

# QUADERNI

del  
Consiglio Superiore della Magistratura

SEZIONE DISCIPLINARE

## MASSIMARIO DELLE DECISIONI

**Anni 2004-2005**



**QUADERNI DEL  
CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA**

*Anno 2006, Numero 149*

Pubblicazione interna per l'Ordine giudiziario  
curata dal Consiglio Superiore della Magistratura

## P R E F A Z I O N E

Il volume contiene l'estratto delle pronunce della Sezione disciplinare depositate nel biennio 2004-2005; l'elaborazione è stata curata dal dott. Angelo Caputo, magistrato addetto alla Segreteria del Consiglio superiore della magistratura, che ha seguito anche la sistemazione dei testi e la loro pubblicazione.

In alcuni casi dalla stessa sentenza sono state estrapolate molteplici "massime"; in altri casi l'estratto relativo alla medesima pronuncia è stato inserito sotto diverse rubriche; in altri casi ancora sono stati indicati in calce ad una pronuncia gli estremi delle decisioni ad essa conformi.

Le sentenze delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione – depositate prima dell'invio alla stampa del presente volume – sono state indicate in nota solo nei casi di annullamento della sentenza della Sezione disciplinare.

In considerazione delle caratteristiche della fattispecie disciplinare così come delineata dall'art. 18 del R.D.Lgs. n. 511/1946 (vigente nel periodo al quale si riferisce la presente raccolta) e conformemente all'impostazione di fondo seguita nei precedenti volumi, talora, soprattutto nei casi in cui il principio di diritto contenuto in sentenza appare consolidato, è stata data rilevanza alla vicenda concreta oggetto del procedimento disciplinare.

Allo scopo di offrire una completa rassegna dell'attività della Sezione disciplinare, gli estratti si riferiscono a tutte le decisioni depositate nel periodo 2004 – 2005.



## **SCHEMA DI CLASSIFICAZIONE (1)**

1. Abuso di potere
2. Astensione
3. Attività extragiudiziaria
4. Attività politica
5. Azione disciplinare
6. Competenza della Sezione disciplinare
7. Condotta privata del magistrato
8. Debiti
9. Difesa
10. Doveri del magistrato: Correttezza
11. Doveri del magistrato: Diligenza
12. Doveri del magistrato: Imparzialità
13. Doveri del magistrato: Operosità
14. Doveri del magistrato: Riserbo
15. Esecuzione delle decisioni disciplinari
16. Illecito disciplinare
17. Imputabilità
18. Incompatibilità
19. Libertà di critica
20. Procedimento disciplinare
21. Procedimento penale e disciplinare
22. Provvedimenti giurisdizionali: sindacabilità

---

(1) Questa appendice di aggiornamento del massimario della Sezione disciplinare conserva intatto il primo “schema di classificazione”, adottato sin dall’edizione del *Manuale dell’udienza disciplinare* del 1992.

23. Rapporti con gli avvocati
24. Rapporti con i collaboratori
25. Rapporti con i colleghi
26. Rapporti con i dirigenti
27. Rapporti con il Consiglio Superiore della Magistratura
28. Rapporti con i privati
29. Rapporti con la Polizia
30. Rapporti con la Pubblica Amministrazione
31. Rapporti dei dirigenti con i magistrati
32. Rapporti familiari ed extra-coniugali
33. Residenza
34. Revisione del procedimento disciplinare
35. Ricusazione di un componente della Sezione disciplinare
36. Sanzione disciplinare
37. Sezione disciplinare
38. Sospensione cautelare

## SOMMARIO

<b>1. Azione disciplinare (5)*</b>	
1.1. Condizioni .....	pag. 13
1.1.1. Appartenenza dell'incolpato all'Ordine Giudiziario ..	» 14
1.2. Esercizio (modi e tempi di) .....	» 16
1.3. Limiti .....	» 21
1.3.1. (In)sindacabilità dei provvedimenti giudiziari (22)* ..	» 23
<b>2. Doveri del magistrato: correttezza (10)*</b>	
2.1 In generale .....	» 35
2.2 Correttezza nei confronti dei colleghi (24, 25, 26, 31)* ..	» 49
2.3 Correttezza nei confronti di organi istituzionali (3, 18, 27, 29, 30)* .....	» 58
2.4 Correttezza nei confronti di privati (23, 28, 33)* ..	» 64
2.5 Condotta privata e sociale (1, 7, 8, 32)* .....	» 66
<b>3. Doveri del magistrato: diligenza (11)*</b>	
3.1 In generale .....	» 71
3.2 Vigilanza .....	» 88
3.3 Inosservanza di norme di procedura .....	» 91
3.4 Ritardi nel deposito di provvedimenti .....	» 104
<b>4. Doveri del magistrato: imparzialità (12)*</b>	
4.1 In generale .....	» 135
4.2 Astensione (2)* .....	» 138
4.3 Equidistanza del giudice dalle parti .....	» 142
<b>5. Doveri del magistrato: operosità (13)*</b>	
5.1 Ritardo o omissione nell'adozione dei provvedimenti (in generale) .....	» 145
5.1.1. Giudice civile .....	» 169

---

(\*) I numeri indicati tra parentesi sono quelli delle singole voci dello schema di classificazione alle quali le massime si riferiscono.

5.1.2	Giudice penale .....	»	173
5.1.3	Pubblico ministero .....	»	176
<b>6.</b>	<b>Doveri del magistrato: riserbo (14, 19)* .....</b>	<b>»</b>	<b>181</b>
<b>7.</b>	<b>Illecito disciplinare (16)*</b>		
7.1.	In generale .....	»	193
7.2.	Elemento psicologico .....	»	194
7.3.	Evento .....	»	196
<b>8.</b>	<b>Procedimento disciplinare (20)*</b>		
8.1.	In generale .....	»	201
8.2.	Rapporti con il procedimento penale (21)* .....	»	207
8.3.	Rapporti con precedente procedimento disciplinare .....	»	212
<b>9.</b>	<b>Sanzione disciplinare (36)* .....</b>	<b>»</b>	<b>219</b>
<b>10.</b>	<b>Sezione disciplinare (37)* .....</b>	<b>»</b>	<b>227</b>
<b>11.</b>	<b>Sospensione cautelare (38)*</b>		
11.1.	Applicazione .....	»	231
11.2.	Revoca .....	»	236
<b>12.</b>	<b>Revisione del procedimento disciplinare (34)* .....</b>	<b>»</b>	<b>241</b>

## **1. AZIONE DISCIPLINARE**



## 1.1 – Condizioni

– Proc. n. 2/2004 R.G. – Sentenza del 16.4.2004/2.8.2004 n. 40/2004 Reg. dep. – Presidente Rognoni – Estensore Buccico.

**Azione disciplinare – Decreto di accoglimento della domanda ai sensi dell’art. 5 della legge 24 marzo 2001, n. 89 – Automatico promovimento dell’azione disciplinare – Esclusione.**

*La comunicazione del decreto di accoglimento della domanda ai sensi dell’art. 5 della legge 24 marzo 2001, n. 89 non determina l’automatico promovimento dell’azione disciplinare.*

Conforme:

- Proc. n. 30/2004 R.G. – Sentenza del 16.4.2004/3.8.2004 n. 41/2004 Reg. dep.

### **1.1.1 Appartenenza dell'incolpato all'Ordine Giudiziario**

**– Proc. n. 9/2003 R.O. – Ordinanza del 7.11.2003/2.2.2004 n. 115/2003 Reg. dep. – Presidente Buccico – Estensore Mammone.**

**Azione disciplinare – Condizioni – Sospensione cautelare – Cessazione dell'appartenenza all'Ordine Giudiziario – Revoca della sospensione.**

*Alla cessazione dall'Ordine Giudiziario consegue la contestuale cessazione della potestà giurisdizionale del giudice disciplinare, così che nei confronti del magistrato non può più essere adottato alcun provvedimento inerente l'esercitata azione disciplinare. Pertanto, l'intervenuta cessazione dell'appartenenza del magistrato all'Ordine Giudiziario comporta la revoca della sospensione provvisoria dalle funzioni e dallo stipendio disposta nei suoi confronti.*

Conforme:

- Proc. n. 7/2003 R.O. – Ordinanza del 26.9.2003/14.1.2004 n. 96/2003 Reg. dep.

**– Proc. n. 3/1998 R.G. – Sentenza del 3.12.2004/3.3.2005 n. 132/2004 Reg. dep. – Presidente Buccico – Estensore Stabile.**

**Azione disciplinare – Condizioni – Appartenenza all'Ordine Giudiziario – Estinzione del procedimento.**

*Per principio consolidato in giurisprudenza, qualora l'incolpato non appartenga più per qualsiasi causa all'Ordine Giudiziario, nessun provvedimento (diverso dalla dichiarazione di estinzione del procedimento) inerente l'azione disciplinare può essere adottato, non potendosi configurare un permanente interesse giuridico delle parti.*

Conformi:

#### ***Sentenze***

- 12.12.2003/26.01.2004 n. 68/2003 R.G. (dimissioni)
- 19.12.2003/26.01.2004 n. 85/2003 R.G. (dimissioni)

- 19.12.2003/13.02.2004 n. 92/2003 R.G. (dimissioni)
- 07.11.2003/17.02.2004 n. 97/2003 R.G. (quiescenza)
- 19.12.2003/09.03.2004 n. 78/2003 R.G. (dimissioni)
- 25.02.2004/26.03.2004 n. 60/2003 R.G. (dimissioni)
- 02.04.2004/22.04.2004 n. 23/2004 R.G. (decadenza)
- 25.02.2004/07.05.2004 n. 29/2003 R.G. (dimissioni)
- 02.04.2004/07.05.2004 n. 24/2004 R.G. (quiescenza)
- 07.05.2004/21.05.2004 n. 60/2004 R.G. (quiescenza)
- 23.07.2004/15.09.2004 n. 109/2003 R.G. (dispensa)
- 07.09.2004/23.09.2004 n. 99/2004 R.G. (quiescenza)
- 24.09.2004/13.10.2004 n. 122/2003 R.G. (quiescenza)
- 23.07.2004/14.10.2004 n. 33/2004 R.G. (dimissioni)
- 22.10.2004/30.11.2004 n. 125/2004 R.G. (dimissioni)
- 17.12.2004/20.01.2005 n. 70/2004 R.G. (quiescenza)
- 17.12.2004/20.01.2005 n. 130/2004 R.G. (destituzione)
- 17.12.2004/20.01.2005 n. 157/2004 R.G. (quiescenza)
- 21.01.2005/25.02.2005 n. 104/2003 R.G. (destituzione)
- 11.02.2005/22.03.2005 n. 149/2004 R.G. (quiescenza)
- 27.04.2005/16.06.2005 n. 18/2005 R.G. (quiescenza)
- 11.03.2005/21.06.2005 n. 104/2001 R.G. (dimissioni)
- 11.03.2005/21.06.2005 n. 26/2002 R.G. (dimissioni)
- 11.03.2005/21.06.2005 n. 90/2003 R.G. (dimissioni)
- 06.05.2005/28.07.2005 n. 33/2005 R.G. (quiescenza)
- 22.04.2005/12.10.2005 n. 25/2005 R.G. (quiescenza)
- 16.09.2005/12.10.2005 n. 6/2005 R.G. (dimissioni)
- 19.11.2004/13.10.2005 nn. 18-93/2004 R.G. (quiescenza)

**– Proc. n. 1/2004 R.O. – Ordinanza del 2.4.2004/20.5.2004 n. 37/2004 Reg. dep. – Presidente Buccico – Estensore Mammone.**

**Azione disciplinare – Condizioni – Cessazione dell'appartenenza all'Ordine Giudiziario – Richiesta di applicazione di sospensione cautelare – Inammissibilità.**

*L'intervenuta cessazione dell'appartenenza del magistrato all'Ordine Giudiziario comporta l'inammissibilità della richiesta di sospensione provvisoria dalle funzioni e dallo stipendio.*

## 1.2 – Esercizio (modi e tempi di)

– Proc. n. 92/2002 R.G. – Sentenza del 16.2.2004/22.4.2004 n. 10/2004 Reg. dep. – Presidente Buccico – Estensore Fici.

**Azione disciplinare – Termine annuale di cui all’art. 59, comma 9 del d.P.R. 16 settembre 1958, n. 916 – Decorrenza dalla data di avvio del procedimento per il medesimo fatto nei confronti di altro magistrato – Esclusione.**

*Il termine annuale di cui all’art. 59, comma 9 del d.P.R. 16 settembre 1958, n. 916 decorre dalla data di inizio del procedimento nei confronti dell’incolpato e non dalla data di inizio del procedimento per il medesimo fatto nei confronti di altro magistrato. (La Sezione disciplinare ha affermato che la ratio giustificatrice del termine in questione e di quello di cui all’art. 59, comma 6 del d.P.R. 16 settembre 1958, n. 916 è rappresentata dall’esigenza di circoscrivere, da un punto di vista temporale, il potere discrezionale dei titolari dell’azione disciplinare in merito al promovimento dell’azione e alle determinazioni successive).*

– Proc. n. 93/2003 R.G. – Sentenza del 4.6.2004/23.7.2004 n. 54/2004 Reg. dep. – Presidente Rognoni – Estensore Mammone.

**Azione disciplinare – Procedimento disciplinare e procedimento penale – Termine dell’azione disciplinare – Sospensione *ipso iure* in caso di esercizio dell’azione penale per il medesimo fatto – Natura dichiarativa del provvedimento del Procuratore Generale.**

*Come affermato dalla Corte di Cassazione, il decorso del termine dell’azione disciplinare a carico dei magistrati, che non può essere promossa dopo un anno dal giorno in cui il Ministro o il Procuratore Generale hanno avuto notizia del fatto che forma oggetto dell’addebito disciplinare, è sospeso ipso iure se per il medesimo fatto viene esercitata l’azione penale, sicché l’eventuale provvedimento del Procuratore Generale che disponga tale sospensione è meramente dichiarativo – e non già costitutivo – dell’intervenuta sospensione.*

**– Proc. n. 93/2003 R.G. – Sentenza del 4.6.2004/23.7.2004 n. 54/2004 Reg. dep. – Presidente Rognoni – Estensore Mammone.**

**Azione disciplinare – Procedimento disciplinare e procedimento penale – Autonomia dell’esercizio dell’azione disciplinare rispetto all’esercizio dell’azione penale – Affermazione.**

*L’art. 28, comma 1 del R.D.Lgs. 31 maggio 1946, n. 511 stabilisce l’autonomia dell’esercizio dell’azione disciplinare rispetto all’esercizio dell’azione penale, in ragione della diversità dell’interesse tutelato dalla norma deontologica, collegando i due procedimenti al solo scopo di affermare la preminenza del giudicato penale nel procedimento disciplinare. (Nel caso di specie, è stata dichiarata infondata l’eccezione della difesa di nullità della richiesta di fissazione dell’udienza di discussione – e del relativo decreto – formulata con riferimento alla circostanza che l’azione disciplinare era stata promossa dopo l’esercizio dell’azione penale, di modo che, secondo l’assunto difensivo, essendo operante la sospensione di diritto del procedimento disciplinare, non si sarebbe potuto compiere alcun atto e neppure si sarebbe potuta esercitare l’azione disciplinare).*

**– Proc. n. 10/2004 R.G. – Sentenza del 16.7.2004/5.10.2004 n. 69/2004 Reg. dep. – Presidente Marotta – Estensore De Nunzio.**

**Azione disciplinare – Termine annuale di promovimento – Decadenza per esercizio successivo al termine di un anno dall’acquisizione della notizia del fatto che forma oggetto dell’addebito disciplinare – Sentenza di non doversi procedere.**

*Deve essere pronunciata sentenza di non doversi procedere perché l’azione disciplinare non poteva essere promossa ai sensi dell’art. 59, comma 6 del d.P.R. 16.9.1958, n. 916 qualora il titolare dell’azione disciplinare abbia avuto notizia del fatto oggetto dell’incolpazione disciplinare in epoca anteriore di oltre un anno rispetto alla data di esercizio dell’azione disciplinare. (La sentenza è stata emessa in sede di rinvio dopo la cassazione di una precedente pronuncia della Sezione disciplinare; la Corte di Cassazione ha affermato il principio di diritto secondo cui l’esercizio dell’azione disciplinare è consentito a ciascuno dei titolari dell’azione stessa – Ministro della Giustizia o Procuratore Generale presso la Corte Suprema di Cassazione – entro l’anno dalla conoscenza del fatto che ha dato luogo all’addebito, anche se è già decorso un anno dalla*

*intervenuta conoscenza del fatto da parte dell'altro titolare dell'azione disciplinare).*

Conforme:

- Proc. n. 80/2004 R.G. – Sentenza del 24.6.2005/13.9.2005 n. 77/2005 Reg. dep. (Nel caso di specie, la notizia dei fatti oggetto dell'incolpazione è stata ritenuta acquisita attraverso la trasmissione ai titolari dell'azione disciplinare della richiesta di archiviazione del procedimento penale iscritto nei confronti dell'incolpato per i medesimi fatti).

**– Proc. n. 84/2004 R.G. – Sentenza del 3.12.2004/15.3.2005 n. 135/2004 Reg. dep. – Presidente Buccico – Estensore Stabile.**

**Azione disciplinare – Termine annuale di promovimento – Decadenza per esercizio successivo al termine di un anno dall'acquisizione della notizia – Sentenza di non farsi luogo al rinvio a dibattimento.**

*Deve essere accolta la richiesta di non farsi luogo al rinvio a dibattimento perché l'azione disciplinare non poteva essere promossa ai sensi dell'art. 59, comma 6 del d.P.R. 16.9.1958, n. 916, come modificato dall'art. 12 della L. 3.1.1981, n. 81, qualora i titolari dell'azione disciplinare abbiano avuto notizia dei fatti oggetto dell'incolpazione in epoca anteriore di oltre un anno rispetto alla data di esercizio dell'azione disciplinare. (Nel caso di specie, la notizia dei fatti oggetto dell'incolpazione era contenuta nelle dichiarazioni rese dinanzi ad un gruppo di lavoro del C.S.M. e venute a conoscenza dei titolari dell'azione disciplinare).*

**– Proc. n. 55/2003 R.G. – Sentenza del 12.11.2004/6.6.2005 n. 113/2004 Reg. dep. – Presidente Buccico – Estensore Stabile.**

**Azione disciplinare – Termine annuale di promovimento – Decorrenza.**

*Ai fini della decorrenza del termine di cui all'art. 59, comma 6 del d.P.R. 16.9.1958, n. 916 la notizia del fatto che forma oggetto dell'addebito disciplinare deve essere qualificata in modo tale da consentire una formulazione esauriente dell'incolpazione avuto riguardo alle esigenze di difesa dell'incolpato.*

**– Proc. n. 39/2005 R.G. – Sentenza del 7.7.2005/15.9.2005 n. 86/2005 Reg. dep. – Presidente Marotta – Estensore Fici.**

**Azione disciplinare – Termine annuale di cui all’art. 59, comma 6 del d.P.R. 16.9.1958, n. 916 – Esame da parte del Procuratore Generale di un ricorso – Decorrenza – Esclusione.**

*In tema di individuazione del termine annuale di decadenza dell’azione disciplinare di cui all’art. 59, comma 6 del d.P.R. 16.9.1958, n. 916, la conoscenza da parte del Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione del fatto che forma oggetto dell’addebito disciplinare non può essere ancorata ad un fattore diverso da una formale segnalazione e, in particolare, all’esame di un ricorso in un ordinario giudizio di gravame.*

**– Proc. n. 107/2004 R.G. – Sentenza del 14.7.2005/7.10.2005 n. 90/2005 Reg. dep. – Presidente Buccico – Estensore Mammone.**

**Azione disciplinare – Termine annuale di cui all’art. 59, comma 6 del d.P.R. 16 settembre 1958, n. 916 – Nozione di “notizia del fatto che forma oggetto dell’addebito” – Definizione.**

*Il termine annuale di decadenza dell’azione disciplinare di cui all’art. 59, comma 6 del d.P.R. 16 settembre 1958, n. 916 decorre dal giorno in cui il Ministro o il Procuratore Generale hanno avuto notizia del fatto che forma oggetto dell’addebito disciplinare. Il concetto di “notizia del fatto che forma oggetto dell’addebito” deve essere inteso come conoscenza di tutti gli elementi costitutivi dell’illecito, con la conseguenza che non è idonea a far decorrere il termine annuale l’acquisizione di dati insufficienti per una esauriente formulazione dell’incolpazione; allorché sia necessaria una cognizione e una valutazione globale dei fatti e dell’effettiva e complessiva portata della condotta del magistrato, nonché della sua rilevanza sotto il profilo disciplinare, il termine di un anno per la promovibilità dell’azione disciplinare decorre dal momento in cui sia stata acquisita la conoscenza dei fatti nel loro insieme. (Fattispecie di declaratoria di improcedibilità perché l’azione disciplinare non era stata promossa nei termini di legge).*

**– Proc. n. 117/2004 R.G. – Sentenza del 22.7.2005/9.11.2005 n. 96/2005 Reg. dep. – Presidente Rognoni – Estensore Fici.**

**Azione disciplinare – Applicabilità dei termini di cui all’art. 59 del d.P.R, n. 916/1958 al procedimento disciplinare ricollegabile ad un procedimento penale – Esclusione.**

*I termini di decadenza previsti dall’art. 59, commi 6 e 9 del d.P.R. 16 settembre 1958, n. 916 non trovano applicazione nell’ipotesi di procedimento disciplinare ricollegabile ad un procedimento penale, in corso o esaurito; ove sia iniziato un procedimento penale nei confronti del magistrato, trova applicazione l’art. 29 del R.D.Lgs. 31 maggio 1946, n. 511, ai sensi del quale l’esercizio dell’azione disciplinare è svincolato da termini perentori, restando legato solamente alla pronuncia di condanna o di proscioglimento.*

**– Proc. n. 117/2004 R.G. – Sentenza del 22.7.2005/9.11.2005 n. 96/2005 Reg. dep. – Presidente Rognoni – Estensore Fici.**

**Azione disciplinare – Comunicazione all’incolpato del decreto che fissa la discussione orale – Nullità della comunicazione – Conseguenze sull’osservanza del termine di cui all’art. 59, comma 9 del d.P.R. n. 916/1958 – Esclusione.**

*Ai fini dell’osservanza del termine annuale di cui all’art. 59, comma 9 del d.P.R. 16 settembre 1958, n. 916 è sufficiente che sia effettuata – da parte del Presidente del collegio – la comunicazione all’incolpato del decreto che fissa il giorno per la discussione orale, a nulla rilevando, a tal fine, l’eventuale nullità della stessa comunicazione dichiarata in un momento successivo. (La Sezione disciplinare ha inoltre precisato che una comunicazione esente da nullità è, invece, indispensabile – per rispetto delle esigenze di difesa – ai fini del corretto avvio della fase dibattimentale).*

### 1.3 – Limiti

**– Proc. n. 83/2002 R.G. – Sentenza del 19.12.2003/18.3.2004 n. 133/2003 Reg. dep. – Presidente Rognoni – Estensore Mammone.**

**Azione disciplinare – Magistrato collocato in aspettativa per mandato parlamentare – Applicabilità della disciplina di cui all'art. 3 L. 20.6.2003, n. 140 al procedimento disciplinare già in corso al momento dell'entrata in vigore della legge – Esclusione.**

*L'art. 3 della legge 20 giugno 2003, n. 140 (recante disposizioni per l'attuazione dell'art. 68 della Costituzione nonché in materia di processi penali nei confronti delle alte cariche dello Stato) non è applicabile nel procedimento disciplinare già in corso al momento dell'entrata in vigore della legge stessa.*

**– Proc. n. 83/2002 R.G. – Sentenza del 19.12.2003/18.3.2004 n. 133/2003 Reg. dep. – Presidente Rognoni – Estensore Mammone.**

**Azione disciplinare – Magistrato collocato in aspettativa per mandato parlamentare – Limiti ex art. 68 Cost. all'esercizio dell'azione disciplinare – Esclusione.**

*Non sono riconducibili nell'ambito dei voti e delle opinioni di cui all'art. 68, comma 1 Cost., comportamenti in relazione ai quali manchi il presupposto della connessione con l'esercizio della funzione parlamentare. (Nel caso di specie, la Sezione disciplinare ha ritenuto che le condotte ascritte all'incolpato non siano state dirette ad affermare l'autonomia e l'indipendenza della funzione parlamentare né ad esaltare la funzione di denuncia e di salvaguardia del pubblico interesse, ricollegata al carattere rappresentativo del mandato parlamentare, ma, seppure mosse da una indistinta volontà di dare sfogo alle prerogative proprie della funzione parlamentare, abbiano poi avuto uno scadimento in azioni totalmente avulse dall'esercizio della funzione stessa).*

**– Proc. n. 116/2001 R.G. – Sentenza del 28.9.2004/10.12.2004 n. 89/2004 Reg. dep. – Presidente Rognoni – Estensore Stabile.**

**Provvedimenti giurisdizionali – Sindacato disciplinare – Limiti – Adozione di una delle possibili interpretazioni della norma – Illecito disciplinare – Esclusione.**

*Non configura un illecito disciplinare la condotta del giudice delegato ad una procedura fallimentare che, adottando una delle possibili interpretazioni della norma di cui all'art. 3, comma 4 della legge n. 223 del 1991, abbia ritenuto ricompresi alcuni beni nell'oggetto del diritto di prelazione spettante ad un soggetto.*

### 1.3.1 – (In)sindacabilità dei provvedimenti giudiziari

– Proc. n. 5/2004 R.G. – Sentenza del 13.2.2004/19.2.2004 n. 9/2004 Reg. dep. – Presidente Rognoni – Estensore Salmè.

**Provvedimenti giurisdizionali – Sindacato disciplinare – Iscrizione nel registro delle persone sottoposte ad indagini – Omissione – Perseguimento di interessi estranei al corretto esercizio della giurisdizione – Esclusione – Illecito disciplinare – Esclusione.**

*Poichè l'eventuale errore nell'interpretazione della legge può essere sindacato in sede disciplinare soltanto ove derivi da un comportamento del magistrato arbitrario, in quanto determinato da dolo o colpa grave, deve essere accolta la richiesta di non farsi luogo al rinvio a dibattimento nel procedimento relativo alla mancata iscrizione nel registro di cui all'art. 335 c.p.p. di un soggetto sottoposto ad intercettazioni telefoniche, qualora non siano emersi a carico dell'incolpato elementi tali da fare anche solo presumere il perseguimento di interessi estranei al corretto esercizio della giurisdizione mediante la doverosa applicazione della legge.*

– Proc. n. 121/2003 R.G. – Sentenza del 23.1.2004/9.3.2004 n. 5/2004 Reg. dep. – Presidente Buccico – Estensore Fici.

**Provvedimenti giurisdizionali – Sindacato disciplinare – Limiti – Ritardo nella trattazione di un procedimento derivante dall'ammissione e dall'espletamento di prove testimoniali – Illecito disciplinare – Esclusione.**

*È insindacabile in sede disciplinare, in quanto attività posta in essere nell'esercizio della funzione giurisdizionale, la condotta del magistrato consistita nell'ammissione e nell'espletamento di prove testimoniali. (Nel caso di specie, l'incolpazione si riferiva alla violazione del dovere di diligenza per avere l'incolpato ritardato in modo ingiustificato la trattazione di un procedimento ammettendo ed espletando prove testimoniali che erano già state dichiarate inammissibili dal precedente giudice istruttore e confermate tali a seguito di reclamo al collegio; l'incolpato ha dedotto la diversità del capitolato di prove ammesse ed espletate rispetto a quelle già dichiarate inammissibili; la Sezione disciplinare ha ritenuto*

*di non dovere valutare la condivisibilità o meno delle tesi giuridiche avanzate dall'incolpato, essendo evidente come l'addebito disciplinare si incentrasse su attività giurisdizionale con riferimento alla quale non erano neppure stati prospettati profili di abnormità e di inescusabile negligenza).*

**– Proc. n. 102/2003 R.G. – Sentenza del 12.3.2004/7.5.2004 n. 23/2004 Reg. dep. – Presidente Buccico – Estensore Fici.**

**Provvedimenti giurisdizionali – Sindacato disciplinare – Limiti – Omessa motivazione in merito agli elementi concernenti la qualificazione giuridica del fatto – Illecito disciplinare – Esclusione.**

*L'omessa esplicita motivazione in merito alla ritenuta insussistenza di elementi a sostegno di una determinata qualificazione giuridica del fatto investe il contenuto dell'attività giurisdizionale e, in quanto tale, è insindacabile in sede disciplinare ove non ricorrano le ipotesi di macroscopica violazione di legge, ovvero di travisamento del fatto per inescusabile negligenza nello studio degli atti, ovvero ancora di deliberato perseguimento di fini diversi da quelli di giustizia.*

**– Proc. n. 31/2004 R.G. – Sentenza del 23.4.2004/3.6.2004 n. 45/2004 Reg. dep. – Presidente Rognoni – Estensore Mammone.**

**Provvedimenti giurisdizionali – Sindacato disciplinare – Limiti – Valutazioni sullo svolgimento di attività di indagini – Illecito disciplinare – Esclusione.**

*La decisione del Pubblico Ministero di non dar corso, successivamente alla risposta della polizia giudiziaria, ad ulteriori attività di indagini è insindacabile in sede disciplinare in quanto frutto di una valutazione investigativa circa la possibilità di acquisire ulteriori elementi di prova che costituisce attività rientrante nell'esercizio della giurisdizione.*

**– Proc. n. 42/2003 R.G. – Sentenza del 24.10.2003/2.8.2004 n. 111/2003 Reg. dep. – Presidente ed estensore Buccico.**

**Provvedimenti giurisdizionali – Sindacato disciplinare – Limiti – Ritardo nella trattazione di procedimenti – Concessione delle attenuanti generiche – Conseguente declaratoria di prescrizione del reato – Insindacabilità in sede disciplinare – Illecito disciplinare – Esclusione.**

*Deve essere escluso l'addebito disciplinare relativo al rinvio della trattazione di un processo di durata eccessiva rispetto alla incombenza prescrizione del reato, qualora l'individuazione della data del rinvio abbia avuto carattere di normalità in considerazione del carico del ruolo assegnato al magistrato e la prescrizione del reato sia maturata in conseguenza della concessione delle attenuanti generiche, insindacabile in sede disciplinare, in una data anteriore all'assegnazione del processo all'incolpato.*

**– Proc. n. 23/2003 R.G. – Sentenza dell'11.6.2004/9.9.2004 n. 59/2004 Reg. dep. – Presidente Buccico – Estensore Mammone.**

**Provvedimenti giurisdizionali – Sindacato disciplinare – Atto abnorme – Esclusione – Illecito disciplinare – Esclusione.**

*Non costituisce atto abnorme e, pertanto, non è sindacabile in sede disciplinare il provvedimento di natura sollecitatoria del Pubblico Ministero con il quale siano state impartite all'autorità amministrativa prescrizioni in merito alla rimozione entro una certa data di veicoli sottoposti a sequestro amministrativo.*

**– Proc. n. 106/2003 R.G. – Sentenza del 15.10.2004/2.12.2004 n. 104/2004 Reg. dep. – Presidente Rognoni – Estensore Mammone.**

**Provvedimenti giurisdizionali – Sindacato disciplinare – Limiti – Errore tecnico-giuridico – Rilevanza disciplinare – Condizioni – Accertamento in sede disciplinare.**

*Secondo l'orientamento elaborato dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, il principio di indipendenza della magistratura sancito dagli*

*artt. 101 e 104 Cost. esclude la sindacabilità in sede disciplinare degli atti posti in essere dal magistrato nell'esercizio delle sue funzioni: pertanto, l'inesattezza tecnico-giuridica del provvedimento giudiziario, censurabile con i mezzi di impugnazione previsti dall'ordinamento, non può di per sé costituire illecito disciplinare. L'atto di ufficio acquista rilevanza disciplinare solo ove l'inesattezza sia sintomatica di scarso impegno, approssimazione, insufficiente ponderazione o limitata diligenza, ovvero quando sia il risultato di una determinazione arbitraria in quanto determinata da dolo o colpa grave.*

*Il Giudice disciplinare non può limitarsi a rilevare l'errore tecnico-giuridico, ma è tenuto ad accertare in concreto se, avuto riguardo a tutte le circostanze di fatto e al contesto nel quale il provvedimento giudiziario è stato emesso, dalla condotta del magistrato sia derivato l'effetto pregiudizievole della stima del medesimo e della funzione esercitata che rappresenta un elemento costitutivo dell'illecito disciplinare. L'accertamento del comportamento negligente postula altresì l'accurata disamina delle circostanze di fatto in cui il magistrato si sia trovato ad operare, della novità e difficoltà delle problematiche giuridiche affrontate, dello stato della giurisprudenza e della dottrina, della motivazione posta a giustificazione della soluzione adottata, così da potersi concludere per l'indiscutibile inadempimento, da parte dell'incolpato, dei suoi doveri di ufficio mentre l'impiego di cultura e diligenza media avrebbe consentito di evitare l'errore.*

Conforme:

- Proc. n. 158/2004 R.G. – Sentenza del 9.9.2005/15.12.2005 n. 102/2005 Reg. dep.

**– Proc. n. 59/2004 R.G. – Sentenza del 19.11.2004/17.12.2004 n. 118/2004 Reg. dep. – Presidente Rognoni – Estensore Mammone.**

**Provvedimenti giurisdizionali – Individuazione della decorrenza del termine di fase di durata massima della custodia cautelare – Sindacato disciplinare – Esclusione.**

*È insindacabile in sede disciplinare la decisione relativa all'individuazione della decorrenza del termine di fase di durata massima della custodia cautelare.*

**– Proc. n. 45/2004 R.G. – Sentenza del 20.1.2005/18.3.2005 n. 1/2005 Reg. dep. – Presidente Buccico – Estensore Mammone.**

**Provvedimenti giurisdizionali – Sindacato disciplinare – Limiti – Iscrizione nel registro delle persone sottoposte ad indagini – Omissione o ritardo – Illecito disciplinare – Esclusione.**

*Devono essere esclusi gli addebiti disciplinari relativi all'omessa iscrizione da parte del Pubblico Ministero di due soggetti nel registro delle persone sottoposte ad indagini di cui all'art. 335 c.p.p., qualora la condotta dell'incolpato non sia stata caratterizzata da dolo o colpa grave. (Nel caso di specie, la Sezione disciplinare ha richiamato l'orientamento della Suprema Corte secondo cui il ritardo nell'iscrizione non è concetto che possa assumersi in via di semplice presunzione, ma è un dato che consegue unicamente alla concreta verifica circa il momento in cui il Pubblico Ministero abbia acquisito gli elementi conoscitivi necessari a delineare una notizia di reato nei confronti di una persona in termini di ragionevole determinatezza).*

**– Proc. n. 45/2004 R.G. – Sentenza del 20.1.2005/18.3.2005 n. 1/2005 Reg. dep. – Presidente Buccico – Estensore Mammone.**

**Provvedimenti giurisdizionali – Accertamenti sulle impronte papillari di soggetti non iscritti nel registro delle persone sottoposte ad indagini – Sindacato disciplinare – Esclusione.**

*Non è sindacabile dal Giudice disciplinare la condotta del Pubblico Ministero che, non avendo iscritto due soggetti nel registro delle persone sottoposte ad indagini, abbia disposto il confronto delle loro impronte papillari con quelle rinvenibili su documenti anonimi, non essendo tale attività univocamente riconducibile tra gli accertamenti tecnici non ripetibili di cui all'art. 360 c.p.p..*

**- Proc. n. 124/2002 R.G. - Sentenza del 6.6.2003/10.5.2005 n. 61/2003 Reg. dep. - Presidente Rognoni - Estensore Buc-  
cico.**

**Provvedimenti giurisdizionali - Sindacato disciplinare - Limiti -  
Iscrizione nel registro delle persone sottoposte ad indagini -  
Omissione o ritardo - Sindacabilità - Limiti - Illecito disciplinare  
- Sussistenza.**

*La sussistenza dei presupposti per l'iscrizione nel registro ex art. 335 c.p.p. della persona cui il reato è attribuito può essere sindacata in sede disciplinare qualora l'omissione o il ritardo costituiscano conseguenza di comportamenti connotati da scarso impegno e insufficiente ponderazione o da approssimazione e limitata diligenza. Costituisce illecito disciplinare la condotta del Pubblico Ministero che, nell'ambito di un procedimento di particolare gravità e delicatezza, si sia limitato ad inviare una richiesta di copia di atti ad altro ufficio giudiziario, omettendo di compiere qualsiasi ulteriore attività di indagine e, in particolare, di procedere alla compiuta identificazione degli autori dei fatti e alla conseguente iscrizione nel registro degli indagati, non trovando giustificazione la condotta nelle particolari condizioni personali dell'incolpato insorte successivamente al protrarsi della condotta omissiva.*

**- Proc. n. 99/2003 R.G. - Sentenza del 12.10.2004/27.7.2005 n. 98/2004 Reg. dep. - Presidente Rognoni - Estensore Buc-  
cico.**

**Provvedimenti giurisdizionali - Sostituzione del difensore con un  
praticante avvocato con abilitazione al patrocinio - Ammissibilità  
- Sindacato disciplinare - Esclusione.**

*È insindacabile in sede disciplinare la decisione del Giudice penale di non ammissione del praticante avvocato con abilitazione al patrocinio alla sostituzione del difensore costituito nel dibattimento di un procedimento per un reato già di competenza del pretore per il quale l'azione penale non è esercitata con citazione diretta a giudizio, trattandosi di decisione derivante da una delle possi-*

*bili interpretazioni della norma di cui all'art. 8 R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578, come modificato dall'art. 246 L. 19 febbraio 1998, n. 51.*

**– Proc. n. 116/2004 R.G. – Sentenza del 22.4.2005/28.7.2005 n. 44/2005 Reg. dep. – Presidente Buccico – Estensore Stabile.**

**Provvedimenti giurisdizionali – Sindacato disciplinare – Provvedimento di scarcerazione dell'imputato a data successiva all'emissione – Illecito disciplinare – Esclusione.**

*Il provvedimento con il quale viene ordinata la scarcerazione dell'imputato per inefficacia della misura cautelare alla data, successiva all'emissione del provvedimento stesso, di scadenza del termine di durata massima della misura stessa, pur non previsto espressamente dalle norme di procedura, non può ritenersi arbitrario e la sua adozione non configura un illecito disciplinare.*

**– Proc. n. 39/2005 R.G. – Sentenza del 7.7.2005/15.9.2005 n. 86/2005 Reg. dep. – Presidente Marotta – Estensore Fici.**

**Provvedimenti giurisdizionali – Declaratoria di inammissibilità di rikusazione con condanna del difensore al pagamento di sanzione – Sindacato disciplinare – Esclusione.**

*In mancanza di una grave ed inescusabile negligenza nella valutazione del fatto ovvero nell'interpretazione delle norme di diritto, è insindacabile in sede disciplinare il contenuto dei provvedimenti del Giudice. Pertanto, è insindacabile in sede disciplinare l'ordinanza della Corte d'Appello che, dichiarando l'inammissibilità della rikusazione proposta dal difensore, lo abbia condannato al pagamento di una sanzione. (Nel caso di specie, la Sezione disciplinare ha richiamato la sentenza del Tribunale che aveva respinto la domanda di risarcimento dei danni proposta dal difensore, rilevando che può rientrare nell'attività interpretativa del giudice lo stabilire se la sanzione previ-*

*sta dall'art. 44 c.p.p. sia applicabile esclusivamente alla parte privata oppure anche al soggetto che, non essendo parte del procedimento, abbia comunque presentato un'istanza di ricusazione poi dichiarata inammissibile).*

**– Proc. n. 95/2004 R.G. – Sentenza del 23.9.2004/29.9.2005 n. 82/2004 Reg. dep. – Presidente Rognoni – Estensore Salmè.**

**Provvedimenti giurisdizionali – Attività di indagine in violazione dell'art. 11 c.p.p. – Volontà di arrecare danno o negligenza inescusabile – Esclusione – Sindacato disciplinare – Esclusione – Richiesta di non farsi luogo al rinvio a dibattimento – Accoglimento.**

*L'insindacabilità del provvedimento giurisdizionale ai fini della valutazione della responsabilità disciplinare del magistrato che lo ha adottato viene meno solo nei casi in cui il provvedimento sia abnorme, in quanto al di fuori di ogni schema processuale, ovvero sia stato adottato sulla base di un errore macroscopico o di grave o inescusabile negligenza. Pertanto, deve essere accolta la richiesta di non farsi luogo al rinvio a dibattimento nel procedimento relativo ad addebiti concernenti atti di indagine posti in essere in violazione dell'art. 11 c.p.p., qualora tali atti non siano stati determinati da volontà di arrecare danno ai soggetti coinvolti, come accertato in sede penale con sentenza definitiva, né da negligenza macroscopica, in considerazione del possibile errore sulla natura processuale o amministrativa del procedimento trattato dall'incolpato. (Nel caso di specie, l'incolpato si era difeso sostenendo di aver agito, quale Sostituto Procuratore Generale presso la Corte d'Appello e su delega del Procuratore Generale, nella convinzione di esercitare poteri di sorveglianza sui magistrati del Pubblico Ministero).*

– Proc. n. 113/2003 R.G. – Sentenza del 5.11.2004/26.10.2005 n. 112/2004 Reg. dep. – Presidente Buccico – Estensore Salmè.

**Provvedimenti giurisdizionali – Autorizzazione verbale al noleggio di autovettura data in uso ad un collaborante – Atto abnorme – Illecito disciplinare – Sussistenza.**

*L'autorizzazione verbale del Pubblico Ministero al noleggio di un'autovettura data in uso ad un collaborante costituisce atto abnorme, che rientra nel sindacato in sede disciplinare dell'attività giudiziaria e integra un illecito disciplinare. (Nel caso di specie, la Sezione disciplinare ha qualificato l'autorizzazione in questione come atto di natura esclusivamente amministrativa di competenza dell'autorità di polizia).*



## **2. DOVERI DEL MAGISTRATO: CORRETTEZZA**



## 2.1 – Correttezza in generale

**– Procc. nn. 40 – 127/2002 R.G. – Sentenza dell’11.7.2003/23.1.2004 n. 76/2003 Reg. dep. – Presidente Rognoni – Estensore Salmè.**

**Doveri del magistrato – Correttezza – Riserbo – Dichiarazioni pubbliche del magistrato – Rapporti con l’art. 21 Cost..**

*Poiché la libertà di manifestazione del pensiero si caratterizza per il fatto di essere controvertibile, di produrre discussione, dissenso, dialettica delle idee e la tutela di cui all’art. 21 Cost. è posta a salvaguardia proprio delle opinioni sgradite ai più, non è sindacabile in sede disciplinare il contenuto delle manifestazioni di pensiero, ma esclusivamente la forma, il tempo e la modalità di estrinsecazione: pertanto, sono lecite anche valutazioni fondate su argomenti discutibili, purché non siano lesi i valori di indipendenza e di imparzialità della giurisdizione e i giudizi critici attengano a fatti e vicende di rilievo pubblico e, come tali, oggetto di intenso dibattito culturale e politico. Quanto alla forma delle esternazioni, la critica, sia pure estremamente dura, ingenerosa o inopportuna, è lecita se sia rispettato il dovere di riferire fatti veri e di non ledere l’onorabilità dei singoli o la credibilità della funzione giudiziaria.*

Conforme:

- Proc. n. 27/2003 R.G. – Sentenza del 14.5.2004/26.10.2005 n. 51/2004 Reg. dep.

**– Proc. n. 26/1994 R.G. – Sentenza del 21.11.2003/27.1.2004 n. 120/2004 Reg. dep. – Presidente Rognoni – Estensore Fici.**

**Doveri del magistrato – Correttezza – Diligenza – Improvviso allontanamento dall’aula di udienza durante la discussione di un difensore – Illecito disciplinare – Sussistenza.**

*Configura un illecito disciplinare la condotta del componente del collegio penale che si sia improvvisamente allontanato dall’aula di udienza nel corso dell’arringa di uno dei difensori, senza farvi rientro benché redarguito e sollecitato dal presidente del collegio, così determinando il rinvio del processo ad altra udienza per la conclusione dell’arringa stessa.*

**– Proc. n. 76/2002 R.G. – Sentenza del 17.10.2003/19.2.2004 n. 109/2003 Reg. dep. – Presidente Rognoni – Estensore Salvi.**

**Doveri del magistrato – Correttezza – Deposito di provvedimenti apparentemente collegiali – Illecito disciplinare – Sussistenza.**

*Nell'esercizio delle funzioni il magistrato è comunque tenuto al rispetto delle regole preposte al corretto funzionamento dell'amministrazione della giustizia; è dovere del magistrato attestare secondo verità le attività compiute, indipendentemente dal fatto che tale dovere sia autonomamente sanzionato sul piano processuale; la violazione di tale dovere è di per sé idonea a ledere il corretto svolgimento della funzione giudiziaria, nonché la credibilità e il prestigio del magistrato. Integra un illecito disciplinare la condotta del magistrato che abbia depositato una serie di provvedimenti nei quali, contrariamente al vero, si facevano risultare presenti e partecipi alla deliberazione collegiale i due giudici a latere. (Nel caso di specie, l'incolpato aveva redatto molteplici provvedimenti apparentemente collegiali riguardanti la sostituzione del giudice delegato alla trattazione del procedimento di prevenzione).*

**– Proc. n. 5/2004 R.G. – Sentenza del 13.2.2004/19.2.2004 n. 9/2004 Reg. dep. – Presidente Rognoni – Estensore Salmè.**

**Doveri del magistrato – Correttezza – Diligenza – Motivazione del decreto di intercettazione telefonica in via d'urgenza e del relativo decreto di convalida – Dichiarazioni rese informalmente alla polizia giudiziaria – Illecito disciplinare – Esclusione.**

*Deve essere accolta la richiesta di non farsi luogo al rinvio a dibattimento nel procedimento relativo alle condotte del Pubblico Ministero e del Gip che, rispettivamente in un decreto in via d'urgenza di intercettazione telefonica e nel relativo decreto di convalida, abbiano fatto riferimento alle dichiarazioni di un collaboratore di giustizia in sede di interrogatorio, dichiarazioni in realtà rese informalmente alla polizia giudiziaria durante un interrogatorio e riportate in un'annotazione di polizia giudiziaria allegata sia al decreto di intercettazione telefonica in via d'urgenza sia al decreto di convalida, così dovendosi ritenere che entrambi gli incolpati abbiano avuto piena consapevolezza della natura delle informazioni.*

**– Proc. n. 115/2003 R.G. – Sentenza del 16.2.2004/9.3.2004 n. 11/2004 Reg. dep. – Presidente Buccico – Estensore Salmè.**

**Doveri del magistrato – Correttezza – Riserbo – Dichiarazioni polemiche del Sostituto e del Procuratore della Repubblica – Valenza lesiva del prestigio e della credibilità del magistrato – Insussistenza – Illecito disciplinare – Esclusione.**

*Deve essere accolta la richiesta di non farsi luogo al rinvio a dibattimento nel caso in cui le dichiarazioni polemiche rese su organi di stampa da un Sostituto e dal Procuratore della Repubblica nei reciproci confronti ed in relazione ad un procedimento trattato dal primo non abbiano avuto una oggettiva e riconoscibile valenza lesiva del prestigio e della credibilità di cui il magistrato deve godere. (Nel caso di specie, la Sezione disciplinare ha sottolineato la pressione esercitata dagli organi di informazione sui due incolpati).*

**– Proc. n. 109/2002 R.G. – Sentenza del 4.7.2003/6.4.2004 n. 70/2003 Reg. dep. – Presidente ed estensore Buccico.**

**Doveri del magistrato – Correttezza – Riserbo – Dichiarazioni critiche alla stampa sul dirigente dell'ufficio e sui componenti del C.S.M. – Osservanza dei limiti della continenza – Illecito disciplinare – Esclusione.**

*Non integra un illecito disciplinare l'intervista rilasciata da un Sostituto Procuratore della Repubblica ad un quotidiano contenente critiche all'operato del Procuratore della Repubblica in relazione ad un procedimento trattato dall'ufficio di appartenenza e già a lui stesso assegnato, nonchè ai componenti del Consiglio superiore della magistratura in relazione ad un provvedimento negativo assunto nei suoi confronti, qualora tali critiche non abbiano superato i limiti della continenza, costituendo espressione della libertà di manifestazione del pensiero tutelata dall'art. 21 della Costituzione.*

**– Proc. n. 14/2004 R.G. – Sentenza del 19.3.2004/4.5.2004 n. 28/2004 Reg. dep. – Presidente ed estensore Buccico.**

**Doveri del magistrato – Imparzialità – Correttezza – Riserbo – Accettazione di proposta corruttiva proveniente da imputati di reati di criminalità organizzata – Illecito disciplinare – Sussistenza – Sanzione disciplinare – Destituzione.**

*Viola i doveri di imparzialità, correttezza e riserbo e deve essere sanzionato con la destituzione, il magistrato che, come accertato nel procedimento penale definito con sentenza passata in giudicato, abbia accettato la promessa, proveniente da soggetto imputato di reati di criminalità organizzata dinanzi al collegio di cui l'incolpato faceva parte, di un'imprecisata somma di danaro, ricevendone in anticipo una parte, in corrispettivo del suo impegno, poi mantenuto, a rivelare il contenuto delle discussioni in camera di consiglio e suggerendo in relazione ad esse ai difensori la strategia processuale più utile, nonché dell'ulteriore impegno all'assoluzione dell'imputato e degli altri co-imputati in contrasto con le emergenze processuali.*

**– Proc. n. 64/2002 R.G. – Sentenza del 20.2.2004/1.6.2004 n. 15/2004 Reg. dep. – Presidente Buccico – Estensore Riello.**

**Doveri del magistrato – Correttezza – Riserbo – Dichiarazioni alla stampa su procedimento trattato dall'incolpato – Illecito disciplinare – Esclusione.**

*Non assume rilevanza disciplinare la condotta del Sostituto Procuratore della Repubblica che, nonostante la raccomandazione del Procuratore Generale presso la Corte di Appello di non effettuare dichiarazioni alla stampa su un procedimento trattato dall'incolpato, abbia rilasciato ad un quotidiano una dichiarazione in merito allo stesso procedimento, qualora tale dichiarazione si sia concretizzata in un laconico commento sulla vicenda in assenza di propalazione di notizie relative alle indagini in corso.*

**– Proc. n. 48/2003 R.G. – Sentenza del 7.11.2003/14.7.2004 n. 113/2003 Reg. dep. – Presidente Rognoni – Estensore Buccico.**

**Doveri del magistrato – Correttezza – Uso improprio dell'autovettura di servizio – Insussistenza – Illecito disciplinare – Esclusione.**

*Poiché la circolare del C.S.M. n. 13531 del 28 settembre 1996 in tema di conferimento di uffici direttivi stabilisce che la residenza e il domicilio degli aspiranti a tali uffici possono essere scelti nell'ambito del distretto dov'è ubicata la sede messa a concorso e l'art. 2, comma 3 del DPCM 28.2.1997 prevede l'uso dell'autovettura di servizio per gli accompagnamenti "al" e "dal" luogo di lavoro, non integra un illecito disciplinare la condotta del dirigente di un tribunale – abitante in comune ubicato nello stesso distretto, ma in un diverso circondario rispetto all'ufficio di appartenenza – che abbia utilizzato l'autovettura di servizio per gli spostamenti "al" e "dal" luogo di lavoro. (Nel caso di specie, la Sezione disciplinare ha osservato che la circolare del Ministro della giustizia del 3.12.1997 ha operato – rispetto al DPCM 28.2.1997 di portata generale e relativo alle autovetture in dotazione alle amministrazioni pubbliche, tra cui quella giudiziaria – la restrizione al territorio comunale dell'utilizzazione delle autovetture di servizio al di fuori di qualsiasi dato normativo e nella completa disattenzione della circolare del C.S.M. n. 13531 del 28 settembre 1996).*

**– Proc. n. 111/2003 R.G. – Sentenza del 2.4.2004/2.8.2004 n. 29/2004 Reg. dep. – Presidente Rognoni – Estensore Buccico.**

**Doveri del magistrato – Correttezza – Riserbo – Rappresentazione satirica riguardante esponenti politici e delle istituzioni – Caratteristiche della rappresentazione – Rilevanza – Attribuibilità della divulgazione all'incolpato – Rilevanza – Illecito disciplinare – Esclusione.**

*Gli addebiti disciplinari relativi alla condotta del magistrato che abbia promosso presso un locale pubblico della città dove esercita le funzioni giudiziarie un incontro conviviale con la partecipazione di magistrati, avvocati e giornalisti nel corso del quale si sia svolta la rappresentazione, poi divulgata dalla stampa locale, di un testo satirico riguardante esponenti politici e delle istituzioni devono essere esclusi in consi-*

*derazione del carattere non pubblico – ossia, non aperto al pubblico in maniera indiscriminata – dell'incontro, dell'assoluta genericità dell'incolpazione circa i contenuti della rappresentazione e della impossibilità di attribuire con certezza all'incolpato la divulgazione dell'incontro.*

**– Proc. n. 63/2003 R.G. – Sentenza del 23.4.2004/3.8.2004 n. 44/2004 Reg. dep. – Presidente Rognoni – Estensore Buccico.**

**Doveri del magistrato – Correttezza – Diligenza – Stesura della minuta della sentenza – Compromissione del prestigio dell'Ordine Giudiziario – Insussistenza – Illecito disciplinare – Esclusione.**

*Non vi è correlazione tra i doveri di diligenza e di correttezza professionale e l'attività di redattore della minuta di sentenza da sottoporre al vaglio del presidente del collegio penale e, in caso di contrasto, del collegio: pertanto, non è configurabile la compromissione del prestigio della funzione giudiziaria in relazione alla attività di stesura della minuta da parte del componente del collegio.*

**– Proc. n. 100/2003 R.G. – Sentenza del 5.3.2004/15.9.2004 n. 20/2004 Reg. dep. – Presidente Rognoni – Estensore Salmè.**

**Doveri del magistrato – Correttezza – Riserbo – Critiche all'operato di organi governativi – Illecito disciplinare – Esclusione.**

*Deve essere assolto il magistrato che, in un'intervista a un quotidiano e in una relazione indirizzata al Presidente della Corte d'Appello, abbia espresso critiche dure e pungenti all'operato di organi governativi, qualora, in un contesto generale caratterizzato dalla trasformazione del linguaggio politico nel senso di una sua maggiore aggressività, tali espressioni – prive di riferimenti a procedimenti trattati dall'incolpato o dall'ufficio di appartenenza – siano da collegare alla precedente partecipazione ad un dibattito, risultando così funzionali all'esigenza di efficacia della comunicazione con un pubblico ampio ed eterogeneo, e, riecheggiando una discussione politica ampiamente diffusa, non abbiano superato i limiti del legittimo esercizio del diritto di libera manifestazione del pensiero e, in particolare, dell'esercizio del diritto di critica politica.*

**– Proc. n. 100/2003 R.G. – Sentenza del 5.3.2004/15.9.2004 n. 20/2004 Reg. dep. – Presidente Rognoni – Estensore Salmè.**

**Doveri del magistrato – Correttezza – Riserbo – Risoluzioni del C.S.M. del 18 aprile 1990, del 19 maggio 1993 e del 1° dicembre 1994 – Efficacia meramente ricognitiva di principi di diritto vivente – Affermazione.**

*Nella giurisprudenza disciplinare, l'effettiva portata del richiamo alle risoluzioni del Consiglio superiore della magistratura del 18 aprile 1990, del 19 maggio 1993 e del 1° dicembre 1994, aventi ad oggetto le problematiche poste dalle dichiarazioni alla stampa da parte dei magistrati è circoscritta nei soli limiti in cui esse siano ricognitive di principi che già costituiscono diritto vivente, perché affermati nella giurisprudenza costituzionale, della Corte di Cassazione o della Sezione disciplinare, non potendo mai costituire fonte autonoma di precetti limitativi di libertà costituzionalmente garantite. (La Sezione disciplinare ha affermato che tale richiamo è, in realtà, di natura meramente argomentativa, essendo utilizzato solo per confermare indirettamente le conclusioni raggiunte in via diretta nell'individuazione del punto di bilanciamento tra i diversi valori costituzionali in gioco, ossia il diritto di libera manifestazione del pensiero, da un lato, e la tutela dell'indipendenza, dell'imparzialità e della credibilità della funzione giudiziaria, dall'altro).*

Conformi:

- Procc. nn. 40-127/2002 R.G. – Sentenza dell'11.7.2003/23.1.2004 n. 76/2003 Reg. dep.
- Proc. n. 27/2003 R.G. – Sentenza del 14.5.2004/26.10.2005 n. 51/2004 Reg. dep.

**– Proc. n. 100/2003 R.G. – Sentenza del 5.3.2004/15.9.2004 n. 20/2004 Reg. dep. – Presidente Rognoni – Estensore Salmè.**

**Doveri del magistrato – Correttezza – Riserbo – Art. 6 del codice etico dell'Associazione Nazionale Magistrati – Rapporti con l'illecito disciplinare.**

*La violazione dell'art. 6 del codice etico adottato dall'Associazione Nazionale Magistrati ai sensi dell'art. 58 bis del D.Lgs. n. 29 del 1993*

*non integra, in quanto tale, un illecito disciplinare, ma può essere valutata solo come richiamo a previsioni che costituiscono riprova e conferma dell'esistenza dei limiti della libertà di manifestazione del pensiero dei magistrati individuati dalla giurisprudenza disciplinare, in conformità agli insegnamenti della Corte Costituzionale. (La Sezione disciplinare ha affermato che il precetto "etico-professionale" e il precetto giuridico sono ontologicamente diversi per funzione e natura e, pertanto, anche quando il piano "etico" e quello giuridico-disciplinare si intersecano, non sussiste necessaria coincidenza tra i due tipi di norme).*

Conforme:

- Proc. n. 27/2003 R.G. – Sentenza del 14.5.2004/26.10.2005 n. 51/2004 Reg. dep.

**– Proc. n. 47/2004 R.G. – Sentenza del 4.6.2004/23.9.2004 n. 55/2004 Reg. dep. – Presidente Rognoni – Estensore Salmè.**

**Doveri del magistrato – Correttezza – Segnalazione della collaborazione iniziata da un imputato – Autorizzazione dell'incolpato – Esclusione – Illecito disciplinare – Esclusione.**

*Deve essere accolta la richiesta di non farsi luogo al rinvio a dibattimento qualora sia stato escluso che l'incolpato abbia autorizzato un appartenente alle forze di polizia a segnalare ad un magistrato della Corte di Cassazione che uno degli imputati del procedimento del quale era relatore aveva iniziato a collaborare in altro procedimento. (Nel caso di specie, l'incolpato si era limitato a suggerire all'appartenente alle forze di polizia di informare della situazione processuale del collaborante – della cui identità non era stato messo a conoscenza – il difensore dello stesso).*

**– Proc. n. 83/2003 R.G. – Sentenza del 14.5.2004/5.10.2004 n. 52/2004 Reg. dep. – Presidente Buccico – Estensore Salmè.**

**Doveri del magistrato – Correttezza – Uso improprio dell'autovettura di servizio – Esclusione – Illecito disciplinare – Insussistenza.**

*Con l'art. 7, comma 3 della legge n. 133 del 1998, la disciplina di cui all'art. 2, commi 119, 120, 121 e 124 della legge 23 dicembre 1996 n. 662 è stata interpretata nel senso che la stessa non riguarda le autovetture*

*protette assegnate al personale di magistratura a fini di tutela e sicurezza o ad altri soggetti, incaricati di funzioni giudiziarie, esposti a pericolo. Non integra un illecito disciplinare la condotta del magistrato – già titolare di auto blindata dell'amministrazione della giustizia e poi sottoposto alla misura di protezione della vigilanza generica radiocollegata sull'abitazione privata fino alla cessazione dell'ufficio direttivo ricoperto – che abbia utilizzato l'autovettura di servizio per la partecipazione a manifestazioni pubbliche, sia pure di natura ricreativa, o per l'accompagnamento presso le abitazioni, principale e secondaria, a disposizione dell'incolpato, trattandosi di esigenze della vita privata non eccedenti i limiti della normalità.*

**– Procc. nn. 74/2003 – 123/2004 R.G. – Sentenza del 12.11.2004/20.1.2005 n. 115/2004 Reg.dep. – Presidente Buccico – Estensore Fici.**

**Doveri del magistrato – Correttezza – Riserbo – Artt. 6, 7 e 8 del codice etico dell'Associazione Nazionale Magistrati – Rapporti con l'illecito disciplinare.**

*I precetti etico-professionali di cui alle prescrizioni del codice etico adottato dall'Associazione Nazionale Magistrati e il precetto legislativo in tema di illecito disciplinare sono ontologicamente diversi per funzione e natura ed anche quando il piano etico e quello giuridico-disciplinare si intersecano, non sussiste necessaria coincidenza tra i due tipi di norme. (La Sezione disciplinare ha sottolineato la differenza tra le prescrizioni di cui agli artt. 6 e 7 del codice etico, che descrivono negativamente e in modo puntuale determinati comportamenti, così ricavandosi a contrario la liceità di condotte diverse rispetto a quelle puntualmente descritte, e le prescrizioni di cui all'art. 8, caratterizzate da formule ampie incentrate sul bene da tutelare piuttosto che su ben individuate condotte). (\*)*

*(\*) Sentenza cassata con rinvio dalle SS.UU della Corte di cassazione con sentenza del 6 ottobre – 17 novembre 2005, n. 23235*

**– Proc. n. 36/2004 R.G. – Sentenza del 19.11.2004/19.1.2005 n. 119/2004 Reg. dep. – Presidente Rognoni – Estensore Fici.**

**Doveri del magistrato – Correttezza – Uso dell'autovettura di servizio – Illecito disciplinare – Esclusione.**

*Devono escludersi gli addebiti disciplinari relativi all'utilizzo dell'autovettura di servizio da parte del dirigente di un ufficio, in epoca successiva ad una malattia sofferta dallo stesso, per l'effettuazione degli spostamenti dall'ufficio alla città di residenza, ubicata in distretto diverso da quello dell'ufficio di appartenenza, qualora, a prescindere dalla dubbia legittimità di tale utilizzo, risulti la convenienza dell'amministrazione ad usufruire dell'attività lavorativa dell'incolpato pur in presenza dei presupposti per una sua lunga aspettativa in ragione della malattia sofferta. (Nel caso di specie, l'incolpato aveva dedotto a sua difesa che, in relazione alle sue condizioni di salute, aveva ritenuto, per assecondare le esigenze di servizio, di evitare di ricorrere a una lunga aspettativa e, tuttavia, di avvalersi – per il rientro nella città di residenza – dell'auto di servizio, essendogli stato prescritto di evitare situazioni stressanti e l'uso dell'auto per percorsi lunghi).*

**– Proc. n. 97/2000 R.G. – Sentenza del 24.9.2004/27.1.2005 n. 85/2004 Reg. dep. – Presidente Buccico – Estensore Stabile.**

**Doveri del magistrato – Correttezza – Diligenza – Soppressione di un provvedimento e sostituzione con un altro di contenuto diverso – Illecito disciplinare – Sussistenza.**

*Per le concrete modalità nelle quali si è estrinsecata, sintomatiche di superficialità, approssimazione e mancanza del minimum di diligenza e perizia richieste a un magistrato, integra un illecito disciplinare la condotta del Giudice che abbia soppresso il provvedimento emesso nell'ambito di una procedura esecutiva sostituendolo con un altro di contenuto diverso. (Nel caso di specie, il provvedimento era stato depositato, sottoscritto dal cancelliere e da questi iscritto nel registro cronologico).*

**– Proc. n. 77/2003 R.G. – Sentenza del 18.2.2005/10.5.2005 n. 22/2005 Reg. dep. – Presidente Buccico – Estensore Mammone.**

**Doveri del magistrato – Correttezza – Utilizzo improprio di un segnale distintivo di un organo di polizia – Illecito disciplinare – Sussistenza.**

*Il magistrato deve far ricorso alle prerogative derivanti dalle funzioni solo per l'adempimento di compiti istituzionali e, comunque, mai per tenere un comportamento non consono al suo ruolo istituzionale. Configura un illecito disciplinare la condotta del magistrato che abbia utilizzato in modo del tutto improprio una paletta di segnalazione di un corpo di polizia. (Nel caso di specie, la paletta di segnalazione era stata utilizzata per uno scopo esclusivamente personale e nel contesto di una situazione – un'infrazione alle regole della circolazione stradale – che, in ogni caso, non ne avrebbe mai legittimato l'uso).*

**– Proc. n. 101/2002 R.G. – Sentenza del 24.9.2004/7.6.2005 n. 86/2004 Reg. dep. – Presidente ed estensore Buccico.**

**Doveri del magistrato – Correttezza – Imparzialità – Omessa astensione del giudice civile – Illecito disciplinare – Sussistenza.**

*Configura un illecito disciplinare la condotta del Giudice civile che abbia omesso di astenersi dalla trattazione della causa nei confronti, tra gli altri, di una banca con la quale aveva rapporti di debito consistiti in uno scoperto eccedente quello consentito sulla base del conto corrente acceso presso la banca stessa. (Nel caso di specie, è stata ritenuta la rilevanza disciplinare dell'omessa astensione al momento dell'assegnazione della causa all'incolpato malgrado esistessero rapporti di debito con la banca, nonché gravi ragioni di convenienza; l'astensione dell'incolpato era intervenuta solo alcuni anni dopo l'assegnazione della causa a seguito di ricusazione proposta da una delle parti).*

**– Proc. n. 86/2003 R.G. – Sentenza dell'8.3.2005/14.6.2005 n. 26/2005 Reg. dep. – Presidente Rognoni – Estensore Mammone.**

**Doveri del magistrato – Correttezza – Riserbo – Dichiarazioni alla stampa del Procuratore della Repubblica su un procedimento in corso – Illecito disciplinare – Esclusione.**

*Non integrano una violazione dei doveri di correttezza e di riserbo le dichiarazioni rese ad organi di stampa dal Procuratore della Repubblica in merito all'attività investigativa in corso nell'ambito di un procedimento che siano consistite in una rappresentazione dell'inchiesta in atto opportunamente prudente e adeguata all'allarme creato nell'opinione pubblica dalla vicenda.*

**– Proc. n. 22/2004 R.G. – Sentenza del 22.4.2005/28.7.2005 n. 41/2005 Reg. dep. – Presidente Buccico – Estensore Mammone.**

**Doveri del magistrato – Correttezza – Espressioni utilizzate in udienza dal Pubblico Ministero – Pertinenza rispetto al procedimento in corso – Affermazione – Illecito disciplinare – Esclusione.**

*Non viola il dovere di correttezza il Pubblico Ministero che, nel corso dell'udienza dinanzi al Tribunale del riesame, abbia usato un'espressione metaforica forte, ma collegata al procedimento in esame, così non venendo meno al canone comportamentale di esaminare esclusivamente i contenuti delle vicende oggetto del procedimento stesso. (Nel caso di specie, la Sezione disciplinare ha ritenuto altresì inconferente il richiamo contenuto nell'incolpazione all'art. 13, comma 2 del codice etico adottato dall'Associazione Nazionale Magistrati in quanto nessun elemento riscontrabile nel comportamento oggetto dell'addebito disciplinare consentiva di ritenere che l'incolpato fosse venuto meno al compito di ricerca della verità).*

**– Proc. n. 129/2003 R.G. – Sentenza del 18.2.2005/13.9.2005 n. 21/2005 Reg. dep. – Presidente Buccico – Estensore Stabile.**

**Doveri del magistrato – Correttezza – Diligenza – Imparzialità – Riserbo – Divulgazione di parti di una sentenza prima del deposito della stessa – Illecito disciplinare – Sussistenza.**

*Integra un illecito disciplinare, per violazione dei doveri di diligenza, di correttezza, di riservatezza e di imparzialità, la condotta del Giudice che, prima del deposito della sentenza penale di cui era estensore e, in particolare, dopo la sottoscrizione da parte del Presidente del collegio e dell'incolpato, ma prima degli adempimenti di cancelleria di cui all'art. 548 c.p.p., ne abbia rivelato intere parti ad un giornalista.*

**– Proc. n. 121/2004 R.G. – Sentenza del 20.5.2005/21.10.2005 n. 60/2005 Reg. dep. – Presidente ed estensore Buccico.**

**Doveri del magistrato – Correttezza – Presentazione di denunce/querelle infondate – Illecito disciplinare – Esclusione.**

*Non costituisce illecito disciplinare per violazione dei doveri di correttezza e di compostezza comportamentale la presentazione da parte del magistrato di denunce/querelle rivelatesi infondate.*

**– Proc. n. 34/2004 R.G. – Sentenza del 18.2.2005/10.11.2005 n. 20/2005 Reg. dep. – Presidente ed estensore Buccico.**

**Doveri del magistrato – Dichiarazioni rese nel corso di una conferenza stampa – Osservanza dei limiti della continenza e della mancata lesione dei diritti e dell'immagine di terzi – Illecito disciplinare – Esclusione.**

*La partecipazione anche di magistrati, con la visibilità che deriva dall'appartenenza all'Ordine Giudiziario, ad incontri e manifestazioni è sempre lecita, potendo recedere il diritto di espressione del magistrato soltanto dopo una ponderata valutazione del bilanciamento di più valori primari. Deve escludersi l'addebito disciplinare avente ad oggetto le dichiarazioni critiche nei confronti di altri magistrati rese dall'incolpato nel corso di una conferenza stampa che non abbiano superato i limiti*

*della continenza e non abbiano determinato la lesione dei diritti e dell'immagine di terzi.*

**– Proc. n. 142/2004 R.G. – Sentenza del 27.7.2005/11.11.2005 n. 98/2005 Reg. dep. – Presidente ed estensore Buccico.**

**Doveri del magistrato – Omessa astensione del Pubblico Ministero in caso di competenza cd. “incrociata” – Illecito disciplinare – Sussistenza.**

*Configura un illecito disciplinare la condotta del Pubblico Ministero che: abbia omesso di dichiarare tempestivamente di astenersi dalla trattazione del procedimento iscritto nei confronti del Sostituto Procuratore della Repubblica di altro distretto nonostante fosse a conoscenza della titolarità in capo a quest'ultimo del procedimento riguardante, quale persona offesa, l'incolpato stesso; abbia inoltre evidenziato al collega l'esistenza di tale “competenza incrociata” nel corso di una visita finalizzata a sollecitare la definizione del procedimento a questi assegnato.*

## 2.2 – Correttezza nei confronti di colleghi

– Proc. n. 6/2003 R.G. – Sentenza del 17.2.2003/23.1.2004 n. 14/2003 Reg. dep. – Presidente Rognoni – Estensore Salmè.

**Doveri del magistrato – Correttezza – Rapporti del dirigente dell’ufficio di Procura con i Sostituti – Scorretta interferenza nelle determinazioni del Sostituto – Esclusione – Illecito disciplinare – Esclusione.**

*Devono ritenersi esclusi gli addebiti nei confronti di un Procuratore della Repubblica incolpato di avere tentato di imporre ad un Sostituto la convalida di un arresto qualora l’incolpato non abbia usato modi scorretti per cercare di influire sulle determinazioni del Sostituto, essendosi limitato ad esprimere le proprie convinzioni in ordine al procedimento.*

– Procc. nn. 40 – 127/2002 R.G. – Sentenza dell’11.7.2003/23.1.2004 n. 76/2003 Reg. dep. – Presidente Rognoni – Estensore Salmè.

**Doveri del magistrato – Correttezza – Articolo di stampa contenente rilievi critici sull’ufficio di appartenenza – Natura delle critiche – Rilevanza – Illecito disciplinare – Esclusione.**

*Devono escludersi gli addebiti disciplinari relativi alla pubblicazione su un quotidiano da parte di un magistrato di un articolo contenente rilievi critici sull’organizzazione e sul funzionamento dell’ufficio di appartenenza, qualora tali critiche non si siano tradotte in offese gratuite al dirigente o a una parte dei colleghi ma abbiano preso in considerazione aspetti obiettivi della gestione dell’ufficio e abbiano individuato, quali possibili cause di fenomeni negativi, la carenza di professionalità dei magistrati, con ciò denotando un atteggiamento equanime e non corporativo.*

– Proc. n. 117/2003 R.G. – Sentenza del 5.12.2003/27.1.2004 n. 126/2003 Reg. dep. – Presidente Rognoni – Estensore Mammone.

**Doveri del magistrato – Correttezza – Rapporti tra Giudice per le indagini preliminari e Pubblico Ministero – Adozione di un provvedimento sulla base di un erroneo presupposto – Natura incolpevole dell'errore – Utilizzo di espressione irrispettosa – Intento non offensivo – Illecito disciplinare – Esclusione.**

*Non integra un illecito disciplinare la condotta del Giudice per le indagini preliminari che abbia dichiarato non luogo a provvedere in ordine ad una richiesta del Pubblico Ministero sulla base dell'erronea affermazione dell'inesistenza di un provvedimento presupposto, utilizzando all'indirizzo del P.M. un'espressione colorita e sgradevole, ma non mossa da intento offensivo.*

– Proc. n. 102/2002 R.G. – Sentenza del 7.11.2003/12.3.2004 n. 117/2003 Reg. dep. – Presidente Buccico – Estensore Stabile.

**Doveri del magistrato – Correttezza – Rapporti con il dirigente dell'ufficio di procura – Dichiarazione di astensione formulata in udienza – Illecito disciplinare – Sussistenza – Nota indirizzata al dirigente e al Procuratore Generale – Illecito disciplinare – Esclusione.**

*Costituisce violazione del dovere di correttezza il comportamento del magistrato che abbia dichiarato in pubblica udienza di astenersi essendo stato adottato il provvedimento di designazione in violazione delle regole disciplinanti la materia, qualora il provvedimento stesso sia risultato ispirato ad una legittima esigenza d'ufficio. (Nel caso di specie, l'incolpato era stato designato quale Pubblico Ministero per la trattazione dibattimentale di un procedimento nei confronti di appartenenti alle forze di polizia; la Sezione disciplinare ha ritenuto che il provvedimento di designazione fosse finalizzato a evitare un appannamento dell'immagine dell'ufficio che sarebbe potuta derivare dalla delega delle funzioni di Pubblico Ministero a un ufficiale di polizia giudiziaria).*

*Non avendo apportato alcun vulnus all'immagine pubblica dell'ufficio, non integra gli estremi dell'illecito disciplinare la condotta del magistrato che abbia segnalato la dedotta illegittimità del provvedimento di designazione in una nota indirizzata al Procuratore della Repubblica e al Procuratore Generale, sollecitando quest'ultimo a stigmatizzare l'operato del primo.*

– Proc. n. 1/2004 R.G. – Sentenza del 23.1.2004/30.3.2004 n. 6/2004 Reg. dep. – Presidente Buccico – Estensore Fici.

**Doveri del magistrato – Correttezza – Ritardo nell’attuazione del provvedimento di assegnazione di procedimenti – Addebitabilità al dirigente – Esclusione – Illecito disciplinare – Esclusione.**

*Deve essere accolta la richiesta di non farsi luogo al rinvio a dibattimento nel caso in cui il ritardo nella concreta attuazione del provvedimento del Procuratore della Repubblica di assegnazione a un Sostituto del ruolo già assegnato ad altro Sostituto trasferito sia risultato non addebitabile allo stesso Procuratore.*

– Proc. n. 23/2003 R.G. – Sentenza dell’11.6.2004/9.9.2004 n. 59/2004 Reg. dep. – Presidente Buccico – Estensore Mammone.

**Doveri del magistrato – Correttezza – Rapporti con il Procuratore della Repubblica – Auto-assegnazione di un procedimento da parte del Sostituto Procuratore – Illecito disciplinare – Esclusione.**

*Non commette illecito disciplinare il Sostituto Procuratore della Repubblica che si sia autoassegnato un procedimento, qualora l’incolpato sia risultato investito della relativa attribuzione in considerazione della particolare situazione organizzativa dell’ufficio di appartenenza.*

– Proc. n. 35/2003 R.G. – Sentenza del 26.9.2003/28.9.2004 n. 92/2003 Reg. dep. – Presidente Buccico – Estensore Salmè.

**Doveri del magistrato – Correttezza – Partecipazione a un’udienza quale supplente – Esistenza e comunicazione del provvedimento di supplenza – Necessità – Mancanza della relativa prova – Illecito disciplinare – Esclusione.**

*Deve essere escluso l’addebito disciplinare relativo alla violazione del dovere di partecipazione a un’udienza come supplente se non sia stata acquisita la prova dell’esistenza e della tempestiva comunicazione del provvedimento di supplenza all’incolpato.*

**– Proc. n. 59/2003 R.G. – Sentenza del 21.11.2003/29.9.2004 n. 121/2003 Reg. dep. – Presidente Rognoni – Estensore Salmè.**

**Doveri del magistrato – Correttezza – Rapporti del Pubblico Ministero con il Giudice – Espressioni offensive contenute in atti di impugnazione – Elemento oggettivo dell’illecito disciplinare – Sussistenza – Elemento soggettivo dell’illecito disciplinare – Insussistenza – Illecito disciplinare – Esclusione.**

*Come già affermato dalla Sezione disciplinare (sent. 27.3.1998, n. 47), dall’accentuazione della funzione di parte del Pubblico Ministero nel nuovo codice di procedura penale deriva un’attenuazione della valenza negativa dell’espedito retorico e della forzatura polemica, cui ricorrono i Pubblici Ministeri nella loro tecnica argomentativa. Sussiste l’elemento oggettivo dell’illecito disciplinare nel caso in cui l’incolpazione abbia ad oggetto non espediti retorici o forzature polemiche, ma vere e proprie espressioni offensive, irridenti, insinuanti nei confronti dei provvedimenti e dei componenti del Tribunale del riesame, espressioni contenute nei ricorsi per cassazione avverso due ordinanze del Tribunale stesso. In relazione a tali espressioni, non sussiste l’elemento soggettivo dell’illecito disciplinare, qualora l’incolpato non abbia avuto piena consapevolezza e volontà di ledere l’onore e il prestigio del collegio giudicante essendo da collegare la redazione degli atti di impugnazione a un temporaneo e irrefrenabile abbassamento della soglia di attenzione e di autocontrollo.*

**– Proc. n. 83/2003 R.G. – Sentenza del 14.5.2004/5.10.2004 n. 52/2004 Reg. dep. – Presidente Buccico – Estensore Salmè.**

**Doveri del magistrato – Correttezza – Rapporti del Presidente del Tribunale con il Pubblico Ministero – Interessamento per un determinato procedimento – Illecito disciplinare – Sussistenza.**

*Il dovere di correttezza impedisce al magistrato di tenere comportamenti che, pur non costituendo indebite pressioni sul Pubblico Ministero titolare delle indagini in un determinato procedimento, siano in grado, per il fatto di rappresentare manifestazioni di interesse alla vicenda penale in corso, di creare condizionamenti o apparenza di condizionamenti sullo stesso; ciò è tanto più vero con riferimento al dirigente di un ufficio giudiziario, in considerazione della particolare idoneità condizionante derivante, sia pure solo in astratto, dall’autorevolezza dell’au-*

*tore. Configura un illecito disciplinare la condotta del Presidente del Tribunale consistita nel ripetuto e insistente interessamento presso il Sostituto della locale Procura della Repubblica per un determinato procedimento da quest'ultimo seguito.*

**– Proc. n. 114/2003 R.G. – Sentenza del 28.9.2004/17.11.2004 n. 90/2004 Reg. dep. – Presidente Rognoni – Estensore Mammone.**

**Doveri del magistrato – Correttezza – Rapporti del Giudice con il Presidente del Tribunale – Documenti polemici relativi all'organizzazione dell'ufficio – Valutazione delle intenzioni dell'incolpato, della sua esperienza e del suo profilo professionale – Necessità – Illecito disciplinare – Esclusione.**

*Le condotte del magistrato che, in molteplici documenti relativi all'organizzazione dell'ufficio e indirizzati al Presidente del Tribunale di appartenenza, al Presidente della Corte d'Appello e al Consiglio Giudiziario, abbia utilizzato nei confronti del dirigente un linguaggio polemico ed enfaticizzato, nonché argomentazioni iperboliche ed esagerate non configurano un illecito disciplinare qualora siano risultati la loro finalizzazione al miglioramento dell'organizzazione del servizio, l'incompleta esperienza comportamentale nei rapporti interni dell'ufficio maturata dall'incolpato e il suo profilo professionale caratterizzato da laboriosità e impegno lavorativo.*

**– Proc. n. 119/2003 R.G. – Sentenza del 3.12.2004/20.1.2005 n. 131/2004 Reg. dep. – Presidente Buccico – Estensore Mammone.**

**Doveri del magistrato – Correttezza – Rapporti del Sostituto Procuratore con il Procuratore della Repubblica e con il Sostituto coassegnatario di un procedimento – Violazione dell'obbligo di informazione al Procuratore – Mancata sottoposizione della richiesta di rinvio a giudizio al Sostituto coassegnatario – Nota di risposta polemica ed irridente – Illecito disciplinare – Sussistenza.**

*Configura un illecito disciplinare la condotta del Sostituto Procuratore che, con riferimento a un procedimento penale di particolare delicatezza, abbia avanzato richiesta di rinvio a giudizio omettendo di sottoporla alla sottoscrizione del Sostituto coassegnatario del procedimento e*

*di darne previamente comunicazione al Procuratore della Repubblica, con ciò disattendendo la direttiva che faceva obbligo ai Sostituti di comunicare tempestivamente al Procuratore i provvedimenti concernenti i procedimenti relativi ad affari di speciale rilievo.*

*Configura altresì un illecito disciplinare la condotta del Sostituto Procuratore che, alla richiesta del Procuratore della Repubblica di fornire spiegazioni in merito alla vicenda, abbia risposto con una nota scritta utilizzando un tono palesemente polemico e per molti versi irridente nei confronti del dirigente e del Sostituto coassegnatario. (Nel caso di specie, la Sezione disciplinare ha affermato che la – peraltro legittima – dialettica di carattere personale tra i componenti di uno stesso ufficio giudiziario non può trascendere in apprezzamenti gratuiti ed immotivati circa l'atteggiamento professionale dei colleghi e del capo dell'ufficio, ma deve contenersi in limiti di correttezza personale).*

**– Proc. n. 57/2004 R.G. – Sentenza del 19.11.2004/24.3.2005 n. 120/2004 Reg. dep. – Presidente Buccico – Estensore Stabile.**

**Doveri del magistrato – Correttezza – Rapporti del Pubblico Ministero con il Tribunale – Dichiarazioni offensive rilasciate dopo la lettura del dispositivo – Illecito disciplinare – Sussistenza.**

*Costituisce violazione del dovere di correttezza la condotta del Pubblico Ministero che, dopo la lettura del dispositivo da parte del Tribunale, abbia rilasciato alla stampa dichiarazioni contenenti espressioni gravemente offensive, irridenti, insinuanti e fortemente lesive del prestigio del Tribunale stesso.*

**– Proc. n. 86/2003 R.G. – Sentenza dell'8.3.2005/14.6.2005 n. 26/2005 Reg. dep. – Presidente Rognoni – Estensore Mammone.**

**Doveri del magistrato – Correttezza – Espressione offensiva rivolta dal dirigente al magistrato dell'ufficio – Illecito disciplinare – Sussistenza.**

*Integra un illecito disciplinare la condotta del Procuratore della Repubblica che, informato da un magistrato dell'ufficio dell'incarico ricevuto quale rappresentante italiano in una commissione internazionale, abbia rivolto al suo indirizzo un'espressione dal contenuto offensi-*

*vo e inserita in un contesto denigratorio per la sottovalutazione dell'importanza dell'incarico stesso e per la valutazione negativa nei confronti dell'istituzione che lo aveva conferito.*

**– Proc. n. 65/2003 R.G. – Sentenza del 15.4.2005/22.7.2005 n. 40/2005 Reg. dep. – Presidente Rognoni – Estensore Mammone.**

**Doveri del magistrato – Correttezza – Rapporti del Procuratore della Repubblica con i Sostituti – Iniziative finalizzate alla composizione di un contrasto – Comportamenti ostruzionistici e favoritismi nei confronti di indagati – Esclusione – Illecito disciplinare – Esclusione.**

*Non configura un illecito disciplinare la condotta del Procuratore della Repubblica che, al fine di comporre un contrasto interno all'ufficio in ordine all'estensione ad alcuni soggetti di una richiesta di misura cautelare, abbia adottato una serie di iniziative quali l'esame personale della richiesta, il coinvolgimento nell'esame di uno dei Procuratori Aggiunti e, infine, la discussione collegiale della richiesta nell'ambito della Direzione distrettuale antimafia, qualora non si siano tradotte tali iniziative in comportamenti ostruzionistici nei confronti dell'indagine o in favoritismi nei confronti di alcuno degli indagati.*

**– Proc. n. 64/2004 R.G. – Sentenza del 17.6.2005/28.7.2005 n. 75/2005 Reg. dep. – Presidente Buccico – Estensore Fici.**

**Doveri del magistrato – Correttezza – Rapporti del Giudice con il Presidente del Tribunale – Nota contenente frasi offensive e minacciose – Illecito disciplinare – Sussistenza.**

*Integra la fattispecie disciplinare la condotta del magistrato che, in una nota riservata indirizzata al Presidente del Tribunale di appartenenza e relativa alla destinazione ad una sezione dell'ufficio, abbia utilizzato nei confronti del dirigente frasi offensive e minacciose.*

**– Proc. n. 124/2004 R.G. – Sentenza del 10.6.2005/20.9.2005 n. 67/2005 Reg. dep. – Presidente Buccico – Estensore Mammone.**

**Doveri del magistrato – Correttezza – Riserbo – Dichiarazioni alla stampa accreditanti insinuazioni nei confronti di un magistrato – Illecito disciplinare – Sussistenza.**

*La condotta dell'incolpato che abbia rilasciato ad un quotidiano dichiarazioni accreditanti l'insinuazione che un magistrato, per favorire un congiunto, sia stato l'ispiratore e il beneficiario delle manovre fraudolente poste in essere da un componente della commissione esaminatrice del concorso per uditore giudiziario integra la violazione del dovere di correttezza nei confronti del magistrato indebitamente coinvolto e del dovere di riserbo la cui osservanza deve sempre connotare le dichiarazioni pubbliche del magistrato e, in particolare, dei dirigenti degli uffici giudiziari.*

**– Proc. n. 122/2004 R.G. – Sentenza del 15.10.2004/29.9.2005 n. 103/2004 Reg. dep. – Presidente Rognoni – Estensore Salmè.**

**Doveri del magistrato – Correttezza – Rapporti con il dirigente – Autorizzazione all'assunzione delle funzioni in caso di trasferimento – Necessità – Esclusione – Illecito disciplinare – Esclusione.**

*Anche in considerazione del fatto che il termine stabilito dall'art. 10 O.G. per l'assunzione delle funzioni in caso di trasferimento è fissato soltanto a favore del magistrato trasferito e prescinde dall'autorizzazione del dirigente dell'ufficio di provenienza, non configura un illecito disciplinare la condotta del magistrato che, alcuni giorni dopo l'arrivo presso l'ufficio di appartenenza del Bollettino ufficiale del Ministero della Giustizia contenente la pubblicazione del suo trasferimento ad altra sede e dopo aver redatto tutti i provvedimenti riservati nelle udienze precedenti, deciso le istanze complete della documentazione necessaria e partecipato a un'udienza nella quale era stata fissata una delicata procedura, abbia preso possesso del nuovo ufficio senza avvertire il dirigente dell'ufficio di provenienza.*

**- Proc. n. 114/2004 R.G. - Sentenza del 24.6.2005/29.11.2005 n. 79/2005 Reg. dep. - Presidente Marotta - Estensore Stabile.**

**Doveri del magistrato - Correttezza - Allontanamento dalla camera di consiglio - Illecito disciplinare - Esclusione.**

*Non assume rilevanza disciplinare la condotta del componente del collegio del riesame che, sulla base di un ordine di servizio relativo all'orario di deposito dei provvedimenti e adducendo la necessità di rientrare presso il comune di residenza, si sia allontanato prima della fine della camera di consiglio ma dopo l'assunzione della decisione sul ricorso trattato.*

### 2.3 – Correttezza nei confronti di organi istituzionali

– Proc. n. 94/2003 R.G. – Sentenza del 17.10.2003/26.1.2004 n. 108/2003 Reg. dep. – Presidente Buccico – Estensore Salmè.

**Doveri del magistrato – Correttezza – Rapporti con il Consiglio superiore della magistratura – Inosservanza delle norme relative all'assunzione di incarichi extragiudiziari – Tempestiva richiesta di autorizzazione al momento della conoscenza dell'incarico – Illecito disciplinare – Esclusione.**

*Deve essere accolta la richiesta di non farsi luogo al rinvio a dibattimento nel procedimento nei confronti del magistrato incolpato di aver omesso di richiedere la preventiva autorizzazione per l'espletamento dell'incarico di componente della commissione disciplinare di una Lega della Federazione Nazionale Giuoco Calcio qualora, nella stagione sportiva di cui all'incolpazione, il magistrato non abbia partecipato ad alcuna riunione della commissione e, non appena avuta cognizione dell'incarico, abbia richiesto l'autorizzazione al C.S.M..*

– Proc. n. 37/2004 R.G. – Sentenza del 16.4.2004/13.5.2004 n. 38/2004 Reg. dep. – Presidente Rognoni – Estensore Fici.

**Doveri del magistrato – Correttezza – Rapporti con il Consiglio superiore della magistratura – Inosservanza delle norme relative all'assunzione di incarichi extragiudiziari – Buona fede – Sussistenza – Compromissione dei valori tutelati dall'art. 16 O.G. – Insussistenza – Illecito disciplinare – Esclusione.**

*Non costituisce illecito disciplinare la condotta del magistrato che, nel periodo successivo all'entrata in vigore della circolare consiliare del 16 dicembre 1987 in materia di incarichi extragiudiziari, abbia omesso di richiedere al C.S.M. una nuova autorizzazione per l'espletamento di un incarico universitario qualora l'incolpato abbia ritenuto, sulla base di molteplici elementi e in assoluta buona fede, di non dover richiedere detta autorizzazione e debba escludersi la compromissione dei valori tutelati dall'art. 16 O.G., consistenti nella tutela dell'autonomia e dell'indipendenza del magistrato e nelle esigenze di funzionalità dell'ufficio di appartenenza.*

**- Proc. n. 44/2003 R.G. - Sentenza del 19.3.2004/14.5.2004 n. 27/2004 Reg. dep. - Presidente Buccico - Estensore Mammone.**

**Doveri del magistrato - Correttezza - Rapporti del Pubblico Ministero con la Polizia Giudiziaria - Convocazione di ufficiale di Polizia Giudiziaria che svolgeva indagini nei confronti di congiunto del magistrato - Oggetto del colloquio - Rilevanza - Illecito disciplinare - Esclusione.**

*Non configura un illecito disciplinare la condotta del Pubblico Ministero che abbia convocato per un colloquio l'ufficiale di Polizia Giudiziaria che stava svolgendo indagini nei confronti di un suo congiunto qualora debbano escludersi atteggiamenti dell'incolpato diretti a condizionare l'operato dell'ufficiale e la convocazione sia stata motivata dall'intento di evitare la diffusione di insinuazioni sulla vicenda.*

**- Proc. n. 64/2002 R.G. - Sentenza del 20.2.2004/1.6.2004 n. 15/2004 Reg. dep. - Presidente Buccico - Estensore Riello.**

**Doveri del magistrato - Correttezza - Utilizzo di aereo di Stato per una trasferta - Illecito disciplinare - Esclusione.**

*L'utilizzo di un aereo di Stato per una trasferta non configura un illecito disciplinare qualora per tale utilizzo non si sia attivato l'incolpato, bensì i funzionari di polizia che dovevano partecipare alla trasferta.*

**- Proc. n. 16/2004 R.G. - Sentenza del 2.4.2004/3.6.2004 n. 36/2004 Reg. dep. - Presidente Buccico - Estensore Fici.**

**Doveri del magistrato - Correttezza - Imparzialità - Riserbo - Bilanciamento degli interessi connessi all'imparzialità e all'indipendenza del magistrato e della libertà di manifestazione del pensiero - Necessità - Affermazione.**

*È compito del giudice disciplinare, in relazione alle singole fattispecie sottoposte alla sua valutazione, operare il bilanciamento - descritto dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 100 del 1981 - tra gli interessi connessi all'imparzialità e all'indipendenza del magistrato e il fondamentale diritto alla libera espressione del pensiero, al fine di stabilire se la specifica*

*manifestazione di pensiero del magistrato, oggetto d'incolpazione, abbia rappresentato una corretta esplicazione della libertà fondamentale ovvero un suo abuso, in quanto idonea – per il contenuto, per i modi e per i tempi – a compromettere la fiducia nell'imparzialità e indipendenza del singolo magistrato e, di riflesso, il prestigio dell'intero Ordine Giudiziario.*

**– Proc. n 16/2004 R.G. – Sentenza del 2.4.2004/3.6.2004 n. 36/2004 Reg. dep. – Presidente Buccico – Estensore Fici.**

**Doveri del magistrato – Correttezza – Imparzialità – Riserbo – Pubblica adesione ad un manifesto di propaganda elettorale – Illecito disciplinare – Esclusione.**

*La pubblica adesione del magistrato a un documento di propaganda elettorale presentato da un partito politico in occasione di una campagna elettorale costituisce esplicazione del diritto di libera manifestazione del pensiero, tutelato dall'art. 21 Cost., qualora – tenuto conto del contesto temporale, nonché del contenuto e delle modalità espressive del documento stesso – non siano superati i limiti individuati, con riferimento ai magistrati, dalla giurisprudenza (costituzionale, disciplinare e di legittimità) a tutela della funzione giurisdizionale. (La Sezione ha ritenuto di dover valutare se la pubblica adesione al documento propagandistico predisposto da un partito politico oggetto dell'addebito disciplinare abbia compromesso l'immagine di imparzialità e indipendenza del magistrato, ovvero abbia comportato un suo coinvolgimento in un centro di potere partitico, tale da poter condizionarne l'esercizio delle funzioni o, comunque, appannato l'immagine, ovvero abbia costituito ostacolo al pieno e corretto svolgimento delle funzioni esercitate, ovvero abbia condizionato l'indipendenza dell'incolpato).*

**– Proc. n. 123/2002 R.G. – Sentenza del 13.7.2004/29.9.2004 n. 68/2004 Reg. dep. – Presidente Rognoni – Estensore Stabile.**

**Doveri del magistrato – Correttezza – Dichiarazioni rese all'Autorità Giudiziaria procedente e successivamente ritrattate – Illecito disciplinare – Esclusione.**

*Non integra un illecito disciplinare la condotta del Procuratore della Repubblica che, in un procedimento penale nei confronti di un Sostitu-*

*to del suo ufficio, abbia reso al Pubblico Ministero dichiarazioni successivamente ritrattate dopo essere stato sottoposto ad indagini per il reato di cui all'art. 371 bis c.p., qualora, in considerazione dell'irrelevanza delle dichiarazioni stesse ai fini della valutazione della posizione processuale del Sostituto, ne debba essere escluso il carattere volontario.*

**– Procc. nn. 74/2003 – 123/2004 R.G. – Sentenza del 12.11.2004/20.1.2005 n. 115/2004 Reg. dep. – Presidente Buccico – Estensore Fici.**

**Doveri del magistrato – Correttezza – Riserbo – Critiche a organi istituzionali – Illecito disciplinare – Esclusione.**

*Non viola i doveri di riserbo e di correttezza il magistrato che, nell'intervento svolto in un pubblico consesso, abbia rivolto critiche molto gravi a organi istituzionali, qualora tali critiche risultino giustificate perché esenti da falsità e adeguate a problematiche altrettanto gravi che abbiano suscitato profondo disagio presso l'opinione pubblica. (\*)*

*(\*) Sentenza cassata con rinvio dalle SS.UU della Corte di Cassazione con sentenza del 6 ottobre – 17 novembre 2005, n. 23235*

**– Proc. n. 105/2003 R.G. – Sentenza del 19.3.2004/25.10.2005 n. 25/2004 Reg. dep. – Presidente Rognoni – Estensore Salmè.**

**Doveri del magistrato – Correttezza – Rapporti con il Consiglio superiore della magistratura – Partecipazione ad organizzazione non lucrativa di utilità sociale – Autorizzazione all'assunzione di incarichi extragiudiziari – Necessità – Esclusione – Illecito disciplinare – Esclusione.**

*In forza della disciplina costituzionale, legislativa e di natura secondaria, il magistrato non ha il dovere di chiedere l'autorizzazione a partecipare a un'associazione riconosciuta come organizzazione non lucrativa di utilità sociale (onlus), trattandosi dell'esplicazione di un diritto costituzionale ai sensi degli artt. 2 e 18 Cost. (La Sezione disciplinare ha escluso l'obbligo di chiedere l'autorizzazione anche con riferimento alle funzioni particolari svolte dall'incolpato all'interno della struttura associativa, quale componente di un "collegio nazionale di garanzia", non potendosi configurare tale partecipazione come "incarico" o come*

*“impiego”; la Sezione ha escluso altresì la rilevanza disciplinare dello svolgimento nell’ambito di tale collegio di funzioni disciplinari e consultive, in quanto il prospettato contrasto tra i doveri connessi allo status di magistrato e la possibilità che rispetto alle funzioni disciplinari e consultive potesse insorgere una controversia giudiziaria era in concreto esclusa dalle funzioni giudiziarie di componente di una sezione penale di Corte d’Appello esercitate dall’incolpato).*

**– Proc. n. 27/2003 R.G. – Sentenza del 14.5.2004/26.10.2005 n. 51/2004 Reg. dep. – Presidente Buccico – Estensore Salmè.**

**Doveri del magistrato – Correttezza – Riserbo – Dichiarazioni critiche sull’operato del Governo in ordine a una procedura di estradizione – Illecito disciplinare – Esclusione.**

*La condotta del Pubblico Ministero, che, in un colloquio informale con alcuni giornalisti riportato dalla stampa in modo sintetico e in parte non corrispondente a quanto effettivamente dichiarato, abbia rivolto critiche all’operato del Governo italiano in ordine alla procedura di estradizione di un imputato condannato in primo grado per un grave delitto in relazione a fatti ampiamente noti, non costituisce violazione del dovere di riservatezza, nè violazione del dovere di correttezza, essendo stato espresso il giudizio critico sulla mancanza di incisività dell’azione governativa con toni decisi, ma contenuti e pertanto legittimi ed essendo risultata esclusa una finalità politica della condotta dell’incolpato.*

**– Proc. n. 158/2004 R.G. – Sentenza del 9.9.2005/15.12.2005 n. 102/2005 Reg. dep. – Presidente Rognoni – Estensore Mammone.**

**Doveri del magistrato – Correttezza – Opposizione del segreto investigativo all’Ispettorato generale del Ministero della Giustizia – Legittimità – Illecito disciplinare – Esclusione.**

*Non costituisce violazione del dovere di correttezza e di leale collaborazione con l’Ispettorato generale del Ministero della Giustizia la condotta del Pubblico Ministero che abbia opposto a tale organo il segreto investigativo con riferimento ad un procedimento relativo a reati che non risultino estinti per prescrizione. (Nel caso di specie, la Sezione disciplinare, premesso che il giudizio sulla prescrizione o meno del reato*

*competete al giudice del processo penale il quale solo ha gli strumenti per giungere a una statuizione sul punto, ha richiamato, in particolare, il decreto di archiviazione del procedimento in questione, che faceva riferimento alla prescrizione di uno solo dei reati per i quali il procedimento era in corso).*

**– Proc. n. 158/2004 R.G. – Sentenza del 9.9.2005/15.12.2005 n. 102/2005 Reg. dep. – Presidente Rognoni – Estensore Mammone.**

**Doveri del magistrato – Correttezza – Opposizione del segreto investigativo all’Ispettorato generale del Ministero della Giustizia – Legittimità – Illecito disciplinare – Esclusione.**

*Non costituisce violazione del dovere di correttezza e di leale collaborazione con l’Ispettorato generale del Ministero della Giustizia la condotta del Pubblico Ministero che abbia opposto a tale organo il segreto investigativo con riferimento a un procedimento per il quale sia stata autorizzata la proroga delle indagini preliminari. (Nel caso di specie, la Sezione disciplinare ha richiamato, in particolare, il contenuto della richiesta di proroga del termine delle indagini preliminari del Pubblico Ministero e del relativo decreto del Gip nonché l’ordinanza del Tribunale che – nel dibattimento del processo derivato dallo stralcio di alcune posizioni dal procedimento de quo – si era pronunciato nel senso prospettato dalla tesi difensiva).*

## 2.4 – Correttezza nei confronti di privati

– Proc. n. 114/2001 R.G. – Sentenza del 12.12.2003/27.1.2004 n. 129/2003 Reg. dep. – Presidente Rognoni – Estensore Mammone.

**Doveri del magistrato – Rapporti con l’Avvocatura – Richiesta da parte del magistrato ad un avvocato di un documento attestante apprezzamento del Foro locale – Illecito disciplinare – Sussistenza.**

*Costituisce illecito disciplinare la violazione del principio cui deve attenersi qualsiasi magistrato, di tenere nei confronti del ceto forense un atteggiamento di assoluta terzietà e indipendenza, evitando ogni rapporto preferenziale con singoli professionisti, soprattutto in relazione a interessi estranei allo svolgimento della giurisdizione ed evitando altresì di creare nei loro confronti qualsiasi motivo di sua personale gratitudine o riprovazione.*

*Pertanto, integra un illecito disciplinare la condotta del magistrato che abbia richiesto a un avvocato operante prevalentemente presso la sua stessa sede un attestato corrispondente alle attestazioni verbali ricevute negli anni precedenti dagli avvocati del Foro locale, utilizzando poi tale attestato nelle osservazioni presentate al Consiglio superiore della magistratura contro il parere negativo formulato dal Consiglio Giudiziario in occasione della progressione nella qualifica.*

– Proc. n. 90/2002 R.G. – Sentenza del 24.1.2003/18.2.2004 n. 1/2004 Reg. dep. – Presidente Rognoni – Estensore Buccico.

**Doveri del magistrato – Diligenza – Correttezza – Omesso avviso alla persona offesa della richiesta di archiviazione – Accidentalità della condotta omissiva – Ricorribilità per cassazione avverso il decreto di archiviazione – Biografia professionale dell’incolpato – Rilevanza – Affermazione – Illecito disciplinare – Esclusione.**

*Non configura un illecito disciplinare l’omesso avviso alle persone offese ai sensi dell’art. 408, comma 2 c.p.p. da parte del Pubblico Ministero e del Gip in considerazione del carattere accidentale della condotta omissiva, della sussistenza di un idoneo mezzo processuale ripristinatorio quale il ricorso per cassazione e dei dati positivi emergenti dalla biografia e dal profilo professionale degli incolpati.*

**– Proc. n. 71/2002 R.G. – Sentenza del 16.5.2003/18.2.2004 n. 53/2004 Reg. dep. – Presidente Rognoni – Estensore Salmè.**

**Doveri del magistrato – Correttezza nei confronti dei privati – Condotta pregiudizievole e ingiustificata nei confronti delle parti o di terzi – Atto abnorme inserito nel fascicolo processuale e trasmesso a un organo istituzionale – Illecito disciplinare – Sussistenza.**

*Il comportamento del magistrato che, senza alcuna giustificazione legale, rechi pregiudizio alle parti o a terzi è idoneo a minare la fiducia e la considerazione della quale il magistrato stesso deve godere e a mettere in pericolo la credibilità della funzione giudiziaria. Integra un illecito disciplinare l'indebito inserimento nel fascicolo processuale e la trasmissione a un organo istituzionale di un atto giuridicamente abnorme pregiudizievole nei confronti di un soggetto. (Nel caso di specie, la Sezione disciplinare ha escluso la rilevanza disciplinare dell'invio del medesimo atto all'ufficio affari civili della Procura).*

**– Procc. nn. 79 – 81/2003 R.G. – Sentenza del 23.1.2004/9.3.2004 n. 2/2004 Reg. dep. – Presidente Buccico – Estensore Fici.**

**Doveri del magistrato – Correttezza – Espressioni infelici e inopportune nei confronti di un avvocato – Consistenza ed episodicità del fatto – Valutazione – Illecito disciplinare – Esclusione.**

*Espressioni infelici e inopportune nei confronti di un avvocato utilizzate nella motivazione di una sentenza non costituiscono illecito disciplinare se, per la consistenza e la episodicità del fatto contestato, non abbiano compromesso il prestigio dell'Ordine Giudiziario ovvero incrinato la fiducia e la considerazione di cui ogni magistrato deve godere.*

## 2.5 – Condotta privata e sociale

– Proc. n. 89/2003 R.G. – Sentenza del 13.2.2004/26.3.2004 n. 7/2004 Reg. dep. – Presidente Rognoni – Estensore Buccico.

**Doveri del magistrato – Correttezza – Minacce a un automobilista – Fatto commesso in una situazione di legittima difesa – Illecito disciplinare – Esclusione.**

*Non configura un illecito disciplinare la condotta del magistrato che, nel corso di un diverbio, abbia minacciato un automobilista mostrandogli un coltello, qualora, come accertato nel giudizio penale, l'incolpato abbia agito in una situazione di legittima difesa.*

– Proc. n. 89/2003 R.G. – Sentenza del 13.2.2004/26.3.2004 n. 7/2004 Reg. dep. – Presidente Rognoni – Estensore Buccico.

**Doveri del magistrato – Correttezza – Porto ingiustificato di arma impropria – Qualità di magistrato – Mancata conoscenza – Rilevanza – Illecito disciplinare – Esclusione.**

*Deve essere assolto per esclusione dell'addebito il magistrato incolpato di aver portato fuori della propria abitazione, senza giustificato motivo, un coltello, qualora il fatto non abbia compromesso il prestigio dell'Ordine Giudiziario, non essendo stata conosciuta al momento del fatto la qualità di magistrato dell'incolpato.*

– Proc. n. 49/2003 R.G. – Sentenza del 20.11.2003/5.10.2004 n. 118/2003 Reg. dep. – Presidente Buccico – Estensore Salmè.

**Doveri del magistrato – Correttezza – Richiesta di intervento della forza pubblica – Mancata specificazione della finalità privata della richiesta – Illecito disciplinare – Sussistenza.**

*Integra un illecito disciplinare la condotta del Sostituto Procuratore della Repubblica che, durante il turno esterno, abbia richiesto telefonicamente l'intervento della forza pubblica per far constatare l'inosservanza, da parte del coniuge separato, di un provvedimento giudiziale relati-*

*vo all'affidamento del figlio minore, omettendo la specificazione delle finalità esclusivamente private della richiesta, specificazione che avrebbe impedito che si potesse ingenerare anche solo l'apparenza di un approffittamento della sua qualità istituzionale. (\*)*

*(\*) Sentenza cassata con rinvio dalle SS.UU. della Corte di Cassazione con sentenza 14.4.2005/6.6.2005, n. 11717/2005.*

**– Proc. n. 54/2005 R.G. – Sentenza del 20.5.2005/29.9.2005 n. 62/2005 Reg. dep. – Presidente Buccico – Estensore Salmè.**

**Doveri del magistrato – Correttezza – Contrapposizione con il coniuge – Condotta privata – Lesione della credibilità della giurisdizione – Insussistenza – Illecito disciplinare – Esclusione.**

*Deve essere accolta la richiesta di non farsi luogo al rinvio a dibattimento qualora la vicenda – oggetto degli addebiti disciplinari – che ha visto la contrapposizione tra l'incolpato e il coniuge si sia sempre mantenuta nell'ambito dei rapporti personali, senza mai incidere sull'attività dell'incolpato, coinvolgendone il ruolo e le funzioni, e, pertanto, in assenza di lesione della credibilità dell'esercizio della giurisdizione.*

**– Proc. n. 21/2004 R.G. – Sentenza del 17.9.2004/13.10.2005 n. 79/2004 Reg. dep. – Presidente Buccico – Estensore Salmè.**

**Doveri del magistrato – Correttezza – Condotta privata – Abuso della qualifica di magistrato – Idoneità al conseguimento di un risultato estraneo alle funzioni pubbliche – Necessità.**

*Per la configurabilità dell'abuso della qualifica del magistrato e, quindi, dell'illecito disciplinare è necessario che la spendita della qualifica stessa sia idonea a garantire il conseguimento di un risultato, estraneo alle funzioni pubbliche esercitate, che altrimenti non sarebbe stato raggiungibile.*



### **3. DOVERI DEL MAGISTRATO: DILIGENZA**



### 3.1 – In generale

– Proc. n. 26/1994 R.G. – Sentenza del 21.11.2003/27.1.2004 n. 120/2004 Reg. dep. – Presidente Rognoni – Estensore Fici.

**Doveri del magistrato – Correttezza – Diligenza – Improvviso allontanamento dall’aula di udienza durante la discussione di un difensore – Illecito disciplinare – Sussistenza.**

*Configura un illecito disciplinare la condotta del componente del collegio penale che si sia improvvisamente allontanato dall’aula di udienza nel corso dell’arringa di uno dei difensori, senza farvi rientro benché redarguito e sollecitato dal presidente del collegio, così determinando il rinvio del processo ad altra udienza per la conclusione dell’arringa stessa.*

– Proc. n. 9/2003 R.G. – Sentenza del 19.9.2003/2.2.2004 n. 87/2003 Reg. dep. – Presidente Buccico – Estensore Salmè.

**Doveri del magistrato – Diligenza – Inerzia del Pubblico Ministero nella trattazione di procedimenti – Rapporti con i magistrati coassegnatari del procedimento – Laboriosità dell’incolpato – Valutazione – Illecito disciplinare – Esclusione.**

*Non integra un illecito disciplinare l’inerzia nella trattazione di un procedimento qualora il primo assegnatario e, in sostanza, dominus del procedimento sia stato un Sostituto diverso dall’incolpato e questi abbia dato prova di intensa laboriosità nello svolgimento delle funzioni. (Pronunciandosi in sede di rinvio, la Sezione disciplinare ha richiamato il principio di diritto affermato dalla Corte di cassazione nella sentenza di annullamento della precedente decisione, principio di diritto secondo cui l’accertamento della violazione del dovere di diligenza di un magistrato del Pubblico Ministero nella conduzione di indagini da svolgere nell’ambito di un procedimento riunito e coassegnato non deve essere limitato né alla sola condotta dell’incolpato, né esclusivamente a un filone di indagine oggetto di uno dei procedimenti riuniti, ma deve prendere in considerazione anche la condotta degli altri coassegnatari, alla luce delle direttive dettate dal dirigente della procura per le ipotesi di coassegnazione, e il comportamento tenuto dall’incolpato stesso nell’ambito del procedimento riunito e riguardo agli altri procedimenti assegnati).*

**– Proc. n. 24/2003 R.G. – Sentenza del 12.12.2003/2.2.2004 n. 131/2003 Reg. dep. – Presidente Buccico – Estensore Fici.**

**Doveri del magistrato – Diligenza – Approssimazione nello studio degli atti del procedimento – Esclusione – Situazione organizzativa dell'ufficio, carico di lavoro e profilo professionale dell'incolpato – Valutazione – Necessità – Illecito disciplinare – Esclusione.**

*Non configurano un illecito disciplinare errori nella trattazione di alcuni procedimenti non derivanti da intollerabile approssimazione nello svolgimento delle funzioni giudiziarie, essendosi trattato di singoli errori in attività processuale necessariamente condivisa con la struttura di segreteria, in un contesto caratterizzato da carenze e difficoltà organizzative dell'ufficio di appartenenza, nonché da un carico di lavoro costituito da numerosi procedimenti assegnati all'incolpato, destinatario, fin dall'ingresso in magistratura, di pareri estremamente elogiativi.*

**– Proc. n. 5/2004 R.G. – Sentenza del 13.2.2004/19.2.2004 n. 9/2004 Reg. dep. – Presidente Rognoni – Estensore Salmè.**

**Doveri del magistrato – Correttezza – Diligenza – Motivazione del decreto di intercettazione telefonica in via d'urgenza e del relativo decreto di convalida – Dichiarazioni rese informalmente alla Polizia Giudiziaria – Illecito disciplinare – Esclusione.**

*Deve essere accolta la richiesta di non farsi luogo al rinvio a dibattimento nel procedimento relativo alle condotte del Pubblico Ministero e del Gip che, rispettivamente in un decreto in via d'urgenza di intercettazione telefonica e nel relativo decreto di convalida, abbiano fatto riferimento alle dichiarazioni di un collaboratore di giustizia in sede di interrogatorio, dichiarazioni in realtà rese informalmente alla polizia giudiziaria durante un interrogatorio e riportate in un'annotazione di Polizia Giudiziaria allegata sia al decreto di intercettazione telefonica in via d'urgenza sia al decreto di convalida, così dovendosi ritenere che entrambi gli incolpati abbiano avuto piena consapevolezza della natura delle informazioni.*

**- Proc. n. 118/2003 R.G. - Sentenza del 16.2.2004/9.3.2004 n. 12/2004 Reg. dep. - Presidente Buccico - Estensore Salmè.**

**Doveri del magistrato - Diligenza - Ritardi nella trattazione di un procedimento - Richiesta di rinvio del dibattimento da parte del Pubblico Ministero - Illecito disciplinare - Esclusione.**

*In tema di ritardi nella trattazione di un procedimento, deve essere accolta la richiesta di non farsi luogo al rinvio a dibattimento nel caso in cui il rinvio del processo disposto su richiesta del pubblico ministero non abbia avuto incidenza sul maturare della prescrizione dei reati. (Nel caso di specie, la Sezione disciplinare ha altresì escluso l'addebitabilità soggettiva delle richieste di rinvio ai magistrati del Pubblico Ministero incolpati).*

**- Proc. n. 92/2002 R.G. - Sentenza del 16.2.2004/22.4.2004 n. 10/2004 Reg. dep. - Presidente Buccico - Estensore Fici.**

**Doveri del magistrato - Inerzia del Pubblico Ministero nella trattazione di un procedimento - Conseguente scarcerazione di un indagato - Scusabilità dell'inerzia - Illecito disciplinare - Esclusione.**

*Non configura un illecito disciplinare l'inerzia del Pubblico Ministero nella trattazione di un procedimento dalla quale sia conseguita la scarcerazione di un indagato qualora tale inerzia sia scusabile in considerazione della mancanza di un effettivo pregiudizio (dato il carattere formale della scarcerazione), dell'unicità dell'episodio nella storia professionale dell'incolpato e della sua accertata laboriosità.*

**- Proc. n. 49/2004 R.G. - Sentenza del 16.4.2004/4.5.2004 n. 42/2004 Reg. dep. - Presidente Rognoni - Estensore Fici.**

**Doveri del magistrato - Diligenza - Ritardi nella trattazione di un procedimento - Infondatezza delle circostanze di fatto poste a base dell'incolpazione - Illecito disciplinare - Esclusione.**

*Deve essere accolta la richiesta di non farsi luogo al rinvio a dibattimento qualora l'incolpato non sia risultato titolare del procedimento nel*

*periodo indicato dalla contestazione di ingiustificato ritardo nella trattazione e nella definizione dello stesso. (Nel caso di specie, l'incolpato aveva trattato il procedimento in una sola udienza, pronunciando ordinanza ai sensi dell'art. 521 c.p.p.).*

**– Proc. n. 42/2003 R.G. – Sentenza del 24.10.2003/2.8.2004 n. 111/2003 Reg. dep. – Presidente ed estensore Buccico.**

**Doveri del magistrato – Diligenza – Ritardo nella trattazione di procedimenti – Concessione delle attenuanti generiche – Conseguente declaratoria di prescrizione del reato – Insindacabilità in sede disciplinare – Illecito disciplinare – Esclusione.**

*Deve essere escluso l'addebito disciplinare relativo al rinvio della trattazione di un processo di durata eccessiva rispetto alla incombenza prescrizione del reato, qualora l'individuazione della data del rinvio abbia avuto carattere di normalità in considerazione del carico del ruolo assegnato al magistrato e la prescrizione del reato sia maturata in conseguenza della concessione delle attenuanti generiche, insindacabile in sede disciplinare, in una data anteriore all'assegnazione del processo all'incolpato.*

**– Proc. n. 2/2004 R.G. – Sentenza del 16.4.2004/2.8.2004 n. 40/2004 Reg. dep. – Presidente Rognoni – Estensore Buccico.**

**Doveri del magistrato – Diligenza – Ritardi nella trattazione di un procedimento – Illecito disciplinare – Esclusione.**

*Deve essere accolta la richiesta di non farsi luogo al rinvio a dibattimento qualora i rinvii nella trattazione di una causa civile – in relazione alla quale sia stata accolta la domanda ai sensi della legge 24 marzo 2001, n. 89 – non siano derivati da violazione del dovere di diligenza. (Nel caso di specie, relativo a un procedimento per convalida di sfratto, la Sezione ha escluso l'addebito disciplinare in considerazione, tra l'altro, del carico di lavoro e della produttività dell'incolpato).*

**– Proc. n. 134/2003 R.G. – Sentenza del 2.7.2004/2.8.2004 n. 64/2004 Reg. dep. – Presidente Rognoni – Estensore Fici.**

**Doveri del magistrato – Diligenza – Ritardi nella trattazione di un procedimento – Cause di giustificazione – Sussistenza – Illecito disciplinare – Esclusione.**

*Anche tenuto conto del documentato carico di lavoro e della documentata produttività dell'incolpato, non integra un illecito disciplinare il rinvio della trattazione di una causa civile – in relazione alla quale sia stata accolta la domanda ai sensi della legge 24 marzo 2001, n. 89 – in assenza di elementi per affermare che i lunghi rinvii alle udienze collegiali caratterizzassero solo il ruolo dell'incolpato, connotandone negativamente il profilo professionale in rapporto anche agli altri magistrati dell'Ufficio. (Nel caso di specie, l'incolpazione si riferiva al rinvio di circa quattro anni dall'udienza di precisazione delle conclusioni a un'udienza di assegnazione a sentenza).*

**– Proc. n. 30/2004 R.G. – Sentenza del 16.4.2004/3.8.2004 n. 41/2004 Reg. dep. – Presidente Rognoni – Estensore Buccico.**

**Doveri del magistrato – Diligenza – Ritardi nella trattazione di un procedimento – Cause di giustificazione – Sussistenza – Illecito disciplinare – Esclusione.**

*Deve essere accolta la richiesta di non farsi luogo al rinvio a dibattimento qualora i rinvii nella trattazione di una causa civile – in relazione alla quale sia stata accolta la domanda ai sensi della legge 24 marzo 2001, n. 89 – siano risultati giustificati in considerazione, oltre che di ragioni processuali relative alla specifica causa, dell'alto indice di produttività dell'incolpato, del numero di udienze abitualmente tenute, della obiettiva gravosità del ruolo, nonché della differente calendarizzazione dei procedimenti e dei diversi ritmi di trattazione connessi alla natura delle cause e alle valutazioni sottese ad una gerarchia di priorità tra le stesse. (Nel caso di specie, la controversia riguardava il trasferimento del fondo TFR maturato dalla ricorrente; la Sezione disciplinare ha sottolineato la natura della controversia e la valutazione, pur nell'ambito della delicata materia lavoristica, di una evidente gerarchia di priorità che rendono poziori, rispetto alla fattispecie de qua, per esempio, le cause rela-*

*tive a licenziamenti, a violazione dell'art. 28 dello Statuto del lavoratori, a rivendicazioni di qualifiche).*

Conforme:

- Proc. n. 48/2004 R.G. – Sentenza del 7.7.2005/29.11.2005 n. 85/2005 Reg. dep.

**– Proc. n. 63/2003 R.G. – Sentenza del 23.4.2004/3.8.2004 n. 44/2004 Reg. dep. – Presidente Rognoni – Estensore Buccico.**

**Doveri del magistrato – Correttezza – Diligenza – Stesura della minuta della sentenza – Compromissione del prestigio dell'Ordine Giudiziario – Insussistenza – Illecito disciplinare – Esclusione.**

*Non vi è correlazione tra i doveri di diligenza e di correttezza professionale e l'attività di redattore della minuta di sentenza da sottoporre al vaglio del presidente del collegio penale e, in caso di contrasto, del collegio: pertanto, non è configurabile la compromissione del prestigio della funzione giudiziaria in relazione alla attività di stesura della minuta da parte del componente del collegio.*

**– Proc. n. 125/2003 R.G. – Sentenza del 18.6.2004/9.9.2004 n. 62/2004 Reg. dep. – Presidente Buccico – Estensore Mammone.**

**Doveri del magistrato – Diligenza – Inerzia nella trattazione di un procedimento – Cause di giustificazione – Insussistenza – Illecito disciplinare – Sussistenza.**

*Va affermata la responsabilità disciplinare del magistrato che abbia ommesso di dare una risposta, in tempo ragionevole e compatibile con le esigenze di una esauriente acquisizione istruttoria, alle istanze del cittadino interessato a un procedimento quale quello di volontaria giurisdizione che, non avendo natura contenziosa, è privo di reale possibilità di impulso di parte ed è totalmente rimesso alla iniziativa e alla diligenza del magistrato assegnatario; tale inerzia non trova giustificazione nelle insufficienze dell'organico, mentre, anche in considerazione dei tempi particolarmente lunghi della vicenda, i ritardi si sarebbero potuti evitare mediante una migliore organizzazione del lavoro del magistrato. (Nel*

*caso di specie, l'incolpazione aveva ad oggetto l'omessa assunzione di iniziative a seguito di istanze di revoca del provvedimento di affidamento extrafamiliare di due minori). (\*)*

*(\*) Sentenza cassata con rinvio dalle SS.UU. della Corte di Cassazione con sentenza del 24.2.2005/10.3.2005 n. 5213/2005*

**– Proc. n. 13/2004 R.G. – Sentenza del 23.7.2004/15.9.2004 n. 73/2004 Reg. dep. – Presidente Rognoni – Estensore Mammone.**

**Doveri del magistrato – Operosità – Diligenza – Inerzia del Pubblico Ministero nella trattazione di procedimenti – Cause di giustificazione – Sussistenza – Illecito disciplinare – Esclusione.**

*Deve escludersi la responsabilità disciplinare del Pubblico Ministero che abbia ommesso di compiere attività nell'ambito di alcuni procedimenti penali, protraendo l'inerzia nonostante le sollecitazioni dei querelanti e facendo così decorrere il termine di prescrizione dei reati, qualora tale condotta trovi giustificazione nel gravoso carico di lavoro, nella incompleta acquisizione di professionalità maturata dall'incolpato nello svolgimento delle funzioni da un breve periodo, nelle vicende personali che ne abbiano determinato una lunga assenza dal servizio. (La Sezione disciplinare ha affermato che le istanze per la sollecita definizione del procedimento avanzate dai querelanti hanno natura di mere segnalazioni e ad esse non può essere attribuito carattere di istanza di prelievo idonea a consentire l'alterazione di ogni criterio di priorità elaborato dal magistrato procedente in base ad esigenze organizzative).*

**– Proc. n. 64/2003 R.G. – Sentenza del 9.12.2003/16.9.2004 n. 127/2004 Reg. dep. – Presidente Rognoni – Estensore Salmè.**

**Doveri del magistrato – Operosità – Diligenza – Inerzia del Pubblico Ministero nella trattazione di procedimenti – Circostanze oggettive e soggettive – Valutazione – Illecito disciplinare – Esclusione.**

*Non integra un illecito disciplinare l'inerzia del Pubblico Ministero nella trattazione di procedimenti che abbia determinato la prescrizione di molteplici reati e la scadenza del termine per le indagini preliminari di numerosi procedimenti, qualora, sul piano soggettivo, l'incolpato, anche*

*nel periodo indicato nell'incolpazione, abbia tenuto comportamenti di grande dedizione al lavoro giudiziario e di elevatissima laboriosità e diligenza e, sul piano oggettivo, la maggior parte dei procedimenti definiti con richiesta di archiviazione per prescrizione del reato abbia riguardato esposti per il reato di abuso d'ufficio in relazione al quale la maturazione della prescrizione sia stata determinata dall'abbassamento legislativo della pena edittale e, nell'individuazione dei casi di scadenza del termine delle indagini preliminari, non si sia tenuto conto dell'iscrizione, in un solo anno, di numerosi procedimenti della soppressa Pretura né dell'incidenza dei criteri di priorità ex art. 227 D.Lgs. n. 51/1998.*

**– Proc. n. 118/2003 R.G. – Sentenza del 23.4.2004/23.9.2004 n. 46/2004 Reg. dep. – Presidente Rognoni – Estensore Salmè.**

**Doveri del magistrato – Diligenza – Ritardi nella trattazione di un procedimento – Esigibilità di un comportamento diverso da quello oggetto dell'incolpazione – Valutazione – Necessità.**

*Per l'accertamento della violazione del dovere di diligenza occorre valutare l'esigibilità di un comportamento da parte dell'incolpato diverso da quello oggetto dell'incolpazione. (Nel caso di specie, la Sezione disciplinare ha escluso la sussistenza degli addebiti formulati nei confronti del presidente del collegio penale in relazione al contestato ritardo nella trattazione di un procedimento).*

**– Proc. n. 62/2003 R.G. – Sentenza del 21.11.2003/13.10.2004 n. 122/2003 Reg. dep. – Presidente ed estensore Buccico.**

**Doveri del magistrato – Diligenza – Omesso controllo da parte del Gip dello scadenzario dei termini di durata delle misure cautelari – Illecito disciplinare – Sussistenza.**

*Costituisce violazione del dovere di diligenza l'omesso controllo da parte del Giudice per le indagini preliminari di uno scadenzario cartaceo dei termini di durata massima della custodia cautelare, con conseguente ritardo nell'adozione dei provvedimenti relativi alla perdita d'efficacia della misura cautelare in due procedimenti. (Nel caso di specie, la Sezione disciplinare ha ritenuto irrilevante, ai fini dell'esclusione dell'illecito disciplinare, l'indisponibilità del fascicolo processuale da parte del giu-*

*dice, in quanto la riconosciuta esistenza di uno scadenziario relativo alla decorrenza dei termini di durata delle misure cautelari è stata ritenuta assorbente rispetto alle questioni della disponibilità degli atti e della necessità di una richiesta preliminare avanzata da una delle parti). (\*)*

*(\*) Sentenza cassata con rinvio dalle SS.UU. della Corte di Cassazione con decisione del 12.5.2005/24.6.2005 n. 13557/2005.*

**– Proc. n. 53/2004 R.G. – Sentenza del 23.9.2004/26.10.2004 n. 83/2004 Reg. dep. – Presidente Rognoni – Estensore Mammone.**

**Doveri del magistrato – Diligenza – Omesso controllo sulla scadenza del termine massimo di custodia cautelare – Conoscenza dell'esistenza del procedimento – Insussistenza – Illecito disciplinare – Esclusione.**

*Devono essere esclusi gli addebiti relativi all'omesso controllo sulla scadenza del termine massimo di custodia cautelare e alla mancata adozione delle iniziative e degli accorgimenti finalizzati ad evitare ritardi nella scarcerazione dell'imputato, qualora l'incolpato non abbia avuto la materiale disponibilità degli atti, non potendo essergli ascritto l'obbligo di esaminare la posizione dell'imputato detenuto prima ancora di venire a conoscenza dell'esistenza del procedimento. (Fattispecie relativa a magistrato facente funzioni di Presidente di sezione di Corte d'appello).*

**– Proc. n. 25/2004 R.G. – Sentenza del 17.9.2004/16.11.2004 n. 80/2004 Reg. dep. – Presidente Buccico – Estensore Stabile.**

**Doveri del magistrato – Diligenza – Operosità – Ritardo nella trattazione di un procedimento – Cause di giustificazione – Sussistenza – Illecito disciplinare – Esclusione.**

*Deve escludersi la responsabilità disciplinare del Pubblico Ministero che abbia omesso di compiere atti di indagine nell'ambito di un procedimento, protraendo l'inerzia nonostante le sollecitazioni alla definizione del difensore del querelante e facendo così decorrere il termine di prescrizione dei reati, qualora trattasi di ritardo episodico che, avuto riguardo al carico di lavoro, alla laboriosità e alla complessiva situazione lavorativa dell'incolpato, nonché alle notevoli difficoltà ambientali, non faccia riscontrare nel caso concreto difetto di operosità e diligenza.*

**– Proc. n. 8/2004 R.G. – Sentenza del 16.7.2004/17.11.2004 n. 70/2004 Reg. dep. – Presidente Buccico – Estensore Riello.**

**Doveri del magistrato – Diligenza – Grave e ingiustificata superficialità nell’esame degli atti – Esclusione – Illecito disciplinare – Esclusione.**

*Non configurano illecito disciplinare le condotte del relatore e del presidente del collegio che abbia dichiarato il fallimento di una società in relazione a un credito sorto anteriormente alla costituzione della società stessa, qualora tali condotte non siano state improntate a grave e ingiustificata superficialità nell’esame del ricorso e, dovendosi escludere la commissione di un errore grossolano da parte degli incolpati, esse non abbiano determinato una compromissione del prestigio e della credibilità dell’Ordine Giudiziario. (Nel caso di specie, è stata rilevata l’indubbia confusione tra l’attività svolta individualmente da un soggetto e quella dallo stesso svolta collettivamente nell’ambito della società dichiarata fallita).*

**– Proc. n. 97/2004 R.G. – Sentenza del 5.11.2004/30.11.2004 n. 109/2004 Reg. dep. – Presidente Rognoni – Estensore Fici.**

**Doveri del magistrato – Diligenza – Ritardo nell’adozione di provvedimenti relativi all’applicazione di misure cautelari – Gip privo della disponibilità funzionale del fascicolo – Mancata predisposizione del cd. “registro di comodo” – Illecito disciplinare – Esclusione.**

*In materia di misure cautelari il Giudice per le indagini preliminari agisce, nella fase delle indagini, su impulso di parte, dovendosi escludere il potere-dovere di agire d’ufficio, se non quando è investito dell’esercizio di specifiche funzioni nell’ambito del procedimento.*

*Non configura illecito disciplinare la condotta del Giudice per le indagini preliminari che abbia tardivamente provveduto alla revoca della misura cautelare per decorrenza dei termini di durata, qualora lo stesso giudice non abbia avuto funzionalmente la disponibilità del fascicolo processuale. Dalla mancata predisposizione del cd. “registro di comodo”, generalmente istituito presso gli uffici g.i.p. per il controllo dei termini delle misure cautelari, non può farsi discendere alcun rilievo di carattere disciplinare. (La Sezione disciplinare ha, tuttavia, affermato che tale predisposizione appare estremamente utile per una più efficace tutela della libertà personale).*

**– Proc. n. 59/2004 R.G. – Sentenza del 19.11.2004/17.12.2004 n. 118/2004 Reg. dep. – Presidente Rognoni – Estensore Mammone.**

**Doveri del magistrato – Diligenza – Ritardo nella trattazione di un procedimento – Conseguente scarcerazione di un imputato – Illecito disciplinare – Esclusione.**

*Non integrano un illecito disciplinare le condotte del P.M. e dei Giudici del collegio penale che, per consentire il deposito della documentazione di cui di volta in volta la difesa e lo stesso P.M. rilevavano la mancanza, abbiano richiesto e disposto rinvii di un processo in corso nelle forme del giudizio abbreviato con imputato detenuto e successivamente scarcerato per decorrenza dei termini, qualora tali condotte non risultino in contrasto con regole deontologiche in considerazione delle non lievi difficoltà poste dall'applicazione della nuova normativa in materia di rito abbreviato e dell'oggettiva difficoltà di conduzione del processo. (Nel caso di specie, l'oggettiva difficoltà di conduzione del processo è stata individuata, per quanto riguarda il P.M., nella necessità di ricostruire atti che non erano più presenti nel fascicolo e, per quanto riguarda i componenti del collegio, nella necessità di acquisire la disponibilità di un'aula predisposta per le videoconferenze).*

**– Proc. n. 56/2004 R.G. – Sentenza del 12.11.2004/20.1.2005 n. 116/2004 Reg. dep. – Presidente Buccico – Estensore Fici.**

**Doveri del magistrato – Diligenza – Fissazione di udienza dibattimentale in epoca successiva al maturarsi della prescrizione con opposizione della persona offesa – Osservanza della circolare del Presidente del Tribunale in tema di criteri di priorità – Illecito disciplinare – Esclusione.**

*Non costituisce illecito disciplinare la condotta del Giudice penale che abbia consapevolmente rinviato il dibattimento a data successiva al maturarsi della prescrizione nonostante l'opposizione della parte civile, qualora tale condotta risulti giustificata dall'osservanza della pur erronea circolare del Presidente del Tribunale che, nel disciplinare i cd. criteri di priorità ex art. 227, comma 1 D.Lgs. n. 51/1998, abbia stabilito l'inutilità della trattazione dei procedimenti*

*che, pendenti alla data del 2 giugno 1999, riguardassero reati destinati a prescrivere nei successivi sei mesi, escludendo da tale indicazione solo alcuni titoli di reato diversi da quelli di cui al caso di specie. (La Sezione disciplinare ha ritenuto erronea la circolare del Presidente del Tribunale che, nel disciplinare i cd. criteri di priorità con riferimento ai procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore del giudice unico, non indicava l'interesse della persona offesa fra i criteri da seguire nella trattazione dei procedimenti e nella formazione dei ruoli).*

**– Proc. n. 124/2002 R.G. – Sentenza del 6.6.2003/10.5.2005 n. 61/2003 Reg. dep. – Presidente Rognoni – Estensore Buccico.**

**Doveri del magistrato – Diligenza – Inerzia del Pubblico Ministero nella trattazione di un procedimento – Iscrizione nel registro delle persone sottoposte ad indagini – Omissione o ritardo – Sindacabilità – Limiti – Cause di giustificazione – Insussistenza – Illecito disciplinare – Sussistenza.**

*La sussistenza dei presupposti per l'iscrizione nel registro ex art. 335 c.p.p. della persona cui il reato è attribuito può essere sindacata in sede disciplinare qualora l'omissione o il ritardo costituiscano conseguenza di comportamenti connotati da scarso impegno e insufficiente ponderazione o da approssimazione e limitata diligenza. Costituisce illecito disciplinare la condotta del Pubblico Ministero che, nell'ambito di un procedimento di particolare gravità e delicatezza, si sia limitato ad inviare una richiesta di copia di atti ad altro ufficio giudiziario, omettendo di compiere qualsiasi ulteriore attività di indagine e, in particolare, di procedere alla compiuta identificazione degli autori dei fatti e alla conseguente iscrizione nel registro degli indagati, non trovando giustificazione la condotta nelle particolari condizioni personali dell'incolpato insorte successivamente al protrarsi della condotta omissiva.*

**- Proc. n. 129/2003 R.G. - Sentenza del 18.2.2005/13.9.2005 n. 21/2005 Reg. dep. - Presidente Buccico - Estensore Stabile.**

**Doveri del magistrato - Correttezza - Diligenza - Imparzialità - Riserbo - Divulgazione di parti di una sentenza prima del deposito della stessa - Illecito disciplinare - Sussistenza.**

*Integra un illecito disciplinare, per violazione dei doveri di diligenza, di correttezza, di riservatezza e di imparzialità, la condotta del Giudice che, prima del deposito della sentenza penale di cui era estensore e, in particolare, dopo la sottoscrizione da parte del presidente del collegio e dell'incolpato, ma prima degli adempimenti di cancelleria di cui all'art. 548 c.p.p., ne abbia rivelato intere parti a un giornalista.*

**– Proc. n. 140/2004 R.G. – Sentenza del 10.6.2005/20.9.2005 n. 68/2005 Reg. dep. – Presidente Buccico – Estensore Mammone.**

**Doveri del magistrato – Diligenza – Operosità – Ritardi nella trattazione di un procedimento – Cause di giustificazione – Sussistenza – Illecito disciplinare – Esclusione.**

*Devono essere esclusi gli addebiti disciplinari relativi a ritardi nella trattazione di una causa civile – in relazione alla quale sia stata accolta la domanda ai sensi della legge 24 marzo 2001, n. 89 – qualora non sia stata superata la soglia della rilevanza disciplinare in considerazione del carico di lavoro gravante sull'incolpato, della pluralità di funzioni dallo stesso svolte in sedi diverse, dell'unicità dell'episodio oggetto dell'incolpazione e del buon profilo professionale del magistrato, caratterizzato da un dimostrato impegno lavorativo.*

**– Proc. n. 12/2005 R.G. – Sentenza del 27.1.2005/29.9.2005 n. 7/2005 Reg. dep. – Presidente Buccico – Estensore Salmè.**

**Doveri del magistrato – Diligenza – Inerzia del Pubblico Ministero nella trattazione di un procedimento – Iscrizione nel registro delle persone sottoposte ad indagini – Omissione o ritardo – Illecito disciplinare – Esclusione.**

*Deve essere accolta la richiesta di non farsi luogo al rinvio a dibattimento del procedimento relativo al ritardo del Sostituto Procuratore della Repubblica nell'iscrizione nel registro di cui all'art. 335 c.p.p. delle persone denunciate da un privato, qualora tale iscrizione sia stata disposta tempestivamente dai dirigenti dell'ufficio dell'incolpato (Procuratore della Repubblica o Procuratore Aggiunto), secondo le disposizioni organizzative vigenti nell'ufficio stesso.*

**– Proc. n. 86/2005 R.G. – Sentenza del 16.9.2005/12.10.2005 n. 105/2005 Reg. dep. – Presidente Rognoni – Estensore Salmè.**

**Doveri del magistrato – Diligenza – Ritardi nella trattazione di un procedimento – Illecito disciplinare – Esclusione.**

*Ritardi nella definizione di una causa civile – in relazione alla quale sia stata accolta la domanda ai sensi della legge 24 marzo 2001, n. 89 – non integrano la fattispecie disciplinare qualora l'incolpato abbia trattato tale causa in occasione di una sola udienza, disponendone il rinvio per la mancata comparizione delle parti.*

**– Proc. n. 137/2004 R.G. – Sentenza del 4.2.2005/13.10.2005 n. 13/2005 Reg. dep. – Presidente Rognoni – Estensore Salmè.**

**Doveri del magistrato – Diligenza – Ritardi nella trattazione di un procedimento – Omesso controllo sull'attività del consulente tecnico – Peculiarità della causa e mancata collaborazione delle parti – Rilevanza – Illecito disciplinare – Esclusione.**

*Deve essere accolta la richiesta di non farsi luogo al rinvio a dibattimento del procedimento relativo al ritardo nella definizione di una causa civile – in relazione alla quale sia stata accolta la domanda ai sensi della legge 24 marzo 2001, n. 89 – derivante dall'omesso controllo sulla tempestività del deposito di una consulenza tecnica d'ufficio, qualora debba escludersi che i due giudici istruttori succedutisi nella trattazione del procedimento abbiano posto in essere una condotta negligente avente rilievo disciplinare. (Nel caso di specie, la Sezione disciplinare ha evidenziato la peculiarità della causa e la mancata collaborazione delle parti all'attività del consulente tecnico).*

**– Proc. n. 71/2004 R.G. – Sentenza del 10.12.2004/20.10.2005 n. 137/2004 Reg. dep. – Presidente Rognoni – Estensore Salmè.**

**Doveri del magistrato – Diligenza – Operosità – Ritardi nella trattazione di un procedimento – Valutazione della professionalità dell'incolpato – Situazione dell'ufficio di appartenenza – Rilevanza – Illecito disciplinare – Esclusione.**

*L'art. 5 della legge 24 marzo 2001, n. 89 impone al Giudice che accoglie la domanda di equa riparazione un dovere di informativa ai titolari dell'azione disciplinare, ma non modifica la disciplina generale dell'illecito disciplinare, per la cui configurabilità resta pur sempre necessario che il magistrato abbia violato un dovere funzionale, quali il dovere di diligenza e il dovere di operosità, e che da tale violazione sia derivata una lesione della credibilità dell'Ordine Giudiziario.*

*Non configura un illecito disciplinare la condotta del magistrato che sia incorso in ritardi nella trattazione di due cause civili – in relazione alle quali sia stata accolta la domanda ai sensi della legge 24 marzo 2001, n. 89 – qualora, in considerazione della laboriosità del magistrato, delle valutazioni altamente positive formulate nei suoi confronti e della situazione complessiva estremamente grave dell'ufficio di appartenenza debba escludersi che tali ritardi siano derivati da un difetto di laboriosità e di diligenza dell'incolpato. (Nel caso di specie, l'incolpazione aveva ad oggetto, in particolare, i ritardi relativi a due cause per le quali il rinvio era stato fissato, rispettivamente, a distanza di circa tre anni e nove mesi e quattro anni e due mesi dall'udienza di precisazione delle conclusioni).*

**– Proc. n. 123/2003 R.G. – Sentenza del 10.6.2005/20.10.2005 n. 72/2005 Reg. dep. – Presidente Buccico – Estensore Arbasino.**

**Doveri del magistrato – Diligenza – Operosità – Ritardi nella trattazione di un procedimento – Entità del rinvio – Produttività dell'incolpato – Rilevanza – Illecito disciplinare – Sussistenza – Sanzione disciplinare – Criteri di commisurazione – Valutazione delle circostanze non integranti nel caso concreto cause di giustificazione – Ammissibilità.**

*Integra la fattispecie disciplinare la condotta del magistrato che sia incorso in ritardi nella trattazione di una causa civile – in relazione alla quale sia stata accolta la domanda ai sensi della legge 24 marzo 2001, n.*

89 – qualora, in un contesto caratterizzato da dati statistici non sintomatici di adeguata laboriosità, il rinvio della causa risulti, per la sua entità, espressivo di scarsa diligenza dell'incolpato. (Nel caso di specie, dall'udienza di precisazione delle conclusioni la causa era stata rinviata all'udienza di assegnazione a sentenza fissata a distanza di circa quattro anni e nove mesi).

*Le circostanze relative al carico di lavoro dell'incolpato e i problemi familiari dello stesso che non siano idonei a giustificare i ritardi nella trattazione di una causa civile assumono rilievo ai fini della determinazione della sanzione. (Nel caso di specie, all'incolpato è stata irrogata la sanzione dell'ammonimento).*

**– Procc. nn. 19 – 62/2004 R.G. – Sentenza del 7.7.2005/29.11.2005 n. 84/2005 Reg. dep. – Presidente ed estensore Marotta.**

**Doveri del magistrato – Diligenza – Ritardi nella trattazione di un procedimento – Valutazione della professionalità dell'incolpato – Situazione dell'ufficio di appartenenza – Rilevanza – Illecito disciplinare – Esclusione.**

*Non configurano illecito disciplinare i ritardi nella trattazione di due cause civili qualora i rinvii contestati – analoghi a quelli disposti dagli altri Giudici della sezione – siano stati determinati da esigenze di razionale organizzazione del gravoso carico di lavoro incombente sull'incolpato, del quale sia risultata l'apprezzabile professionalità, le doti di preparazione, le capacità organizzative e l'operosità.*

### 3.2 – Vigilanza

– Proc. n. 125/2001 R.G. – Sentenza del 20.2.2004/4.5.2004 n. 14/2004 Reg. dep. – Presidente Rognoni – Estensore Stabile.

**Doveri del magistrato – Diligenza – Omessa vigilanza del Presidente del Tribunale sulla tempestività del deposito dei provvedimenti giudiziari – Omessa segnalazione dei ritardi nel deposito dei provvedimenti giudiziari – Illecito disciplinare – Sussistenza.**

*Integra un illecito disciplinare la condotta del Presidente del Tribunale che, in presenza di ritardi di varia consistenza nel deposito di provvedimenti da parte di numerosi giudici dell'ufficio, abbia ommesso di compiere immediate e puntuali verifiche sull'operato degli stessi, di adottare adeguati provvedimenti sollecitatori e di comunicare i dati relativi ai ritardi ai soggetti cui compete istituzionalmente la valutazione sulla rilevanza disciplinare delle condotte.*

– Proc. n. 125/2001 R.G. – Sentenza del 20.2.2004/4.5.2004 n. 14/2004 Reg. dep. – Presidente Rognoni – Estensore Stabile.

**Doveri del magistrato – Diligenza – Omessa vigilanza del Presidente del Tribunale sull'attività di un ufficiale giudiziario – Illecito disciplinare – Sussistenza.**

*Configura un illecito disciplinare la condotta del Presidente del Tribunale che abbia ommesso di svolgere tempestivi accertamenti sulle gravi irregolarità segnalate rispetto all'operato dell'ufficiale giudiziario di una sezione distaccata.*

**– Proc. n. 125/2001 R.G. – Sentenza del 20.2.2004/4.5.2004 n. 14/2004 Reg. dep. – Presidente Rognoni – Estensore Stabile.**

**Doveri del magistrato – Diligenza – Omessa vigilanza del Presidente del Tribunale sulla tempestività del deposito dei provvedimenti dei Giudici per le indagini preliminari – Illecito disciplinare – Esclusione.**

*Deve escludersi la responsabilità disciplinare del Presidente del Tribunale incolpato di avere trascurato di controllare le attività dei Giudici per le indagini preliminari e omesso di provvedere alla predisposizione di uno scadenzario dei termini di custodia cautelare, qualora i ritardi dell'ufficio nell'adozione di ordinanze di remissione in libertà siano stati complessivamente in numero ridotto e, nella maggior parte dei casi, di un solo giorno. (Nel caso di specie, le ordinanze di remissione in libertà erano state adottate in ritardo solo in 13 casi; in 9 casi l'ordinanza era stata emessa con un solo giorno di ritardo mentre in altri casi il ritardo era stato di due giorni).*

**– Proc. n. 42/2003 R.G. – Sentenza del 24.10.2003/2.8.2004 n. 111/2003 Reg. dep. – Presidente ed estensore Buccico.**

**Doveri del magistrato – Diligenza – Presidente del Tribunale – Vigilanza sulla trasmissione del fascicolo al magistrato assegnatario del processo – Omissione – Illecito disciplinare – Esclusione.**

*Deve escludersi la responsabilità disciplinare del Presidente del Tribunale che, dopo aver delegato alla trattazione di un processo un magistrato in sostituzione del precedente titolare astenutosi, non abbia curato che il fascicolo del processo stesso confluisse sul ruolo del nuovo assegnatario, trattandosi di compito spettante alla cancelleria.*

**– Proc. n. 88/2004 R.G. – Sentenza del 7.9.2004/27.1.2005 n. 77/2004 Reg. dep. – Presidente Buccico – Estensore Stabile.**

**Doveri del magistrato – Diligenza – Vigilanza del giudice delegato sull'operato dei curatori – Adeguata organizzazione del lavoro – Necessità – Affermazione.**

*Il controllo del giudice delegato sull'attività del curatore non può estrinsecarsi nella vigilanza quotidiana sul suo operato in ogni possibile manifestazione e atto. Nell'esercizio del compito di sorveglianza, il giudice delegato è tenuto a curare un'organizzazione del lavoro che gli consenta, in caso di necessità o di sospetto, di effettuare specifici controlli sull'attività del curatore; inoltre, il giudice delegato svolge le funzioni tutorie relative all'amministrazione e alla gestione del patrimonio attribuitegli dalla legge, dovendosi porre nella concreta condizione di esercitare quel potere direttivo, di sorveglianza e di controllo che è il presupposto del suo ruolo di guida costante della procedura. (Nel caso di specie, la Sezione disciplinare ha ritenuto esclusi gli addebiti, rilevando, tra l'altro, che l'organizzazione della cancelleria e dell'ufficio dell'incolpato era stata talmente fatiscante da avere comportato la costante e totale assenza della possibilità stessa di controlli circa l'operato dei curatori e dei coadiutori).*

### 3.3 – Inosservanza di norme di procedura

– Proc. n. 90/2002 R.G. – Sentenza del 24.1.2003/18.2.2004 n. 1/2004 Reg. dep. – Presidente Rognoni – Estensore Buccico.

**Doveri del magistrato – Diligenza – Correttezza – Omesso avviso alla persona offesa della richiesta di archiviazione – Accidentalità della condotta omissiva – Ricorribilità per cassazione avverso il decreto di archiviazione – Biografia professionale dell'incolpato – Rilevanza – Affermazione – Illecito disciplinare – Esclusione.**

*Non configura un illecito disciplinare l'omesso avviso alle persone offese ai sensi dell'art. 408, comma 2 c.p.p. da parte del Pubblico Ministero e del Gip in considerazione del carattere accidentale della condotta omissiva, della sussistenza di un idoneo mezzo processuale ripristinatorio quale il ricorso per cassazione e dei dati positivi emergenti dalla biografia e dal profilo professionale degli incolpati.*

– Proc. n. 84/2003 R.G. – Sentenza del 23.1.2004/12.3.2004 n. 3/2004 Reg. dep. – Presidente Buccico – Estensore Fici.

**Doveri del magistrato – Diligenza – Inosservanza di norme di procedura – Richiesta cautelare nei confronti di indagato già prosciolto per la stessa vicenda – Mancata conoscenza della circostanza da parte del Pubblico Ministero – Rilevanza – Illecito disciplinare – Esclusione.**

*Non integra un illecito disciplinare la condotta del Pubblico Ministero che abbia richiesto l'applicazione di una misura cautelare per un indagato nei confronti del quale, in relazione alla medesima vicenda, era stata in precedenza emessa sentenza di non luogo a procedere non revocata, se tale circostanza non sia venuta a conoscenza dell'incolpato né prima della richiesta cautelare, né prima della emissione dell'ordinanza.*

**– Proc. n. 102/2003 R.G. – Sentenza del 12.3.2004/7.5.2004 n. 23/2004 Reg. dep. – Presidente Buccico – Estensore Fici.**

**Doveri del magistrato – Diligenza – Omesso svolgimento da parte del P.M. delle indagini disposte dal Gip – Omessa adozione di provvedimenti sull'istanza del difensore di promuovere incidente probatorio – Cause di giustificazioni – Insussistenza – Illecito disciplinare – Sussistenza.**

*Configura un illecito disciplinare la prolungata inerzia del Pubblico Ministero che abbia omesso di espletare le indagini indicate dal Gip ai sensi dell'art. 409, comma 4 c.p.p. e di adottare qualsiasi provvedimento sull'istanza del difensore della persona offesa di promuovere incidente probatorio, qualora, per la particolare delicatezza del caso e la risalente epoca di iscrizione del procedimento stesso, le circostanze addotte dall'incolpato non risultino idonee a giustificare la condotta gravemente negligente nell'adempimento dei doveri d'ufficio. (Nel caso di specie, il procedimento aveva ad oggetto una complessa e delicata vicenda legata al decesso di una persona ed era iscritto da molteplici anni al momento dei fatti di cui alle incolpazioni; le circostanze addotte dall'incolpato erano relative ad intervenuti disguidi di segreteria, al complessivo carico di lavoro, alla documentata laboriosità e alla particolare diligenza manifestata proprio nel procedimento in questione).*

**– Proc. n. 17/2004 R.G. – Sentenza del 2.4.2004/11.6.2004 n. 32/2004 Reg. dep. – Presidente Rognoni – Estensore Buccico.**

**Doveri del magistrato – Diligenza – Omessa riunione di procedimenti relativi a controversie in materia di lavoro – Illecito disciplinare – Esclusione.**

*Deve essere esclusa la responsabilità disciplinare del Giudice del lavoro incolpato di avere omesso, in violazione dell'art. 151 disp. att. c.p.c., la riunione dei procedimenti relativi a opposizioni a decreto ingiuntivo aventi medesimi oggetto e valore, qualora l'opinabilità dell'interpretazione della norma escluda in radice la sussistenza dell'addebito disciplinare e, peraltro, nel caso di specie la speditezza processuale sia stata meglio raggiungibile con il mantenimento del regime di separazione dei procedimenti piuttosto che con la loro riunione.*

**– Proc. n. 67/2004 R.G. – Sentenza dell’8.6.2004/2.8.2004 n. 58/2004 Reg. dep. – Presidente Rognoni – Estensore Fici.**

**Doveri del magistrato – Diligenza – Omessa declaratoria di inefficacia di misure cautelari – Carico di lavoro e laboriosità dell’incolpato – Rilevanza – Illecito disciplinare – Esclusione.**

*Deve essere accolta la richiesta di non farsi luogo al rinvio a dibattimento per esclusione dell’addebito relativo all’omessa declaratoria di inefficacia della misura cautelare contestualmente alla sentenza di condanna a pena condizionalmente sospesa qualora la singola omissione, verificatasi in una singola procedura e in un’attività processuale che necessariamente presupponga il coinvolgimento della struttura di cancelleria, non appaia espressione di scarsa diligenza nel contesto di numerosi dibattimenti celebrati ogni anno e di alta produttività dell’incolpato. (Nel caso di specie, la declaratoria di inefficacia della misura dell’obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria era stata pronunciata all’atto del deposito in cancelleria della motivazione della sentenza di condanna a pena condizionalmente sospesa, con due mesi e nove giorni di ritardo rispetto alla pronuncia).*

**– Proc. n. 117/2002 R.G. – Sentenza del 14.3.2003/3.8.2004 n. 29/2003 Reg. dep. – Presidente Rognoni – Estensore Buccico.**

**Doveri del magistrato – Diligenza – Adozione di un provvedimento giurisdizionale – Difetto di diligenza – Esclusione – Illecito disciplinare – Esclusione.**

*Non configura un illecito disciplinare la condotta del Giudice per le indagini preliminari che abbia adottato un provvedimento in relazione al quale sia al più ipotizzabile una erronea applicazione della legge, non caratterizzata da difetto di diligenza e da superficialità ed emendabile attraverso i meccanismi previsti dal codice di procedura penale.*

**– Proc. n. 75/2003 R.G. – Sentenza del 19.12.2003/23.9.2004 n. 140/2003 Reg. dep. – Presidente ed estensore Buccico.**

**Doveri del magistrato – Diligenza – Richiesta di convalida di arresto e di applicazione di misura cautelare oltre il termine previsto dalla legge – Adozione di atti abnormi – Esclusione – Cause di giustificazione – Sussistenza – Illecito disciplinare – Esclusione.**

*Non configurano illecito disciplinare le condotte del Pubblico Ministero che abbia richiesto al Gip la convalida dell'arresto e l'applicazione di misura cautelare nonostante fosse decorso il termine per la trasmissione del verbale stabilito giusta autorizzazione dello stesso Pubblico Ministero ai sensi dell'art. 386, comma 3 c.p.p. e che, dopo il provvedimento del Gip di restituzione degli atti con la segnalazione dell'inefficacia dell'arresto, abbia disposto, entro le quarantotto ore dallo stesso, la presentazione dell'arrestato davanti al Tribunale in composizione monocratica per la convalida e il contestuale giudizio direttissimo, qualora tali condotte non abbiano comportato l'adozione di atti abnormi e si siano concretizzate in un unico errore nell'applicazione della legge che non sia ascrivibile a particolare neghittosità dell'incolpato né a macroscopica ignoranza, dovendosi altresì valutare il carico di lavoro, le difficoltà ambientali, la situazione di emergenza e la ristrettezza dei tempi, nonché la biografia professionale dell'incolpato improntata a diligenza e scrupolosità.*

**– Proc. n. 83/2003 R.G. – Sentenza del 14.5.2004/5.10.2004 n. 52/2004 Reg. dep. – Presidente Buccico – Estensore Salmè.**

**Doveri del magistrato – Diligenza – Camere di consiglio di una sezione civile di Tribunale tenute in modo disordinato – Illecito disciplinare – Esclusione.**

*Deve essere escluso l'addebito disciplinare nei confronti del Presidente di una sezione civile di Tribunale relativo allo svolgimento delle camere di consiglio in modo irrituale, sommario e aleatorio, senza che mai si sia verificata la violazione del principio della collegialità, né conseguenze negative sulla qualità delle decisioni.*

**– Proc. n. 85/2004 R.G. – Sentenza del 5.11.2004/30.11.2004 n. 111/2004 Reg. dep. – Presidente Buccico – Estensore Fici.**

**Doveri del magistrato – Diligenza – Provvedimenti cautelari – Adozione in relazione a un reato per il quale la misura cautelare non può essere disposta – Esclusione – Illecito disciplinare – Esclusione.**

*Devono essere assolti il Pubblico Ministero e il Giudice per le indagini preliminari che, rispettivamente, nella richiesta di applicazione di misura cautelare e nell'ordinanza applicativa abbiano fatto riferimento a due reati, per uno dei quali la misura non poteva essere emessa ostandovi il limite edittale stabilito dall'art. 280 c.p.p., qualora, rappresentando la condotta integrante un reato l'elemento costitutivo dell'altro, l'applicazione della misura cautelare sia risultata chiesta e disposta per l'unico reato che la consentiva. (Nel caso di specie, i provvedimenti oggetto dell'incolpazione facevano riferimento ai reati di cui agli artt. 326 e 378 c.p. e si è ritenuto che la misura cautelare fosse stata chiesta e disposta solo per il secondo reato).*

**– Proc. n. 106/2003 R.G. – Sentenza del 15.10.2004/2.12.2004 n. 104/2004 Reg. dep. – Presidente Rognoni – Estensore Mammone.**

**Doveri del magistrato – Diligenza – Errore tecnico-giuridico – Negligenza inexcusabile nell'interpretazione della norma – Rilevanza disciplinare – Condizioni – Accertamento in sede disciplinare.**

*Secondo l'orientamento elaborato dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, il principio di indipendenza della magistratura sancito dagli artt. 101 e 104 Cost. esclude la sindacabilità in sede disciplinare degli atti posti in essere dal magistrato nell'esercizio delle sue funzioni: pertanto, l'inesattezza tecnico-giuridica del provvedimento giudiziario, censurabile con i mezzi di impugnazione previsti dall'ordinamento, non può di per sé costituire illecito disciplinare. L'atto di ufficio acquista rilevanza disciplinare solo ove l'inesattezza sia sintomatica di scarso impegno, approssimazione, insufficiente ponderazione o limitata diligenza, ovvero quando sia il risultato di una determinazione arbitraria in quanto determinata da dolo o colpa grave.*

*Il giudice disciplinare non può limitarsi a rilevare l'errore tecnico-*

*giuridico, ma è tenuto ad accertare in concreto se, avuto riguardo a tutte le circostanze di fatto e al contesto nel quale il provvedimento giudiziario è stato emesso, dalla condotta del magistrato sia derivato l'effetto pregiudizievole della stima del medesimo e della funzione esercitata che rappresenta un elemento costitutivo dell'illecito disciplinare. L'accertamento del comportamento negligente postula altresì l'accurata disamina delle circostanze di fatto in cui il magistrato si sia trovato ad operare, della novità e difficoltà delle problematiche giuridiche affrontate, dello stato della giurisprudenza e della dottrina, della motivazione che il provvedimento contenga a giustificazione della soluzione adottata, così da potersi concludere per l'indiscutibile inadempimento, da parte dell'incolpato, dei suoi doveri di ufficio, mentre l'impiego di cultura e diligenza media avrebbe consentito di evitare l'errore.*

**– Proc. n. 106/2003 R.G. – Sentenza del 15.10.2004/2.12.2004 n. 104/2004 Reg. dep. – Presidente Rognoni – Estensore Mammone.**

**Doveri del magistrato – Diligenza – Negligenza inescusabile nell'interpretazione della norma – Illecito disciplinare – Sussistenza.**

*Non trattandosi di una specifica problematica giuridica e, tanto meno, di una questione interpretativa controversa per difformità di giurisprudenza, integra la fattispecie disciplinare la condotta del Presidente e del Consigliere a latere del collegio di Corte di assise d'Appello che abbia determinato la scarcerazione degli imputati per il ritardo della pronuncia sulla richiesta di sospensione dei termini, ritardo causato da errore di diritto caratterizzato da negligenza inescusabile nell'interpretazione dell'art. 304, c.p.p..*

**– Proc. n. 135/2004 R.G. – Sentenza del 30.11.2004/21.12.2004 n. 125/2004 Reg. dep. – Presidente Rognoni – Estensore Fici.**

**Doveri del magistrato – Diligenza – Ritardo nell'adozione di provvedimenti conseguenti all'estinzione di misure cautelari – Legittima assenza dal servizio dell'incolpato – Rilevanza – Illecito disciplinare – Esclusione.**

*Non configura un illecito disciplinare la condotta del Giudice per le indagini preliminari che, pur essendo già stato investito del procedimen-*

*to per l'esercizio di uno dei poteri appartenenti alla sua competenza funzionale ed essendo pertanto il fascicolo processuale nella sua disponibilità, non abbia provveduto all'immediata scarcerazione dell'imputato per decorrenza del termine di durata della misura cautelare essendo assente dal servizio da epoca precedente alla data di scadenza del termine stesso. (Nel caso di specie, l'incolpato era in congedo da circa un mese rispetto alla data di scadenza del termine di durata della misura cautelare).*

**– Proc. n. 138/2004 R.G. – Sentenza del 30.11.2004/20.1.2005 n. 123/2004 Reg. dep. – Presidente Buccico – Estensore Mammone.**

**Doveri del magistrato – Diligenza – Ritardo nell'adozione di provvedimenti conseguenti all'estinzione di misure cautelari – Indisponibilità funzionale del fascicolo da parte dell'ufficio Gip – Rilevanza – Illecito disciplinare – Esclusione.**

*Come affermato dalla sentenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 19097 del 2003, il potere-dovere del Giudice per le indagini preliminari di adottare d'ufficio i provvedimenti conseguenti alla perdita d'efficacia della custodia cautelare o delle altre misure cautelari, previsti dall'art. 306 c.p.p., presuppone che egli sia già investito del procedimento per l'esercizio di uno dei poteri appartenenti alla sua competenza funzionale. Pertanto, il potere-dovere del Giudice per le indagini preliminari di disporre i provvedimenti conseguenti all'estinzione delle misure cautelari non sussiste quando egli non abbia la disponibilità degli atti delle indagini preliminari, essendogli attribuito o nel momento in cui, nella fase delle indagini preliminari, risulti investito di uno dei poteri rientranti nella sua competenza funzionale, o nelle fasi del processo vero e proprio, dopo la richiesta del P.M. di rinvio a giudizio, in cui egli dispone sempre del fascicolo processuale.*

Conformi:

- Proc. n. 133/2004 R.G. – Sentenza del 30.11.2004/20.1.2005 n. 130/2004 Reg. dep.
- Proc. n. 134/2004 R.G. – Sentenza del 30.11.2004/6.6.2005 n. 128/2004 Reg. dep.
- Proc. n. 127/2003 R.G. – Sentenza del 17.9.2004/20.10.2005 n. 78/2004 Reg. dep.
- Proc. n. 131/2004 R.G. – Sentenza del 30.11.2004/20.10.2005 n. 124/2004 Reg. dep.

**– Proc. n. 138/2004 R.G. – Sentenza del 30.11.2004/20.1.2005 n. 123/2004 Reg. dep. – Presidente Buccico – Estensore Mammone.**

**Doveri del magistrato – Diligenza – Ritardo nell'adozione di provvedimenti conseguenti all'estinzione di misure cautelari – Situazione lavorativa – Profilo professionale – Rilevanza – Illecito disciplinare – Esclusione.**

*Non costituisce illecito disciplinare la condotta del Giudice per le indagini preliminari che sia incorso in ritardi nell'adozione dei provvedimenti conseguenti all'estinzione delle misure cautelari per scadenza dei termini di efficacia, qualora tali ritardi, nella parte in cui siano ascrivibili all'incolpato, siano derivati, nonostante le normali cautele adottate per prevenirli, dalla situazione di particolare aggravio rappresentata dalla notevole mole di affari urgenti trattati e costituiscano una evenienza limitata ed isolata nella esperienza professionale del magistrato, connotata dalla profusione nell'attività giudiziaria di zelo e competenza.*

**– Proc. n. 96/2004 R.G. – Sentenza del 3.12.2004/20.1.2005 n. 134/2004 Reg. dep. – Presidente Buccico – Estensore Mammone.**

**Doveri del magistrato – Diligenza – Ritardo nell'adozione di provvedimenti conseguenti all'estinzione di misure cautelari – Riconducibilità a cause non ascrivibili all'incolpato – Illecito disciplinare – Esclusione.**

*Deve essere accolta la richiesta di non farsi luogo al rinvio a dibattimento qualora il ritardo nell'adozione del provvedimento conseguente all'estinzione delle misure cautelari per scadenza dei termini di efficacia non sia imputabile all'incolpato. (Nel caso di specie, l'incolpato non era venuto a conoscenza dell'esistenza del processo e della misura cautelare in atto per cause allo stesso non ascrivibili).*

**- Proc. n. 97/2000 R.G. - Sentenza del 24.9.2004/27.1.2005 n. 85/2004 Reg. dep. - Presidente Buccico - Estensore Stabile.**

**Doveri del magistrato - Correttezza - Diligenza - Soppressione di un provvedimento e sostituzione con un altro di contenuto diverso - Illecito disciplinare - Sussistenza.**

*Per le concrete modalità nelle quali si è estrinsecata, sintomatiche di superficialità, approssimazione e mancanza del minimum di diligenza e perizia richiesto a un magistrato, integra un illecito disciplinare la condotta del giudice che abbia soppresso il provvedimento emesso nell'ambito di una procedura esecutiva sostituendolo con un altro di contenuto diverso. (Nel caso di specie, il provvedimento era stato depositato, sottoscritto dal cancelliere e da questi iscritto nel registro cronologico).*

**- Proc. n. 78/2004 R.G. - Sentenza del 4.2.2005/22.3.2005 n. 12/2005 Reg. dep. - Presidente Rognoni - Estensore Mammone.**

**Doveri del magistrato - Diligenza - Omesso controllo sulla scadenza del termine massimo di durata della misura cautelare - Ritardo nell'adozione di provvedimenti conseguenti all'estinzione di misure cautelari - Riconducibilità a cause non ascrivibili all'incolpato - Illecito disciplinare - Esclusione.**

*Non configurano illecito disciplinare il mancato controllo sulla scadenza del termine massimo di durata della misura cautelare e il ritardo nell'adozione del provvedimento conseguente all'estinzione della stessa da parte del Presidente di sezione penale di Corte d'Appello, qualora l'incolpato abbia disposto la fissazione del dibattimento per una data anteriore a tale scadenza e la successiva mancata fissazione sia derivata dall'inerzia della cancelleria.*

**– Proc. n. 66/2004 R.G. – Sentenza del 10.12.2004/6.5.2005 n. 138/2004 Reg. dep. – Presidente Rognoni – Estensore Riello.**

**Doveri del magistrato – Diligenza – Omesso controllo sulla scadenza del termine massimo di durata della misura cautelare – Ritardo nell'adozione di provvedimenti conseguenti all'estinzione di misure cautelari – Riconducibilità a cause non ascrivibili all'incolpato – Illecito disciplinare – Esclusione.**

*Devono essere esclusi gli addebiti disciplinari nei confronti del Presidente di sezione penale di Corte d'Appello relativi al mancato controllo sulla scadenza dei termini massimi di durata della misura cautelare applicata a due imputati e al ritardo nell'adozione dei provvedimenti conseguenti all'estinzione della stessa, qualora, al momento della scadenza, la Corte di Appello non abbia avuto la disponibilità degli atti, in quanto trasmessi alla Corte di Cassazione a seguito dell'impugnazione della sentenza di appello, intervenuta prima dell'assegnazione dell'incolpato alla sezione.*

**– Proc. n. 133/2004 R.G. – Sentenza del 24.6.2005/8.9.2005 n. 80/2005 Reg. dep. – Presidente Marotta – Estensore Mammone.**

**Doveri del magistrato – Diligenza – Omessa declaratoria di inefficacia di misure cautelari – Carico di lavoro e laboriosità dell'incolpato – Rilevanza – Illecito disciplinare – Esclusione.**

*Non integra la fattispecie disciplinare l'omessa declaratoria di inefficacia della misura cautelare contestualmente alla sentenza ex art. 444 c.p.p. di applicazione di pena condizionalmente sospesa qualora la condotta sia derivata dalla situazione di particolare aggravio lavorativo dell'incolpato, costituendo un'evenienza occasionale rivelatasi isolata nell'esperienza professionale del magistrato. (Nel caso di specie, la declaratoria di inefficacia della misura degli arresti domiciliari era stata pronunciata 26 giorni dopo la sentenza).*

**– Proc. n. 40/2004 R.G. – Sentenza del 20.5.2005/13.9.2005 n. 59/2005 Reg. dep. – Presidente Buccico – Estensore Stabile.**

**Doveri del magistrato – Diligenza – Omesso controllo sulla scadenza del termine massimo di durata della misura cautelare – Ritardo nell'adozione di provvedimenti conseguenti all'estinzione di misure cautelari – Illecito disciplinare – Esclusione.**

*Devono essere esclusi gli addebiti disciplinari nei confronti del Presidente di sezione penale di Corte d'Appello relativi al mancato controllo sulla scadenza dei termini massimi di durata della misura cautelare applicata ad un imputato e al ritardo nell'adozione del provvedimento conseguente all'estinzione della stessa, qualora, in considerazione della data di arrivo del fascicolo presso la sezione, non sia stato possibile emettere il decreto di citazione a giudizio prima della scadenza del termine di fase della misura cautelare e l'incolpato si sia trovato in una condizione di particolare onerosità dell'impegno professionale.*

**– Proc. n. 69/2004 R.G. – Sentenza del 12.10.2004/7.10.2005 n. 100/2004 Reg. dep. – Presidente Rognoni – Estensore Salmè.**

**Doveri del magistrato – Diligenza – Omesso controllo sulla scadenza del termine massimo di durata della misura cautelare – Ritardo nell'adozione di provvedimenti conseguenti all'estinzione di misure cautelari – Illecito disciplinare – Esclusione.**

*Devono essere esclusi gli addebiti disciplinari nei confronti del Presidente di sezione penale di Corte d'Appello relativi al mancato controllo sulla scadenza dei termini massimi di durata della misura cautelare applicata ad alcuni imputati e al ritardo nell'adozione dei provvedimenti conseguenti all'estinzione della stessa, qualora, dato il carattere esclusivamente formale della scarcerazione, non si sia verificato alcun concreto pregiudizio della libertà personale degli imputati, detenuti anche in espiazione di pene per condanne irrevocabili. (La Sezione disciplinare ha osservato che, peraltro, l'incolpato aveva agito sulla base di un'interpretazione dell'art. 298 c.p.p. non rivelatrice di scarsa ponderazione, approssimazione, frettolosità o limitata diligenza).*

**– Proc. n. 109/2004 R.G. – Sentenza del 24.6.2005/12.10.2005 n. 76/2005 Reg. dep. – Presidente Marotta – Estensore Mammone.**

**Doveri del magistrato – Diligenza – Ritardo nell'adozione di provvedimenti conseguenti all'estinzione di misure cautelari – Qualificazione penalistica della fattispecie – Rilevanza – Illecito disciplinare – Esclusione.**

*Non integra un illecito disciplinare il ritardo da parte del Giudice nell'adozione di provvedimenti conseguenti all'estinzione della misura cautelare nei confronti di due imputati, qualora la condotta dell'incolpato sia ricollegabile alla sua convinzione circa una determinata qualificazione penalistica della fattispecie in base alla quale non sarebbe risultato scaduto il termine di durata della misura cautelare.*

**– Proc. n. 127/2003 R.G. – Sentenza del 17.9.2004/20.10.2005 n. 78/2004 Reg. dep. – Presidente Buccico – Estensore Salmè.**

**Doveri del magistrato – Diligenza – Ritardo nell'adozione di provvedimenti conseguenti all'estinzione di misure cautelari – Situazione lavorativa – Profilo professionale – Rilevanza – Illecito disciplinare – Esclusione.**

*Non costituisce illecito disciplinare la condotta del Giudice per le indagini preliminari che sia incorso nel ritardo nell'adozione del provvedimento conseguente all'estinzione della misura cautelare per scadenza dei termini di efficacia qualora debba ritenersi insussistente l'elemento soggettivo dell'illecito disciplinare in considerazione del carattere del tutto isolato del ritardo, in un contesto di provvedimenti di scarcerazione adottati tutti tempestivamente, e del temporaneo smarrimento da parte della cancelleria della scheda relativa alla scadenza della misura cautelare applicata all'indagato. (Nel caso di specie, il ritardo oggettivamente imputabile all'incolpato era di 11 giorni).*

**– Proc. n. 127/2003 R.G. – Sentenza del 17.9.2004/20.10.2005 n. 78/2004 Reg. dep. – Presidente Buccico – Estensore Salmè.**

**Doveri del magistrato – Diligenza – Ritardo nell'adozione di provvedimenti conseguenti all'estinzione di misure cautelari – Entità del ritardo – Illecito disciplinare – Esclusione.**

*Pur tenendo conto che la tutela della libertà personale esige una particolare diligenza da parte del magistrato e che resta deprecabile ogni sia pur minima lesione di tale libertà, non assume rilevanza disciplinare un ritardo di poche ore nella scarcerazione di un imputato. (Nel caso di specie, la misura cautelare scadeva alle ore 24,00 della domenica, mentre la scarcerazione fu disposta nella mattinata del lunedì).*

**– Proc. n. 134/2004 R.G. – Sentenza del 24.6.2005/29.11.2005 n. 78/2005 Reg. dep. – Presidente Marotta – Estensore Stabile.**

**Doveri del magistrato – Diligenza – Ritardo nell'adozione di provvedimenti conseguenti all'estinzione di misure cautelari – Cause di giustificazione – Sussistenza – Illecito disciplinare – Esclusione.**

*Non configura illecito disciplinare il ritardo da parte del Giudice nell'adozione di provvedimenti conseguenti all'estinzione della misura cautelare nei confronti di un imputato, qualora la condotta risulti giustificabile in considerazione del notevole impegno e della laboriosità dell'incoltato, della situazione dell'ufficio contrassegnata da difficoltà operative e dal carattere del tutto isolato dell'episodio. (Nel caso di specie, l'imputato era stato scarcerato con due giorni di ritardo).*

Conforme:

- Proc. n. 139/2004 R.G. – Sentenza del 24.6.2005/29.11.2005 n. 81/2005 Reg. dep.

### 3.4 – Ritardi nel deposito di provvedimenti

– Proc. n. 105/2002 R.G. – Sentenza del 18.7.2003/23.1.2004 n. 82/2003 Reg. dep. – Presidente Rognoni – Estensore Salmè.

**Doveri del magistrato – Operosità – Diligenza – Ritardi nel deposito di sentenze – Cause di giustificazione – Rilevanza – Affermazione.**

*Secondo il costante orientamento della Sezione disciplinare e della Corte di Cassazione il ritardo nel deposito delle sentenze e dei provvedimenti giudiziari, ancorché sistematico, non può da solo integrare un illecito disciplinare del magistrato, occorrendo stabilire se tale ritardo sia sintomo di mancanza di operosità e di diligenza oppure se trovi giustificazione in situazioni particolari, quali, ad esempio, lo stato di salute dell'incolpato, un eccessivo carico di lavoro o particolari situazioni dell'ufficio. (Nel caso di specie, gli addebiti disciplinari sono stati esclusi in considerazione di molteplici elementi: il lungo periodo di assenza dal servizio per malattia del magistrato; il suo passaggio dalle funzioni civili a quelle penali e, in particolare, al Tribunale del riesame; la situazione generalizzata di sofferenza dell'ufficio di appartenenza con riferimento alla puntualità nel deposito dei provvedimenti; il carattere isolato e circoscritto nel tempo del comportamento addebitato all'incolpato).*

Conformi:

- Proc. n. 58/2003 R.G. – Sentenza del 22.10.2004/17.12.2004 n. 105/2004 Reg. dep. (Nel caso di specie, la Sezione ha riconosciuto la responsabilità disciplinare dell'incolpato, negando rilievo giustificativo alle circostanze addotte con riferimento al carico di lavoro gravante sul magistrato e alla sua produttività complessiva).
- Proc. n. 136/2004 R.G. – Sentenza del 21.1.2005/25.2.2005 n. 6/2005 Reg. dep. (Nel caso di specie, gli addebiti relativi a ritardi nel deposito di provvedimenti sono risultati esclusi in considerazione della buona produttività dell'incolpato e del lavoro svolto dallo stesso in una pluralità di sedi e ricoprendo molteplici incarichi).
- Proc. n. 35/2005 R.G. – Sentenza del 6.5.2005/21.6.2005 n. 52/2005 Reg. dep. (Nel caso di specie, gli addebiti sono stati esclusi in considerazione delle documentate gravi situazioni familiari del magistrato, del ruolo gravoso gestito e della complessiva valutazione dell'attività dallo stesso svolta).

- Proc. n. 110/2004 R.G. – Sentenza del 15.4.2005/22.7.2005 n. 38/2005 Reg. dep. (Nel caso di specie, i ritardi nel deposito di provvedimenti sono risultati giustificati in considerazione del carico di lavoro complessivo e della pluralità di funzioni svolte dall'incolpato, nonché della distribuzione degli affari e delle difficoltà organizzative dell'ufficio).
- Proc. n. 105/2004 R.G. – Sentenza del 15.7.2005/13.9.2005 n. 93/2005 Reg. dep. (Nel caso di specie, gli addebiti relativi a ritardi nel deposito di provvedimenti sono stati esclusi in considerazione della costante laboriosità dell'incolpato, della sua capacità di organizzare il lavoro giudiziario, della diligenza e del rigore nell'esercizio delle funzioni dimostrati).
- Proc. n. 108/2004 R.G. – Sentenza del 28.6.2005/12.10.2005 n. 82/2005 Reg. dep. (Nel caso di specie, la Sezione disciplinare ha pronunciato sentenza di assoluzione, in considerazione della notevole laboriosità dell'incolpato evidenziata dai dati relativi alla produttività e della grave situazione della sezione di appartenenza, caratterizzata dall'enorme sproporzione tra l'aumento delle sopravvenienze e le immutate dimensioni della pianta organica).
- Proc. n. 18/2003 R.G. – Sentenza del 24.9.2004/12.10.2005 n. 87/2004 Reg. dep. (Nel caso di specie, l'incolpato è stato assolto in considerazione di molteplici fattori, quali la pluralità delle funzioni svolte e il notevole impegno profuso per la conversione professionale dalle funzioni lavoristiche a quelle penalistiche, la giovane età e l'inesperienza del magistrato, la sua non trascurabile produttività e i problemi di salute sofferti, nonché il notevole carico di lavoro e le carenze del personale amministrativo caratterizzanti l'ufficio di appartenenza).
- Proc. n. 10/2005 R.G. – Sentenza del 16.9.2005/12.10.2005 n. 107/2005 Reg. dep. (Nel caso di specie, la Sezione disciplinare ha assolto l'incolpato dagli addebiti relativi a ritardi nel deposito di provvedimenti, rilevando il carattere non sistematico dei ritardi stessi ed escludendo, tra l'altro, la violazione del dovere di diligenza anche in considerazione dell'estrema difficoltà di gestire il ruolo assegnato in quanto rimasto a lungo "congelato").
- Proc. n. 72/2003 R.G. – Sentenza dell'8.10.2004/20.10.2005 n. 95/2004 Reg. dep. (Secondo la Sezione disciplinare, le ragioni personali e familiari che, non rivestendo carattere di gravità e di cogenza, non siano idonee a giustificare i ritardi nel deposito di provvedimenti, assumono rilievo ai fini della determinazione della sanzione; nel caso di specie, l'incolpato è stato condannato alla sanzione dell'ammonimento).

**– Proc. n. 73/2003 R.G. – Sentenza del 5.12.2003/23.1.2004 n. 125/2003 Reg. dep. – Presidente Rognoni – Estensore Mammone.**

**Doveri del magistrato – Diligenza – Operosità – Ritardi nel deposito di sentenze – Inadeguata organizzazione dell'attività – Cause di giustificazione – Esclusione – Illecito disciplinare – Sussistenza.**

*Integra un illecito disciplinare la condotta del magistrato che, nonostante il lodevole impegno profuso nella difficile situazione dell'ufficio di appartenenza, non abbia dato prova di adeguata capacità organizzativa del proprio lavoro secondo modalità e tempi compatibili con un funzionale esercizio della giurisdizione. Le circostanze addotte dall'incolpato con riferimento allo svolgimento, per diversi periodi di tempo, delle funzioni di reggente del Tribunale e di componente del collegio penale, nonché all'assunzione del ruolo civile di due magistrati trasferiti non giustificano i ritardi, qualora la situazione lavorativa particolarmente disagiata si sia limitata essenzialmente ad un periodo circoscritto. (Nel caso di specie l'incolpato era incorso nella generalizzata e sistematica violazione dei tempi di deposito della maggioranza delle sentenze pronunciate nell'arco dell'intero periodo di riferimento pari a cinque anni e sei mesi, con una tempistica articolata sulla base di ritardi non modesti, ma quantificati in tempi variabili, per la maggior parte dei casi, tra i 200 e i 300 giorni; la situazione lavorativa di particolare disagio si era protratta essenzialmente per un periodo di due anni).*

**– Proc. n. 66/2002 R.G. – Sentenza del 9.5.2003/26.1.2004 n. 43/2003 Reg. dep. – Presidente Buccico – Estensore Salmè.**

**Doveri del magistrato – Diligenza – Operosità – Ritardi nel deposito di sentenze – Ritardi inferiori ai novanta giorni – Cause di giustificazione – Esclusione – Illecito disciplinare – Sussistenza.**

*Anche un ritardo nel deposito di sentenze penali contenuto entro i novanta giorni può assumere rilievo disciplinare se, inquadrandolo in una situazione più ampia, possa essere qualificato come sintomo di difetto di diligenza e laboriosità. (La Sezione disciplinare ha osservato che il termine di tolleranza dei novanta giorni per il deposito delle sentenze penali è il risultato di un'elaborazione giurisprudenziale, che tutta-*

*via non ha mai escluso la possibile rilevanza disciplinare di ritardi più contenuti. Nel caso di specie, a fronte di un quadro complessivo caratterizzato da un notevole numero di provvedimenti depositati oltre i novanta giorni – circa trecento – anche quelli – oltre duecento – depositati con un ritardo più contenuto conservavano, almeno dal punto di vista oggettivo, il valore sintomatico di violazioni dei doveri di diligenza e laboriosità).*

*Le carenze della struttura di cancelleria non assumono efficacia scriminante se altri magistrati dell'ufficio con laboriosità analoga a quella dell'incolpato non siano incorsi in ritardi rilevanti come quelli allo stesso addebitati.*

**– Proc. n. 66/2002 R.G. – Sentenza del 9.5.2003/26.1.2004 n. 43/2003 Reg. dep. – Presidente Buccico – Estensore Salmè.**

**Doveri del magistrato – Diligenza – Operosità – Ritardi nel deposito di sentenze – Cause di giustificazione – Esclusione – Illecito disciplinare – Sussistenza – Sanzione disciplinare – Valutazione delle circostanze non integranti cause di giustificazione – Ammissibilità.**

*Il superamento della situazione di pregiudizio del prestigio dell'Ordine Giudiziario rappresentato dalla circostanza che, nel periodo successivo a quello dell'addebito, l'incolpato non abbia più depositato provvedimenti in ritardo e la buona laboriosità dello stesso devono essere tenuti in considerazione nella determinazione della sanzione, ma non hanno alcuna efficacia scriminante rispetto ai comportamenti tenuti nel periodo anteriore. (Fattispecie concernente l'irrogazione della sanzione dell'ammonizione in relazione al ritardo nel deposito in un biennio di 546 sentenze, di cui circa 300 con un ritardo superiore ai novanta giorni).*

– Proc. n. 80/2003 R.G. – Sentenza del 26.9.2003/26.1.2004 n. 98/2003 Reg. dep. – Presidente Buccico – Estensore Salmè.

**Doveri del magistrato – Diligenza – Operosità – Ritardi nel deposito di sentenze – Rapporti con il precedente procedimento disciplinare – Valutazione unitaria della condotta già operata in un precedente giudizio – Richiesta di non farsi luogo al rinvio a dibattimento – Accoglimento.**

*Va accolta la richiesta di non farsi luogo al rinvio a dibattimento qualora la situazione relativa a ritardi nel deposito di provvedimenti sia già stata valutata unitariamente con una precedente sentenza di condanna relativa ad un'inculpazione che copriva un periodo anche successivo e ritardi assai più consistenti.*

– Proc. n. 119/2002 R.G. – Sentenza del 12.12.2003/27.1.2004 n. 130/2003 Reg. dep. – Presidente Rognoni – Estensore Mammone.

**Doveri del magistrato – Operosità – Diligenza – Ritardi nel deposito di sentenze – Cause di giustificazione – Rilevanza – Affermazione.**

*I ritardi nel deposito delle sentenze, anche se consistenti e gravi, non rilevano sotto il profilo disciplinare qualora i fatti ascritti siano stati determinati non da scarsa laboriosità o negligenza, ma da un carico di lavoro eccezionale gravante sul magistrato, dovendosi prendere in considerazione la complessiva situazione di lavoro dell'incolpato, tenendone presenti i profili qualitativi e quantitativi; inoltre, devono essere considerati gli aspetti inerenti la complessiva organizzazione dell'ufficio di appartenenza e tutte le funzioni espletate dal magistrato, oltre a quelle interessate dal ritardo nel deposito. (Nel caso di specie, i ritardi nel deposito dei provvedimenti non sono stati ritenuti sintomo di scarsa laboriosità o di mancanza di impegno del magistrato, che, oltre ad avere avuto problemi di salute, aveva redatto tutte le motivazioni arretrate e oggetto di una precedente sentenza di condanna, senza rallentare il ritmo di lavoro e svolgendo gli altri compiti allo stesso spettanti in ragione della sua anzianità di servizio).*

Conformi:

- Proc. n. 76/2003 R.G. – Sentenza del 19.12.2003/23.3.2004 n. 135/2003 Reg. dep. (Nel caso di specie, l'illecito disciplinare è stato

escluso in considerazione delle serie ragioni di salute e familiari addotte dall'incolpato, della carenza degli organici dell'ufficio di appartenenza, del carattere isolato dei ritardi e della buona produttività del magistrato).

- Proc. n. 101/2003 R.G. – Sentenza del 5.3.2004/2.4.2004 n. 19/2004 Reg. dep. (Nel caso di specie, l'illecito disciplinare è stato escluso in considerazione della pluralità delle funzioni giudicanti penali svolte dall'incolpato e della carenza dell'organico dell'ufficio di appartenenza).
- Proc. n. 20/2004 R.G. – Sentenza del 2.4.2004/1.6.2004 n. 30/2004 Reg. dep. (Nel caso di specie, la rilevanza disciplinare dei ritardi è stata esclusa in considerazione del livello di produttività dell'incolpato, emergente dai dati relativi al lavoro svolto, e dell'espletamento – quale Presidente del Tribunale – dei molteplici compiti di carattere organizzativo rivelatisi particolarmente gravosi).
- Proc. n. 67/2003 R.G. – Sentenza del 15.10.2004/17.11.2004 n. 102/2004 Reg. dep. (Nel caso di specie, la rilevanza disciplinare dei ritardi è stata esclusa in considerazione dell'alta produttività dell'incolpato, collocatosi sempre ai primi posti tra i magistrati dell'ufficio per la quantità del lavoro espletato).
- Proc. n. 74/2004 R.G. – Sentenza del 12.10.2004/2.12.2004 n. 99/2004 Reg. dep. (Fattispecie relativa al ritardo nel deposito di sentenze da parte di magistrato addetto ad una sezione penale della Corte di Cassazione).
- Proc. n. 72/2004 R.G. – Sentenza del 18.2.2005/18.4.2005 n. 18/2005 Reg. dep. (Fattispecie relativa al ritardo nel deposito di sentenze da parte di magistrato addetto ad una sezione penale della Corte di Cassazione).
- Proc. n. 94/2004 R.G. – Sentenza dell'11.3.2005/28.7.2005 n. 31/2005 Reg. dep. (Nel caso di specie, la Sezione disciplinare ha escluso gli addebiti ritenendo che i ritardi fossero caratterizzati solo in alcuni casi da oggettiva gravità – in quanto delle 157 sentenze in contestazione, solo 39 risultavano depositate dopo un periodo superiore all'anno – ed evidenziando la buona produttività media dell'incolpato, nonché l'impegno assunto di smaltire tutto l'arretrato).
- Proc. n. 145/2004 R.G. – Sentenza dell'8.7.2005/19.9.2005 n. 88/2005 Reg. dep. (Nel caso di specie, la Sezione disciplinare ha pronunciato sentenza di assoluzione ritenendo giustificati i ritardi contestati all'incolpato, che, assegnato al Tribunale quale uditore giudiziario, aveva svolto una pluralità di funzioni presso la sede

centrale e presso una sezione distaccata – con brevi periodi di applicazione all’ufficio di sorveglianza – dando prova di notevole impegno e di consistente produttività).

**– Proc. n. 119/2002 R.G. – Sentenza del 12.12.2003/27.1.2004 n. 130/2003 Reg. dep. – Presidente Rognoni – Estensore Mammone.**

**Doveri del magistrato – Diligenza – Operosità – Ritardi nel deposito di sentenze – Procedimento disciplinare – Rapporti con il precedente procedimento disciplinare – “Giudicato implicito” – Nozione – Condizioni – Insussistenza.**

*Con l’espressione “giudicato implicito” si designa la particolare efficacia della cosa giudicata che copre sia il dedotto sia il deducibile, ossia non solo le questioni espressamente fatte valere nel giudizio, ma anche quelle in concreto non dedotte costituenti presupposto logico, essenziale e indefettibile, della decisione. Non sussiste la condizione per ravvisare l’esistenza di un “giudicato implicito” nel caso in cui la menzione in una sentenza di ritardi nel deposito di provvedimenti ulteriori e non oggetto di contestazione non abbia avuto natura di antecedente logico, strumentale alla condanna, ma di mera proposizione esplicativa nell’ambito di un percorso argomentativo finalizzato alla valutazione del comportamento dell’incolpato in sede di giudizio di rinvio, all’esito dell’annullamento di una precedente sentenza disciplinare di assoluzione.*

**– Procc. nn. 117/2001 – 91/2002 R.G. – Sentenza del 23.5.2003/2.2.2004 n. 54/2003 Reg. dep. – Presidente Buccico – Estensore Salmè.**

**Doveri del magistrato – Diligenza – Operosità – Ritardi nel deposito di sentenze – Cause di giustificazione – Esclusione – Illecito disciplinare – Sussistenza – Sanzione disciplinare – Ammonimento – Criteri di graduazione – Valutazione delle circostanze non integranti cause di giustificazione – Ammissibilità.**

*Il ritardo nel deposito di provvedimenti è disciplinarmente rilevante quando costituisca effetto e manifestazione di negligenza e mancanza di laboriosità, in assenza di cause giustificatrici quali, ad esempio, le precarie condizioni di salute, le condizioni familiari, il notevole carico di*

*lavoro o le particolari difficoltà dell'ufficio. Le ragioni familiari e di salute che non siano di per sé idonee a giustificare i ritardi nel deposito di provvedimenti, assumono rilievo ai fini della determinazione della sanzione. (Nel caso di specie, all'incolpato è stata irrogata la sanzione dell'ammonimento).*

**– Proc. n. 88/2003 R.G. – Sentenza del 23.1.2004/16.2.2004 n. 4/2004 Reg. dep. – Presidente Buccico – Estensore Mammone.**

**Doveri del magistrato – Operosità – Diligenza – Ritardo nella trattazione di un procedimento – Cause di giustificazione – Sussistenza – Illecito disciplinare – Esclusione.**

*Va assolto il magistrato che abbia ritardato la trattazione di un procedimento civile, qualora tale isolato ritardo, inquadrato nell'ambito di una buona laboriosità articolata in tutte le funzioni giudicanti e in considerazione dei non brevi periodi di motivata assenza dal lavoro, non sia derivato da scarso impegno lavorativo, ma possa ritenersi giustificato dalla generale condizione soggettiva del magistrato caratterizzata da problemi di gravidanza insorti già in epoca antecedente al periodo di astensione obbligatoria.*

**– Proc. n. 52/2003 R.G. – Sentenza del 7.11.2003/18.2.2004 n. 112/2003 Reg. dep. – Presidente Rognoni – Estensore Mammone.**

**Doveri del magistrato – Diligenza – Operosità – Carenza di organizzazione della propria attività lavorativa – Ritardi nel deposito di provvedimenti – Cause di giustificazione – Esclusione – Illecito disciplinare – Sussistenza.**

*Integra la fattispecie disciplinare la condotta del magistrato che nel deposito di provvedimenti sia incorso in ritardi che superino ampiamente i 90 giorni (anche per semplici provvedimenti camerali), con punte frequentemente eccedenti l'anno e, in un caso, i due anni, qualora detti ritardi trovino la loro causa nello scarso impegno e nella carenza di organizzazione dell'attività lavorativa e non siano giustificabili in considerazione né della soggettiva percezione dell'incolpato di un fatto influente sulla sua vita familiare ma privo di eccezionalità tale da poter incidere autonomamente sulla capacità lavorativa del magistrato, né del*

*lavoro supplementare presso il Consiglio Giudiziario che non abbia comportato una alterazione dei ritmi di lavoro tale da causare i ritardi contestati.*

**– Proc. n. 77/2002 R.G. – Sentenza del 16.5.2003/20.2.2004 n. 50/2003 Reg. dep. – Presidente Rognoni – Estensore Buccico.**

**Doveri del magistrato – Diligenza – Operosità – Ritardi nel deposito di provvedimenti – Procedimento disciplinare – Principio del *ne bis in idem* – Improcedibilità dell’azione.**

*Deve essere dichiarata l’improcedibilità dell’azione disciplinare esercitata in relazione a ritardi nel deposito di provvedimenti già oggetto di precedenti decisioni della Sezione disciplinare.*

Conformi:

- Procc. nn. 117/2001 – 91/2002 R.G. – Sentenza del 23.5.2003/2.2.2004 n. 54/2003 Reg. dep.
- Proc. n. 19/2005 R.G. – Sentenza del 27.4.2005/28.7.2005 n. 48/2005 Reg. dep.
- Proc. n. 31/2005 R.G. – Sentenza del 27.4.2005/28.7.2005 n. 49/2005 Reg. dep.

**– Proc. n. 77/2002 R.G. – Sentenza del 16.5.2003/20.2.2004 n. 50/2003 Reg. dep. – Presidente Rognoni – Estensore Buccico.**

**Doveri del magistrato – Diligenza – Operosità – Ritardi nel deposito di provvedimenti – Procedimento disciplinare – Identità dell’epoca dei ritardi contestati rispetto a quelli oggetto di sentenza assolutoria – Illecito disciplinare – Esclusione.**

*Deve essere esclusa la responsabilità disciplinare del magistrato incolpato per i ritardi nel deposito di provvedimenti che risultino di epoca coeva a quelli in relazione ai quali sono intervenute precedenti sentenze assolutorie per essere risultati esclusi gli addebiti.*

**– Proc. n. 77/2002 R.G. – Sentenza del 16.5.2003/20.2.2004 n. 50/2003 Reg. dep. – Presidente Rognoni – Estensore Buccico.**

**Doveri del magistrato – Diligenza – Ritardi nel deposito di provvedimenti – Inadeguata organizzazione dell’attività – Illecito disciplinare – Sussistenza.**

*Integra illecito disciplinare la condotta del magistrato che sia incorso in ritardi nel deposito di sentenze che risultino notevoli, di estensione non tollerabile e, per l’ampiezza del periodo temporale in cui si sono maturati, sintomatici di una sistematica eclissi del dovere di diligenza, anche con riferimento ai profili organizzativi nella previsione di smaltimento dell’arretrato.*

**– Proc. n. 91/2003 R.G. – Sentenza del 13.2.2004/9.3.2004 n. 8/2004 Reg. dep. – Presidente Rognoni – Estensore Salmè.**

**Doveri del magistrato – Diligenza – Operosità – Ritardi nel deposito di provvedimenti – Rilevanza disciplinare – Condizioni.**

*Secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale, il ritardo nel deposito delle sentenze o di altri provvedimenti giurisdizionali integra gli estremi dell’illecito disciplinare, lesivo del prestigio dell’Ordine Giudiziario, allorché sia sintomo di mancanza di operosità e non sia giustificato da situazione di forza maggiore, come lo stato di salute o l’entità del lavoro. Alla luce di tale orientamento il ritardo nel deposito dei provvedimenti può assumere rilievo disciplinare solo quando sia prolungato e sistematico. Non integrano illecito disciplinare i ritardi nel deposito di sentenze che risultino isolati e limitati e che non dimostrino né difetto di laboriosità, né difetto di diligenza.*

**– Proc. n. 91/2003 R.G. – Sentenza del 13.2.2004/9.3.2004 n. 8/2004 Reg. dep. – Presidente Rognoni – Estensore Salmè.**

**Doveri del magistrato – Diligenza e operosità – Ritardi nel deposito di provvedimenti – Impegno professionale – Peculiarità dell’attività del magistrato minorile – Valutazione – Necessità.**

*Gli indicatori statistici normalmente utilizzati per valutare il lavoro dei magistrati non rappresentano in modo attendibile la peculiarità del-*

*l'attività svolta dai magistrati minorili, che non si realizza solo, né in modo preponderante, nella redazione di provvedimenti o nel tenere udienze formali, ma consiste, prevalentemente, in un continuo colloquio con gli operatori sociali e i professionisti dei servizi tecnici degli enti locali o delle istituzioni private, oltre che nel rapporto con le parti, che non devono essere necessariamente assistite dai difensori e formulano rilievi e richieste in modo informale nell'ambito di procedure camerali. (Nel caso di specie, sono stati esclusi gli addebiti relativi al ritardo nel deposito di due sentenze in materia di opposizione allo stato di adottabilità).*

**– Proc. n. 118/2002 R.G. – Sentenza del 17.10.2003/23.3.2004 n. 106/2003 Reg. dep. – Presidente Rognoni – Estensore Salmè.**

**Doveri del magistrato – Diligenza – Operosità – Ritardi nel deposito di provvedimenti – Inadeguata organizzazione dell'attività – Cause di giustificazione – Esclusione – Illecito disciplinare – Susistenza.**

*Il rilevante e sistematico ritardo del magistrato nel deposito dei provvedimenti giudiziari può trovare giustificazione in sede disciplinare nella situazione determinata dalla gravosità del carico di lavoro, per consistenza del ruolo e numero delle udienze tenute, solo ove l'incolpato dimostri di avere inutilmente rappresentato tale situazione al capo dell'ufficio o agli organi competenti a rimuoverla; tale giustificazione non può essere validamente addotta quando sia stato lo stesso incolpato a gestire e organizzare il proprio lavoro senza tenere conto dell'esigenza di depositare in tempi ragionevoli i provvedimenti introitati, giacché le gravi e sistematiche carenze nell'espletamento di uno dei compiti rientranti nelle funzioni del magistrato non possono essere giustificate dalla notevole produttività (anche superiore alla media) riscontrabile in altri settori di attività, ove ciò denoti una non equilibrata ripartizione delle energie lavorative tra le varie incombenze da svolgere. Il dato, superiore a quello medio, costituito dal numero e dalla durata delle udienze, se non accompagnato dalla dimostrazione che, grazie a questa modalità di gestione del ruolo, la durata dei procedimenti assegnati all'incolpato sia stata inferiore a quella dei procedimenti trattati dagli altri magistrati della sezione, è indice di una non soddisfacente capacità di organizzare il proprio lavoro.*

**– Proc. n. 118/2002 R.G. – Sentenza del 17.10.2003/23.3.2004 n. 106/2003 Reg. dep. – Presidente Rognoni – Estensore Salmè.**

**Doveri del magistrato – Diligenza – Operosità – Ritardi nel deposito di provvedimenti – Sanzione disciplinare – Criteri di commisurazione – Violazione del solo dovere di diligenza – Ammonimento.**

*Deve essere inflitta la sanzione dell'ammonimento al magistrato che sia incorso in ritardi nell'adozione di provvedimenti imputabili prevalentemente a difetto di diligenza consistita in una scarsa capacità di utile organizzazione del proprio lavoro e non a scarsa laboriosità.*

**– Proc. n. 118/2002 R.G. – Sentenza del 17.10.2003/23.3.2004 n. 106/2003 Reg. dep. – Presidente Rognoni – Estensore Salmè.**

**Doveri del magistrato – Diligenza – Operosità – Ritardi nel deposito di provvedimenti – Limite della ragionevolezza – Superamento – Illecito disciplinare – Sussistenza.**

*In tema di addebiti disciplinari a carico del magistrato che sia incorso in ritardi nel deposito dei provvedimenti, qualora le inosservanze dei prescritti termini di deposito si risolvano in ritardi prolungatisi oltre ogni limite di ragionevolezza, la lesione del prestigio del magistrato cui quei ritardi si rivelino imputabili e dell'intero Ordine Giudiziario è in re ipsa e non richiede specifica dimostrazione. (Nel caso di specie, l'incoltazione aveva ad oggetto il deposito, in un periodo di circa due anni e sei mesi, di 226 sentenze con ritardi superiori ai 120 giorni e, in almeno venti casi, ad un anno, nonché di 122 ordinanze riservate con ritardi superiori ai 60 giorni e, in molti casi, ad un anno).*

Conforme:

- Proc. n. 28/2003 R.G. – Sentenza del 12.10.2004/18.11.2004 n. 96/2004 Reg. dep. (Nel caso di specie, la Sezione disciplinare ha ritenuto che i ritardi sistematici e di non irrilevante entità ascritti all'incoltato fossero sintomatici di disorganizzazione nell'espletamento del lavoro e di negligente esercizio della funzione giurisdizionale, escludendone la derivazione dalla sovrapposizione di funzioni e dal conseguente impegno di smaltimento del carico di lavoro).

**– Proc. n. 43/2003 R.G. – Sentenza del 24.10.2003/23.3.2004 n. 110/2003 Reg. dep. – Presidente Buccico – Estensore Salmè.**

**Doveri del magistrato – Operosità – Diligenza – Ritardo nel deposito della motivazione di una sentenza penale – Scarcerazione dell'imputato per decorrenza del termine massimo di custodia cautelare – Illecito disciplinare – Sussistenza.**

*Integra la fattispecie disciplinare la condotta del magistrato che abbia depositato con ritardo di per sé superiore a ogni limite di ragionevolezza la motivazione di una sentenza penale, determinando la scarcerazione per decorrenza dei termini massimi di custodia cautelare di persona condannata in primo grado per un reato gravissimo. (Nel caso di specie, l'incolpato aveva depositato con un ritardo di 314 giorni la motivazione della sentenza di condanna di un imputato riconosciuto colpevole dei delitti di omicidio volontario e di detenzione e porto abusivo di arma da sparo).*

**– Proc. n. 134/2001 R.G. – Sentenza del 19.12.2003/23.3.2004 n. 134/2003 Reg. dep. – Presidente Buccico – Estensore Salmè.**

**Doveri del magistrato – Operosità – Diligenza – Ritardi nel deposito di provvedimenti – Entità dei ritardi – Contiguità del contesto temporale rispetto a quello relativo ai fatti oggetto di precedente sentenza – Valutazione – Ammissibilità – Illecito disciplinare – Esclusione.**

*Deve escludersi la responsabilità disciplinare del magistrato che sia incorso in ritardi nel deposito di provvedimenti, qualora tali ritardi siano numericamente di scarso rilievo e siano stati realizzati in un contesto temporale contiguo a quello degli addebiti oggetto di una precedente sentenza disciplinare di condanna e in presenza di una situazione psicologica e familiare dell'incolpato idonea a giustificarli in gran parte, così da non raggiungere la soglia della rilevanza disciplinare.*

**– Procc. nn. 46/2003 – 4/2004 R.G. – Sentenza del 12.3.2004/22.4.2004 n. 21/2004 Reg. dep. – Presidente Buccico – Estensore Salvi.**

**Doveri del magistrato – Operosità – Diligenza – Ritardi nel deposito di sentenze – Violazione del dovere di diligenza – Sussistenza – Violazione del dovere di operosità – Insussistenza – Illecito disciplinare – Sussistenza.**

*Ritardi sistematici e di notevole entità sono di per sé idonei a ledere l'ordinato funzionamento della giurisdizione, a prescindere dal fatto che abbiano determinato lamentele da parte dei diretti interessati; le gravi e sistematiche carenze nell'espletamento di uno dei compiti rientranti nelle funzioni del magistrato non possono essere giustificate dalla produttività riscontrabile in altri settori di attività, ove ciò denoti una non equilibrata ripartizione delle energie lavorative tra le varie incombenze da svolgere.*

*Viola il dovere di diligenza il magistrato incorso in sistematici e vistosi ritardi determinati da un'organizzazione del lavoro non correttamente bilanciata, ossia tale da unire alla capacità di affrontare le decisioni urgenti anche la trattazione e la definizione del lavoro ordinario, secondo criteri di buon andamento dell'amministrazione della giustizia. (Nel caso di specie, è stata esclusa la violazione del dovere di laboriosità in considerazione dell'impegno e della presenza in ufficio dell'incolpato documentati dai pareri del dirigente e del Consiglio Giudiziario.)*

**– Procc. nn. 46/2003 – 4/2004 R.G. – Sentenza del 12.3.2004/22.4.2004 n. 21/2004 Reg. dep. – Presidente Buccico – Estensore Salvi.**

**Doveri del magistrato – Operosità – Diligenza – Ritardi nel deposito di sentenze – Illecito disciplinare – Sussistenza.**

*Sussiste illecito disciplinare nell'ipotesi in cui il numero dei provvedimenti e delle sentenze depositate in ritardo o non depositate sia molto elevato e del tutto sproporzionato anche rispetto al numero delle decisioni (e, in particolare, delle sentenze) complessivamente adottate dall'incolpato. (Nel caso di specie, al maggio 2003, l'incolpato risultava non aver depositato 65 sentenze, malgrado fossero decorsi più di 120 giorni dalla decisione – di cui una risalente al 1998, 15 al 1999, 22 al 2000, 14*

*al 2001, 13 al 2002, 2 al 2003 – , non aver sciolto 58 ordinanze riservate – di cui 1 risalente al 1996, una al 1997, 6 al 1998, 10 al 1999, 14 al 2000, 10 al 2001, 14 al 2002, 2 al 2003 – e aver depositato con ritardi di oltre 120 giorni dall'assunzione in decisione n. 13 sentenze, di cui 6 con ritardo di quattro anni).*

**– Proc. n. 26/2003 R.G. – Sentenza del 5.12.2003/13.5.2004 n. 124/2003 Reg. dep. – Presidente Rognoni – Estensore Stabile.**

**Doveri del magistrato – Operosità – Diligenza – Ritardi nel deposito di provvedimenti – Illecito disciplinare – Sussistenza.**

*A fronte dell'oggettività dei ritardi nel deposito di provvedimenti, il giudice disciplinare è chiamato a esaminarne, caso per caso, la consistenza e la eventuale reiterazione nel tempo, verificando in quale misura essi siano addebitabili a scarsa operosità e a trascuratezza dei doveri dell'incolpato e considerando globalmente l'attività giurisdizionale dallo stesso svolta. (Nel caso di specie, relativo a magistrato addetto ad un ufficio di sorveglianza, la Sezione disciplinare ha ritenuto, in particolare, non giustificabili i ritardi nel deposito dell'ordinanza in tre procedure di conversione di pene pecuniarie, tali da determinarne la prescrizione, nonché i ritardi nel deposito di provvedimenti relativi ad istanze di concessione di permessi premio e di permessi per gravi ragioni di famiglia).*

**– Proc. n. 8/2003 R.G. – Sentenza del 23.4.2004/6.7.2004 n. 43/2004 Reg. dep. – Presidente Rognoni – Estensore Fici.**

**Doveri del magistrato – Operosità – Diligenza – Ritardi nel deposito di provvedimenti – Limite della ragionevolezza e della giustificabilità del ritardo – Valutazione – Necessità.**

*Secondo l'orientamento delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, nel caso in cui i ritardi nel deposito di sentenze siano tali, per numero e consistenza, da superare i limiti oggettivi di ragionevolezza e giustificabilità, la lesione del prestigio dell'Ordine Giudiziario è intrinseca alla condotta stessa del magistrato che in siffatti ritardi sia incorso. Tale orientamento non è in contrasto con quello in base al quale quando non può essere provata una scarsa operosità dell'incolpato resta comunque e sempre escluso il rilievo disciplinare della condotta, in quanto il limite*

*della ragionevolezza del ritardo nel deposito di provvedimenti e della sua giustificabilità è sempre un elemento implicito di valutazione della rilevanza disciplinare del ritardo stesso; se così non fosse, un magistrato dal significativo carico di lavoro e dalla incontestabile laboriosità potrebbe, a sua totale discrezione ovvero senza alcun rilievo, ritardare il deposito di numerosi provvedimenti a distanza di anni, senza alcuna valutazione sulla ragionevolezza e giustificabilità delle sue scelte.*

Conforme:

- Proc. n. 130/2003 R.G. – Sentenza del 18.6.2004/27.7.2004 n. 63/2004 Reg. dep. (Secondo la pronuncia, il carico di lavoro dell'incolpato particolarmente impegnativo ma non eccezionale, le condizioni di salute dello stesso, in relazione ad un periodo estremamente limitato, non giustificano i ritardi nel deposito di sentenze che per il loro numero complessivo e la loro consistenza temporale – nel caso di specie di due, tre, quattro e cinque anni – hanno superato ogni limite di ragionevolezza e giustificabilità).

**– Proc. n. 8/2003 R.G. – Sentenza del 23.4.2004/6.7.2004 n. 43/2004 Reg. dep. – Presidente Rognoni – Estensore Fici.**

**Doveri del magistrato – Operosità – Diligenza – Ritardi nel deposito di provvedimenti – Cause di giustificazione – Insussistenza – Illecito disciplinare – Sussistenza – Sanzione disciplinare – Ammonimento – Criteri di commisurazione – Valutazione delle circostanze non integranti cause di giustificazione – Ammissibilità.**

*Le precarie condizioni di salute e la delicata situazione familiare dedotte dall'incolpato, il carico di lavoro certamente non modesto e le particolari situazioni di difficoltà organizzativa e strutturale in cui l'incolpato ha operato (non incidenti in termini altrettanto negativi sul lavoro degli altri magistrati dell'ufficio) non giustificano i gravi e generalizzati ritardi addebitati, qualora si tratti di ritardi nel deposito di sentenze che, per il loro numero complessivo rispetto al totale delle sentenze depositate, abbiano superato ogni limite di ragionevolezza e giustificabilità. (Nel caso di specie, si trattava di ritardi per decine di casi superiori ad un anno, a due anni e a tre anni).*

*Le ragioni di salute e familiari, il carico di lavoro e le particolari situazioni di difficoltà organizzativa e strutturale dell'ufficio di apparte-*

*nenza dell'incolpato che, nel caso di specie, non siano di per sé idonee a giustificare i ritardi nel deposito di provvedimenti, assumono rilievo ai fini della determinazione della sanzione. (Nel caso di specie, all'incolpato è stata irrogata la sanzione dell'ammonimento).*

**– Proc. n. 7/2003 R.G. – Sentenza del 16.4.2004/27.7.2004 n. 39/2004 Reg. dep. – Presidente Rognoni – Estensore Stabile.**

**Doveri del magistrato – Operosità – Diligenza – Ritardi nel deposito di provvedimenti – Cause di giustificazione – Sussistenza – Illecito disciplinare – Esclusione.**

*Il mero ritardo nel deposito dei provvedimenti non integra un illecito disciplinare se, avuto riguardo al carico di lavoro, alla laboriosità, alle notevoli difficoltà ambientali, alla complessiva situazione lavorativa dell'incolpato, non si riscontri un difetto di operosità e negligenza del magistrato. (Nel caso di specie, la Sezione disciplinare ha evidenziato la pluralità delle funzioni svolte dall'incolpato, la sua eccezionale produttività, i lusinghieri pareri formulati nei suoi confronti, la complessiva riduzione del numero dei procedimenti pendenti).*

**– Proc. n. 130/2003 R.G. – Sentenza del 18.6.2004/27.7.2004 n. 63/2004 Reg. dep. – Presidente Rognoni – Estensore Fici.**

**Doveri del magistrato – Operosità – Diligenza – Ritardi nel deposito di provvedimenti – Sanzione disciplinare – Criteri di commisurazione – Capacità di recupero e ravvedimento – Valutazione – Ammissibilità – Ammonimento.**

*In tema di addebito disciplinare al magistrato che sia incorso in ritardi nel deposito di provvedimenti, la capacità di recupero e il ravvedimento dimostrati dall'incolpato attraverso il deposito in pochi mesi delle sentenze non depositate assumono rilievo ai fini della determinazione della sanzione. (Nel caso di specie, all'incolpato è stata irrogata la sanzione dell'ammonimento).*

**– Procc. nn. 9 – 46/2004 R.G. – Sentenza del 16.7.2004/9.9.2004 n. 71/2004 Reg. dep. – Presidente Buccico – Estensore Mammone.**

**Doveri del magistrato – Diligenza – Ritardi nel deposito di provvedimenti – Capacità di organizzazione del lavoro – Illecito disciplinare – Sussistenza.**

*Viola il dovere di diligenza il magistrato incorso in ritardi nel deposito di sentenze causati dalla carenza di adeguata capacità di organizzazione del proprio lavoro secondo modalità e tempi compatibili con un funzionale esercizio della giurisdizione. (Nel caso di specie, la violazione del dovere di diligenza è stata affermata in considerazione della sistematicità e della ripetitività dei ritardi verificatisi nell'arco temporale di quasi un decennio).*

**– Proc. n. 27/2004 R.G. – Sentenza del 28.9.2004/14.10.2004 n. 91/2004 Reg. dep. – Presidente Rognoni – Estensore Fici.**

**Doveri del magistrato – Diligenza – Ritardo nella trattazione di procedimenti – Illecito disciplinare – Esclusione.**

*Deve essere esclusa la responsabilità disciplinare del magistrato che sia incorso in un grave ritardo nello scioglimento di una riserva, qualora tale ritardo si sia sviluppato, in parte, nel periodo oggetto di una prima sentenza disciplinare di condanna per ritardi nel deposito di provvedimenti e, per la restante parte, nel periodo oggetto di una seconda sentenza di assoluzione per analoga incolpazione, essendo stata riconosciuta la sussistenza di cause di giustificazione idonee a elidere il disvalore deontologico della condotta omissiva. (Nel caso di specie, l'incolpazione aveva ad oggetto lo scioglimento di una riserva a distanza di oltre ventotto mesi).*

**– Proc. n. 56/2003 R.G. – Sentenza del 5.11.2004/30.11.2004 n. 110/2004 Reg. dep. – Presidente Buccico – Estensore Fici.**

**Doveri del magistrato – Operosità – Diligenza – Ritardi nel deposito di provvedimenti – Illecito disciplinare – Sussistenza.**

*I ritardi nel deposito di sentenze e ordinanze integrano la fattispecie disciplinare allorché, per l'entità, la reiterazione, il numero complessivo*

*e l'ampiezza del periodo preso in considerazione, essi abbiano superato ogni limite di ragionevolezza e giustificabilità ed abbiano inciso sulla credibilità del magistrato e sulla considerazione di cui lo stesso deve godere. (Nel caso di specie, l'incolpazione aveva ad oggetto la reiterata violazione dei doveri di diligenza ed operosità, essendo risultato, in sede di ispezione ministeriale, il deposito, nel periodo dal novembre 1997 al giugno 2002, di 126 sentenze civili con ritardo compreso, in 41 casi tra i 120 e 150 giorni, in 39 tra i 150 e i 200 giorni, in 14 tra i 200 e 250 giorni, in 17 tra i 250 e 300 giorni, in 4 tra i 350 e i 400 giorni, in 3 tra i 400 e i 450 giorni, in 1, superiore ai 500 giorni; nonché di 207 ordinanze riservate con ritardi, in numerosi casi, superiori all'anno, in altri, di circa due anni, in sette, superiore ai 600 giorni).*

**– Proc. n. 52/2004 R.G. – Sentenza del 23.9.2004/2.12.2004 n. 81/2004 Reg. dep. – Presidente Rognoni – Estensore Buccico.**

**Doveri del magistrato – Diligenza – Ritardi nel deposito di provvedimenti – Inadeguata organizzazione del lavoro – Esclusione – Illecito disciplinare – Esclusione.**

*Va accolta la richiesta di non farsi luogo al rinvio a dibattimento qualora i ritardi nel deposito di sentenze non siano riconducibili alla violazione del dovere di diligenza, anche per il profilo relativo alla corretta organizzazione dell'attività lavorativa. (Nel caso di specie, l'incolpazione aveva ad oggetto ritardi rientranti, nella maggior parte dei casi, nella fascia 120 –200 giorni; il ritardo maggiore era pari a 294 giorni).*

**– Proc. n. 73/2004 R.G. – Sentenza del 17.12.2004/20.1.2005 n. 140/2004 Reg. dep. – Presidente Buccico – Estensore Fici.**

**Doveri del magistrato – Diligenza – Operosità – Ritardi nel deposito di sentenze – Limite della ragionevolezza e della giustificabilità del ritardo – Valutazione – Necessità.**

*Secondo l'orientamento delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, nel caso in cui i ritardi nel deposito di sentenze siano tali, per numero e consistenza, da superare i limiti oggettivi di ragionevolezza e giustificabilità, la lesione del prestigio dell'Ordine Giudiziario è intrinseca alla condotta stessa del magistrato che in siffatti ritardi sia incorso. Tale*

*orientamento non è in contrasto con quello in base al quale quando non può essere provata una scarsa operosità dell'incolpato resta comunque e sempre escluso il rilievo disciplinare della condotta, in quanto il limite della ragionevolezza del ritardo nel deposito di provvedimenti e della sua giustificabilità è sempre un elemento implicito di valutazione della rilevanza disciplinare del ritardo stesso; se così non fosse, un magistrato dal significativo carico di lavoro e dalla incontestabile laboriosità potrebbe, a sua totale discrezione ovvero senza alcun rilievo, ritardare il deposito di centinaia di provvedimenti a distanza di parecchi anni, senza alcuna valutazione sulla ragionevolezza e giustificabilità delle sue scelte. (Nel caso di specie, la Sezione disciplinare ha assolto l'incolpato, ritenendone documentata la laboriosità, nonchè rilevanti sia le precarie condizioni di salute nel periodo di cui all'incolpazione, sia la considerazione goduta nell'ufficio di appartenenza).*

Conformi:

- Proc. n. 152/2004 R.G. – Sentenza del 4.3.2005/24.3.2005 n. 25/2005 Reg. dep. (Nel caso di specie, gli addebiti relativi a ritardi nel deposito di provvedimenti sono risultati esclusi anche in considerazione della soddisfacente produttività dell'incolpato, nonchè delle numerose incombenze ed attività istituzionali svolte nel periodo di cui all'incolpazione).
- Proc. n. 98/2004 R.G. – Sentenza dell'11.3.2005/14.4.2005 n. 30/2005 Reg. dep. (Nel caso di specie, la Sezione disciplinare ha assolto l'incolpato ritenendone, tra l'altro, soddisfacente la produttività, anche in considerazione delle diverse tipologie di provvedimenti adottati e delle numerose incombenze svolte nel periodo di cui all'incolpazione, ed evidenziando l'irrilevanza dal punto di vista disciplinare dei ritardi relativi a 176 delle 485 sentenze depositate, dei quali soltanto 16 superiori a 300 giorni).
- Proc. n. 39/2004 R.G. – Sentenza del 18.3.2005/6.6.2005 n. 33/2005 Reg. dep. (Nel caso di specie, la Sezione disciplinare ha assolto l'incolpato ritenendo, tra l'altro, che la sua produttività, pur non eccezionale, fosse indicativa di un impegno costante e diversificato, avuto riguardo alla destinazione al settore civile e a quello penale ed evidenziando l'irrilevanza dal punto di vista disciplinare dei ritardi relativi a 131 sentenze civili, dei quali soltanto 5 superiori all'anno).
- Proc. n. 24/2005 R.G. – Sentenza del 22.4.2005/6.6.2005 n. 43/2005 Reg. dep. (Nel caso di specie, i ritardi contestati erano relativi al 17% delle sentenze complessivamente depositate nel periodo ogget-

to di ispezione e solo 24 di essi erano superiori a 300 giorni, ma mai superiori all'anno).

- Proc. n. 111/2004 R.G. – Sentenza del 27.4.2005/6.6.2005 n. 47/2005 Reg. dep. (Nel caso di specie, la Sezione disciplinare ha assolto l'incolpato in considerazione, tra l'altro, della sua soddisfacente produttività, delle diverse tipologie di provvedimenti adottati, della documentata consistenza del suo ruolo e della sperequazione dello stesso rispetto a quello di altri magistrati del medesimo ufficio, della limitata esperienza dell'incolpato, delle positive valutazioni formulate nei suoi confronti e della sua situazione familiare).
- Proc. n. 141/2004 R.G. – Sentenza del 10.6.2005/28.7.2005 n. 71/2005 Reg. dep. (Nel caso di specie, la Sezione disciplinare ha pronunciato sentenza di assoluzione, ritenendo, tra l'altro, provata la laboriosità dell'incolpato, la cui produttività nella maggior parte degli anni presi in considerazione era risultata, anche sulla base delle statistiche comparate, estremamente elevata, avuto riguardo al numero dei provvedimenti depositati e dei procedimenti definiti, nonché ai tempi di definizione.)

**– Proc. n. 57/2003 R.G. – Sentenza del 12.11.2004/22.3.2005 n. 114/2004 Reg. dep. – Presidente ed estensore Buccico.**

**Doveri del magistrato – Diligenza – Operosità – Ritardi nel deposito di provvedimenti – Cause di giustificazione – Sussistenza – Illecito disciplinare – Esclusione.**

*Non configurano illecito disciplinare i ritardi nel deposito di provvedimenti che non siano imputabili a negligenza o a inoperosità, ma siano stati determinati da fattori quali la pluralità di funzioni, il complessivo carico di lavoro dell'incolpato, la produttività dallo stesso dimostrata. (Nel caso di specie, l'incolpazione aveva ad oggetto il ritardo oscillante tra i 138 e i 1273 giorni nel deposito di 419 sentenze in materia di lavoro e il ritardo oscillante tra i 628 e 1003 giorni nel deposito di 12 sentenze in materia civile; la Sezione disciplinare ha rilevato che l'incolpato aveva assunto anche il ruolo di lavoro e, per un certo periodo, il ruolo civile di un collega, aveva dato prova di una produttività assolutamente soddisfacente e aveva svolto l'incarico di presidente di una sottocommissione elettorale in un comune).*

**– Procc. nn. 131/2003 – 68/2004 R.G. – Sentenza del 21.1.2005/22.3.2005 n. 3/2005 Reg. dep. – Presidente ed estensore Buccico.**

**Doveri del magistrato – Diligenza – Operosità – Ritardi nel deposito di provvedimenti – Procedimento disciplinare – Eccezione del *ne bis in idem* – Infondatezza – Cause di giustificazione – Esclusione – Illecito disciplinare – Sussistenza.**

*Non è fondata l'eccezione del *ne bis in idem* nel caso di incolpazione relativa a ritardi nel deposito di provvedimenti concernenti un periodo successivo a quello in relazione al quale sia già intervenuta una pronuncia del giudice disciplinare. I ritardi nel deposito di provvedimenti ulteriori e quindi di maggiore gravità rispetto a quelli in relazione ai quali sia già intervenuta una sentenza disciplinare integrano la fattispecie disciplinare qualora non siano assistiti da alcuna causa di giustificazione. (Nel caso di specie, l'incolpazione aveva ad oggetto il ritardo nel deposito di numerose sentenze, alcune delle quali relative a cause decise più di sette anni prima dell'accertamento).*

**– Procc. nn. 131/2003 – 68/2004 R.G. – Sentenza del 21.1.2005/22.3.2005 n. 3/2005 Reg. dep. – Presidente ed estensore Buccico.**

**Doveri del magistrato – Diligenza – Operosità – Ritardi nel deposito di provvedimenti – Limite della ragionevolezza e della giustificabilità del ritardo – Valutazione – Illecito disciplinare – Sussistenza.**

*Configura la fattispecie disciplinare il ritardo nel deposito di una sentenza che superi ogni ragionevolezza e sia privo di giustificazione. (Nel caso di specie, l'incolpazione aveva ad oggetto la motivazione di una sentenza non ancora depositata dopo circa 4 anni e 8 mesi dalla decisione).*

**– Proc. n. 147/2004 R.G. – Sentenza del 18.2.2005/22.3.2005 n. 23/2005 Reg. dep. – Presidente Rognoni – Estensore Buccico.**

**Doveri del magistrato – Diligenza – Operosità – Ritardi nel deposito di provvedimenti – Cause di giustificazione – Sussistenza – Richiesta di non farsi luogo al rinvio a dibattimento – Accoglimento.**

*Deve essere accolta la richiesta di non farsi luogo al rinvio a dibattimento qualora i ritardi nel deposito di provvedimenti siano risultati non sintomatici di neghittosità o di negligente capacità organizzativa del magistrato, ma come la conseguenza fisiologica di un sovraccarico di competenze e di attività. (Nel caso di specie, la Sezione disciplinare ha rilevato, tra l'altro, il carattere limitato del periodo di tempo nel quale si erano registrati i ritardi, la produttività su buoni livelli dell'incolpato, la pluralità di assegnazioni comportanti non agevoli trasferimenti presso varie sezioni distaccate).*

**– Procc. nn. 101/2004 – 17/2005 R.G. – Sentenza del 18.3.2005/6.6.2005 n. 34/2005 Reg. dep. – Presidente Buccico – Estensore Fici.**

**Doveri del magistrato – Diligenza – Operosità – Ritardi nel deposito di provvedimenti – Procedimento disciplinare – Parziale coincidenza dell'epoca dei ritardi contestati rispetto ai periodi oggetto di sentenza di condanna – Insussistenza di autonomo disvalore deontologico – Illecito disciplinare – Esclusione.**

*Qualora l'incolpato sia già stato condannato per il ritardo nel deposito di provvedimenti nell'arco di un determinato periodo, gli addebiti disciplinari relativi ad ulteriori ritardi – non contestati in occasione della precedente segnalazione in quanto non rilevati ovvero non definitivi nella loro esatta dimensione temporale perchè concernenti provvedimenti depositati in epoca successiva al periodo in precedenza considerato – devono ritenersi esclusi qualora i ritardi stessi non assumano autonomo disvalore deontologico rispetto alla valutazione della condotta del magistrato che ha portato alla condanna disciplinare.*

**– Proc. n. 104/2004 R.G. – Sentenza del 18.3.2005/22.7.2005 n. 36/2005 Reg. dep. – Presidente Rognoni – Estensore Stabile.**

**Doveri del magistrato – Operosità – Diligenza – Ritardi nel deposito di provvedimenti – Valutazione in sede disciplinare – Definizione.**

*Per la valutazione in sede disciplinare della condotta del magistrato che sia incorso in ritardi nel deposito di provvedimenti è necessaria la verifica complessiva della professionalità dell'incolpato estesa anche ai periodi che precedono e seguono quello in contestazione, al fine di stabilire se si sia trattato di una situazione di difficoltà temporanea che possa trovare giustificazione nel complesso dell'attività lavorativa svolta o nelle condizioni familiari e di salute dell'incolpato e se in concreto si sia verificata la lesione del prestigio della magistratura che costituisce il bene protetto dalla norma disciplinare e la cui compromissione sostanzia l'illecito di danno disciplinarmente rilevante.*

*Nel caso in cui risulti provato l'adempimento da parte dell'incolpato del dovere di operosità, la valutazione sulla astratta ipotizzabilità del difetto di diligenza deve essere svolta sulla base di un bilanciamento tra valori e in una prospettiva comparativa che privilegi in concreto il dovere di operosità.*

**– Proc. n. 118/2004 R.G. – Sentenza del 6.5.2005/28.7.2005 n. 51/2005 Reg. dep. – Presidente Buccico – Estensore Fici.**

**Doveri del magistrato – Operosità – Diligenza – Ritardi nel deposito di provvedimenti – Ambito della valutazione in sede disciplinare – Definizione.**

*In tema di addebiti relativi a ritardi nel deposito di provvedimenti, la produttività dell'incolpato deve essere valutata con riferimento non solo al limitato periodo dei fatti oggetto della contestazione, ma anche al periodo precedente e a quello successivo.*

**– Proc. n. 41/2005 R.G. – Sentenza del 6.5.2005/28.7.2005 n. 53/2005 Reg. dep. – Presidente Buccico – Estensore Mammone.**

**Doveri del magistrato – Operosità – Diligenza – Ritardi nel deposito di provvedimenti – Periodi di astensione e interdizione – Rilevanza ai fini delle valutazioni sulla consistenza dei ritardi – Affermazione.**

*La delibera del Consiglio superiore della magistratura dell'11 novembre 1998 ha affermato che il divieto di adibire al lavoro le donne nel periodo di astensione obbligatoria e facoltativa (nonché di interdizione) fissato dall'art. 4 della l. 30 dicembre 1971, n. 1204 (all'epoca vigente) è assoluto ed inderogabile; tale divieto è applicabile anche alla donna-magistrato, per la quale la sopravvenuta astensione fa venir meno l'obbligo di prestazione lavorativa e, in particolare, l'obbligo di procedere alla redazione, quale estensore, della motivazione delle sentenze. In presenza di tale situazione giuridica consegue che, pur non intervenendo la sospensione del termine di deposito delle sentenze civili sul piano processuale, non è esigibile nei confronti della donna-magistrato il rispetto del termine stesso.*

*In applicazione di questi principi, ove la donna-magistrato, nonostante il suo diritto-dovere di astenersi dalla prestazione lavorativa, abbia ugualmente ritenuto di accollarsi il compito di stendere la motivazione della sentenza e la scadenza del termine di deposito cada nel periodo di astensione o di interdizione, non potrà trarsene alcuna conseguenza di carattere disciplinare o, comunque, afflittivo sul piano del rapporto di servizio. La parte di ritardo nel deposito di provvedimento maturatasi nel corso del periodo di astensione o di interdizione deve essere neutralizzata nella valutazione della sussistenza dell'illecito disciplinare.*

**– Proc. n. 36/2005 R.G. – Sentenza del 17.5.2005/29.9.2005 n. 57/2005 Reg. dep. – Presidente Buccico – Estensore Salmè.**

**Doveri del magistrato – Operosità – Diligenza – Ritardi nel deposito di provvedimenti – Richiesta di non farsi luogo al rinvio a dibattimento – Accoglimento.**

*Deve essere accolta la richiesta di non farsi luogo al rinvio a dibattimento qualora gli addebiti relativi a ritardi nel deposito di provvedimen-*

*ti siano risultati esclusi in considerazione del carattere occasionale e non sistematico dei ritardi contestati, derivanti dalla sproporzione tra il carico (quantitativo e qualitativo) di lavoro e la capacità di smaltimento del singolo magistrato, nonché dell'elevato livello qualitativo delle sentenze dell'incolpato, della sua operosità – testimoniata dalla produttività collocata sui massimi livelli della sezione civile – e dello svolgimento di delicati e onerosi incarichi istituzionali presso l'ufficio di appartenenza.*

**– Procc. nn. 124/2003 – 86/2004 R.G. – Sentenza del 3.12.2004/12.10.2005 n. 133/2004 Reg. dep. – Presidente Buccico – Estensore Salmè.**

**Doveri del magistrato – Operosità – Diligenza – Ritardo nel deposito della motivazione di una sentenza penale – Scarcerazione dell'imputato per decorrenza del termine massimo di custodia cautelare – Illecito disciplinare – Sussistenza.**

*Deve essere riconosciuta la responsabilità disciplinare del magistrato che, quale consigliere-relatore di sezione penale di Corte d'Appello, ad oltre due anni dalla conclusione del processo di appello, abbia omissso di depositare la motivazione di una sentenza penale, così determinando la scarcerazione per decorrenza dei termini massimi di custodia cautelare di persona condannata per gravi reati.*

**– Procc. nn. 124/2003 – 86/2004 R.G. – Sentenza del 3.12.2004/12.10.2005 n. 133/2004 Reg. dep. – Presidente Buccico – Estensore Salmè.**

**Doveri del magistrato – Operosità – Diligenza – Ritardi nel deposito di provvedimenti – Cause di giustificazione – Insussistenza – Illecito disciplinare – Sussistenza.**

*Il ritardo nel deposito di provvedimenti costituisce illecito disciplinare quando sia sintomo di mancanza di operosità e di diligenza e non sia giustificato da comprovate situazioni personali o familiari. (Nel caso di specie, al 31.12.2003 l'incolpato non aveva ancora depositato 52 sentenze penali, di cui 13 del 2001 e 29 del 2002, e 13 sentenze civili, delle quali una da oltre un anno).*

**– Procc. nn. 124/2003 – 86/2004 R.G. – Sentenza del 3.12.2004/12.10.2005 n. 133/2004 Reg. dep. – Presidente Buccico – Estensore Salmè.**

**Doveri del magistrato – Operosità – Diligenza – Ritardi nel deposito di provvedimenti – Sanzione disciplinare – Criteri di commisurazione – Gravità degli illeciti disciplinari e precedenti condanne per analoghe violazioni dei doveri di diligenza e operosità – Perdita di anzianità.**

*Deve essere irrogata la sanzione della perdita di anzianità di mesi due nel caso di condanna per violazioni dei doveri di diligenza e di operosità oggettivamente gravi nei confronti di magistrato già condannato due volte all'ammonimento e alla censura per analoghe violazioni commesse nell'esercizio di funzioni diverse.*

**– Proc. n. 63/2004 R.G. – Sentenza del 28.1.2005/13.10.2005 n. 10/2005 Reg. dep. – Presidente Rognoni – Estensore Salmè.**

**Doveri del magistrato – Operosità – Diligenza – Ritardi nel deposito di provvedimenti – Ambito della valutazione in sede disciplinare – Definizione.**

*Per la valutazione in sede disciplinare della condotta del magistrato che sia incorso in ritardi nel deposito di provvedimenti è necessario prendere in considerazione il rapporto tra i provvedimenti depositati tempestivamente e quelli depositati in ritardo, la complessiva produzione giudiziaria dell'incolpato, il carico di lavoro, la molteplicità e gravosità degli incarichi, l'esistenza di particolari condizioni familiari o di salute.*

Conforme:

- Proc. n. 72/2003 R.G. – Sentenza dell'8.10.2004/20.10.2005 n. 95/2004 Reg. dep.

**– Proc. n. 148/2004 R.G. – Sentenza dell’11.2.2005/13.10.2005 n. 16/2005 Reg. dep. – Presidente Rognoni – Estensore Salmè.**

**Doveri del magistrato – Operosità – Diligenza – Ritardi nel deposito di provvedimenti – Richiesta di non farsi luogo al rinvio a dibattimento – Accoglimento.**

*Deve essere accolta la richiesta di non farsi luogo al rinvio a dibattimento qualora gli addebiti relativi a ritardi nel deposito di provvedimenti siano risultati esclusi in considerazione della eccezionale produttività dell’incolpato e della molteplicità e gravosità degli incarichi affidatigli. (Nel caso di specie, l’incolpazione, relativa ad un periodo di circa cinque anni e otto mesi, aveva ad oggetto: sentenze depositate con ritardi che superavano i due anni in quattro casi, l’anno in ventisei casi, i 300 giorni, ma inferiori all’anno, in 14 casi, i 200 giorni in 61 casi; ordinanze depositate con ritardi superiori ai 200 giorni in sei casi e compresi tra i 100 e i 200 giorni in 25 casi. La Sezione disciplinare ha evidenziato che, nel periodo in questione, l’incolpato aveva redatto 3686 sentenze civili, con una media annua di 650 sentenze, e 2059 provvedimenti di altra natura, con una media annua di 363, partecipando a 1264 udienze, con una media annua di 223 udienze).*

**– Proc. n. 74/2005 R.G. – Sentenza del 16.9.2005/27.10.2005 n. 104/2005 Reg. dep. – Presidente Rognoni – Estensore Buccico.**

**Doveri del magistrato – Operosità – Diligenza – Ritardi nel deposito di provvedimenti – Richiesta di non farsi luogo al rinvio a dibattimento – Accoglimento.**

*Deve essere accolta la richiesta di non farsi luogo al rinvio a dibattimento qualora gli addebiti relativi a ritardi nel deposito di provvedimenti siano risultati esclusi alla luce dell’esame del numero complessivo delle sentenze depositate nel periodo in questione, del numero delle sentenze depositate in ritardo e di quelle depositate tempestivamente nel medesimo periodo, della comparazione della complessiva attività lavorativa dell’incolpato e di quella specifica relativa alle sentenze riportate nell’incolpazione, nonché della valutazione del profilo professionale complessivo dell’incolpato. (Nel caso di specie, la Sezione disciplinare, dal primo punto di vista, ha rilevato che il numero complessivo di sentenze depositate in ritardo, nell’arco di circa tre anni e sei mesi, era di 561, lad-*

*dove il numero complessivo delle sentenze depositate era di 1873, di cui ben 1312 depositate in termini).*

**– Proc. n. 126/2004 R.G. – Sentenza del 20.5.2005/22.11.2005 n. 61/2005 Reg. dep. – Presidente Buccico – Estensore Stabile.**

**Doveri del magistrato – Operosità – Diligenza – Ritardi nel deposito di provvedimenti – Cause di giustificazione – Insussistenza.**

*In tema di addebito disciplinare a carico del magistrato che sia incorso in ritardi nel deposito dei provvedimenti, la pluralità delle sedi ricoperte dall'incolpato non integra una causa di giustificazione qualora tale situazione abbia avuto carattere temporaneo e la distanza tra le sedi stesse non sia stata particolarmente rilevante.*

**– Proc. n. 32/2005 R.G. – Sentenza dell'11.11.2005/15.12.2005 n. 137/2005 Reg. dep. – Presidente Rognoni – Estensore Fici.**

**Doveri del magistrato – Operosità – Diligenza – Ritardi nel deposito di provvedimenti – Calcolo del ritardo – Decorrenza – Individuazione.**

*In tema di addebito disciplinare a carico del magistrato che sia incorso in ritardi nel deposito di provvedimenti, il ritardo deve essere calcolato a decorrere non già dal primo giorno utile per il deposito, ma dal primo giorno successivo a quello di scadenza del termine indicato dalla legge processuale per il deposito stesso.*

## **4. DOVERI DEL MAGISTRATO: IMPARZIALITÀ**



#### 4.1 – In generale

– Proc. n. 14/2004 R.G. – Sentenza del 19.3.2004/4.5.2004 n. 28/2004 Reg. dep. – Presidente ed estensore Buccico.

**Doveri del magistrato – Imparzialità – Correttezza – Riserbo – Accettazione di proposta corruttiva proveniente da imputati di reati di criminalità organizzata – Illecito dicisciplinare – Sussistenza – Sanzione disciplinare – Destituzione.**

*Viola i doveri di imparzialità, correttezza e riserbo e deve essere sanzionato con la destituzione, il magistrato che, come accertato nel procedimento penale definito con sentenza passata in giudicato, abbia accettato la promessa, proveniente da soggetto imputato di reati di criminalità organizzata dinanzi al collegio di cui l'incolpato faceva parte, di un'imprescissabile somma di danaro, ricevendone in anticipo una parte, in corrispettivo del suo impegno, poi mantenuto, a rivelare il contenuto delle discussioni in camera di consiglio e suggerendo in relazione ad esse ai difensori la strategia processuale più utile, nonché dell'ulteriore impegno all'assoluzione dell'imputato e degli altri co-imputati in contrasto con le emergenze processuali.*

– Proc. n 16/2004 R.G. – Sentenza del 2.4.2004/3.6.2004 n. 36/2004 Reg. dep. – Presidente Buccico – Estensore Fici.

**Doveri del magistrato – Correttezza – Imparzialità – Riserbo – Bilanciamento degli interessi connessi all'imparzialità e all'indipendenza del magistrato e della libertà di manifestazione del pensiero – Necessità – Affermazione.**

*È compito del giudice disciplinare, in relazione alle singole fattispecie sottoposte alla sua valutazione, operare il bilanciamento – descritto dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 100 del 1981 – tra gli interessi connessi all'imparzialità e all'indipendenza del magistrato e il fondamentale diritto alla libera espressione del pensiero, al fine di stabilire se la specifica manifestazione di pensiero del magistrato, oggetto d'incolpazione, abbia rappresentato una corretta esplicazione della libertà fondamentale ovvero un suo abuso, in quanto idonea – per il contenuto, per i modi e per i tempi – a compromettere la fiducia nell'imparzialità e indipendenza del singolo magistrato e, di riflesso, il prestigio dell'intero Ordine Giudiziario.*

**– Proc. n 16/2004 R.G. – Sentenza del 2.4.2004/3.6.2004 n. 36/2004 Reg. dep. – Presidente Buccico – Estensore Fici.**

**Doveri del magistrato – Correttezza – Imparzialità – Riserbo – Pubblica adesione ad un manifesto di propaganda elettorale – Illecito disciplinare – Esclusione.**

*La pubblica adesione del magistrato a un documento di propaganda elettorale presentato da un partito politico in occasione di una campagna elettorale costituisce esplicitazione del diritto di libera manifestazione del pensiero, tutelato dall'art. 21 Cost., qualora – tenuto conto del contesto temporale, nonché del contenuto e delle modalità espressive del documento stesso – non siano superati i limiti individuati, con riferimento ai magistrati, dalla giurisprudenza (costituzionale, disciplinare e di legittimità) a tutela della funzione giurisdizionale. (La Sezione ha ritenuto di dover valutare se la pubblica adesione al documento propagandistico predisposto da un partito politico oggetto dell'addebito disciplinare abbia compromesso l'immagine di imparzialità e indipendenza del magistrato, ovvero abbia comportato un suo coinvolgimento in un centro di potere partitico, tale da poter condizionarne l'esercizio delle funzioni o, comunque, appannato l'immagine, ovvero abbia costituito ostacolo al pieno e corretto svolgimento delle funzioni esercitate, ovvero abbia condizionato l'indipendenza dell'incolpato).*

**– Proc. n. 129/2003 R.G. – Sentenza del 18.2.2005/13.9.2005 n. 21/2005 Reg. dep. – Presidente Buccico – Estensore Stabile.**

**Doveri del magistrato – Correttezza – Diligenza – Imparzialità – Riserbo – Divulgazione di parti di una sentenza prima del deposito della stessa – Illecito disciplinare – Sussistenza.**

*Integra un illecito disciplinare, per violazione dei doveri di diligenza, di correttezza, di riservatezza e di imparzialità, la condotta del Giudice che, prima del deposito della sentenza penale di cui era estensore e, in particolare, dopo la sottoscrizione da parte del Presidente del collegio e dell'incolpato, ma prima degli adempimenti di cancelleria di cui all'art. 548 c.p.p., ne abbia rivelato intere parti a un giornalista.*

**- Proc. n. 6/2003 R.G. - Sentenza del 9.7.2004/20.10.2005 n. 66/2004 Reg. dep. - Presidente Rognoni - Estensore Salmè.**

**Doveri del magistrato - Imparzialità - Rapporti del Procuratore della Repubblica con il Sostituto - Richiesta al Sostituto di dilazione della trattazione di un procedimento - Illecito disciplinare - Sussistenza.**

*Integra un illecito disciplinare la condotta del Procuratore della Repubblica che abbia richiesto al Sostituto la dilazione nella trattazione del procedimento riguardante amministratori dell'ente presso il quale sia stato assunto un congiunto dell'incolpato. (Nel caso di specie, la Sezione disciplinare ha rilevato che, anche escludendo qualsiasi collegamento tra la richiesta oggetto dell'incolpazione e le vicende relative al rapporto di lavoro del congiunto dell'incolpato, la condotta aveva recato grave pregiudizio all'immagine di imparzialità del magistrato).*

## 4.2 – Astensione

**– Proc. n. 110/2003 R.G. – Sentenza del 19.12.2003/25.2.2004 n. 138/2003 Reg. dep. – Presidente ed estensore Buccico.**

**Imparzialità – Omessa astensione del Pubblico Ministero – Illecito disciplinare – Esclusione.**

*Il fondamento dell'istituto dell'astensione – sia per il Giudice che per il Pubblico Ministero – risiede essenzialmente nella doverosa necessità di preservare il valore della imparzialità e di impedire che influenze personali possano alterare il corso della giustizia, così salvaguardando il prestigio della funzione giudiziaria di fronte alla pubblica opinione. Non configura un illecito disciplinare la condotta del Pubblico Ministero che abbia proceduto all'interrogatorio di una persona lamentatasi in precedenza per un presunto atteggiamento persecutorio da parte del magistrato qualora sia stata esclusa l'esistenza di qualsiasi interesse personale nonché la sussistenza dei presupposti dell'astensione dell'incolpato.*

**– Proc. n. 110/2002 R.G. – Sentenza del 19.9.2003/23.3.2004 n. 85/2003 Reg. dep. – Presidente Buccico – Estensore Salmè.**

**Doveri del magistrato – Imparzialità – Omessa astensione del Giudice per le indagini preliminari – Illecito disciplinare – Sussistenza.**

*Integra la fattispecie disciplinare la condotta del magistrato che, in qualità di Giudice per le indagini preliminari, abbia omesso di astenersi dalla trattazione di procedimenti patrocinati da un avvocato legato all'incolpato da una relazione sentimentale. (La Sezione disciplinare ha ritenuto che il dovere deontologico di astensione non è limitato alle sole ipotesi nelle quali è imposto dalla legge ma ha una portata più ampia, estendendosi a tutte le fattispecie in cui l'astensione stessa è solo consigliata dalle circostanze del caso concreto che rendano prevedibili sospetti di compiacenza o parzialità nell'esaminare e decidere una determinata questione, così da compromettere il prestigio del magistrato e dell'Ordine Giudiziario).*

**– Proc. n. 126/2003 R.G. – Sentenza del 19.3.2004/13.5.2004 n. 26/2004 Reg. dep. – Presidente Rognoni – Estensore Buccico.**

**Doveri del magistrato – Imparzialità – Omessa astensione del Giudice – Pubblicazione di un articolo di giornale sulla vicenda oggetto del procedimento – Manifestazione del convincimento sull’esito del procedimento – Insussistenza – Illecito disciplinare – Esclusione.**

*Non configura un illecito disciplinare la condotta del magistrato che, avendo pubblicato su un quotidiano un articolo relativo a una grave vicenda di cronaca, abbia omesso di astenersi ex art. 36, comma 1, lettera c) c.p.p. nel procedimento – assegnatogli quale Presidente del collegio penale – relativo alla vicenda stessa, qualora l’articolo non abbia manifestato un convincimento dell’incolpato sugli esiti del procedimento, bensì una critica alla politica governativa sull’ordine pubblico rispetto alla quale il riferimento alla vicenda si sia posto come pretesto.*

**– Proc. n. 64/2003 R.G. – Sentenza del 9.12.2003/16.9.2004 n. 127/2004 Reg. dep. – Presidente Rognoni – Estensore Salmè.**

**Doveri del magistrato – Imparzialità – Astensione del Pubblico Ministero – Astratta titolarità di un procedimento – Mancato compimento di attività processuali – Illecito disciplinare – Esclusione.**

*Anche il Pubblico Ministero ha il dovere deontologico di astenersi quando ricorrano gravi ragioni di convenienza. Il dovere di astensione del Pubblico Ministero nasce solo in relazione al compimento di attività processuali, in quanto la mera astratta titolarità di un procedimento, tanto più se accompagnata da una persistente inerzia nella sua trattazione, non crea un pericolo attuale di una lesione significativa del “bene protetto” dal precetto disciplinare.*

**– Proc. n. 83/2004 R.G. – Sentenza dell’11.2.2005/7.4.2005 n. 14/2005 Reg. dep. – Presidente Rognoni – Estensore Mammone.**

**Doveri del magistrato – Imparzialità – Astensione del Giudice – Omessa proposizione di istanza di astensione ai sensi dell’art. 36, comma 1, lettera h) c.p.p. – Illecito disciplinare – Sussistenza.**

*La norma di cui all’art. 36, comma 1, lettera h) c.p.p. non lascia al magistrato il potere di richiedere l’astensione solo per sua arbitraria determinazione, ma impone allo stesso di valutare preventivamente tutte le situazioni concrete idonee a nuocere alla sua immagine istituzionale o a non consentirgli di conservare la necessaria immagine di terzietà e di imparzialità che costituiscono l’essenza della giurisdizione.*

*Integra la fattispecie disciplinare la condotta del Giudice che abbia omesso di astenersi ai sensi dell’art. 36, comma 1, lettera h) c.p.p. in relazione a tre procedimenti in cui era parte una società che, sponsorizzando un sodalizio sportivo, aveva contribuito al finanziamento dell’attività dilettantistico-amatoriale praticata dall’incolpato a titolo gratuito attraverso tale sodalizio. (Nel caso di specie, la Sezione disciplinare ha ritenuto irrilevante la circostanza che la sponsorizzazione fosse di fatto cessata alcuni mesi prima della trattazione da parte dell’incolpato dei tre procedimenti.)*

**– Proc. n. 101/2002 R.G. – Sentenza del 24.9.2004/7.6.2005 n. 86/2004 Reg. dep. – Presidente ed estensore Buccico.**

**Doveri del magistrato – Correttezza – Imparzialità – Omessa astensione del giudice civile – Illecito disciplinare – Sussistenza.**

*Configura un illecito disciplinare la condotta del Giudice civile che abbia omesso di astenersi dalla trattazione della causa nei confronti, tra gli altri, di una banca con la quale aveva rapporti di debito consistiti in uno scoperto eccedente quello consentito sulla base del conto corrente acceso presso la banca stessa. (Nel caso di specie, è stata ritenuta la rilevanza disciplinare dell’omessa astensione al momento dell’assegnazione della causa all’incolpato malgrado esistessero rapporti di debito con la banca, nonché gravi ragioni di convenienza; l’astensione dell’incolpato era intervenuta solo alcuni anni dopo l’assegnazione della causa a seguito di ricasazione proposta da una delle parti).*

– Proc. n. 142/2004 R.G. – Sentenza del 27.7.2005/11.11.2005 n. 98/2005 Reg. dep. – Presidente ed estensore Buccico.

**Doveri del magistrato – Omessa astensione del Pubblico Ministero in caso di competenza cd. “incrociata” – Illecito disciplinare – Sussistenza.**

*Configura un illecito disciplinare la condotta del Pubblico Ministero che: abbia omesso di dichiarare tempestivamente di astenersi dalla trattazione del procedimento iscritto nei confronti del Sostituto Procuratore della Repubblica di altro distretto nonostante fosse a conoscenza della titolarità in capo a quest’ultimo del procedimento riguardante, quale persona offesa, l’incolpato stesso; abbia inoltre evidenziato al collega l’esistenza di tale “competenza incrociata” nel corso di una visita finalizzata a sollecitare la definizione del procedimento a questi assegnato.*

### 4.3 – Equidistanza del giudice dalle parti

– Proc. n. 65/2003 R.G. – Sentenza del 15.4.2005/22.7.2005 n. 40/2005 Reg. dep. – Presidente Rognoni – Estensore Mammone.

**Doveri del magistrato – Imparzialità – Rapporti del Procuratore della Repubblica con i Sostituti – Iniziative finalizzate alla composizione di un contrasto – Comportamenti ostruzionistici e favoritismi nei confronti di indagati – Esclusione – Illecito disciplinare – Esclusione.**

*Non configura un illecito disciplinare la condotta del Procuratore della Repubblica che, al fine di comporre un contrasto interno all'ufficio in ordine all'estensione ad alcuni soggetti di una richiesta di misura cautelare, abbia adottato una serie di iniziative quali l'esame personale della richiesta, il coinvolgimento nell'esame di uno dei Procuratori Aggiunti e infine la discussione collegiale della richiesta nell'ambito della Direzione distrettuale antimafia, qualora non si siano tradotte tali iniziative in comportamenti ostruzionistici nei confronti dell'indagine o in favoritismi nei confronti di alcuno degli indagati.*

## **5. DOVERI DEL MAGISTRATO: OPEROSITÀ**



## **5.1 – Ritardo od omissione nell'adozione dei provvedimenti (in generale)**

**– Proc. n. 105/2002 R.G. – Sentenza del 18.7.2003/23.1.2004 n. 82/2003 Reg. dep. – Presidente Rognoni – Estensore Salmè.**

**Doveri del magistrato – Operosità – Diligenza – Ritardi nel deposito di sentenze – Cause di giustificazione – Rilevanza – Affermazione.**

*Secondo il costante orientamento della Sezione disciplinare e della Corte di Cassazione il ritardo nel deposito delle sentenze e dei provvedimenti giudiziari, ancorché sistematico, non può da solo integrare un illecito disciplinare del magistrato, occorrendo stabilire se tale ritardo sia sintomo di mancanza di operosità e di diligenza oppure se trovi giustificazione in situazioni particolari, quali, ad esempio, lo stato di salute dell'incolpato, un eccessivo carico di lavoro o particolari situazioni dell'ufficio. (Nel caso di specie, gli addebiti disciplinari sono stati esclusi in considerazione di molteplici elementi: il lungo periodo di assenza dal servizio per malattia del magistrato; il suo passaggio dalle funzioni civili a quelle penali e, in particolare, al Tribunale del riesame; la situazione generalizzata di sofferenza dell'ufficio di appartenenza con riferimento alla puntualità nel deposito dei provvedimenti; il carattere isolato e circoscritto nel tempo del comportamento addebitato all'incolpato).*

Conformi:

- Proc. n. 58/2003 R.G. – Sentenza del 22.10.2004/17.12.2004 n. 105/2004 Reg. dep. (Nel caso di specie, la Sezione ha riconosciuto la responsabilità disciplinare dell'incolpato, negando rilievo giustificativo alle circostanze addotte con riferimento al carico di lavoro gravante sul magistrato e alla sua produttività complessiva).
- Proc. n. 136/2004 R.G. – Sentenza del 21.1.2005/25.2.2005 n. 6/2005 Reg. dep. (Nel caso di specie, gli addebiti relativi a ritardi nel deposito di provvedimenti sono risultati esclusi in considerazione della buona produttività dell'incolpato e del lavoro svolto dallo stesso in una pluralità di sedi e ricoprendo molteplici incarichi).
- Proc. n. 35/2005 R.G. – Sentenza del 6.5.2005/21.6.2005 n. 52/2005 Reg. dep. (Nel caso di specie, gli addebiti sono stati esclusi in considerazione delle documentate gravi situazioni familiari del magi-

strato, del ruolo gravoso gestito e della complessiva valutazione dell'attività dallo stesso svolta).

- Proc. n. 110/2004 R.G. – Sentenza del 15.4.2005/22.7.2005 n. 38/2005 Reg. dep. (Nel caso di specie, i ritardi nel deposito di provvedimenti sono risultati giustificati in considerazione del carico di lavoro complessivo e della pluralità di funzioni svolte dall'incolpato, nonché della distribuzione degli affari e delle difficoltà organizzative dell'ufficio).
- Proc. n. 105/2004 R.G. – Sentenza del 15.7.2005/13.9.2005 n. 93/2005 Reg. dep. (Nel caso di specie, gli addebiti relativi a ritardi nel deposito di provvedimenti sono stati esclusi in considerazione della costante laboriosità dell'incolpato, della sua capacità di organizzare il lavoro giudiziario, della diligenza e del rigore nell'esercizio delle funzioni dimostrati).
- Proc. n. 108/2004 R.G. – Sentenza del 28.6.2005/12.10.2005 n. 82/2005 Reg. dep. (Nel caso di specie, la Sezione disciplinare ha pronunciato sentenza di assoluzione, in considerazione della notevole laboriosità dell'incolpato evidenziata dai dati relativi alla produttività e della grave situazione della sezione di appartenenza, caratterizzata dall'enorme sproporzione tra l'aumento delle sopravvenienze e le immutate dimensioni della pianta organica).
- Proc. n. 18/2003 R.G. – Sentenza del 24.9.2004/12.10.2005 n. 87/2004 Reg. dep. (Nel caso di specie, l'incolpato è stato assolto in considerazione di molteplici fattori, quali la pluralità delle funzioni svolte e il notevole impegno profuso per la conversione professionale dalle funzioni lavoristiche a quelle penalistiche, la giovane età e l'inesperienza del magistrato, la sua non trascurabile produttività e i problemi di salute sofferti, nonché il notevole carico di lavoro e le carenze del personale amministrativo caratterizzanti l'ufficio di appartenenza).
- Proc. n. 10/2005 R.G. – Sentenza del 16.9.2005/12.10.2005 n. 107/2005 Reg. dep. (Nel caso di specie, la Sezione disciplinare ha assolto l'incolpato dagli addebiti relativi a ritardi nel deposito di provvedimenti, rilevando il carattere non sistematico dei ritardi stessi ed escludendo, tra l'altro, la violazione del dovere di diligenza anche in considerazione dell'estrema difficoltà di gestire il ruolo assegnato in quanto rimasto a lungo "congelato").
- Proc. n. 72/2003 R.G. – Sentenza dell'8.10.2004/20.10.2005 n. 95/2004 Reg. dep. (Secondo la Sezione disciplinare, le ragioni personali e familiari che, non rivestendo carattere di gravità e di cogenza, non siano idonee a giustificare i ritardi nel deposito di

provvedimenti, assumono rilievo ai fini della determinazione della sanzione; nel caso di specie, l'incolpato è stato condannato alla sanzione dell'ammonimento).

**- Proc. n. 73/2003 R.G. - Sentenza del 5.12.2003/23.1.2004 n. 125/2003 Reg. dep. - Presidente Rognoni - Estensore Mammone.**

**Doveri del magistrato - Diligenza - Operosità - Ritardi nel deposito di sentenze - Inadeguata organizzazione dell'attività - Cause di giustificazione - Esclusione - Illecito disciplinare - Sussistenza.**

*Integra un illecito disciplinare la condotta del magistrato che, nonostante il lodevole impegno profuso nella difficile situazione dell'ufficio di appartenenza, non abbia dato prova di adeguata capacità organizzativa del proprio lavoro secondo modalità e tempi compatibili con un funzionale esercizio della giurisdizione. Le circostanze addotte dall'incolpato con riferimento allo svolgimento, per diversi periodi di tempo, delle funzioni di reggente del Tribunale e di componente del collegio penale, nonché all'assunzione del ruolo civile di due magistrati trasferiti non giustificano i ritardi, qualora la situazione lavorativa particolarmente disagiata si sia limitata essenzialmente ad un periodo circoscritto. (Nel caso di specie l'incolpato era incorso nella generalizzata e sistematica violazione dei tempi di deposito della maggioranza delle sentenze pronunciate nell'arco dell'intero periodo di riferimento pari a cinque anni e sei mesi, con una tempistica articolata sulla base di ritardi non modesti, ma quantificati in tempi variabili, per la maggior parte dei casi, tra i 200 e i 300 giorni; la situazione lavorativa di particolare disagio si era protratta essenzialmente per un periodo di due anni).*

– Proc. n. 80/2003 R.G. – Sentenza del 26.9.2003/26.1.2004 n. 98/2003 Reg. dep. – Presidente Buccico – Estensore Salmè.

**Doveri del magistrato – Diligenza – Operosità – Ritardi nel deposito di sentenze – Rapporti con il precedente procedimento disciplinare – Valutazione unitaria della condotta già operata in un precedente giudizio – Richiesta di non farsi luogo al rinvio a dibattimento – Accoglimento.**

*Va accolta la richiesta di non farsi luogo al rinvio a dibattimento qualora la situazione relativa a ritardi nel deposito di provvedimenti sia già stata valutata unitariamente con una precedente sentenza di condanna relativa ad un'inculpazione che copriva un periodo anche successivo e ritardi assai più consistenti.*

– Proc. n. 119/2002 R.G. – Sentenza del 12.12.2003/27.1.2004 n. 130/2003 Reg. dep. – Presidente Rognoni – Estensore Mammone.

**Doveri del magistrato – Operosità – Diligenza – Ritardi nel deposito di sentenze – Cause di giustificazione – Rilevanza – Affermazione.**

*I ritardi nel deposito delle sentenze, anche se consistenti e gravi, non rilevano sotto il profilo disciplinare qualora i fatti ascritti siano stati determinati non da scarsa laboriosità o negligenza, ma da un carico di lavoro eccezionale gravante sul magistrato, dovendosi prendere in considerazione la complessiva situazione di lavoro dell'incolpato, tenendone presenti i profili qualitativi e quantitativi; inoltre, devono essere considerati gli aspetti inerenti la complessiva organizzazione dell'ufficio di appartenenza e tutte le funzioni espletate dal magistrato, oltre a quelle interessate dal ritardo nel deposito. (Nel caso di specie, i ritardi nel deposito dei provvedimenti non sono stati ritenuti sintomo di scarsa laboriosità o di mancanza di impegno del magistrato, che, oltre ad avere avuto problemi di salute, aveva redatto tutte le motivazioni arretrate e oggetto di una precedente sentenza di condanna, senza rallentare il ritmo di lavoro e svolgendo gli altri compiti allo stesso spettanti in ragione della sua anzianità di servizio).*

Conformi:

- Proc. n. 76/2003 R.G. – Sentenza del 19.12.2003/23.3.2004 n. 135/2003 Reg. dep. (Nel caso di specie, l'illecito disciplinare è stato

escluso in considerazione delle serie ragioni di salute e familiari addotte dall'incolpato, della carenza degli organici dell'ufficio di appartenenza, del carattere isolato dei ritardi e della buona produttività del magistrato).

- Proc. n. 101/2003 R.G. – Sentenza del 5.3.2004/2.4.2004 n. 19/2004 Reg. dep. (Nel caso di specie, l'illecito disciplinare è stato escluso in considerazione della pluralità delle funzioni giudicanti penali svolte dall'incolpato e della carenza dell'organico dell'ufficio di appartenenza).
- Proc. n. 20/2004 R.G. – Sentenza del 2.4.2004/1.6.2004 n. 30/2004 Reg. dep. (Nel caso di specie, la rilevanza disciplinare dei ritardi è stata esclusa in considerazione del livello di produttività dell'incolpato, emergente dai dati relativi al lavoro svolto, e dell'espletamento – quale Presidente del Tribunale – dei molteplici compiti di carattere organizzativo rivelatisi particolarmente gravosi).
- Proc. n. 67/2003 R.G. – Sentenza del 15.10.2004/17.11.2004 n. 102/2004 Reg. dep. (Nel caso di specie, la rilevanza disciplinare dei ritardi è stata esclusa in considerazione dell'alta produttività dell'incolpato, collocatosi sempre ai primi posti tra i magistrati dell'ufficio per la quantità del lavoro espletato).
- Proc. n. 74/2004 R.G. – Sentenza del 12.10.2004/2.12.2004 n. 99/2004 Reg. dep. (Fattispecie relativa al ritardo nel deposito di sentenze da parte di magistrato addetto ad una sezione penale della Corte di Cassazione)
- Proc. n. 72/2004 R.G. – Sentenza del 18.2.2005/18.4.2005 n. 18/2005 Reg. dep. (Fattispecie relativa al ritardo nel deposito di sentenze da parte di magistrato addetto ad una sezione penale della Corte di Cassazione)
- Proc. n. 94/2004 R.G. – Sentenza dell'11.3.2005/28.7.2005 n. 31/2005 Reg. dep. (Nel caso di specie, la Sezione disciplinare ha escluso gli addebiti ritenendo che i ritardi fossero caratterizzati solo in alcuni casi da oggettiva gravità – in quanto delle 157 sentenze in contestazione, solo 39 risultavano depositate dopo un periodo superiore all'anno – ed evidenziando la buona produttività media dell'incolpato, nonché l'impegno assunto di smaltire tutto l'arretrato).
- Proc. n. 145/2004 R.G. – Sentenza dell'8.7.2005/19.9.2005 n. 88/2005 Reg. dep. (Nel caso di specie, la Sezione disciplinare ha pronunciato sentenza di assoluzione ritenendo giustificati i ritardi contestati all'incolpato, che, assegnato al Tribunale quale uditore giudiziario, aveva svolto una pluralità di funzioni presso la sede

centrale e presso una sezione distaccata – con brevi periodi di applicazione all’ufficio di sorveglianza – dando prova di notevole impegno e di consistente produttività).

**– Proc. n. 119/2002 R.G. – Sentenza del 12.12.2003/27.1.2004 n. 130/2003 Reg. dep. – Presidente Rognoni – Estensore Mammone.**

**Doveri del magistrato – Diligenza – Operosità – Ritardi nel deposito di sentenze – Procedimento disciplinare – Rapporti con il precedente procedimento disciplinare – “Giudicato implicito” – Nozione – Condizioni – Insussistenza.**

*Con l’espressione “giudicato implicito” si designa la particolare efficacia della cosa giudicata che copre sia il dedotto sia il deducibile, ossia non solo le questioni espressamente fatte valere nel giudizio, ma anche quelle in concreto non dedotte costituenti presupposto logico, essenziale e indefettibile, della decisione. Non sussiste la condizione per ravvisare l’esistenza di un “giudicato implicito” nel caso in cui la menzione in una sentenza di ritardi nel deposito di provvedimenti ulteriori e non oggetto di contestazione non abbia avuto natura di antecedente logico, strumentale alla condanna, ma di mera proposizione esplicativa nell’ambito di un percorso argomentativo finalizzato alla valutazione del comportamento dell’incolpato in sede di giudizio di rinvio, all’esito dell’annullamento di una precedente sentenza disciplinare di assoluzione.*

**– Procc. nn. 117/2001 – 91/2002 R.G. – Sentenza del 23.5.2003/2.2.2004 n. 54/2003 Reg. dep. – Presidente Buccico – Estensore Salmè.**

**Doveri del magistrato – Diligenza – Operosità – Ritardi nel deposito di sentenze – Cause di giustificazione – Esclusione – Illecito disciplinare – Sussistenza – Sanzione disciplinare – Ammonimento – Criteri di graduazione – Valutazione delle circostanze non integranti cause di giustificazione – Ammissibilità.**

*Il ritardo nel deposito di provvedimenti è disciplinarmente rilevante quando costituisca effetto e manifestazione di negligenza e mancanza di laboriosità, in assenza di cause giustificatrici quali, ad esempio, le precarie condizioni di salute, le condizioni familiari, il notevole carico di lavoro*

*o le particolari difficoltà dell'ufficio. Le ragioni familiari e di salute che non siano di per sé idonee a giustificare i ritardi nel deposito di provvedimenti, assumono rilievo ai fini della determinazione della sanzione. (Nel caso di specie, all'incolpato è stata irrogata la sanzione dell'ammonimento).*

**– Proc. n. 88/2003 R.G. – Sentenza del 23.1.2004/16.2.2004 n. 4/2004 Reg. dep. – Presidente Buccico – Estensore Mammone.**

**Doveri del magistrato – Operosità – Diligenza – Ritardo nella trattazione di un procedimento – Cause di giustificazione – Sussistenza – Illecito disciplinare – Esclusione.**

*Va assolto il magistrato che abbia ritardato la trattazione di un procedimento civile, qualora tale isolato ritardo, inquadrato nell'ambito di una buona laboriosità articolata in tutte le funzioni giudicanti e in considerazione dei non brevi periodi di motivata assenza dal lavoro, non sia derivato da scarso impegno lavorativo, ma possa ritenersi giustificato dalla generale condizione soggettiva del magistrato. (Nel caso di specie, la Sezione disciplinare ha ritenuto rilevanti problemi di gravidanza insorti già in epoca antecedente al periodo di astensione obbligatoria).*

**– Proc. n. 77/2002 R.G. – Sentenza del 16.5.2003/20.2.2004 n. 50/2003 Reg. dep. – Presidente Rognoni – Estensore Buccico.**

**Doveri del magistrato – Diligenza – Operosità – Ritardi nel deposito di provvedimenti – Procedimento disciplinare – Principio del *ne bis in idem* – Improcedibilità dell'azione.**

*Deve essere dichiarata l'improcedibilità dell'azione disciplinare esercitata in relazione a ritardi nel deposito di provvedimenti già oggetto di precedenti pronunce della Sezione disciplinare.*

Conformi:

- Procc. nn. 117/2001 – 91/2002 R.G. – Sentenza del 23.5.2003/2.2.2004 n. 54/2003 Reg. dep.
- Proc. n. 19/2005 R.G. – Sentenza del 27.4.2005/28.7.2005 n. 48/2005 Reg. dep.
- Proc. n. 31/2005 R.G. – Sentenza del 27.4.2005/28.7.2005 n. 49/2005 Reg. dep.

**– Proc. n. 77/2002 R.G. – Sentenza del 16.5.2003/20.2.2004 n. 50/2003 Reg. dep. – Presidente Rognoni – Estensore Buccico.**

**Doveri del magistrato – Diligenza – Operosità – Ritardi nel deposito di provvedimenti – Procedimento disciplinare – Identità dell'epoca dei ritardi contestati rispetto a quelli oggetto di sentenza assolutoria – Illecito disciplinare – Esclusione.**

*Deve essere esclusa la responsabilità disciplinare del magistrato incolpato per i ritardi nel deposito di provvedimenti che risultino di epoca coeva a quelli in relazione ai quali sono intervenute precedenti sentenze assolutorie per essere risultati esclusi gli addebiti.*

**– Proc. n. 91/2003 R.G. – Sentenza del 13.2.2004/9.3.2004 n. 8/2004 Reg. dep. – Presidente Rognoni – Estensore Salmè.**

**Doveri del magistrato – Diligenza – Operosità – Ritardi nel deposito di provvedimenti – Rilevanza disciplinare – Condizioni.**

*Secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale, il ritardo nel deposito delle sentenze o di altri provvedimenti giurisdizionali integra gli estremi dell'illecito disciplinare, lesivo del prestigio dell'Ordine Giudiziario, allorché sia sintomo di mancanza di operosità e non sia giustificato da situazione di forza maggiore, come lo stato di salute o l'entità del lavoro. Alla luce di tale orientamento il ritardo nel deposito dei provvedimenti può assumere rilievo disciplinare solo quando sia prolungato e sistematico. Non integrano illecito disciplinare i ritardi nel deposito di sentenze che risultino isolati e limitati e che non dimostrino né difetto di laboriosità, né difetto di diligenza.*

**– Proc. n. 91/2003 R.G. – Sentenza del 13.2.2004/9.3.2004 n. 8/2004 Reg. dep. – Presidente Rognoni – Estensore Salmè.**

**Doveri del magistrato – Diligenza – Operosità – Ritardi nel deposito di provvedimenti – Impegno professionale – Peculiarità dell'attività del magistrato minorile – Valutazione – Necessità.**

*Gli indicatori statistici normalmente utilizzati per valutare il lavoro dei magistrati non rappresentano in modo attendibile la peculiarità dell'attività svolta dai magistrati minorili, che non si realizza solo, né in modo preponderante, nella redazione di provvedimenti o nel tenere udienze formali, ma consiste, prevalentemente, in un continuo colloquio con gli operatori sociali e i professionisti dei servizi tecnici degli enti locali o delle istituzioni private, oltre che nel rapporto con le parti, che non devono essere necessariamente assistite dai difensori e formulano rilievi e richieste in modo informale nell'ambito di procedure camerali. (Nel caso di specie, sono stati esclusi gli addebiti relativi al ritardo nel deposito di due sentenze in materia di opposizione allo stato di adottabilità).*

**– Proc. n. 118/2002 R.G. – Sentenza del 17.10.2003/23.3.2004 n. 106/2003 Reg. dep. – Presidente Rognoni – Estensore Salmè.**

**Doveri del magistrato – Diligenza – Operosità – Ritardi nel deposito di provvedimenti – Inadeguata organizzazione dell'attività – Cause di giustificazione – Esclusione – Illecito disciplinare – Sussistenza.**

*Il rilevante e sistematico ritardo del magistrato nel deposito dei provvedimenti giudiziari può trovare giustificazione in sede disciplinare nella situazione determinata dalla gravosità del carico di lavoro, per consistenza del ruolo e numero delle udienze tenute, solo ove l'incolpato dimostri di avere inutilmente rappresentato tale situazione al capo dell'ufficio o agli organi competenti a rimuoverla; tale giustificazione non può essere validamente addotta quando sia stato lo stesso incolpato a gestire e organizzare il proprio lavoro senza tenere conto dell'esigenza di depositare in tempi ragionevoli i provvedimenti introitati, giacché le gravi e sistematiche carenze nell'espletamento di uno dei compiti rientranti nelle funzioni del magistrato non possono essere giustificate dalla notevole produttività (anche superiore alla media)*

*riscontrabile in altri settori di attività, ove ciò denoti una non equilibrata ripartizione delle energie lavorative tra le varie incombenze da svolgere. Il dato, superiore a quello medio, costituito dal numero e dalla durata delle udienze, se non accompagnato dalla dimostrazione che, grazie a questa modalità di gestione del ruolo, la durata dei procedimenti assegnati all'incolpato sia stata inferiore a quella dei procedimenti trattati dagli altri magistrati della sezione, è indice di una non soddisfacente capacità di organizzare il proprio lavoro.*

**– Proc. n. 118/2002 R.G. – Sentenza del 17.10.2003/23.3.2004 n. 106/2003 Reg. dep. – Presidente Rognoni – Estensore Salmè.**

**Doveri del magistrato – Diligenza – Operosità – Ritardi nel deposito di provvedimenti – Sanzione disciplinare – Criteri di commisurazione – Violazione del solo dovere di diligenza – Ammonimento.**

*Deve essere inflitta la sanzione dell'ammonimento al magistrato che sia incorso in ritardi nell'adozione di provvedimenti imputabili prevalentemente a difetto di diligenza consistita in una scarsa capacità di utile organizzazione del proprio lavoro e non a scarsa laboriosità.*

**– Proc. n. 118/2002 R.G. – Sentenza del 17.10.2003/23.3.2004 n. 106/2003 Reg. dep. – Presidente Rognoni – Estensore Salmè.**

**Doveri del magistrato – Diligenza – Operosità – Ritardi nel deposito di provvedimenti – Limite della ragionevolezza – Superamento – Illecito disciplinare – Sussistenza.**

*In tema di addebiti disciplinari a carico del magistrato che sia incorso in ritardi nel deposito dei provvedimenti, qualora le inosservanze dei prescritti termini di deposito si risolvano in ritardi prolungatisi oltre ogni limite di ragionevolezza, la lesione del prestigio del magistrato cui quei ritardi si rivelino imputabili e dell'intero Ordine Giudiziario è in re ipsa e non richiede specifica dimostrazione. (Nel caso di specie, l'incolpazione aveva ad oggetto il deposito, in un periodo di circa due anni e sei mesi, di 226 sentenze con ritardi superiori ai 120 giorni e, in almeno venti casi, ad un anno, nonché di 122 ordinanze riservate con ritardi superiori ai 60 giorni e, in molti casi, ad un anno).*

Conforme:

- Proc. n. 28/2003 R.G. – Sentenza del 12.10.2004/18.11.2004 n. 96/2004 Reg. dep. (Nel caso di specie, la Sezione disciplinare ha ritenuto che i ritardi sistematici e di non irrilevante entità ascritti all'incolpato fossero sintomatici di disorganizzazione nell'espletamento del lavoro e di negligente esercizio della funzione giurisdizionale, escludendone la derivazione dalla sovrapposizione di funzioni e dal conseguente impegno di smaltimento del carico di lavoro).

– Proc. n. 134/2001 R.G. – Sentenza del 19.12.2003/23.3.2004 n. 134/2003 Reg. dep. – Presidente Buccico – Estensore Salmè.

**Doveri del magistrato – Operosità – Diligenza – Ritardi nel deposito di provvedimenti – Entità dei ritardi – Contiguità del contesto temporale rispetto a quello relativo ai fatti oggetto di precedente sentenza – Valutazione – Ammissibilità – Illecito disciplinare – Esclusione.**

*Deve escludersi la responsabilità disciplinare del magistrato che sia incorso in ritardi nel deposito di provvedimenti, qualora tali ritardi siano numericamente di scarso rilievo e siano stati realizzati in un contesto temporale contiguo a quello degli addebiti oggetto di una precedente sentenza disciplinare di condanna e in presenza di una situazione psicologica e familiare dell'incolpato idonea a giustificarli in gran parte, così da non raggiungere la soglia della rilevanza disciplinare.*

– Procc. nn. 46/2003 – 4/2004 R.G. – Sentenza del 12.3.2004/22.4.2004 n. 21/2004 Reg. dep. – Presidente Buccico – Estensore Salvi.

**Doveri del magistrato – Operosità – Diligenza – Ritardi nel deposito di sentenze – Violazione del dovere di diligenza – Sussistenza – Violazione del dovere di operosità – Insussistenza – Illecito disciplinare – Sussistenza.**

*Ritardi sistematici e di notevole entità sono di per sé idonei a ledere l'ordinato funzionamento della giurisdizione, a prescindere dal fatto che*

*abbiano determinato lamentele da parte dei diretti interessati; le gravi e sistematiche carenze nell'espletamento di uno dei compiti rientranti nelle funzioni del magistrato non possono essere giustificate dalla produttività riscontrabile in altri settori di attività, ove ciò denoti una non equilibrata ripartizione delle energie lavorative tra le varie incombenze da svolgere.*

*Viola il dovere di diligenza il magistrato incorso in sistematici e vistosi ritardi determinati da un'organizzazione del lavoro non correttamente bilanciata, ossia tale da unire alla capacità di affrontare le decisioni urgenti anche la trattazione e la definizione del lavoro ordinario, secondo criteri di buon andamento dell'amministrazione della giustizia. (Nel caso di specie, è stata esclusa la violazione del dovere di laboriosità in considerazione dell'impegno e della presenza in ufficio dell'incolpato documentati dai pareri del dirigente e del Consiglio Giudiziario).*

**- Procc. nn. 46/2003 - 4/2004 R.G. - Sentenza del 12.3.2004/22.4.2004 n. 21/2004 Reg. dep. - Presidente Buccico - Estensore Salvi.**

**Doveri del magistrato - Operosità - Diligenza - Ritardi nel deposito di sentenze - Illecito disciplinare - Sussistenza.**

*Sussiste illecito disciplinare nell'ipotesi in cui il numero dei provvedimenti e delle sentenze depositate in ritardo o non depositate sia molto elevato e del tutto sproporzionato anche rispetto al numero delle decisioni (e, in particolare, delle sentenze) complessivamente adottate dall'incolpato. (Nel caso di specie, al maggio 2003, l'incolpato risultava non aver depositato 65 sentenze, malgrado fossero decorsi più di 120 giorni dalla decisione - di cui una risalente al 1998, 15 al 1999, 22 al 2000, 14 al 2001, 13 al 2002, 2 al 2003 -, non aver sciolto 58 ordinanze riservate - di cui 1 risalente al 1996, una al 1997, 6 al 1998, 10 al 1999, 14 al 2000, 10 al 2001, 14 al 2002, 2 al 2003 - e aver depositato con ritardi di oltre 120 giorni dall'assunzione in decisione n. 13 sentenze, di cui 6 con ritardo di quattro anni).*

**– Proc. n. 26/2003 R.G. – Sentenza del 5.12.2003/13.5.2004 n. 124/2003 Reg. dep. – Presidente Rognoni – Estensore Stabile.**

**Doveri del magistrato – Operosità – Diligenza – Ritardi nel deposito di provvedimenti – Illecito disciplinare – Sussistenza.**

*A fronte dell'oggettività dei ritardi nel deposito di provvedimenti, il Giudice disciplinare è chiamato ad esaminarne, caso per caso, la consistenza e la eventuale reiterazione nel tempo verificando in quale misura essi siano addebitabili a scarsa operosità e a trascuratezza dei doveri dell'incolpato e considerando globalmente l'attività giurisdizionale dallo stesso svolta. (Nel caso di specie, relativo a magistrato addetto ad un ufficio di sorveglianza, la Sezione disciplinare ha ritenuto, in particolare, non giustificabili i ritardi nel deposito dell'ordinanza in tre procedure di conversione di pene pecuniarie, tali da determinarne la prescrizione, nonché i ritardi nel deposito di provvedimenti relativi ad istanze di concessione di permessi premio e di permessi per gravi ragioni di famiglia).*

**– Proc. n. 8/2003 R.G. – Sentenza del 23.4.2004/6.7.2004 n. 43/2004 Reg. dep. – Presidente Rognoni – Estensore Fici.**

**Doveri del magistrato – Operosità – Diligenza – Ritardi nel deposito di provvedimenti – Limite della ragionevolezza e della giustificabilità del ritardo – Valutazione – Necessità.**

*Secondo l'orientamento delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, nel caso in cui i ritardi nel deposito di sentenze siano tali, per numero e consistenza, da superare i limiti oggettivi di ragionevolezza e giustificabilità, la lesione del prestigio dell'Ordine Giudiziario è intrinseca alla condotta stessa del magistrato che in siffatti ritardi sia incorso. Tale orientamento non è in contrasto con quello in base al quale quando non può essere provata una scarsa operosità dell'incolpato resta comunque e sempre escluso il rilievo disciplinare della condotta, in quanto il limite della ragionevolezza del ritardo nel deposito di provvedimenti e della sua giustificabilità è sempre un elemento implicito di valutazione della rilevanza disciplinare del ritardo stesso; se così non fosse, un magistrato dal significativo carico di lavoro e dalla incontestabile laboriosità potrebbe, a sua totale discrezione ovvero senza alcun rilievo, ritardare il deposito di numerosi provvedimenti a distanza di anni, senza alcuna valutazione sulla ragionevolezza e giustificabilità delle sue scelte.*

Conforme:

- Proc. n. 130/2003 R.G. – Sentenza del 18.6.2004/27.7.2004 n. 63/2004 Reg. dep. (Secondo la pronuncia, il carico di lavoro dell'incolpato particolarmente impegnativo ma non eccezionale, le condizioni di salute dello stesso, in relazione ad un periodo estremamente limitato, non giustificano i ritardi nel deposito di sentenze che per il loro numero complessivo e la loro consistenza temporale – nel caso di specie di due, tre, quattro e cinque anni – hanno superato ogni limite di ragionevolezza e giustificabilità).

– Proc. n. 8/2003 R.G. – Sentenza del 23.4.2004/6.7.2004 n. 43/2004 Reg. dep. – Presidente Rognoni – Estensore Fici.

**Doveri del magistrato – Operosità – Diligenza – Ritardi nel deposito di provvedimenti – Cause di giustificazione – Insussistenza – Illecito disciplinare – Sussistenza – Sanzione disciplinare – Ammonimento – Criteri di commisurazione – Valutazione delle circostanze non integranti cause di giustificazione – Ammissibilità.**

*Le precarie condizioni di salute e la delicata situazione familiare dedotte dall'incolpato, il carico di lavoro certamente non modesto e le particolari situazioni di difficoltà organizzativa e strutturale in cui l'incolpato ha operato (non incidenti in termini altrettanto negativi sul lavoro degli altri magistrati dell'ufficio) non giustificano i gravi e generalizzati ritardi addebitati, qualora si tratti di ritardi nel deposito di sentenze che, per il loro numero complessivo rispetto al totale delle sentenze depositate, abbiano superato ogni limite di ragionevolezza e giustificabilità. (Nel caso di specie, si trattava di ritardi per decine di casi superiori ad un anno, a due anni e a tre anni).*

*Le ragioni di salute e familiari, il carico di lavoro e le particolari situazioni di difficoltà organizzativa e strutturale dell'ufficio di appartenenza dell'incolpato che, nel caso di specie, non siano di per sé idonee a giustificare i ritardi nel deposito di provvedimenti, assumono rilievo ai fini della determinazione della sanzione. (Nel caso di specie, all'incolpato è stata irrogata la sanzione dell'ammonimento).*

**– Proc. n. 7/2003 R.G. – Sentenza del 16.4.2004/27.7.2004 n. 39/2004 Reg. dep. – Presidente Rognoni – Estensore Stabile.**

**Doveri del magistrato – Operosità – Diligenza – Ritardi nel deposito di provvedimenti – Cause di giustificazione – Sussistenza – Illecito disciplinare – Esclusione.**

*Il mero ritardo nel deposito dei provvedimenti non integra un illecito disciplinare se, avuto riguardo al carico di lavoro, alla laboriosità, alle notevoli difficoltà ambientali, alla complessiva situazione lavorativa dell'incolpato, non si riscontri un difetto di operosità e negligenza del magistrato. (Nel caso di specie, la Sezione disciplinare ha evidenziato la pluralità delle funzioni svolte dall'incolpato, la sua eccezionale produttività, i lusinghieri pareri formulati nei suoi confronti, la complessiva riduzione del numero dei procedimenti pendenti).*

**– Proc. n. 130/2003 R.G. – Sentenza del 18.6.2004/27.7.2004 n. 63/2004 Reg. dep. – Presidente Rognoni – Estensore Fici.**

**Doveri del magistrato – Operosità – Diligenza – Ritardi nel deposito di provvedimenti – Sanzione disciplinare – Criteri di commisurazione – Capacità di recupero e ravvedimento – Valutazione – Ammissibilità – Ammonimento.**

*In tema di addebito disciplinare al magistrato che sia incorso in ritardi nel deposito di provvedimenti, la capacità di recupero e il ravvedimento dimostrati dall'incolpato attraverso il deposito in pochi mesi delle sentenze non depositate assumono rilievo ai fini della determinazione della sanzione. (Nel caso di specie, all'incolpato è stata irrogata la sanzione dell'ammonimento).*

**– Proc. n. 56/2003 R.G. – Sentenza del 5.11.2004/30.11.2004 n. 110/2004 Reg. dep. – Presidente Buccico – Estensore Fici.**

**Doveri del magistrato – Operosità – Diligenza – Ritardi nel deposito di provvedimenti – Illecito disciplinare – Sussistenza.**

*I ritardi nel deposito di sentenze e ordinanze integrano la fattispecie disciplinare allorché, per l'entità, la reiterazione, il numero complessivo*

*e l'ampiezza del periodo preso in considerazione, essi abbiano superato ogni limite di ragionevolezza e giustificabilità ed abbiano inciso sulla credibilità del magistrato e sulla considerazione di cui lo stesso deve godere. (Nel caso di specie, l'incolpazione aveva ad oggetto la reiterata violazione dei doveri di diligenza ed operosità, essendo risultato, in sede di ispezione ministeriale, il deposito, nel periodo dal novembre 1997 al giugno 2002, di 126 sentenze civili con ritardo compreso, in 41 casi tra i 120 e 150 giorni, in 39 tra i 150 e i 200 giorni, in 14 tra i 200 e 250 giorni, in 17 tra i 250 e 300 giorni, in 4 tra i 350 e i 400 giorni, in 3 tra i 400 e i 450 giorni, in 1, superiore ai 500 giorni; nonché di 207 ordinanze riservate con ritardi, in numerosi casi, superiori all'anno, in altri, di circa due anni, in sette, superiore ai 600 giorni).*

**– Proc. n. 73/2004 R.G. – Sentenza del 17.12.2004/20.1.2005 n. 140/2004 Reg. dep. – Presidente Buccico – Estensore Fici.**

**Doveri del magistrato – Diligenza – Operosità – Ritardi nel deposito di sentenze – Limite della ragionevolezza e della giustificabilità del ritardo – Valutazione – Necessità.**

*Secondo l'orientamento delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, nel caso in cui i ritardi nel deposito di sentenze siano tali, per numero e consistenza, da superare i limiti oggettivi di ragionevolezza e giustificabilità, la lesione del prestigio dell'Ordine Giudiziario è intrinseca alla condotta stessa del magistrato che in siffatti ritardi sia incorso. Tale orientamento non è in contrasto con quello in base al quale quando non può essere provata una scarsa operosità dell'incolpato resta comunque e sempre escluso il rilievo disciplinare della condotta, in quanto il limite della ragionevolezza del ritardo nel deposito di provvedimenti e della sua giustificabilità è sempre un elemento implicito di valutazione della rilevanza disciplinare del ritardo stesso; se così non fosse, un magistrato dal significativo carico di lavoro e dalla incontestabile laboriosità potrebbe, a sua totale discrezione ovvero senza alcun rilievo, ritardare il deposito di centinaia di provvedimenti a distanza di parecchi anni, senza alcuna valutazione sulla ragionevolezza e giustificabilità delle sue scelte. (Nel caso di specie, la Sezione disciplinare ha assolto l'incolpato, ritenendone documentata la laboriosità, nonché rilevanti sia le precarie condizioni di salute nel periodo di cui all'incolpazione, sia la considerazione goduta nell'ufficio di appartenenza).*

Conformi:

- Proc. n. 152/2004 R.G. – Sentenza del 4.3.2005/24.3.2005 n. 25/2005 Reg. dep. (Nel caso di specie, gli addebiti relativi a ritardi nel deposito di provvedimenti sono risultati esclusi anche in considerazione della soddisfacente produttività dell'incolpato, nonché delle numerose incombenze ed attività istituzionali svolte nel periodo di cui all'incolpazione).
- Proc. n. 98/2004 R.G. – Sentenza dell'11.3.2005/14.4.2005 n. 30/2005 Reg. dep. (Nel caso di specie, la Sezione disciplinare ha assolto l'incolpato ritenendone, tra l'altro, soddisfacente la produttività, anche in considerazione delle diverse tipologie di provvedimenti adottati e delle numerose incombenze svolte nel periodo di cui all'incolpazione, ed evidenziando l'irrilevanza dal punto di vista disciplinare dei ritardi relativi a 176 delle 485 sentenze depositate, dei quali soltanto 16 superiori a 300 giorni).
- Proc. n. 39/2004 R.G. – Sentenza del 18.3.2005/6.6.2005 n. 33/2005 Reg. dep. (Nel caso di specie, la Sezione disciplinare ha assolto l'incolpato ritenendo, tra l'altro, che la sua produttività fosse indicativa di un impegno costante e diversificato, avuto riguardo alla destinazione al settore civile e a quello penale ed evidenziando l'irrilevanza dal punto di vista disciplinare dei ritardi relativi a 131 sentenze civili, dei quali soltanto 5 superiori all'anno).
- Proc. n. 24/2005 R.G. – Sentenza del 22.4.2005/6.6.2005 n. 43/2005 Reg. dep. (Nel caso di specie, i ritardi contestati erano relativi al 17% delle sentenze complessivamente depositate nel periodo oggetto di ispezione e solo 24 di essi erano superiori a 300 giorni, ma mai superiori all'anno).
- Proc. n. 111/2004 R.G. – Sentenza del 27.4.2005/6.6.2005 n. 47/2005 Reg. dep. (Nel caso di specie, la Sezione disciplinare ha assolto l'incolpato in considerazione, tra l'altro, della sua soddisfacente produttività, delle diverse tipologie di provvedimenti adottati, della documentata consistenza del suo ruolo e della sperequazione dello stesso rispetto a quello di altri magistrati del medesimo ufficio, della limitata esperienza dell'incolpato, delle positive valutazioni formulate nei suoi confronti e della sua situazione familiare).
- Proc. n. 141/2004 R.G. – Sentenza del 10.6.2005/28.7.2005 n. 71/2005 Reg. dep. (Nel caso di specie, la Sezione disciplinare ha pronunciato sentenza di assoluzione, ritenendo, tra l'altro, provata la laboriosità dell'incolpato, la cui produttività nella maggior parte degli anni presi in considerazione era risultata, anche sulla base delle statistiche comparate, estremamente elevata, avuto riguardo

al numero dei provvedimenti depositati e dei procedimenti definiti, nonché ai tempi di definizione.)

**– Procc. nn. 131/2003 – 68/2004 R.G. – Sentenza del 21.1.2005/22.3.2005 n. 3/2005 Reg. dep. – Presidente ed estensore Buccico.**

**Doveri del magistrato – Diligenza – Operosità – Ritardi nel deposito di provvedimenti – Procedimento disciplinare – Eccezione del *ne bis in idem* – Infondatezza – Cause di giustificazione – Esclusione – Illecito disciplinare – Sussistenza.**

*Non è fondata l'eccezione del *ne bis in idem* nel caso di incolpazione relativa a ritardi nel deposito di provvedimenti concernenti un periodo successivo a quello in relazione al quale sia già intervenuta una pronuncia del Giudice disciplinare. I ritardi nel deposito di provvedimenti ulteriori e quindi di maggiore gravità rispetto a quelli in relazione ai quali sia già intervenuta una sentenza disciplinare integrano la fattispecie disciplinare qualora non siano assistiti da alcuna causa di giustificazione. (Nel caso di specie, l'incolpazione aveva ad oggetto il ritardo nel deposito di numerose sentenze, alcune delle quali relative a cause decise più di sette anni prima dell'accertamento).*

**– Procc. nn. 131/2003 – 68/2004 R.G. – Sentenza del 21.1.2005/22.3.2005 n. 3/2005 Reg. dep. – Presidente ed estensore Buccico.**

**Doveri del magistrato – Diligenza – Operosità – Ritardi nel deposito di provvedimenti – Limite della ragionevolezza e della giustificabilità del ritardo – Valutazione – Illecito disciplinare – Sussistenza.**

*Configura la fattispecie disciplinare il ritardo nel deposito di una sentenza che superi ogni ragionevolezza e sia privo di giustificazione. (Nel caso di specie, l'incolpazione aveva ad oggetto la motivazione di una sentenza non ancora depositata dopo circa 4 anni e 8 mesi dalla decisione).*

**– Procc. nn. 101/2004 – 17/2005 R.G. – Sentenza del 18.3.2005/6.6.2005 n. 34/2005 Reg. dep. – Presidente Buccico – Estensore Fici.**

**Doveri del magistrato – Diligenza – Operosità – Ritardi nel deposito di provvedimenti – Procedimento disciplinare – Parziale coincidenza dell'epoca dei ritardi contestati rispetto ai periodi oggetto di sentenza di condanna – Insussistenza di autonomo disvalore deontologico – Illecito disciplinare – Esclusione.**

*Qualora l'incolpato sia già stato condannato per il ritardo nel deposito di provvedimenti nell'arco di un determinato periodo, gli addebiti disciplinari relativi ad ulteriori ritardi – non contestati in occasione della precedente segnalazione in quanto non rilevati ovvero non definitivi nella loro esatta dimensione temporale perchè concernenti provvedimenti depositati in epoca successiva al periodo in precedenza considerato – devono ritenersi esclusi qualora i ritardi stessi non assumano autonomo disvalore deontologico rispetto alla valutazione della condotta del magistrato che ha portato alla condanna disciplinare.*

**– Proc. n. 104/2004 R.G. – Sentenza del 18.3.2005/22.7.2005 n. 36/2005 Reg. dep. – Presidente Rognoni – Estensore Stabile.**

**Doveri del magistrato – Operosità – Diligenza – Ritardi nel deposito di provvedimenti – Valutazione in sede disciplinare – Definizione.**

*Per la valutazione in sede disciplinare della condotta del magistrato che sia incorso in ritardi nel deposito di provvedimenti è necessaria la verifica complessiva della professionalità dell'incolpato estesa anche ai periodi che precedono e seguono quello in contestazione, al fine di stabilire se si sia trattato di una situazione di difficoltà temporanea che possa trovare giustificazione nel complesso dell'attività lavorativa svolta o nelle condizioni familiari e di salute dell'incolpato e se in concreto si sia verificata la lesione del prestigio della magistratura che costituisce il bene protetto dalla norma disciplinare e la cui compromissione sostanzia l'illecito di danno disciplinarmente rilevante.*

*Nel caso in cui risulti provato l'adempimento da parte dell'incolpato del dovere di operosità, la valutazione sulla astratta ipotizzabilità del difetto di diligenza deve essere svolta sulla base di un bilanciamento tra*

*valori e in una prospettiva comparativa che privilegi in concreto il dovere di operosità.*

**– Proc. n. 118/2004 R.G. – Sentenza del 6.5.2005/28.7.2005 n. 51/2005 Reg. dep. – Presidente Buccico – Estensore Fici.**

**Doveri del magistrato – Operosità – Diligenza – Ritardi nel deposito di provvedimenti – Ambito della valutazione in sede disciplinare – Definizione.**

*In tema di addebiti relativi a ritardi nel deposito di provvedimenti, la produttività dell'incolpato deve essere valutata con riferimento non solo al limitato periodo dei fatti oggetto della contestazione, ma anche al periodo precedente e a quello successivo.*

**– Proc. n. 41/2005 R.G. – Sentenza del 6.5.2005/28.7.2005 n. 53/2005 Reg. dep. – Presidente Buccico – Estensore Mammone.**

**Doveri del magistrato – Operosità – Diligenza – Ritardi nel deposito di provvedimenti – Periodi di astensione e interdizione – Rilevanza ai fini delle valutazioni sulla consistenza dei ritardi – Affermazione.**

*La delibera del Consiglio superiore della magistratura dell'11 novembre 1998 ha affermato che il divieto di adibire al lavoro le donne nel periodo di astensione obbligatoria e facoltativa (nonché di interdizione) fissato dall'art. 4 della l. 30 dicembre 1971, n. 1204 (all'epoca vigente) è assoluto ed inderogabile; tale divieto è applicabile anche alla donna-magistrato, per la quale la sopravvenuta astensione fa venir meno l'obbligo di prestazione lavorativa e, in particolare, l'obbligo di procedere alla redazione, quale estensore, della motivazione delle sentenze. In presenza di tale situazione giuridica consegue che, pur non intervenendo la sospensione del termine di deposito delle sentenze civili sul piano processuale, non è esigibile nei confronti della donna-magistrato il rispetto del termine stesso.*

*In applicazione di questi principi, ove la donna-magistrato, nonostante il suo diritto-dovere di astenersi dalla prestazione lavorativa, abbia ugualmente ritenuto di accollarsi il compito di stendere la motivazione della sentenza e la scadenza del termine di deposito cada nel*

*periodo di astensione o di interdizione, non potrà trarsene alcuna conseguenza di carattere disciplinare o, comunque, afflittivo sul piano del rapporto di servizio. La parte di ritardo nel deposito di provvedimento maturatasi nel corso del periodo di astensione o di interdizione deve essere neutralizzata nella valutazione della sussistenza dell'illecito disciplinare.*

**– Procc. nn. 124/2003 – 86/2004 R.G. – Sentenza del 3.12.2004/12.10.2005 n. 133/2004 Reg. dep. – Presidente Buccico – Estensore Salmè.**

**Doveri del magistrato – Operosità – Diligenza – Ritardo nel deposito della motivazione di una sentenza penale – Scarcerazione dell'imputato per decorrenza del termine massimo di custodia cautelare – Illecito disciplinare – Sussistenza.**

*Deve essere riconosciuta la responsabilità disciplinare del magistrato che, quale consigliere-relatore di sezione penale di Corte d'Appello, ad oltre due anni dalla conclusione del processo di appello, abbia ommesso di depositare la motivazione di una sentenza penale, così determinando la scarcerazione per decorrenza dei termini massimi di custodia cautelare di persona condannata per gravi reati.*

**– Procc. nn. 124/2003 – 86/2004 R.G. – Sentenza del 3.12.2004/12.10.2005 n. 133/2004 Reg. dep. – Presidente Buccico – Estensore Salmè.**

**Doveri del magistrato – Operosità – Diligenza – Ritardi nel deposito di provvedimenti – Cause di giustificazione – Insussistenza – Illecito disciplinare – Sussistenza.**

*Il ritardo nel deposito di provvedimenti costituisce illecito disciplinare quando sia sintomo di mancanza di operosità e di diligenza e non sia giustificato da comprovate situazioni personali o familiari. (Nel caso di specie, al 31.12.2003 l'incolpato non aveva ancora depositato 52 sentenze penali, di cui 13 del 2001 e 29 del 2002, e 13 sentenze civili, delle quali una da oltre un anno).*

**– Procc. nn. 124/2003 – 86/2004 R.G. – Sentenza del 3.12.2004/12.10.2005 n. 133/2004 Reg. dep. – Presidente Buccico – Estensore Salmè.**

**Doveri del magistrato – Operosità – Diligenza – Ritardi nel deposito di provvedimenti – Sanzione disciplinare – Criteri di commisurazione – Gravità degli illeciti disciplinari e precedenti condanne per analoghe violazioni dei doveri di diligenza e operosità – Perdita di anzianità.**

*Deve essere irrogata la sanzione della perdita di anzianità di mesi due nel caso di condanna per violazioni dei doveri di diligenza e di operosità oggettivamente gravi nei confronti di magistrato già condannato due volte all'ammonimento e alla censura per analoghe violazioni commesse nell'esercizio di funzioni diverse.*

**– Proc. n. 63/2004 R.G. – Sentenza del 28.1.2005/13.10.2005 n. 10/2005 Reg. dep. – Presidente Rognoni – Estensore Salmè.**

**Doveri del magistrato – Operosità – Diligenza – Ritardi nel deposito di provvedimenti – Ambito della valutazione in sede disciplinare – Definizione.**

*Per la valutazione in sede disciplinare della condotta del magistrato che sia incorso in ritardi nel deposito di provvedimenti è necessario prendere in considerazione il rapporto tra i provvedimenti depositati tempestivamente e quelli depositati in ritardo, la complessiva produzione giudiziaria dell'incolpato, il carico di lavoro, la molteplicità e gravosità degli incarichi, l'esistenza di particolari condizioni familiari o di salute.*

Conforme:

- Proc. n. 72/2003 R.G. – Sentenza dell'8.10.2004/20.10.2005 n. 95/2004 Reg. dep.

**- Proc. n. 148/2004 R.G. - Sentenza dell'11.2.2005/13.10.2005 n. 16/2005 Reg. dep. - Presidente Rognoni - Estensore Salmè.**

**Doveri del magistrato - Operosità - Diligenza - Ritardi nel deposito di provvedimenti - Richiesta di non farsi luogo al rinvio a dibattimento - Accoglimento.**

*Deve essere accolta la richiesta di non farsi luogo al rinvio a dibattimento qualora gli addebiti relativi a ritardi nel deposito di provvedimenti siano risultati esclusi in considerazione della eccezionale produttività dell'incolpato e della molteplicità e gravosità degli incarichi affidatigli. (Nel caso di specie, l'incolpazione, relativa ad un periodo di circa cinque anni e otto mesi, aveva ad oggetto: sentenze depositate con ritardi che superavano i due anni in quattro casi, l'anno in ventisei casi, i 300 giorni, ma inferiori all'anno, in 14 casi, i 200 giorni in 61 casi; ordinanze depositate con ritardi superiori ai 200 giorni in sei casi e compresi tra i 100 e i 200 giorni in 25 casi. La Sezione disciplinare ha evidenziato che, nel periodo in questione, l'incolpato aveva redatto 3686 sentenze civili, con una media annua di 650 sentenze, e 2059 provvedimenti di altra natura, con una media annua di 363, partecipando a 1264 udienze, con una media annua di 223 udienze).*

**- Proc. n. 74/2005 R.G. - Sentenza del 16.9.2005/27.10.2005 n. 104/2005 Reg. dep. - Presidente Rognoni - Estensore Buccico.**

**Doveri del magistrato - Operosità - Diligenza - Ritardi nel deposito di provvedimenti - Richiesta di non farsi luogo al rinvio a dibattimento - Accoglimento.**

*Deve essere accolta la richiesta di non farsi luogo al rinvio a dibattimento qualora gli addebiti relativi a ritardi nel deposito di provvedimenti siano risultati esclusi alla luce dell'esame del numero complessivo delle sentenze depositate nel periodo in questione, del numero delle sentenze depositate in ritardo e di quelle depositate tempestivamente nel medesimo periodo, della comparazione della complessiva attività lavorativa dell'incolpato e di quella specifica relativa alla sentenze riportate nell'incolpazione, nonché della valutazione del profilo professionale complessivo dell'incolpato. (Nel caso di specie,*

*la Sezione disciplinare, dal primo punto di vista, ha rilevato che il numero complessivo di sentenze depositate in ritardo, nell'arco di circa tre anni e sei mesi, era di 561, laddove il numero complessivo delle sentenze depositate era di 1873, di cui ben 1312 depositate in termini).*

**– Proc. n. 126/2004 R.G. – Sentenza del 20.5.2005/22.11.2005 n. 61/2005 Reg. dep. – Presidente Buccico – Estensore Stabile.**

**Doveri del magistrato – Operosità – Diligenza – Ritardi nel deposito di provvedimenti – Cause di giustificazione – Insussistenza.**

*In tema di addebito disciplinare a carico del magistrato che sia incorso in ritardi nel deposito dei provvedimenti, la pluralità delle sedi ricoperte dall'incolpato non integra una causa di giustificazione qualora tale situazione abbia avuto carattere temporaneo e la distanza tra le sedi stesse non sia stata particolarmente rilevante.*

**– Proc. n. 32/2005 R.G. – Sentenza dell'11.11.2005/15.12.2005 n. 137/2005 Reg. dep. – Presidente Rognoni – Estensore Fici.**

**Doveri del magistrato – Operosità – Diligenza – Ritardi nel deposito di provvedimenti – Calcolo del ritardo – Decorrenza – Individuazione.**

*In tema di addebito disciplinare a carico del magistrato che sia incorso in ritardi nel deposito di provvedimenti, il ritardo deve essere calcolato a decorrere non già dal primo giorno utile per il deposito, ma dal primo giorno successivo a quello di scadenza del termine indicato dalla legge processuale per il deposito stesso.*

### 5.1.1 – Giudice civile

– Proc. n. 57/2003 R.G. – Sentenza del 12.11.2004/22.3.2005 n. 114/2004 Reg. dep. – Presidente ed estensore Buccico.

**Doveri del magistrato – Diligenza – Operosità – Ritardi nel deposito di provvedimenti – Cause di giustificazione – Sussistenza – Illecito disciplinare – Esclusione.**

*Non configurano illecito disciplinare i ritardi nel deposito di provvedimenti che non siano imputabili a negligenza o a inoperosità, ma siano stati determinati da fattori quali la pluralità di funzioni, il complessivo carico di lavoro dell'incolpato, la produttività dallo stesso dimostrata. (Nel caso di specie, l'incolpazione aveva ad oggetto il ritardo oscillante tra i 138 e i 1273 giorni nel deposito di 419 sentenze in materia di lavoro e il ritardo oscillante tra i 628 e 1003 giorni nel deposito di 12 sentenze in materia civile; la Sezione disciplinare ha rilevato che l'incolpato aveva assunto anche il ruolo di lavoro e, per un certo periodo, il ruolo civile di un collega, aveva dato prova di una produttività assolutamente soddisfacente e aveva svolto l'incarico di presidente di una sottocommissione elettorale in un comune).*

– Proc. n. 147/2004 R.G. – Sentenza del 18.2.2005/22.3.2005 n. 23/2005 Reg. dep. – Presidente Rognoni – Estensore Buccico.

**Doveri del magistrato – Diligenza – Operosità – Ritardi nel deposito di provvedimenti – Cause di giustificazione – Sussistenza – Richiesta di non farsi luogo al rinvio a dibattimento – Accoglimento.**

*Deve essere accolta la richiesta di non farsi luogo al rinvio a dibattimento qualora i ritardi nel deposito di provvedimenti siano risultati non sintomatici di neghittosità o di negligente capacità organizzativa del magistrato, ma come la conseguenza fisiologica di un sovraccarico di competenze e di attività. (Nel caso di specie, la Sezione disciplinare ha rilevato, tra l'altro, il carattere limitato del periodo di tempo nel quale si erano registrati i ritardi, la produttività su buoni livelli dell'incolpato, la pluralità di assegnazioni comportanti non agevoli trasferimenti presso varie sezioni distaccate).*

**– Proc. n. 140/2004 R.G. – Sentenza del 10.6.2005/20.9.2005 n. 68/2005 Reg. dep. – Presidente Buccico – Estensore Mammone.**

**Doveri del magistrato – Diligenza – Operosità – Ritardi nella trattazione di un procedimento – Cause di giustificazione – Sussistenza – Illecito disciplinare – Esclusione.**

*Devono essere esclusi gli addebiti disciplinari relativi a ritardi nella trattazione di una causa civile – in relazione alla quale sia stata accolta la domanda ai sensi della legge 24 marzo 2001, n. 89 – qualora non sia stata superata la soglia della rilevanza disciplinare in considerazione del carico di lavoro gravante sull'incolpato, della pluralità di funzioni dallo stesso svolte in sedi diverse, dell'unicità dell'episodio oggetto dell'incolpazione e del buon profilo professionale del magistrato, caratterizzato da un dimostrato impegno lavorativo.*

**– Proc. n. 36/2005 R.G. – Sentenza del 17.5.2005/29.9.2005 n. 57/2005 Reg. dep. – Presidente Buccico – Estensore Salmè.**

**Doveri del magistrato – Operosità – Diligenza – Ritardi nel deposito di provvedimenti – Richiesta di non farsi luogo al rinvio a dibattimento – Accoglimento.**

*Deve essere accolta la richiesta di non farsi luogo al rinvio a dibattimento qualora gli addebiti relativi a ritardi nel deposito di provvedimenti siano risultati esclusi in considerazione del carattere occasionale e non sistematico dei ritardi contestati, derivanti dalla sproporzione tra il carico (quantitativo e qualitativo) di lavoro e la capacità di smaltimento del singolo magistrato, nonchè dell'elevato livello qualitativo delle sentenze dell'incolpato, della sua operosità – testimoniata dalla produttività collocata sui massimi livelli della sezione civile – e dello svolgimento di delicati e onerosi incarichi istituzionali presso l'ufficio di appartenenza.*

**– Proc. n. 71/2004 R.G. – Sentenza del 10.12.2004/20.10.2005 n. 137/2004 Reg. dep. – Presidente Rognoni – Estensore Salmè.**

**Doveri del magistrato – Diligenza – Operosità – Ritardi nella trattazione di un procedimento – Valutazione della professionalità dell'incolpato – Situazione dell'ufficio di appartenenza – Rilevanza – Illecito disciplinare – Esclusione.**

*L'art. 5 della legge 24 marzo 2001, n. 89 impone al giudice che accoglie la domanda di equa riparazione un dovere di informativa ai titolari dell'azione disciplinare, ma non modifica la disciplina generale dell'illecito disciplinare, per la cui configurabilità resta pur sempre necessario che il magistrato abbia violato un dovere funzionale, quali il dovere di diligenza e il dovere di operosità, e che da tale violazione sia derivata una lesione della credibilità dell'Ordine Giudiziario.*

*Non configura un illecito disciplinare la condotta del magistrato che sia incorso in ritardi nella trattazione di due cause civili – in relazione alle quali sia stata accolta la domanda ai sensi della legge 24 marzo 2001, n. 89 – qualora, in considerazione della laboriosità del magistrato, delle valutazioni altamente positive formulate nei suoi confronti e della situazione complessiva estremamente grave dell'ufficio di appartenenza debba escludersi che tali ritardi siano derivati da un difetto di laboriosità e di diligenza dell'incolpato. (Nel caso di specie, l'incolpazione aveva ad oggetto, in particolare, i ritardi relativi a due cause per le quali il rinvio era stato fissato, rispettivamente, a distanza di circa tre anni e nove mesi e quattro anni e due mesi dall'udienza di precisazione delle conclusioni).*

**– Proc. n. 123/2003 R.G. – Sentenza del 10.6.2005/20.10.2005 n. 72/2005 Reg. dep. – Presidente Buccico – Estensore Arbasino.**

**Doveri del magistrato – Diligenza – Operosità – Ritardi nella trattazione di un procedimento – Entità del rinvio – Produttività dell'incolpato – Rilevanza – Illecito disciplinare – Sussistenza – Sanzione disciplinare – Criteri di commisurazione – Valutazione delle circostanze non integranti nel caso concreto cause di giustificazione – Ammissibilità.**

*Integra la fattispecie disciplinare la condotta del magistrato che sia incorso in ritardi nella trattazione di una causa civile – in relazione alla quale sia stata accolta la domanda ai sensi della legge 24 marzo 2001, n.*

89 – qualora, in un contesto caratterizzato da dati statistici non sintomatici di adeguata laboriosità, il rinvio della causa risulti, per la sua entità, espressivo di scarsa diligenza dell'incolpato. (Nel caso di specie, dall'udienza di precisazione delle conclusioni la causa era stata rinviata all'udienza di assegnazione a sentenza fissata a distanza di circa quattro anni e nove mesi).

*Le circostanze relative al carico di lavoro dell'incolpato e i problemi familiari dello stesso che non siano idonei a giustificare i ritardi nella trattazione di una causa civile, assumono rilievo ai fini della determinazione della sanzione. (Nel caso di specie, all'incolpato è stata irrogata la sanzione dell'ammonimento).*

### 5.1.2 – Giudice penale

– Proc. n. 66/2002 R.G. – Sentenza del 9.5.2003/26.1.2004 n. 43/2003 Reg. dep. – Presidente Buccico – Estensore Salmè.

**Doveri del magistrato – Diligenza – Operosità – Ritardi nel deposito di sentenze – Ritardi inferiori ai novanta giorni – Cause di giustificazione – Esclusione – Illecito disciplinare – Sussistenza.**

*Anche un ritardo nel deposito di sentenze penali contenuto entro i novanta giorni può assumere rilievo disciplinare se, inquadrandolo in una situazione più ampia, possa essere qualificato come sintomo di difetto di diligenza e laboriosità. (La Sezione disciplinare ha osservato che il termine di tolleranza dei novanta giorni per il deposito delle sentenze penali è il risultato di un'elaborazione giurisprudenziale, che tuttavia non ha mai escluso la possibile rilevanza disciplinare di ritardi più contenuti. Nel caso di specie, a fronte di un quadro complessivo caratterizzato da un notevole numero di provvedimenti depositati oltre i novanta giorni – circa trecento – anche quelli – oltre duecento – depositati con un ritardo più contenuto conservavano, almeno dal punto di vista oggettivo, il valore sintomatico di violazioni dei doveri di diligenza e laboriosità).*

*Le carenze della struttura di cancelleria non assumono efficacia scriminante se altri magistrati dell'ufficio con laboriosità analoga a quella dell'incolpato non siano incorsi in ritardi rilevanti come quelli allo stesso addebitati.*

– Proc. n. 66/2002 R.G. – Sentenza del 9.5.2003/26.1.2004 n. 43/2003 Reg. dep. – Presidente Buccico – Estensore Salmè.

**Doveri del magistrato – Diligenza – Operosità – Ritardi nel deposito di sentenze – Cause di giustificazione – Esclusione – Illecito disciplinare – Sussistenza – Sanzione disciplinare – Valutazione delle circostanze non integranti cause di giustificazione – Ammissibilità.**

*Il superamento della situazione di pregiudizio del prestigio dell'Ordine Giudiziario rappresentato dalla circostanza che, nel periodo successivo a quello dell'addebito, l'incolpato non abbia più depositato provvedi-*

*menti in ritardo e la buona laboriosità dello stesso devono essere tenuti in considerazione nella determinazione della sanzione, ma non hanno alcuna efficacia scriminante rispetto ai comportamenti tenuti nel periodo anteriore. (Fattispecie concernente l'irrogazione della sanzione dell'ammonimento in relazione al ritardo nel deposito in un biennio di 546 sentenze, di cui circa trecento con un ritardo superiore ai novanta giorni).*

**- Proc. n. 52/2003 R.G. - Sentenza del 7.11.2003/18.2.2004 n. 112/2003 Reg. dep. - Presidente Rognoni - Estensore Mammone.**

**Doveri del magistrato - Diligenza - Operosità - Carenza di organizzazione della propria attività lavorativa - Ritardi nel deposito di provvedimenti - Cause di giustificazione - Esclusione - Illecito disciplinare - Sussistenza.**

*Integra la fattispecie disciplinare la condotta del magistrato che nel deposito di provvedimenti sia incorso in ritardi che superino ampiamente i 90 giorni (anche per semplici provvedimenti camerali), con punte frequentemente eccedenti l'anno e, in un caso, i due anni, qualora detti ritardi trovino la loro causa nello scarso impegno e nella carenza di organizzazione dell'attività lavorativa e non siano giustificabili in considerazione nè della soggettiva percezione dell'incolpato di un fatto influente sulla sua vita familiare ma privo di eccezionalità tale da poter incidere autonomamente sulla capacità lavorativa del magistrato, né del lavoro supplementare presso il Consiglio Giudiziario che non abbia comportato una alterazione dei ritmi di lavoro tale da causare i ritardi contestati.*

**- Proc. n. 43/2003 R.G. - Sentenza del 24.10.2003/23.3.2004 n. 110/2003 Reg. dep. - Presidente Buccico - Estensore Salmè.**

**Doveri del magistrato - Operosità - Diligenza - Ritardo nel deposito della motivazione di una sentenza penale - Scarcerazione dell'imputato per decorrenza del termine massimo di custodia cautelare - Illecito disciplinare - Sussistenza.**

*Integra la fattispecie disciplinare la condotta del magistrato che abbia depositato con ritardo di per sé superiore a ogni limite di ragionevolezza la motivazione di una sentenza penale, determinando la scarce-*

*razione per decorrenza dei termini massimi di custodia cautelare di persona condannata in primo grado per un reato gravissimo. (Nel caso di specie, l'incolpato aveva depositato con un ritardo di 314 giorni la motivazione della sentenza di condanna di un imputato riconosciuto colpevole dei delitti di omicidio volontario e di detenzione e porto abusivo di arma da sparo).*

### 5.1.3 – Pubblico Ministero

– Proc. n. 92/2002 R.G. – Sentenza del 16.2.2004/22.4.2004 n. 10/2004 Reg. dep. – Presidente Buccico – Estensore Fici.

**Doveri del magistrato – Inerzia del Pubblico Ministero nella trattazione di un procedimento – Conseguente scarcerazione di un indagato – Scusabilità dell'inerzia – Illecito disciplinare – Esclusione.**

*Non configura un illecito disciplinare l'inerzia del Pubblico Ministero nella trattazione di un procedimento dalla quale sia conseguita la scarcerazione di un indagato qualora tale inerzia sia scusabile in considerazione della mancanza di un effettivo pregiudizio (dato il carattere formale della scarcerazione), dell'unicità dell'episodio nella storia professionale dell'incolpato e della sua accertata laboriosità.*

– Proc. n. 13/2004 R.G. – Sentenza del 23.7.2004/15.9.2004 n. 73/2004 Reg. dep. – Presidente Rognoni – Estensore Mammone.

**Doveri del magistrato – Operosità – Diligenza – Inerzia del Pubblico Ministero nella trattazione di procedimenti – Cause di giustificazione – Sussistenza – Illecito disciplinare – Esclusione.**

*Deve escludersi la responsabilità disciplinare del Pubblico Ministero che abbia omissso di compiere attività nell'ambito di alcuni procedimenti penali, protraendo l'inerzia nonostante le sollecitazioni dei querelanti e facendo così decorrere il termine di prescrizione dei reati, qualora tale condotta trovi giustificazione nel gravoso carico di lavoro, nella incompleta acquisizione di professionalità maturata dall'incolpato nello svolgimento delle funzioni da un breve periodo, nelle vicende personali che ne abbiano determinato una lunga assenza dal servizio. (La Sezione disciplinare ha affermato che le istanze per la sollecita definizione del procedimento avanzate dai querelanti hanno natura di mere segnalazioni e ad esse non può essere attribuito carattere di istanza di prelievo idonea a consentire l'alterazione di ogni criterio di priorità elaborato dal magistrato procedente in base ad esigenze organizzative).*

– Proc. n. 64/2003 R.G. – Sentenza del 9.12.2003/16.9.2004 n. 127/2004 Reg. dep. – Presidente Rognoni – Estensore Salmè.

**Doveri del magistrato – Operosità – Diligenza – Inerzia del Pubblico Ministero nella trattazione di procedimenti – Circostanze oggettive e soggettive – Valutazione – Illecito disciplinare – Esclusione.**

*Non integra un illecito disciplinare l'inerzia del Pubblico Ministero nella trattazione di procedimenti che abbia determinato la prescrizione di molteplici reati e la scadenza del termine per le indagini preliminari di numerosi procedimenti, qualora, sul piano soggettivo, l'incolpato, anche nel periodo indicato nell'incolpazione, abbia tenuto comportamenti di grande dedizione al lavoro giudiziario e di elevatissima laboriosità e diligenza e, sul piano oggettivo, la maggior parte dei procedimenti definiti con richiesta di archiviazione per prescrizione del reato abbia riguardato esposti per il reato di abuso d'ufficio in relazione al quale la maturazione della prescrizione sia stata determinata dall'abbassamento legislativo della pena edittale e, nell'individuazione dei casi di scadenza del termine delle indagini preliminari, non si sia tenuto conto dell'iscrizione, in un solo anno, di numerosi procedimenti della soppressa Pretura né dell'incidenza dei criteri di priorità ex art. 227 D.Lgs. n. 51/1998.*

– Proc. n. 25/2004 R.G. – Sentenza del 17.9.2004/16.11.2004 n. 80/2004 Reg. dep. – Presidente Buccico – Estensore Stabile.

**Doveri del magistrato – Diligenza e operosità – Ritardo nella trattazione di un procedimento – Cause di giustificazione – Sussistenza – Illecito disciplinare – Esclusione.**

*Deve escludersi la responsabilità disciplinare del Pubblico Ministero che abbia ommesso di compiere atto di indagine nell'ambito di un procedimento, protraendo l'inerzia nonostante le sollecitazioni alla definizione del difensore del querelante e facendo così decorrere il termine di prescrizione dei reati, qualora trattasi di ritardo episodico che, avuto riguardo al carico di lavoro, alla laboriosità e alla complessiva situazione lavorativa dell'incolpato, nonché alle notevoli difficoltà ambientali, non faccia riscontrare nel caso concreto difetto di operosità e diligenza.*



**6. DOVERI DEL MAGISTRATO:  
RISERBO**



## 6 – Riserbo

– **Procc. nn. 40 – 127/2002 R.G. – Sentenza dell’11.7.2003/23.1.2004 n. 76/2003 Reg. dep. – Presidente Rognoni – Estensore Salmè.**

**Doveri del magistrato – Correttezza – Riserbo – Dichiarazioni pubbliche del magistrato – Rapporti con l’art. 21 Cost.**

*Poiché la libertà di manifestazione del pensiero si caratterizza per il fatto di essere controvertibile, di produrre discussione, dissenso, dialettica delle idee e la tutela di cui all’art. 21 Cost. è posta a salvaguardia proprio delle opinioni sgradite ai più, non è sindacabile in sede disciplinare il contenuto delle manifestazioni di pensiero, ma esclusivamente la forma, il tempo e la modalità di estrinsecazione: pertanto, sono lecite anche valutazioni fondate su argomenti discutibili, purché non siano lesi i valori di indipendenza e di imparzialità della giurisdizione e i giudizi critici attengano a fatti e vicende di rilievo pubblico e, come tali, oggetto di intenso dibattito culturale e politico. Quanto alla forma delle esternazioni, la critica, sia pure estremamente dura, ingenerosa o inopportuna, è lecita se sia rispettato il dovere di riferire fatti veri e di non ledere l’onorabilità dei singoli o la credibilità della funzione giudiziaria.*

Conforme:

- Proc. n. 27/2003 R.G. – Sentenza del 14.5.2004/26.10.2005 n. 51/2004 Reg. dep.

– **Procc. nn. 40 – 127/2002 R.G. – Sentenza dell’11.7.2003/23.1.2004 n. 76/2003 Reg. dep. – Presidente Rognoni – Estensore Salmè.**

**Doveri del magistrato – Riserbo – Articolo di stampa contenente rilievi critici sull’ufficio di appartenenza – Illecito disciplinare – Esclusione.**

*Non configura un illecito disciplinare la pubblicazione su un quotidiano da parte di un magistrato di un articolo contenente rilievi critici sull’organizzazione e sul funzionamento dell’ufficio di appartenenza, qualora tali critiche non abbiano riguardato processi in corso, ma questioni oggetto di interventi sulla stampa di segno diverso.*

**– Proc. n. 115/2003 R.G. – Sentenza del 16.2.2004/9.3.2004 n. 11/2004 Reg. dep. – Presidente Buccico – Estensore Salmè.**

**Doveri del magistrato – Correttezza – Riserbo – Dichiarazioni polemiche del Sostituto e del Procuratore della Repubblica – Valenza lesiva del prestigio e della credibilità del magistrato – Insussistenza – Illecito disciplinare – Esclusione.**

*Deve essere accolta la richiesta di non farsi luogo al rinvio a dibattimento nel caso in cui le dichiarazioni polemiche rese su organi di stampa da un Sostituto e dal Procuratore della Repubblica nei reciproci confronti ed in relazione ad un procedimento trattato dal primo non abbiano avuto una oggettiva e riconoscibile valenza lesiva del prestigio e della credibilità di cui il magistrato deve godere. (Nel caso di specie, la Sezione disciplinare ha sottolineato la pressione esercitata dagli organi di informazione sui due incolpati).*

**– Proc. n. 109/2002 R.G. – Sentenza del 4.7.2003/6.4.2004 n. 70/2003 Reg. dep. – Presidente ed estensore Buccico.**

**Doveri del magistrato – Correttezza – Riserbo – Dichiarazioni critiche alla stampa sul dirigente dell'ufficio e sui componenti del C.S.M. – Osservanza dei limiti della continenza – Illecito disciplinare – Esclusione.**

*Non integra un illecito disciplinare l'intervista rilasciata dal Sostituto Procuratore della Repubblica a un quotidiano contenente critiche all'operato del Procuratore della Repubblica in relazione ad un procedimento trattato dall'ufficio di appartenenza e già a lui stesso assegnato, nonchè ai componenti del Consiglio superiore della magistratura in relazione al provvedimento negativo assunto nei suoi confronti, qualora tali critiche non abbiano superato i limiti della continenza, costituendo espressione della libertà di manifestazione del pensiero tutelata dall'art. 21 della Costituzione.*

**– Proc. n. 14/2004 R.G. – Sentenza del 19.3.2004/4.5.2004 n. 28/2004 Reg. dep. – Presidente ed estensore Buccico.**

**Doveri del magistrato – Imparzialità – Correttezza – Riserbo – Accettazione di proposta corruttiva proveniente da imputati di reati di criminalità organizzata – Illecito disciplinare – Sussistenza – Sanzione disciplinare – Destituzione.**

*Viola i doveri di imparzialità, correttezza e riserbo e deve essere sanzionato con la destituzione, il magistrato che, come accertato nel procedimento penale definito con sentenza passata in giudicato, abbia accettato la promessa, proveniente da soggetto imputato di reati di criminalità organizzata dinanzi al collegio di cui l'incolpato faceva parte, di un'imprecisata somma di danaro, ricevendone in anticipo una parte, in corrispettivo del suo impegno, poi mantenuto, a rivelare il contenuto delle discussioni in camera di consiglio e suggerendo in relazione ad esse ai difensori la strategia processuale più utile, nonché dell'ulteriore impegno all'assoluzione dell'imputato e degli altri co-imputati in contrasto con le emergenze processuali.*

**– Proc. n. 64/2002 R.G. – Sentenza del 20.2.2004/1.6.2004 n. 15/2004 Reg. dep. – Presidente Buccico – Estensore Riello.**

**Doveri del magistrato – Correttezza – Riserbo – Dichiarazioni alla stampa su procedimento trattato dall'incolpato – Illecito disciplinare – Esclusione.**

*Non assume rilevanza disciplinare la condotta del Sostituto Procuratore della Repubblica che, nonostante la raccomandazione del Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di non effettuare dichiarazioni alla stampa su un procedimento trattato dall'incolpato, abbia rilasciato ad un quotidiano una dichiarazione in merito allo stesso procedimento, qualora tale dichiarazione si sia concretizzata in un laconico commento sulla vicenda in assenza di propalazione di notizie relative alle indagini in corso.*

**– Proc. n 16/2004 R.G. – Sentenza del 2.4.2004/3.6.2004 n. 36/2004 Reg. dep. – Presidente Buccico – Estensore Fici.**

**Doveri del magistrato – Correttezza – Imparzialità – Riserbo – Bilanciamento degli interessi connessi all'imparzialità e all'indipendenza del magistrato e della libertà di manifestazione del pensiero – Necessità – Affermazione.**

*E' compito del giudice disciplinare, in relazione alle singole fattispecie sottoposte alla sua valutazione, operare il bilanciamento – descritto dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 100 del 1981 – tra gli interessi connessi all'imparzialità e all'indipendenza del magistrato e il fondamentale diritto alla libera espressione del pensiero, al fine di stabilire se la specifica manifestazione di pensiero del magistrato, oggetto d'incollazione, abbia rappresentato una corretta esplicazione della libertà fondamentale ovvero un suo abuso, in quanto idonea – per il contenuto, per i modi e per i tempi – a compromettere la fiducia nell'imparzialità e indipendenza del singolo magistrato e, di riflesso, il prestigio dell'intero Ordine Giudiziario.*

**– Proc. n. 16/2004 R.G. – Sentenza del 2.4.2004/3.6.2004 n. 36/2004 Reg. dep. – Presidente Buccico – Estensore Fici.**

**Doveri del magistrato – Correttezza – Imparzialità – Riserbo – Pubblica adesione ad un manifesto di propaganda elettorale – Illecito disciplinare – Esclusione.**

*La pubblica adesione del magistrato ad un documento di propaganda elettorale presentato da un partito politico in occasione di una campagna elettorale costituisce esplicitazione del diritto di libera manifestazione del pensiero, tutelato dall'art. 21 Cost., qualora – tenuto conto del contesto temporale, nonché del contenuto e delle modalità espressive del documento stesso – non siano superati i limiti individuati, con riferimento ai magistrati, dalla giurisprudenza (costituzionale, disciplinare e di legittimità) a tutela della funzione giurisdizionale. (La Sezione ha ritenuto di dover valutare se la pubblica adesione al documento propagandistico predisposto da un partito politico oggetto dell'addebito disciplinare abbia compromesso l'immagine di imparzialità e indipendenza del magistrato, ovvero abbia comportato un suo coinvolgimento in un centro di potere partitico, tale da poter condizionarne l'esercizio delle fun-*

zioni o, comunque, appannato l'immagine, ovvero abbia costituito ostacolo al pieno e corretto svolgimento delle funzioni esercitate, ovvero abbia condizionato l'indipendenza dell'incolpato).

**– Proc. n. 111/2003 R.G. – Sentenza del 2.4.2004/2.8.2004 n. 29/2004 Reg. dep. – Presidente Rognoni – Estensore Buccico.**

**Doveri del magistrato – Correttezza – Riserbo – Rappresentazione satirica riguardante esponenti politici e delle istituzioni – Caratteristiche della rappresentazione – Rilevanza – Attribuibilità della divulgazione all'incolpato – Rilevanza – Illecito disciplinare – Esclusione.**

*Gli addebiti disciplinari relativi alla condotta del magistrato che abbia promosso presso un locale pubblico della città dove esercita le funzioni giudiziarie un incontro conviviale con la partecipazione di magistrati, avvocati e giornalisti nel corso del quale si sia svolta la rappresentazione, poi divulgata dalla stampa locale, di un testo satirico riguardante esponenti politici e delle istituzioni devono essere esclusi in considerazione del carattere non pubblico – ossia, non aperto al pubblico in maniera indiscriminata – dell'incontro, dell'assoluta genericità dell'incolpazione circa i contenuti della rappresentazione e della impossibilità di attribuire con certezza all'incolpato la divulgazione dell'incontro. (Nel caso di specie, la Sezione disciplinare ha altresì richiamato il principio di cui all'art. 21 Cost., sottolineando come la libertà di manifestazione di critica e di pensiero debba essere riconosciuta anche al magistrato).*

**– Proc. n. 100/2003 R.G. – Sentenza del 5.3.2004/15.9.2004 n. 20/2004 Reg. dep. – Presidente Rognoni – Estensore Salmè.**

**Doveri del magistrato – Correttezza – Riserbo – Critiche all'operato di organi governativi – Illecito disciplinare – Esclusione.**

*Deve essere assolto il magistrato che, in un'intervista a un quotidiano e in una relazione indirizzata al Presidente della Corte d'Appello, abbia espresso critiche dure e pungenti all'operato di organi governativi, qualora, in un contesto generale caratterizzato dalla trasformazione del linguaggio politico nel senso di una sua maggiore aggressività, tali espressioni – prive di riferimenti a procedimenti trattati dall'incolpato o*

*dall'ufficio di appartenenza – siano da collegare alla precedente partecipazione a un dibattito, risultando così funzionali all'esigenza di efficacia della comunicazione con un pubblico ampio ed eterogeneo, e, riecheggiando una discussione politica ampiamente diffusa, non abbiano superato i limiti del legittimo esercizio del diritto di libera manifestazione del pensiero e, in particolare, dell'esercizio del diritto di critica politica.*

**– Proc. n. 100/2003 R.G. – Sentenza del 5.3.2004/15.9.2004 n. 20/2004 Reg. dep. – Presidente Rognoni – Estensore Salmè.**

**Doveri del magistrato – Correttezza – Riserbo – Risoluzioni del C.S.M. del 18 aprile 1990, del 19 maggio 1993 e del 1° dicembre 1994 – Efficacia meramente ricognitiva di principi di diritto vivente – Affermazione.**

*Nella giurisprudenza disciplinare, l'effettiva portata del richiamo alle risoluzioni del Consiglio superiore della magistratura del 18 aprile 1990, del 19 maggio 1993 e del 1° dicembre 1994, aventi ad oggetto le problematiche poste dalle dichiarazioni alla stampa da parte dei magistrati è circoscritta nei soli limiti in cui esse siano ricognitive di principi che già costituiscono diritto vivente, perché affermati nella giurisprudenza costituzionale, della Corte di Cassazione o della Sezione disciplinare, non potendo mai costituire fonte autonoma di precetti limitativi di libertà costituzionalmente garantite. (La Sezione disciplinare ha affermato che tale richiamo è, in realtà, di natura meramente argomentativa, essendo utilizzato solo per confermare indirettamente le conclusioni raggiunte in via diretta nell'individuazione del punto di bilanciamento tra i diversi valori costituzionali in gioco, ossia il diritto di libera manifestazione del pensiero, da un lato, e la tutela dell'indipendenza, dell'imparzialità e della credibilità della funzione giudiziaria, dall'altro).*

Conformi:

- Procc. nn. 40 – 127/2002 R.G. – Sentenza dell'11.7.2003/23.1.2004 n. 76/2003 Reg. dep.
- Proc. n. 27/2003 R.G. – Sentenza del 14.5.2004/26.10.2005 n. 51/2004 Reg. dep.

– Proc. n. 100/2003 R.G. – Sentenza del 5.3.2004/15.9.2004 n. 20/2004 Reg. dep. – Presidente Rognoni – Estensore Salmè.

**Doveri del magistrato – Correttezza – Riserbo – Art. 6 del codice etico dell’Associazione Nazionale Magistrati – Rapporti con l’illecito disciplinare.**

*La violazione dell’art. 6 del codice etico adottato dall’Associazione Nazionale Magistrati ai sensi dell’art. 58 bis del D.Lgs. n. 29 del 1993 non integra, in quanto tale, un illecito disciplinare, ma può essere valutata solo come richiamo a previsioni che costituiscono riprova e conferma dell’esistenza dei limiti della libertà di manifestazione del pensiero dei magistrati individuati dalla giurisprudenza disciplinare, in conformità agli insegnamenti della Corte Costituzionale. (La Sezione disciplinare ha affermato che il precetto “etico-professionale” e il precetto giuridico sono ontologicamente diversi per funzione e natura e, pertanto, anche quando il piano “etico” e quello giuridico-disciplinare si intersecano, non sussiste necessaria coincidenza tra i due tipi di norme).*

Conforme:

- Proc. n. 27/2003 R.G. – Sentenza del 14.5.2004/26.10.2005 n. 51/2004 Reg. dep.

– Procc. nn. 74/2003 – 123/2004 R.G. – Sentenza del 12.11.2004/20.1.2005 n. 115/2004 Reg. dep. – Presidente Buccico – Estensore Fici.

**Doveri del magistrato – Correttezza – Riserbo – Critiche ad organi istituzionali – Illecito disciplinare – Esclusione.**

*Non viola i doveri di riserbo e di correttezza il magistrato che, nell’intervento svolto in un pubblico consesso, abbia rivolto critiche molto gravi ad organi istituzionali, qualora tali critiche risultino giustificate perché esenti da falsità ed adeguate a problematiche altrettanto gravi che abbiano suscitato profondo disagio presso l’opinione pubblica. (\*)*

(\*) Sentenza cassata con rinvio dalle SS.UU della Corte di Cassazione con sentenza del 6 ottobre – 17 novembre 2005, n. 23235.

**– Procc. nn. 74/2003 – 123/2004 R.G. – Sentenza del 12.11.2004/20.1.2005 n. 115/2004 Reg. dep. – Presidente Buccico – Estensore Fici.**

**Doveri del magistrato – Correttezza – Riserbo – Artt. 6, 7 e 8 del codice etico dell'Associazione Nazionale Magistrati – Rapporti con l'illecito disciplinare.**

*I precetti etico-professionali di cui alle prescrizioni del codice etico adottato dall'Associazione Nazionale Magistrati e il precetto legislativo in tema di illecito disciplinare sono ontologicamente diversi per funzione e natura ed anche quando il piano etico e quello giuridico-disciplinare si intersecano, non sussiste necessaria coincidenza tra i due tipi di norme. (La Sezione disciplinare ha sottolineato la differenza tra le prescrizioni di cui agli artt. 6 e 7 del codice etico, che descrivono negativamente e in modo puntuale determinati comportamenti, così ricavandosi a contrario la liceità di condotte diverse rispetto a quelle puntualmente descritte, e le prescrizioni di cui all'art. 8, caratterizzate da formule ampie incentrate sul bene da tutelare piuttosto che su ben individuate condotte). (\*)*

*(\*) Sentenza cassata con rinvio dalle SS.UU della Corte di Cassazione con sentenza del 6 ottobre – 17 novembre 2005, n. 23235.*

**– Proc. n. 86/2003 R.G. – Sentenza dell'8.3.2005/14.6.2005 n. 26/2005 Reg. dep. – Presidente Rognoni – Estensore Mammone.**

**Doveri del magistrato – Correttezza – Riserbo – Dichiarazioni alla stampa del Procuratore della Repubblica su un procedimento in corso – Illecito disciplinare – Esclusione.**

*Non integrano una violazione dei doveri di correttezza e di riserbo le dichiarazioni rese ad organi di stampa dal Procuratore della Repubblica in merito all'attività investigativa in corso nell'ambito di un procedimento che siano consistite in una rappresentazione dell'inchiesta in atto opportunamente prudente e adeguata all'allarme creato nell'opinione pubblica dalla vicenda.*

**– Proc. n. 129/2003 R.G. – Sentenza del 18.2.2005/13.9.2005 n. 21/2005 Reg. dep. – Presidente Buccico – Estensore Stabile.**

**Doveri del magistrato – Correttezza – Diligenza – Imparzialità – Riserbo – Divulgazione di parti di una sentenza prima del deposito della stessa – Illecito disciplinare – Sussistenza.**

*Integra un illecito disciplinare, per violazione dei doveri di diligenza, di correttezza, di riservatezza e di imparzialità, la condotta del Giudice che, prima del deposito della sentenza penale di cui era estensore e, in particolare, dopo la sottoscrizione da parte del Presidente del collegio e dell'incolpato, ma prima degli adempimenti di cancelleria di cui all'art. 548 c.p.p., ne abbia rivelato intere parti a un giornalista.*

**– Proc. n. 124/2004 R.G. – Sentenza del 10.6.2005/20.9.2005 n. 67/2005 Reg. dep. – Presidente Buccico – Estensore Mammone.**

**Doveri del magistrato – Correttezza – Riserbo – Dichiarazioni alla stampa accreditanti insinuazioni nei confronti di un magistrato – Illecito disciplinare – Sussistenza.**

*La condotta dell'incolpato che abbia rilasciato a un quotidiano dichiarazioni accreditanti l'insinuazione che un magistrato, per favorire un congiunto, sia stato l'ispiratore e il beneficiario delle manovre fraudolente poste in essere da un componente della commissione esaminatrice del concorso per uditore giudiziario integra la violazione del dovere di correttezza nei confronti del magistrato indebitamente coinvolto e del dovere di riserbo la cui osservanza deve sempre connotare le dichiarazioni pubbliche del magistrato e, in particolare, dei dirigenti degli uffici giudiziari.*

**– Proc. n. 6/2003 R.G. – Sentenza del 9.7.2004/20.10.2005 n. 66/2004 Reg. dep. – Presidente Rognoni – Estensore Salmè.**

**Doveri del magistrato – Riserbo – Annuncio pubblicitario relativo ad attività di insegnamento – Illecito disciplinare – Sussistenza.**

*La pubblicazione su un quotidiano dell'annuncio pubblicitario relativo a corsi giuridico-filosofici tenuti dall'incolpato integra di per sé una violazione del dovere di riserbo.*

**– Proc. n. 27/2003 R.G. – Sentenza del 14.5.2004/26.10.2005 n. 51/2004 Reg. dep. – Presidente Buccico – Estensore Salmè.**

**Doveri del magistrato – Correttezza – Riserbo – Dichiarazioni critiche sull’operato del Governo in ordine a una procedura di estradizione – Illecito disciplinare – Esclusione.**

*La condotta del Pubblico Ministero che, in un colloquio informale con alcuni giornalisti riportato dalla stampa in modo sintetico e in parte non corrispondente a quanto effettivamente dichiarato, abbia rivolto critiche all’operato del Governo italiano in ordine alla procedura di estradizione di un imputato condannato in primo grado per un grave delitto in relazione a fatti ampiamente noti non costituisce violazione del dovere di riservatezza, nè violazione del dovere di correttezza, essendo stato espresso il giudizio critico sulla mancanza di incisività dell’azione governativa con toni decisi, ma contenuti e pertanto legittimi ed essendo esclusa una finalità politica della condotta dell’incolpato.*

## **7. ILLECITO DISCIPLINARE**



## 7.1 – In generale

– Proc. n. 26/2004 R.G. – Sentenza del 12.3.2004/1.4.2004 n. 22/2004 Reg. dep. – Presidente ed estensore Buccico.

**Illecito disciplinare – Testi diffusi attraverso *mailing list* – Riferibilità certa all'incolpato – Esclusione – Illecito disciplinare – Esclusione.**

*Deve essere accolta la richiesta di non farsi luogo al rinvio a dibattimento nei confronti del magistrato incolpato per aver inviato a mailing list messaggi lesivi dell'onorabilità della categoria degli avvocati e offensivi nei confronti di organi costituzionali, qualora non sia certa la riferibilità dei testi all'incolpato.*

– Proc. n. 106/2003 R.G. – Sentenza del 15.10.2004/2.12.2004 n. 104/2004 Reg. dep. – Presidente Rognoni – Estensore Mammone.

**Illecito disciplinare – Collegio penale – Accertamento della responsabilità disciplinare dei singoli componenti – Caratteristiche – Definizione.**

*L'accertamento sulla personalizzazione dell'incolpazione deve essere compiuto tenendo conto della segretezza delle decisioni prese in camera di consiglio e della condotta materiale posta in essere da ciascun componente del collegio, al fine di distinguere le singole posizioni e vagliare la graduazione di impegno di ciascuno, atteso che per quanto riguarda i dati di fatto da accertare mediante lo studio del fascicolo processuale può essere apprezzato in misura diversa il rispettivo dovere di diligenza.*

## 7.2 – Elemento psicologico

– Proc. n. 59/2003 R.G. – Sentenza del 21.11.2003/29.9.2004 n. 121/2003 Reg. dep. – Presidente Rognoni – Estensore Salmè.

**Illecito disciplinare – Espressioni offensive contenute in atti di impugnazione – Elemento soggettivo dell'illecito disciplinare – Insussistenza.**

*Non sussiste l'elemento soggettivo dell'illecito disciplinare relativo all'utilizzazione, nei ricorsi per cassazione del Pubblico Ministero avverso due ordinanze del Tribunale del riesame, di espressioni offensive, irridenti, insinuanti nei confronti dei provvedimenti e dei componenti del Tribunale stesso, qualora l'incolpato non abbia avuto piena consapevolezza e volontà di ledere l'onore e il prestigio del collegio giudicante essendo da collegare la redazione di tali ricorsi a un temporaneo e irrefrenabile abbassamento della soglia di attenzione e di autocontrollo. (Nel caso di specie, l'insussistenza dell'elemento psicologico dell'illecito disciplinare è stata argomentata, tra l'altro, con riferimento alla grave situazione di stress causata dal prolungato e intenso impegno lavorativo dell'incolpato, alla responsabilità dell'ufficio di Procura quale Sostituto "anziano" sostenuta di frequente, alle minacce ricevute che avevano reso necessaria l'adozione di un provvedimento di tutela, al carattere assolutamente isolato dei fatti oggetto dell'addebito disciplinare).*

– Proc. n. 55/2004 R.G. – Sentenza del 23.9.2004/18.11.2004 n. 84/2004 Reg. dep. – Presidente Rognoni – Estensore Stabile.

**Illecito disciplinare – Omessa astensione – Elemento psicologico – Insussistenza – Illecito disciplinare – Esclusione.**

*Non costituisce illecito disciplinare, per difetto dell'elemento soggettivo, la condotta del magistrato che, avendo presieduto il collegio penale del Tribunale nel procedimento conclusosi con la condanna di un imputato e avendo, altresì, provveduto alla redazione della motivazione della relativa sentenza, dopo essere stato trasferito alla Procura Generale presso la Corte d'Appello del medesimo distretto con funzioni di Sostituto abbia svolto le funzioni di Pubblico Ministero nel giudizio di appello relativo a tale sentenza, chiedendone la conferma, e, dopo l'assoluzione*

*dell'imputato, abbia proposto personalmente ricorso per cassazione avverso la sentenza di secondo grado, qualora l'incolpato abbia avuto in precedenza rassicurazioni dal Procuratore Generale circa l'insussistenza di cause di incompatibilità. (La Sezione disciplinare ha osservato che, nel caso di specie, sarebbe stato opportuno che l'incolpato, avendo già steso la sentenza di condanna, si fosse astenuto dallo svolgere le funzioni di P.G. di udienza, in quanto difficilmente avrebbe potuto sottoporre a revisione critica la decisione di primo grado).*

**– Proc. n. 22/2004 R.G. – Sentenza del 22.4.2005/28.7.2005 n. 41/2005 Reg. dep. – Presidente Buccico – Estensore Mammone.**

**Illecito disciplinare – Intervento in udienza in violazione di disposizione organizzatoria – Elemento psicologico – Insussistenza.**

*Non costituisce illecito disciplinare per difetto dell'elemento soggettivo il comportamento del Procuratore Aggiunto che sia intervenuto nel corso dell'udienza dinanzi al Tribunale del riesame non attenendosi alla disposizione organizzatoria in base alla quale avrebbe potuto partecipare all'udienza stessa senza operare alcun intervento nella procedura quale rappresentante della Procura, qualora tale comportamento si sia concretizzato in un intervento di brevissima durata, di carattere accessorio e secondario rispetto al tema in discussione, sollecitato da uno dei Sostituti assegnatari del procedimento e determinato da un atteggiamento del tutto privo della consapevolezza della violazione.*

### 7.3 – Evento

– Proc. n. 56/2003 R.G. – Sentenza del 5.11.2004/30.11.2004 n. 110/2004 Reg. dep. – Presidente Buccico – Estensore Fici.

**Illecito disciplinare – Evento – Compromissione della fiducia e della considerazione di cui deve godere il magistrato – Ricadute dei fatti oggetto dell'incolpazione sulla funzionalità del servizio e sulla ragionevole durata del processo – Rilevanza – Affermazione.**

*In tema di ritardi nel deposito di provvedimenti, il giudizio sulla considerazione di cui il magistrato deve godere non può essere vincolato dalle attestazioni di stima nei confronti dell'incolpato da parte del dirigente dell'ufficio di appartenenza e del Foro locale, dovendo altresì tenere conto delle ricadute dei fatti contestati sulla funzionalità del servizio, dei disagi arrecati ai destinatari ultimi dei provvedimenti e delle possibili ripercussioni connesse ad una irragionevole durata del processo.*

*Le attestazioni di stima nei confronti dell'incolpato da parte del dirigente dell'ufficio di appartenenza e del Foro locale, nonché lo scrupoloso esercizio delle nuove funzioni assegnate all'incolpato devono essere valutati ai fini della determinazione della sanzione. (Nel caso di specie, all'incolpato è stata irrogata la sanzione dell'ammonimento).*

– Proc. n. 65/2004 R.G. – Sentenza del 10.12.2004/25.1.2005 n. 136/2004 Reg. dep. – Presidente Rognoni – Estensore Mammone.

**Illecito disciplinare – Evento – Compromissione della credibilità del magistrato e del prestigio dell'Ordine Giudiziario – Sussistenza.**

*Configura un illecito disciplinare la condotta del magistrato che abbia imposto la verbalizzazione di circostanze del tutto ultronee rispetto al merito del procedimento trattato e non relative a fatti o ad altre occorrenze di cui fosse indispensabile certificare l'accadimento e, comunque, estranee agli atti e ai comportamenti processuali di cui il codice di rito impone la menzione a verbale, con ciò pregiudicando la credibilità e l'affidabilità dell'incolpato nell'ambito dell'uf-*

*fficio e compromettendo il prestigio dell'Ordine Giudiziario, anche in considerazione dello svolgimento del fatto nel corso della trattazione di un procedimento in camera di consiglio ma alla presenza di vari soggetti e della sua successiva divulgazione da parte degli organi di stampa.*



## **8. PROCEDIMENTO DISCIPLINARE**



## 8.1 – In generale

– Proc. n. 66/2002 R.G. – Sentenza del 9.5.2003/26.1.2004 n. 43/2003 Reg. dep. – Presidente Buccico – Estensore Salmè.

**Procedimento disciplinare – Rapporti con il procedimento ex art. 2 L.G. – Definizione.**

*Mentre la funzione del procedimento ex art. 2 L.G. è ripristinatoria del prestigio e/o della credibilità dell'Ordine Giudiziario e quindi non sussistono i presupposti per disporre il trasferimento d'ufficio se la situazione di pregiudizio sia stata superata al momento in cui si deve provvedere, la funzione del procedimento disciplinare è sanzionatoria e quindi è necessario, ma anche sufficiente, che si accerti l'esistenza di un comportamento colpevole al tempo indicato nel capo d'incolpazione, potendo il comportamento successivo influire solo sulla determinazione della sanzione. (Nel caso di specie, il superamento della situazione di pregiudizio del prestigio dell'Ordine Giudiziario rappresentato dalla circostanza che, nel periodo successivo a quello dell'addebito, l'incolpato non aveva più depositato provvedimenti in ritardo e la buona laboriosità dello stesso sono stati considerati nella determinazione della sanzione, ma non hanno avuto efficacia scriminante rispetto ai comportamenti tenuti nel periodo anteriore).*

– Proc. n. 134/2001 R.G. – Ordinanza del 23.4.2004/4.5.2004 n. 47/2004 Reg. dep. – Presidente Rognoni – Estensore Salmè.

**Procedimento disciplinare – Erronea indicazione in motivazione del nome dell'incolpato – Correzione di errore materiale.**

*Costituisce errore materiale l'erronea indicazione del nome dell'incolpato nella motivazione della sentenza disciplinare.*

**– Proc. n. 103/2003 R.G. – Sentenza dell’11.6.2004/2.8.2004 n. 60/2004 Reg. dep. – Presidente Rognoni – Estensore Fici.**

**Procedimento disciplinare – Automatismo dell’esercizio dell’azione disciplinare ex art. 9 L. 13.4.1988, n. 117 – Sussistenza – Richiesta di fissazione della discussione orale davanti alla Sezione disciplinare – Obbligatorietà – Esclusione.**

*L’“automatismo” dell’esercizio dell’azione disciplinare ai sensi dell’art. 9 della legge 13 aprile 1988, n. 117 impone l’avvio del procedimento disciplinare, ma non di richiedere la fissazione della discussione orale davanti alla Sezione disciplinare.*

**– Proc. n. 65/2004 R.G. – Sentenza del 10.12.2004/25.1.2005 n. 136/2004 Reg. dep. – Presidente Rognoni – Estensore Mammone.**

**Procedimento disciplinare – Disciplina processuale – Rinvio recettizio alle norme del codice di procedura penale del 1930 – Affermazione.**

*Per giurisprudenza costante, la disposizione di cui all’art. 32, comma 3 del R.D.Lgs. 31 maggio 1946, n. 511 contiene un rinvio recettizio delle norme del codice di procedura penale del 1930. (Nel caso di specie, la Sezione disciplinare ha respinto l’eccezione difensiva secondo cui dalla presenza dell’inciso “comunque non oltre il 31 dicembre 1994” nel testo dell’art. 17 D.Lgs. n. 273/1989 e succ. mod. discenderebbe che la normativa del R.D.Lgs. n. 511/1946 e del d.P.R. n. 916/1958 sarebbe venuta meno a quella data. Ha osservato la Sezione che la disposizione secondo cui fino alla riforma del procedimento disciplinare continuano ad applicarsi il R.D.Lgs. n. 511/1946 e il d.P.R. n. 916/1958 – con le successive modificazioni e integrazioni – e i rinvii al codice di procedura penale si intendono riferiti al codice abrogato è ribadita dall’art. 1, comma 8, D.L. 28.8.1995, n. 361, conv. con modif., nella L. 27.10.1995, n. 437 senza scadenze temporali, di modo che la normativa del vecchio codice di procedura penale è applicata non per “prassi”, come sostenuto dalla difesa, ma in applicazione degli artt. 32 e 34 del R.D.Lgs n. 511, vigenti alla data della sentenza).*

**– Proc. n. 65/2004 R.G. – Sentenza del 10.12.2004/25.1.2005 n. 136/2004 Reg. dep. – Presidente Rognoni – Estensore Mammone.**

**Procedimento disciplinare – Disciplina processuale – Rinvio recettizio alle norme del codice di procedura penale del 1930 – Eccezione di illegittimità costituzionale per violazione dell'art. 111 Cost. – Inammissibilità – Eccezioni di illegittimità costituzionale per violazione degli artt. 3, 24, 107 e 108 Cost. – Manifesta infondatezza.**

*È inammissibile la questione di legittimità costituzionale delle norme del codice di procedura penale del 1930 applicabili al procedimento disciplinare per violazione dell'art. 111 Cost. qualora l'omessa indicazione delle attività processuali espletate in violazione dei principi sanciti dall'art. 111 Cost. e l'assoluta incertezza circa la norma denunciata impediscano la verifica della rilevanza della questione sollevata.*

*Sono manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale delle norme del codice di procedura penale del 1930 applicabili al procedimento disciplinare per violazione degli artt. 3, 24 e 107 Cost., non potendo valere quale tertium comparationis la disciplina del nuovo codice di procedura penale, essendo quest'ultima espressione di un sistema profondamente innovato, come affermato dalla Corte Costituzionale (sent. n. 366/1990), e non integrando la diversità di trattamento tra incolpato nel procedimento disciplinare e imputato nel procedimento penale alcuna violazione del principio di eguaglianza, atteso che anche nel procedimento disciplinare a carico dei magistrati è assicurato un nucleo centrale di garanzie difensive per l'incolpato nel rispetto del principio del contraddittorio e della difesa.*

*È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale delle norme del codice di procedura penale del 1930 applicabili al procedimento disciplinare per violazione dell'art. 108 Cost., non sussistendo alcuna violazione del principio della riserva di legge in materia di ordinamento giudiziario, atteso che il codice di procedura del 1930 è applicato al procedimento disciplinare non per "prassi" ma per norma di legge e, quindi, nel pieno rispetto del richiamato principio costituzionale.*

**– Proc. n. 44/1995 R.G. – Sentenza dell'1.6.2004/9.3.2005 n. 53/2004 Reg. dep. – Presidente Rognoni – Estensore Stabile.**

**Procedimento disciplinare – Canoni di valutazione delle acquisizioni processuali – Definizione.**

*Nel giudizio disciplinare le acquisizioni processuali devono essere valutate in modo non parcellizzato ma nel loro complesso e sottoposte ad un rigoroso vaglio logico-critico.*

**– Procc. nn. 101/2004 – 17/2005 R.G. – Sentenza del 18.3.2005/6.6.2005 n. 34/2005 Reg. dep. – Presidente Buccico – Estensore Fici.**

**Procedimento disciplinare – Mancata sottoscrizione della richiesta di fissazione dell'udienza per la discussione orale – Nullità – Conseguenze sul decreto di fissazione dell'udienza per la discussione orale – Nullità.**

*È nulla la richiesta di fissazione dell'udienza per la discussione orale priva della sottoscrizione del Sostituto Procuratore Generale delegato alla trattazione del procedimento disciplinare, né tale nullità è sanata dal visto dell'Avvocato Generale. Dalla nullità della richiesta di fissazione dell'udienza per la discussione orale deriva la nullità del decreto del Presidente della Sezione disciplinare di fissazione dell'udienza per la discussione orale.*

**– Proc. n. 116/2004 R.G. – Ordinanza del 10.6.2005/9.9.2005 n. 70/2005 Reg. dep. – Presidente Buccico – Estensore Stabile.**

**Procedimento disciplinare – Erronea indicazione nel dispositivo della data di udienza – Correzione di errore materiale.**

*Costituisce errore materiale l'erronea indicazione nel dispositivo della data di udienza.*

Conforme:

- Proc. n. 109/2004 R.G. – Ordinanza del 9.9.2005/14.9.2005 n. 101/2005 Reg. dep.

– Proc. n. 7/2004 R.O. – Ordinanza del 10.6.2005/20.9.2005 n. 69/2005 Reg. dep. – Presidente Buccico – Estensore Marotta.

**Procedimento disciplinare – Omessa indicazione della data di decorrenza dell’ordinanza di sospensione provvisoria dallo stipendio e dalle funzioni – Correzione di errore materiale.**

*Costituisce errore materiale l’omessa indicazione nell’ordinanza di sospensione provvisoria dallo stipendio e dalle funzioni della data di decorrenza dell’ordinanza stessa.*

– Proc. n. 100/2002 R.G. – Sentenza del 13.7.2004/7.10.2005 n. 67/2004 Reg. dep. – Presidente Buccico – Estensore Salmè.

**Procedimento disciplinare – Attribuzione alle parti private di diritti e facoltà processuali – Esclusione.**

*Le parti private non possono esercitare diritti e facoltà processuali nel procedimento disciplinare a carico di magistrati.*

– Proc. n. 6/2003 R.G. – Sentenza del 9.7.2004/20.10.2005 n. 66/2004 Reg. dep. – Presidente Rognoni – Estensore Salmè.

**Procedimento disciplinare – Termine di comparizione – Disciplina – Fissazione del dibattimento ad altra udienza – Osservanza del termine minimo di comparizione – Necessità – Esclusione.**

*La disciplina applicabile al termine a comparire dinanzi alla Sezione disciplinare del Consiglio superiore della magistratura non è quella dettata dal codice di procedura penale del 1930, ma quella di cui all’art. 33 del R.D.Lgs. 31 maggio 1946, n. 511.*

*Anche se formatosi nella vigenza del nuovo codice di procedura penale, trova applicazione nel procedimento disciplinare il costante e pacifico orientamento giurisprudenziale secondo cui qualora il Giudice accerti un impedimento dell’imputato o del difensore e di conseguenza sospenda o rinvi il dibattimento, fissando altra udienza e disponendo nuova citazione, non occorre, allorché originariamente sia stato osservato il termine minimo di comparizione, accordarne uno nuovo di pari durata.*

**– Proc. n. 6/2003 R.G. – Sentenza del 9.7.2004/20.10.2005 n. 66/2004 Reg. dep. – Presidente Rognoni – Estensore Salmè.**

**Procedimento disciplinare – Eccezione di illegittimità costituzionale dell’art. 59 del d.P.R. n. 916/1958 – Irrilevanza.**

*L’eccezione di illegittimità costituzionale dell’art. 59 del d.P.R. 16 settembre 1958, n. 916, nella parte in cui non prevede la sospensione dei termini di decadenza dell’azione disciplinare anche nel caso del procedimento penale che abbia ad oggetto non gli stessi fatti oggetto del procedimento disciplinare, ma fatti connessi è irrilevante nel caso in cui la richiesta di sospensione del procedimento sia stata respinta ai sensi dell’art. 28 del R.D.Lgs. 31 maggio 1946, n. 511, in forza del quale il procedimento disciplinare è autonomo da quello civile o penale per gli stessi fatti a meno che, nell’ipotesi in cui il magistrato sia sottoposto a procedimento penale, sussista un rapporto di pregiudizialità disciplinato con il rinvio all’art. 33 del c.p.p. del 1930. (Nel caso di specie, la Sezione disciplinare ha rigettato la richiesta di sospensione, osservando che il procedimento penale nei confronti dell’incolpato aveva ad oggetto fatti connessi solo soggettivamente e non per pregiudizialità con quelli formanti oggetto del procedimento disciplinare).*

**– Proc. n. 117/2004 R.G. – Sentenza del 22.7.2005/9.11.2005 n. 96/2005 Reg. dep. – Presidente Rognoni – Estensore Fici.**

**Procedimento disciplinare – Comunicazione all’incolpato del decreto che fissa la discussione orale – Nullità della comunicazione – Conseguenze sull’osservanza del termine di cui all’art. 59, comma 9 del d.P.R., n. 916/1958 – Esclusione.**

*Ai fini dell’osservanza del termine annuale di cui all’art. 59, comma 9 del d.P.R. 16 settembre 1958, n. 916 è sufficiente che sia effettuata – da parte del presidente del collegio – la comunicazione all’incolpato del decreto che fissa il giorno per la discussione orale, a nulla rilevando, a tal fine, l’eventuale nullità della stessa comunicazione dichiarata in un momento successivo. (La Sezione disciplinare ha inoltre precisato che una comunicazione esente da nullità è, invece, indispensabile – per rispetto delle esigenze di difesa – ai fini del corretto avvio della fase dibattimentale).*

## 8.2 – Rapporti con il procedimento penale

– Proc. n. 128/2003 R.G. – Sentenza del 17.2.2004/9.3.2004 n. 13/2004 Reg. dep. – Presidente Rognoni – Estensore Salmè.

**Procedimento disciplinare e procedimento penale – Identità fra imputazione penale e incolpazione disciplinare – Sentenza penale di assoluzione “perché il fatto non sussiste” – Conseguenze nel procedimento disciplinare.**

*Ai sensi dell'art. 29, ultimo comma, del R.D.Lgs. 31 maggio 1946, n. 511, l'accertamento dei fatti che hanno formato oggetto del giudizio penale, risultanti dalla sentenza passata in giudicato, fa stato nel procedimento disciplinare. L'assoluzione con la formula “perché il fatto non sussiste” preclude ogni diversa valutazione in sede disciplinare se, in caso di identità tra imputazione penale ed incolpazione disciplinare, la vicenda sia stata ricostruita nel giudizio penale in modo tale da escludere qualsiasi ulteriore profilo di rilievo disciplinare; qualora, invece, il giudizio penale si sia limitato ad escludere qualcuno degli elementi oggettivi del reato, è astrattamente possibile ravvisare profili di responsabilità disciplinare nel medesimo fatto accertato in sede penale.*

– Proc. n. 65/2003 R.G. – Ordinanza del 12.3.2004/22.4.2004 n. 24/2004 Reg. dep. – Presidente Buccico – Estensore Mammone.

**Procedimento disciplinare e procedimento penale – Archiviazione del procedimento penale – Conseguenze nel procedimento disciplinare.**

*L'archiviazione del procedimento penale per gli stessi fatti oggetto del procedimento disciplinare non impedisce l'esercizio dell'azione disciplinare; ai fini dell'accertamento della rilevanza disciplinare del comportamento tenuto dall'incolpato, il Giudice disciplinare può trarre elementi di convinzione dagli accertamenti compiuti dal Giudice penale.*

Conforme:

- Proc. n. 23/2003 R.G. – Sentenza dell'11.6.2004/9.9.2004 n. 59/2004 Reg. dep.

**– Proc. n. 93/2003 R.G. – Sentenza del 4.6.2004/23.7.2004 n. 54/2004 Reg. dep. – Presidente Rognoni – Estensore Mammone.**

**Procedimento disciplinare e procedimento penale – Termine dell'azione disciplinare – Sospensione *ipso iure* in caso di esercizio dell'azione penale per il medesimo fatto – Natura dichiarativa del provvedimento del Procuratore Generale.**

*Come affermato dalla Corte di Cassazione, il decorso del termine dell'azione disciplinare a carico dei magistrati, che non può essere promossa dopo un anno dal giorno in cui il Ministro o il Procuratore Generale hanno avuto notizia del fatto che forma oggetto dell'addebito disciplinare, è sospeso ipso iure se per il medesimo fatto viene esercitata l'azione penale, sicché l'eventuale provvedimento del Procuratore Generale che disponga tale sospensione è meramente dichiarativo – e non già costitutivo – dell'intervenuta sospensione.*

**– Proc. n. 93/2003 R.G. – Sentenza del 4.6.2004/23.7.2004 n. 54/2004 Reg. dep. – Presidente Rognoni – Estensore Mammone.**

**Procedimento disciplinare e procedimento penale – Autonomia dell'esercizio dell'azione disciplinare rispetto all'esercizio dell'azione penale – Affermazione.**

*L'art. 28, comma 1 del R.D.Lgs. 31 maggio 1946, n. 511 stabilisce l'autonomia dell'esercizio dell'azione disciplinare rispetto all'esercizio dell'azione penale, in ragione della diversità dell'interesse tutelato dalla norma deontologica, collegando i due procedimenti al solo scopo di affermare la preminenza del giudicato penale nel procedimento disciplinare. (Nel caso di specie, è stata dichiarata infondata l'eccezione della difesa di nullità della richiesta di fissazione dell'udienza di discussione – e del relativo decreto – formulata con riferimento alla circostanza che l'azione disciplinare era stata promossa dopo l'esercizio dell'azione penale, di modo che, secondo l'assunto difensivo, essendo operante la sospensione di diritto del procedimento disciplinare, non si sarebbe potuto compiere alcun atto e neppure si sarebbe potuta esercitare l'azione disciplinare).*

**– Proc. n. 93/2003 R.G. – Sentenza del 4.6.2004/23.7.2004 n. 54/2004 Reg. dep. – Presidente Rognoni – Estensore Mammone.**

**Procedimento disciplinare e procedimento penale – Identità tra incolpazione disciplinare e imputazione penale – Assoluzione in sede penale – Conseguenze.**

*Nel caso in cui l'incolpazione disciplinare costituisca la ripetizione testuale dei capi di imputazione posti a carico dell'incolpato nel procedimento penale, la sentenza penale definitiva pienamente assolutoria comporta l'assoluzione per insussistenza degli addebiti disciplinari.*

Conformi:

- Proc. n. 2/2005 R.G. – Sentenza del 21.1.2005/29.9.2005 n. 5/2005 Reg. dep.
- Proc. n. 93/2005 R.G. – Sentenza del 23.9.2005/12.10.2005 n. 110/2005 Reg. dep.
- Proc. n. 3/2004 R.G. – Sentenza del 7.5.2004/26.10.2004 n. 48/2004 Reg. dep.

**– Proc. n. 58/2004 R.G. – Sentenza del 4.6.2004/23.9.2004 n. 56/2004 Reg. dep. – Presidente Rognoni – Estensore Salmè.**

**Procedimento disciplinare e procedimento penale – Accertamento dei fatti compiuto in sede penale – Conseguenze nel procedimento disciplinare.**

*Ai sensi dell'art. 29, ultimo comma del R.D.Lgs. 31 maggio 1946, n. 511, l'accertamento in sede penale dell'insussistenza dei fatti oggetto delle incolpazioni disciplinari fa stato nel giudizio disciplinare. (Nel caso di specie, la contestazione disciplinare si esauriva nella mera riproduzione dei capi di imputazione penali, in relazione ai quali era intervenuta, sentenza assolutoria divenuta irrevocabile).*

Conformi:

- Proc. n. 88/2002 R.G. – Sentenza del 20.11.2003/23.3.2004 n. 119/2003 Reg. dep.
- Proc. n. 107/2003 R.G. – Sentenza del 15.10.2004/17.12.2004 n. 101/2004 Reg. dep.

**– Proc. n. 123/2002 R.G. – Sentenza del 13.7.2004/29.9.2004 n. 68/2004 Reg. dep. – Presidente Rognoni – Estensore Stabile.**

**Procedimento disciplinare e procedimento penale – Archiviazione del procedimento penale – Conseguenze nel procedimento disciplinare.**

*Ai sensi dell'art. 29, ultimo comma del R.D.Lgs. 31 maggio 1946, n. 511, l'archiviazione del procedimento penale non fa stato nel procedimento disciplinare.*

**– Proc. n. 2/2002 R.G. – Sentenza dell'8.6.2004/17.11.2004 n. 57/2004 Reg. dep. – Presidente Rognoni – Estensore Stabile.**

**Procedimento disciplinare e procedimento penale – Accertamento dei fatti compiuto in sede penale – Conseguenze nel procedimento disciplinare.**

*Deve essere accolta la richiesta di non farsi luogo al rinvio a dibattimento qualora i fatti di cui all'incolpazione siano risultati insussistenti sulla scorta delle conclusioni del giudizio penale vincolanti in sede disciplinare.*

**– Proc. n. 97/2000 R.G. – Sentenza del 24.9.2004/27.1.2005 n. 85/2004 Reg. dep. – Presidente Buccico – Estensore Stabile.**

**Procedimento disciplinare e procedimento penale – Sentenza penale di assoluzione “perché il fatto non sussiste” – Mancata offesa al bene protetto dalla norma penale – Conseguenze nel procedimento disciplinare.**

*Qualora il Giudice penale abbia assolto l'imputato “perché il fatto non sussiste” per inidoneità del fatto a offendere il bene protetto dalla norma penale, il medesimo fatto può essere valutato sotto il profilo della rilevanza disciplinare della condotta del magistrato. (Nel caso di specie, l'incolpato era stato assolto in sede penale dall'imputazione relativa al delitto di cui agli artt. 476 – 490 c.p., sulla base della ritenuta insussistenza di una concreta offesa al bene protetto).*

– Proc. n. 15/2004 R.G. – Sentenza del 13.5.2005/21.6.2005 n. 54/2005 Reg. dep. – Presidente Rognoni – Estensore Fici.

**Procedimento disciplinare e procedimento penale – Prescrizione e *abolitio criminis* dei reati di cui alle imputazioni penali – Conseguenze nel procedimento disciplinare.**

*Il proscioglimento dell'incolpato in sede penale per prescrizione di alcuni reati e per abolitio criminis di un altro dei reati di cui alle imputazioni penali è ininfluente con riferimento alla valutazione dei fatti che deve essere compiuta in sede disciplinare. (Nel caso di specie, è stata riconosciuta la responsabilità disciplinare dell'incolpato in relazione a fatti qualificati in sede penale come truffe pluriaggravate in concorso, reati estinti per prescrizione, e come omessa indicazione nella dichiarazione dei redditi di una plusvalenza, fatto non più previsto dalla legge come reato).*

– Proc. n. 100/2002 R.G. – Sentenza del 13.7.2004/7.10.2005 n. 67/2004 Reg. dep. – Presidente Buccico – Estensore Salmè.

**Procedimento disciplinare e procedimento penale – Archiviazione del procedimento penale – Conseguenze nel procedimento disciplinare.**

*Il provvedimento di archiviazione, ancorché emesso all'esito dell'udienza camerale fissata a seguito di opposizione alla richiesta di archiviazione, non ha effetto vincolante, in ordine all'accertamento dei fatti, nel procedimento disciplinare.*

### **8.3 – Rapporti con precedente procedimento disciplinare**

**– Proc. n. 80/2003 R.G. – Sentenza del 26.9.2003/26.1.2004 n. 98/2003 Reg. dep. – Presidente Buccico – Estensore Salmè.**

**Procedimento disciplinare – Rapporti con il precedente procedimento disciplinare – Valutazione unitaria della condotta già operata in un precedente giudizio – Richiesta di non farsi luogo al rinvio a dibattimento – Accoglimento.**

*Va accolta la richiesta di non farsi luogo al rinvio a dibattimento qualora la situazione relativa a ritardi nel deposito di provvedimenti sia già stata valutata unitariamente con una precedente sentenza di condanna relativa ad un'incolpazione che copriva un periodo anche successivo e ritardi assai più consistenti.*

**– Proc. n. 119/2002 R.G. – Sentenza del 12.12.2003/27.1.2004 n. 130/2003 Reg. dep. – Presidente Rognoni – Estensore Mammone.**

**Procedimento disciplinare – Rapporti con il precedente procedimento disciplinare – “Giudicato implicito” – Nozione – Condizioni – Insussistenza.**

*Con l'espressione “giudicato implicito” si designa la particolare efficacia della cosa giudicata che copre sia il dedotto sia il deducibile, ossia non solo le questioni espressamente fatte valere nel giudizio, ma anche quelle in concreto non dedotte costituenti presupposto logico, essenziale e indefettibile, della decisione. Non sussiste la condizione per ravvisare l'esistenza di un “giudicato implicito” nel caso in cui la menzione in una sentenza di ritardi nel deposito di provvedimenti ulteriori e non oggetto di contestazione non abbia avuto natura di antecedente logico, strumentale alla condanna, ma di mera proposizione esplicativa nell'ambito di un percorso argomentativo finalizzato alla valutazione del comportamento dell'incolpato in sede di giudizio di rinvio, all'esito dell'annullamento di una precedente sentenza disciplinare di assoluzione.*

**– Proc. n. 77/2002 R.G. – Sentenza del 16.5.2003/20.2.2004 n. 50/2003 Reg. dep. – Presidente Rognoni – Estensore Buccico.**

**Procedimento disciplinare – Ritardi nel deposito di provvedimenti – Principio del *ne bis in idem* – Improcedibilità dell’azione.**

*Deve essere dichiarata l’improcedibilità dell’azione disciplinare esercitata in relazione a ritardi nel deposito di provvedimenti già oggetto di precedenti decisioni della Sezione disciplinare.*

Conformi:

- Procc. nn. 117/2001 – 91/2002 R.G. – Sentenza del 23.5.2003/2.2.2004 n. 54/2003 Reg. dep.
- Proc. n. 19/2005 R.G. – Sentenza del 27.4.2005/28.7.2005 n. 48/2005 Reg. dep.
- Proc. n. 31/2005 R.G. – Sentenza del 27.4.2005/28.7.2005 n. 49/2005 Reg. dep.

**– Proc. n. 77/2002 R.G. – Sentenza del 16.5.2003/20.2.2004 n. 50/2003 Reg. dep. – Presidente Rognoni – Estensore Buccico.**

**Procedimento disciplinare – Identità dell’epoca dei ritardi contestati rispetto a quelli oggetto di sentenza assolutoria – Illecito disciplinare – Esclusione.**

*Deve essere esclusa la responsabilità disciplinare del magistrato incolpato per i ritardi nel deposito di provvedimenti che risultino di epoca coeva a quelli in relazione ai quali sono intervenute precedenti sentenze assolutorie per essere risultati esclusi gli addebiti.*

**– Proc. n. 134/2001 R.G. – Sentenza del 19.12.2003/23.3.2004 n. 134/2003 Reg. dep. – Presidente Buccico – Estensore Salmè.**

**Procedimento disciplinare – Rapporti con il precedente procedimento disciplinare – Ritardi nel deposito di provvedimenti – Entità dei ritardi – Contiguità del contesto temporale rispetto a quello relativo ai fatti oggetto di precedente sentenza – Valutazione – Ammissibilità – Illecito disciplinare – Esclusione.**

*Non commette illecito disciplinare il magistrato che sia incorso in ritardi nel deposito di provvedimenti, qualora tali ritardi siano numericamente di scarso rilievo e siano stati realizzati in un contesto temporale contiguo a quello degli addebiti oggetto di una precedente sentenza disciplinare di condanna e in presenza di una situazione psicologica e familiare dell'incolpato idonea a giustificarli in gran parte, così da non raggiungere la soglia della rilevanza disciplinare.*

**– Procc. nn. 131/2003 – 68/2004 R.G. – Sentenza del 21.1.2005/22.3.2005 n. 3/2005 Reg. dep. – Presidente ed estensore Buccico.**

**Procedimento disciplinare – Eccezione del *ne bis in idem* – Infondatezza – Ritardi nel deposito di provvedimenti – Cause di giustificazione – Esclusione – Illecito disciplinare – Sussistenza.**

*Non è fondata l'eccezione del *ne bis in idem* nel caso di incolpazione per i ritardi nel deposito di provvedimenti concernenti un periodo successivo a quello in relazione al quale sia già intervenuta una pronuncia del Giudice disciplinare. I ritardi nel deposito di provvedimenti ulteriori e, quindi, di maggiore gravità rispetto a quelli in relazione ai quali sia già intervenuta una sentenza disciplinare integrano gli estremi dell'illecito disciplinare qualora non siano assistiti da alcuna causa di giustificazione.*

**– Procc. nn. 101/2004 – 17/2005 R.G. – Sentenza del 18.3.2005/6.6.2005 n. 34/2005 Reg. dep. – Presidente Buccico – Estensore Fici.**

**Procedimento disciplinare – Parziale coincidenza dell'epoca dei ritardi contestati rispetto ai periodi oggetto di sentenza di condanna – Insussistenza di autonomo disvalore deontologico – Illecito disciplinare – Esclusione.**

*Qualora l'incolpato sia già stato condannato per ritardi nel deposito di provvedimenti nell'arco di un determinato periodo, gli addebiti disciplinari relativi ad ulteriori ritardi – non contestati in occasione della precedente segnalazione in quanto non rilevati ovvero non definitivi nella loro esatta dimensione temporale perchè concernenti provvedimenti depositati in epoca successiva al periodo in precedenza considerato – devono ritenersi esclusi qualora i ritardi stessi non assumano autonomo disvalore deontologico rispetto alla valutazione della condotta del magistrato oggetto della condanna disciplinare.*



## **9. SANZIONE**



## 9 – Sanzione disciplinare

– Proc. n. 66/2002 R.G. – Sentenza del 9.5.2003/26.1.2004 n. 43/2003 Reg. dep. – Presidente Buccico – Estensore Salmè.

**Sanzione disciplinare – Criteri di commisurazione – Superamento della situazione di pregiudizio del prestigio dell'Ordine Giudiziario – Valutazione – Ammissibilità.**

*Il superamento della situazione di pregiudizio del prestigio dell'Ordine Giudiziario rappresentato dalla circostanza che, nel periodo successivo a quello dell'addebito, l'incolpato non abbia più depositato provvedimenti in ritardo e la buona laboriosità dello stesso devono essere tenuti in considerazione nella determinazione della sanzione.*

– Procc. nn. 117/2001 – 91/2002 R.G. – Sentenza del 23.5.2003/2.2.2004 n. 54/2003 Reg. dep. – Presidente Buccico – Estensore Salmè.

**Sanzione disciplinare – Criteri di commisurazione – Valutazione delle circostanze non integranti cause di giustificazione – Ammissibilità – Ammonimento.**

*Le ragioni familiari e di salute che non siano di per sé idonee a giustificare i ritardi nel deposito di provvedimenti, assumono rilievo ai fini della determinazione della sanzione. (Nel caso di specie, all'incolpato è stata irrogata la sanzione dell'ammonimento).*

– Proc. n. 118/2002 R.G. – Sentenza del 17.10.2003/23.3.2004 n. 106/2003 Reg. dep. – Presidente Rognoni – Estensore Salmè.

**Sanzione disciplinare – Criteri di commisurazione – Ritardi nel deposito di provvedimenti – Violazione del solo dovere di diligenza – Ammonimento.**

*Deve essere inflitta la sanzione dell'ammonimento al magistrato che sia incorso in ritardi nell'adozione di provvedimenti imputabili prevalentemente a difetto di diligenza consistita in una scarsa capacità di utile organizzazione del proprio lavoro e non a scarsa laboriosità.*

**– Proc. n. 14/2004 R.G. – Sentenza del 19.3.2004/4.5.2004 n. 28/2004 Reg. dep. – Presidente ed estensore Buccico.**

**Doveri del magistrato – Imparzialità – Correttezza – Riserbo – Accettazione di proposta corruttiva proveniente da imputati di reati di criminalità organizzata – Sanzione disciplinare – Destituzione.**

*Viola i doveri di imparzialità, correttezza e riserbo e deve essere sanzionato con la destituzione il magistrato che, come accertato nel procedimento penale definito con sentenza passata in giudicato, abbia accettato la promessa proveniente da soggetto imputato di reati di criminalità organizzata dinanzi al collegio di cui l'incolpato faceva parte di un'imprecisata somma di danaro, ricevendone in anticipo una parte, in corrispettivo del suo impegno, poi mantenuto, a rivelare il contenuto delle discussioni in camera di consiglio e suggerendo in relazione ad esse ai difensori la strategia processuale più utile, nonché dell'ulteriore impegno all'assoluzione dell'imputato e degli altri co-imputati in contrasto con le emergenze processuali.*

**– Proc. n. 8/2003 R.G. – Sentenza del 23.4.2004/6.7.2004 n. 43/2004 Reg. dep. – Presidente Rognoni – Estensore Fici.**

**Sanzione disciplinare – Criteri di commisurazione – Valutazione delle circostanze non integranti cause di giustificazione – Ammissibilità – Ammonimento.**

*Le ragioni di salute e familiari, il carico di lavoro e le particolari situazioni di difficoltà organizzativa e strutturale dell'ufficio di appartenenza dell'incolpato che non siano di per sé idonee a giustificare i ritardi nel deposito di provvedimenti, assumono rilievo ai fini della determinazione della sanzione. (Nel caso di specie, all'incolpato è stata irrogata la sanzione dell'ammonimento).*

Conforme:

- Proc. n. 123/2003 R.G. – Sentenza del 10.6.2005/20.10.2005 n. 72/2005 Reg. dep.

**- Proc. n. 130/2003 R.G. - Sentenza del 18.6.2004/27.7.2004 n. 63/2004 Reg. dep. - Presidente Rognoni - Estensore Fici.**

**Sanzione disciplinare - Ritardi nel deposito di provvedimenti - Criteri di commisurazione - Capacità di recupero e ravvedimento - Valutazione - Ammissibilità - Ammonimento.**

*In tema di addebito disciplinare al magistrato che sia incorso in ritardi nel deposito di provvedimenti, la capacità di recupero e il ravvedimento dimostrati dall'incolpato attraverso il deposito in pochi mesi delle sentenze non depositate assumono rilievo ai fini della determinazione della sanzione. (Nel caso di specie, all'incolpato è stata irrogata la sanzione dell'ammonimento).*

**- Proc. n. 83/2003 R.G. - Sentenza del 14.5.2004/5.10.2004 n. 52/2004 Reg. dep. - Presidente Buccico - Estensore Salmè.**

**Sanzione disciplinare - Interessamento del Presidente del Tribunale presso il Pubblico Ministero per un determinato procedimento - Criteri di commisurazione - Assenza di precedenti e di un effettivo condizionamento delle indagini - Ammonimento.**

*La condotta del Presidente del Tribunale consistita nel ripetuto ed insistente interessamento presso il Sostituto della locale Procura della Repubblica per un determinato procedimento da quest'ultimo seguito deve essere sanzionata con l'ammonimento, in considerazione dell'assenza di precedenti disciplinari dell'incolpato e della mancanza di prova di un effettivo condizionamento delle indagini.*

**- Proc. n. 56/2003 R.G. - Sentenza del 5.11.2004/30.11.2004 n. 110/2004 Reg. dep. - Presidente Buccico - Estensore Fici.**

**Sanzione disciplinare - Criteri di commisurazione - Ritardi nel deposito di provvedimenti - Valutazione delle attestazioni di stima nei confronti dell'incolpato e dell'esercizio delle sue nuove funzioni - Ammissibilità - Ammonimento.**

*In tema di ritardi nel deposito di provvedimenti, le attestazioni di stima nei confronti dell'incolpato da parte del dirigente dell'ufficio di appartenenza e del Foro locale, nonché lo scrupoloso esercizio delle nuove*

*funzioni assegnategli devono essere valutati ai fini della determinazione della sanzione. (Nel caso di specie, all'incolpato è stata irrogata la sanzione dell'ammonimento).*

**– Proc. n. 87/2004 R.G. – Sentenza del 24.5.2005/12.10.2005 n. 64/2005 Reg. dep. – Presidente Marotta – Estensore Arbasino.**

**Sanzione disciplinare – Erronea applicazione della legge – Accuse ingiustificate al dirigente dell'ufficio – Criteri di commisurazione – Spontanea riparazione dell'errore – Occasionale reazione emotiva determinata dalle caratteristiche della vicenda processuale – Valutazione – Ammissibilità – Ammonimento.**

*Deve essere inflitta la sanzione disciplinare dell'ammonimento al Sostituto Procuratore della Repubblica riconosciuto responsabile degli addebiti relativi all'omesso interrogatorio dell'indagato in violazione dell'art. 415 bis, comma 3 c.p.p. e alle ingiuste accuse di collusione con gli indagati e di eccesso di potere rivolte con modi intollerabili al Procuratore della Repubblica, qualora, con riferimento al primo addebito, l'incolpato, accortosi dell'errore tecnico, abbia spontaneamente provveduto al compimento dell'atto e, con riferimento al secondo addebito, la condotta sia stata espressione di un'occasionale reazione emotiva determinata dal quadro complessivo della vicenda. (Nel caso di specie, la Sezione disciplinare ha fatto riferimento all'aggressione da parte degli indagati subita dal magistrato, alla complessità dei problemi investigativi e alle situazioni collaterali affrontate dall'incolpato da solo e senza la necessaria esperienza, trattandosi di uditore giudiziario con funzioni).*

**– Proc. n. 124/2003 – 86/2004 R.G. – Sentenza del 3.12.2004/12.10.2005 n. 133/2004 Reg. dep. – Presidente Buccico – Estensore Salmè.**

**Sanzione disciplinare – Criteri di commisurazione – Gravità degli illeciti disciplinari e precedenti condanne per analoghe violazioni dei doveri di diligenza e operosità – Perdita di anzianità.**

*Deve essere irrogata la sanzione della perdita di anzianità di mesi due nel caso di condanna per violazioni dei doveri di diligenza e di operosità oggettivamente gravi nei confronti di magistrato già condannato*

*all'ammonimento e alla censura per analoghe violazioni commesse nell'esercizio di funzioni diverse.*

**– Proc. n. 72/2003 R.G. – Sentenza dell'8.10.2004/20.10.2005 n. 95/2004 Reg. dep. – Presidente Buccico – Estensore Salmè.**

**Sanzione disciplinare – Ritardi nel deposito di provvedimenti – Criteri di commisurazione – Valutazione delle circostanze non integranti nel caso concreto cause di giustificazione – Ammissibilità – Ammonimento.**

*Le ragioni personali e familiari che, non rivestendo carattere di gravità e di cogenza, non siano idonee a giustificare i ritardi nel deposito di provvedimenti, assumono rilievo ai fini della determinazione della sanzione. (Nel caso di specie, all'incolpato è stata irrogata la sanzione dell'ammonimento).*

**– Proc. n. 117/2004 R.G. – Sentenza del 22.7.2005/9.11.2005 n. 96/2005 Reg. dep. – Presidente Rognoni – Estensore Fici.**

**Sanzione disciplinare – Criteri di commisurazione – Gravità oggettiva dei fatti oggetto dell'incolpazione – Conseguente incompatibilità con l'ulteriore esercizio della funzione giudiziaria – Circostanze di esclusivo rilievo soggettivo – Rilevanza Esclusione – Destituzione.**

*Deve essere irrogata la sanzione della destituzione al magistrato condannato in sede penale per i reati di corruzione in atti giudiziari e di falso in relazione a fatti di oggettiva gravità che rendano del tutto incompatibile per l'incolpato l'ulteriore esercizio della funzione giudiziaria. (Nel caso di specie, sono state ritenute irrilevanti le circostanze di esclusivo rilievo soggettivo dedotte dall'incolpato quali il comportamento tenuto nel corso del processo penale e successivamente alla sua definizione, nonché le sue gravi vicissitudini familiari negli anni in cui si sono verificati i fatti di cui all'incolpazione).*

**– Proc. n. 98/2003 R.G. – Sentenza del 20.10.2005/12.12.2005 n. 119/2005 Reg. dep. – Presidente Ciampi – Estensore Salvi.**

**Sanzione disciplinare – Criteri di commisurazione – Elemento soggettivo dell'illecito – Personalità dell'incolpato – Perdita di anzianità.**

*In considerazione dell'elemento soggettivo dell'illecito disciplinare, caratterizzato dall'insussistenza di motivi di interesse personale o di terzi, e della personalità dell'incolpato, caratterizzata da un profilo professionale positivo e da difficoltà insorte in epoca prossima ai fatti oggetto del procedimento disciplinare, va irrogata non già la sanzione della destituzione, bensì quella della perdita di anzianità di anni due al magistrato che – come accertato nel procedimento penale definito con sentenza di condanna passata in giudicato – abbia depositato un provvedimento collegiale malgrado lo stesso non fosse frutto di intervenuta deliberazione del collegio ed abbia affermato in detto provvedimento dati di fatto incontrastabilmente esclusi dagli atti del procedimento. (Sentenza emessa in sede di rinvio dopo che la Corte di Cassazione aveva annullato la sentenza con la quale la Sezione disciplinare aveva irrogato all'incolpato la sanzione della destituzione).*

**– Proc. n. 98/2003 R.G. – Sentenza del 20.10.2005/12.12.2005 n. 119/2005 Reg. dep. – Presidente Ciampi – Estensore Salvi.**

**Sanzione disciplinare – Trasferimento d'ufficio – Natura giuridica – Sanzione accessoria alla sanzione disciplinare – Condizioni – Definizione.**

*Il trasferimento d'ufficio ex art. 21 R.D.Lgs. n. 511/1946 ha natura di sanzione accessoria alla sanzione disciplinare; esso non può essere irrogato nel caso in cui il magistrato eserciti le funzioni in distretto diverso da quello ove si verificarono i fatti di cui al procedimento disciplinare.*

## **10. SEZIONE DISCIPLINARE**



## 10 – Sezione disciplinare

– Proc. n. 44/2003 R.G. – Sentenza del 19.3.2004/14.5.2004 n. 27/2004 Reg. dep. – Presidente Buccico – Estensore Mammone.

**Sezione disciplinare – Composizione - Eccezione di nullità del decreto di citazione a giudizio per violazione dell'art. 185, comma 1, n. 1 c.p.p. 1930 – Infondatezza.**

*È infondata l'eccezione di nullità del decreto di citazione a giudizio ai sensi dell'art. 185, comma 1, n. 1 c.p.p. 1930 sollevata – richiamando il principio di terzietà e imparzialità di cui all'art. 111, comma 2 Cost. – con riferimento alla violazione delle norme sulla legittimità della costituzione del giudice derivante dalla circostanza che il Collegio cui è rimesso il dibattimento ha già preso in esame in sede decisoria la richiesta di non farsi luogo al rinvio a dibattimento; la circostanza dedotta, infatti, non influisce sulla capacità del giudice e non integra automaticamente una nullità processuale, legittimando solamente l'interessato a proporre istanza di ricusazione. (La Sezione disciplinare ha osservato che se intesa sul piano esclusivamente processuale – quale violazione dell'art. 61 c.p.p. 1930 – l'eccezione era infondata; se intesa quale formale eccezione di incostituzionalità dell'art. 61 c.p.p. 1930 per violazione dell'art. 111, comma 2 Cost., la stessa era irrilevante, non essendo stata proposta, nel caso di specie, alcuna istanza di ricusazione).*

– Proc. n. 28/2003 R.G. – Sentenza del 12.10.2004/18.11.2004 n. 96/2004 Reg. dep. – Presidente Rognoni – Estensore Mammone.

**Sezione disciplinare – Composizione – Declaratoria di illegittimità costituzionale dell'art. 4 della L. n. 195 del 1958 – Effetti – Intervento legislativo che preveda nuove modalità di composizione della Sezione disciplinare – Questione di legittimità costituzionale – Irrilevanza.**

*È irrilevante, in quanto sollevata non in sede di giudizio di rinvio, la questione relativa alla ritenuta impossibilità a funzionare della Sezione disciplinare in assenza di una disciplina legislativa avente ad oggetto la composizione della Sezione stessa dopo la declaratoria di illegittimità costituzionale dell'art. 4 della L. n. 195 del 1958 di cui alla sentenza n.*

262 del 2003. (Nel caso di specie, la Sezione ha rilevato che comunque l'introduzione dell'art. 3 bis del Regolamento Interno aveva posto riparo alla situazione di incompletezza derivante dalla declaratoria di illegittimità costituzionale dell'art. 4 cit.).

**– Proc. n. 28/2003 R.G. – Sentenza del 12.10.2004/18.11.2004 n. 96/2004 Reg. dep. – Presidente Rognoni – Estensore Mammone.**

**Sezione disciplinare – Composizione – Appartenenza del Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione alla Sezione disciplinare – Esclusione.**

*La questione di legittimità costituzionale relativa alla composizione della Sezione disciplinare per violazione degli artt. 3, 24 e 111 Cost. avuto riguardo alla appartenenza del Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione alla Sezione stessa muove da un erroneo presupposto giuridico, poiché ai sensi dell'art. 59 del d.P.R. 16 settembre 1958, n. 916 il Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione ha la funzione di promuovere (o di iniziare a richiesta del Ministro della Giustizia) l'azione disciplinare, assumendo pertanto la posizione istituzionale del Pubblico Ministero ed essendo totalmente estraneo al Collegio.*

## **11. SOSPENSIONE CAUTELARE**



## 11.1 – Applicazione

– Proc. n. 10/2003 R.O. – Ordinanza del 12.12.2003/2.4.2004 n. 128/2003 Reg. dep. – Presidente Rognoni – Estensore Stabile.

**Sospensione cautelare – Sospensione facoltativa dalle funzioni e dallo stipendio del magistrato sottoposto a procedimento disciplinare – Condizioni.**

*Ai fini dell'applicazione della misura cautelare della sospensione facoltativa dalle funzioni e dallo stipendio è richiesta la sussistenza del fumus boni iuris, inteso come attribuibilità all'incolpato dei fatti oggetto dell'addebito, e del periculum in mora, costituito dalle esigenze che, in concreto e avuto riguardo alla gravità dei fatti addebitati, al contesto in cui sono stati commessi e alla loro risonanza, rendano inopportuna la permanenza in servizio del magistrato sotto il profilo della lesione del prestigio dell'Ordine Giudiziario e della perdita di credibilità dello stesso nell'ambiente giudiziario e nella collettività. (Nel caso di specie è stata accolta la richiesta di sospensione provvisoria dallo stipendio e dalle funzioni nei confronti di un magistrato condannato con sentenza definitiva per il delitto di falso in atto pubblico).*

Conforme:

- Proc. n. 4/2004 R.O. – Ordinanza del 3.8.2004/17.11.2004 n. 75/2004 Reg. dep.

– Proc. n. 1/2004 R.O. – Ordinanza del 2.4.2004/20.5.2004 n. 37/2004 Reg. dep. – Presidente Buccico – Estensore Mammone.

**Sospensione cautelare – Cessazione dell'appartenenza all'Ordine Giudiziario – Richiesta di applicazione di sospensione cautelare – Inammissibilità.**

*Alla cessazione dall'Ordine Giudiziario consegue la contestuale cessazione della potestà giurisdizionale del giudice disciplinare, di modo che nei confronti dell'incolpato non può più essere adottato alcun provvedimento inerente l'esercitata azione disciplinare. Pertanto, l'intervenuta cessazione dell'appartenenza del magistrato all'Ordine Giudiziario comporta l'inammissibilità della richiesta di sospensione provvisoria dalle funzioni e dallo stipendio.*

– Proc. n. 2/2004 R.O. – Ordinanza del 2.7.2004/2.8.2004 n. 65/2004 Reg. dep. – Presidente Rognoni – Estensore Arbasino.

**Sospensione cautelare – Sospensione facoltativa dalle funzioni e dallo stipendio del magistrato sottoposto a procedimento penale – Condizioni – Sussistenza.**

*Deve essere accolta la richiesta di sospensione facoltativa dalle funzioni e dallo stipendio del magistrato sottoposto a procedimento penale qualora risulti che lo stesso abbia posto in essere condotte che, indipendentemente dalla sussistenza delle ipotesi di reato ravvisate nel decreto di rinvio a giudizio emesso nei suoi confronti, denotino un utilizzo della funzione giudiziaria per fini di vantaggio personale e, comunque, una serie di relazioni con persone interessate a vicende giudiziarie nelle quali egli abbia rivestito un ruolo, con conseguente inammissibile commistione tra attività d'ufficio e comportamenti privati in violazione dei doveri propri del magistrato e con risonanza all'esterno in termini di discredito della funzione.*

– Proc. n. 7/2004 R.O. – Ordinanza del 21.12.2004/18.2.2005 n. 143/2004 Reg. dep. – Presidente Buccico – Estensore Marotta.

**Sospensione cautelare – Sospensione di diritto dalle funzioni e dallo stipendio – Ambito di operatività – Definizione.**

*L'art. 31, comma 1 del R.D.Lgs. n. 511/1946 prevede che il magistrato sottoposto a procedimento penale è sospeso di diritto dalle funzioni e dallo stipendio, con collocamento fuori dal ruolo organico della magistratura, “dal giorno in cui è stato emesso contro di lui mandato o ordine di cattura”. Nel regime delle misure cautelari introdotte dal codice di procedura penale del 1988, detta situazione di incompatibilità di diritto con la funzione giurisdizionale si realizza dal giorno dell'emissione nei confronti del magistrato di una misura cautelare personale cui conseguano limitazioni della libertà personale che comportino un regime di custodia assimilabile a quello previsto dall'art. 31, comma 1 cit., il che si verifica nel caso della custodia in carcere (art. 285 c.p.p.) e nel caso degli arresti domiciliari (art. 284 c.p.p.).*

Conforme:

- Proc. n. 4/2005 R.O. – Ordinanza del 7.6.2005/28.7.2005 n. 65/2005 Reg. dep.

**– Proc. n. 6/2004 R.O. – Ordinanza del 21.12.2004/12.4.2005 n. 144/2004 Reg. dep. – Presidente Rognoni – Estensore Mammone.**

**Sospensione cautelare – Sospensione facoltativa dalle funzioni e dallo stipendio del magistrato sottoposto a procedimento disciplinare – Condizioni – *Periculum in mora* – Insussistenza – Richiesta di sospensione – Rigetto.**

*Deve essere rigettata per insussistenza del periculum in mora la richiesta di sospensione facoltativa dalle funzioni e dallo stipendio del magistrato sottoposto a procedimento disciplinare qualora non siano stati acquisiti elementi attestanti il grado di divulgazione presso l'opinione pubblica della notizia del coinvolgimento del magistrato stesso nell'inchiesta penale per i fatti di cui all'incolpazione disciplinare e la situazione di disagio all'interno dell'ufficio Gip di appartenenza e nei confronti della Procura della Repubblica sia destinata ad essere superata dall'imminente trasferimento ad altre funzioni.*

**– Proc. n. 3/2005 R.O. – Ordinanza del 18.3.2005/6.6.2005 n. 35/2005 Reg. dep. – Presidente Buccico – Estensore Mammone.**

**Sospensione cautelare – Sospensione facoltativa dalle funzioni e dallo stipendio del magistrato sottoposto a procedimento penale – Richiesta di rinvio a giudizio in sede penale – Automatismo nell'adozione del provvedimento di sospensione cautelare – Esclusione.**

*Secondo il più recente orientamento della Corte di Cassazione, tra il provvedimento di sospensione cautelare ed il rinvio a giudizio disposto, in sede penale, a carico del magistrato incolpato non esiste un rapporto di acritico automatismo bensì una correlazione dinamica per effetto della quale l'organo disciplinare non può esimersi dal prendere autonoma cognizione, sia pure allo stato degli atti, delle contrapposte tesi delle parti. L'accentuata autonomia del procedimento penale rispetto a quello disciplinare opera non solo rispetto al merito dei due procedimenti, ma anche nella fase cautelare: pertanto, deve escludersi che il rinvio a giudizio determini automaticamente le condizioni per il provvedimento di sospensione e deve, invece, riconoscersi che tale evenienza non sottrae al Giudice disciplinare il potere di valutare non solo la gravità dell'accusa penale, ma anche – nei limiti di una deliberazione allo stato degli atti – la*

*consistenza e la serietà dei fatti posti a fondamento della medesima, al fine di stabilire, senza interferenza nel merito del giudizio penale e nell'esclusiva ottica del procedimento disciplinare (diretto alla tutela della considerazione e del prestigio dell'Ordine Giudiziario), se, tenuto anche conto delle specifiche esigenze del servizio, ricorrano le condizioni necessarie per emettere il provvedimento di sospensione cautelare.*

**– Proc. n. 3/2005 R.O. – Ordinanza del 18.3.2005/6.6.2005 n. 35/2005 Reg. dep. – Presidente Buccico – Estensore Mammone.**

**Sospensione cautelare – Sospensione facoltativa dalle funzioni e dallo stipendio del magistrato sottoposto a procedimento penale – Condizioni – Trasferimento del magistrato ad altra sede – Richiesta di sospensione – Accoglimento.**

*Deve essere accolta la richiesta di sospensione dalle funzioni e dallo stipendio del magistrato sottoposto a procedimento penale qualora, per la gravità dei comportamenti oggetto del procedimento e per la qualità dei soggetti coinvolti, il risalto dei fatti ascritti abbia travalicato i limiti del distretto nel quale il magistrato esercitava le sue funzioni, di modo che il successivo trasferimento in sede ricompresa in altro distretto non risulti misura sufficiente a evitare la compromissione del prestigio del magistrato e dell'Ordine Giudiziario. (Nel caso di specie, la vicenda vedeva coinvolti, oltre all'incolpato, alcuni soggetti titolari di importanti uffici pubblici).*

**– Proc. n. 2/2005 R.O. – Ordinanza del 22.4.2005/7.6.2005 n. 42/2005 Reg. dep. – Presidente ed estensore Buccico.**

**Sospensione cautelare – Sospensione facoltativa dalle funzioni e dallo stipendio del magistrato sottoposto a procedimento disciplinare – Condizioni – Sussistenza.**

*Deve essere accolta la richiesta di sospensione facoltativa dalle funzioni e dallo stipendio del magistrato, già condannato due volte per ritardi nel deposito di provvedimenti, sottoposto a procedimento disciplinare per violazione del dovere di correttezza avendo omesso ingiustificatamente di ottemperare al provvedimento del Presidente del Tribunale con il quale gli sia stato ingiunto di riconsegnare, al fine di riassegnarli, i*

*fascicoli delle cause civili trattenute in decisione senza esito, qualora, oltre alla pendenza del procedimento disciplinare e al fumus dell'illecito disciplinare, ricorra il periculum in mora rappresentato dallo stravolgimento del corretto esercizio della funzione giurisdizionale derivante dai fatti oggetto dell'incolpazione.*

**– Procc. nn. 6 – 7/2005 R.O. – Ordinanza del 15.9.2005/29.11.2005 n. 103/2005 Reg. dep. – Presidente Buccico – Estensore Marotta.**

**Sospensione cautelare – Sospensione facoltativa dalle funzioni e dallo stipendio del magistrato sottoposto a procedimento disciplinare e a procedimento penale – Condizioni – Sussistenza.**

*Devono essere accolte le richieste ai sensi degli artt. 30 e 31 R.D.Lgs. n. 511/1946 di sospensione facoltativa dalle funzioni e dallo stipendio del magistrato, già sospeso di diritto, qualora l'accusa formulata nei suoi confronti in sede penale risulti fondata su elementi che, allo stato degli atti, appaiano seri e consistenti e, pertanto, idonei a integrare il fumus che il Giudice disciplinare deve apprezzare con particolare riguardo all'entità della lesione della deontologia professionale del magistrato e della considerazione di cui lo stesso deve godere. (Nel caso di specie, nei confronti dell'incolpato era stata emessa, in precedenza, ordinanza cautelare per i reati di cui agli artt. 81 cpv., 319, 319 ter c.p.).*

## 11.2 – Revoca

– **Proc. n. 9/2003 R.O. – Ordinanza del 7.11.2003/2.2.2004 n. 115/2003 Reg. dep. – Presidente Buccico – Estensore Mammone.**

**Sospensione cautelare – Cessazione dell'appartenenza all'Ordine Giudiziario – Revoca della sospensione.**

*Alla cessazione dall'Ordine Giudiziario consegue la contestuale cessazione della potestà giurisdizionale del giudice disciplinare, di modo che nei confronti del magistrato non può più essere adottato alcun provvedimento inerente l'esercitata azione disciplinare. Pertanto, l'intervenuta cessazione dell'appartenenza del magistrato all'Ordine Giudiziario comporta la revoca della sospensione provvisoria dalle funzioni e dallo stipendio disposta nei suoi confronti.*

Conforme:

- Proc. n. 7/2003 R.O. – Ordinanza del 26.9.2003/14.1.2004 n. 96/2003 Reg. dep.

– **Proc. n. 11/2003 R.O. – Ordinanza del 13.1.2004/18.2.2004 n. 1/2004 Reg. dep. – Presidente Rognoni – Estensore Mammone.**

**Sospensione cautelare – Sospensione obbligatoria dalle funzioni e dallo stipendio – Scadenza del termine della misura custodiale di cui all'art. 292, comma 2 lett. d) c.p.p. – Revoca.**

*In assenza di richiesta di sospensione ai sensi dell'art. 31, comma 3 del R.D.Lgs. 31 maggio 1946, n. 511, deve essere revocata l'ordinanza che ha disposto la sospensione obbligatoria dalle funzioni e dallo stipendio del magistrato destinatario di un'ordinanza applicativa della misura cautelare degli arresti domiciliari in relazione alla quale sia decorso il termine di scadenza di cui all'art. 292, comma 2, lett. d) c.p.p..*

**– Proc. n. 76/2002 R.G. – Sentenza del 17.10.2003/19.2.2004 n. 109/2003 Reg. dep. – Presidente Rognoni – Estensore Salvi.**

**Sospensione cautelare – Condanna all'ammonimento – Revoca.**

*Alla condanna all'ammonimento consegue la revoca della sospensione cautelare dallo stipendio e dalle funzioni.*

**– Proc. n. 5/2004 R.O. – Ordinanza del 30.11.2004/21.12.2004 n. 122/2004 Reg. dep. – Presidente Buccico – Estensore Fici.**

**Sospensione cautelare – Derubricazione del reato ascritto al magistrato sospeso – Istanza di revoca – Rigetto.**

*L'istanza di revoca del provvedimento di sospensione provvisoria dalle funzioni e dallo stipendio deve essere rigettata qualora la diversa qualificazione penalistica in sede di appello dei fatti accertati nei confronti del magistrato sospeso non muti i presupposti di riferimento relativi alla disposta sospensione e la derubricazione del reato non elida il gravissimo disvalore deontologico della condotta accertata, che costituisce la negazione in radice della funzione giurisdizionale. (Nel caso di specie, il Giudice di appello aveva qualificato i fatti accertati come corruzione per atti di ufficio e non più come corruzione per atti contrari ai doveri di ufficio e corruzione in atti giudiziari).*

**– Proc. n. 1/2005 R.O. – Ordinanza del 28.1.2005/17.5.2005 n. 9/2005 Reg. dep. – Presidente Rognoni – Estensore Stabile.**

**Sospensione cautelare – Trasferimento del magistrato ad altra sede – Cessazione delle esigenze cautelari – Esclusione – Istanza di revoca – Rigetto.**

*Deve essere rigettata l'istanza di revoca della sospensione cautelare dalle funzioni e dallo stipendio qualora la natura e la gravità dei fatti costituenti oggetto dell'incolpazione disciplinare, avuto riguardo, in particolare, ai profili di interferenza tra la condotta dell'incolpato e l'esercizio della funzione giudiziaria, rendano inidoneo il trasferimento ad altra sede a far venir meno le esigenze cautelari poste a base dell'ordinanza applicativa della sospensione.*

**– Proc. n. 3/2004 R.O. – Ordinanza del 7.10.2004/27.10.2005 n. 92/2004 Reg. dep. – Presidente Rognoni – Estensore Buccico.**

**Sospensione cautelare – Trasferimento del magistrato ad altra sede – Cessazione del *periculum in mora* – Esclusione – Istanza di revoca – Rigetto.**

*L'istanza di revoca della sospensione facoltativa dalle funzioni e dallo stipendio deve essere rigettata qualora permangano tutti gli elementi idonei a concretizzare il *periculum in mora*, rispetto al quale il trasferimento del magistrato ad altra sede si ponga in termini di assoluta irrilevanza.*

**– Proc. n. 3/2004 R.O. – Ordinanza del 7.10.2004/27.10.2005 n. 92/2004 Reg. dep. – Presidente Rognoni – Estensore Buccico.**

**Sospensione cautelare – Decorso del tempo – Irrilevanza in pendenza del procedimento penale – Istanza di revoca – Rigetto.**

*L'istanza di revoca della sospensione facoltativa dalle funzioni e dallo stipendio deve essere rigettata qualora il decorso del tempo si ponga, nel caso di specie, in termini di indifferenza attesa la pendenza del procedimento penale per i fatti oggetto dell'incolpazione disciplinare.*

## **12. REVISIONE DEL GIUDIZIO DISCIPLINARE**



## **12 – Revisione del giudizio disciplinare**

**– Proc. n. 49/2002 R.G. – Sentenza del 2.10.2002/8.3.2005 n. 96/2002 Reg. dep. – Presidente Rognoni – Estensore Buccico.**

**Revisione del procedimento disciplinare – Sentenza disciplinare non passata in giudicato – Inammissibilità.**

*È inammissibile la richiesta di revisione della sentenza disciplinare non ancora passata in giudicato al momento del deposito della richiesta stessa.*



Volumi finora pubblicati nella collana

**«QUADERNI DEL CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA»**

- n. 1 – Il giudice ordinario ed il controllo di legittimità sugli atti della Pubblica Amministrazione.  
Tarquinia, 29 novembre – 1° dicembre 1984.  
Fiuggi, 31 gennaio – 2 febbraio 1985.
- n. 2 – La retribuzione.  
Frascati, 7-10 ottobre 1985.
- n. 3 – Incontro del CSM con i magistrati di sorveglianza.  
Frascati, 17-19 gennaio 1986.
- n. 4 – Problemi attuali della prova nel procedimento penale.  
Chianciano, 5-7 dicembre 1986.
- n. 5 – I provvedimenti giurisdizionali in tema di affidamento dei minori.  
Fiuggi, 2-4 ottobre 1986.
- nn. 6-7 – Diritto d'informazione, libertà di stampa e diritti della persona.  
Chianciano, 6-8 febbraio 1987.
- nn. 8-9 – Legge, contrattazione collettiva e diritti individuali.  
Milano, 6-7 marzo 1987.
- n. 10 – Il diritto di difesa tra norme e prassi.  
Fiuggi, 13-14 marzo 1987.
- n. 11 – Diritto comunitario e diritto interno.  
Chianciano, 23-24 aprile 1987.
- n. 12 – Le misure di prevenzione.  
Siracusa, 3-5 aprile 1987.
- n. 13 – Problemi della libertà personale.  
Chianciano, 5-7 giugno 1987.
- n. 14 – Legge sulla dissociazione. Attuale fase del terrorismo; riflessioni e valutazioni.  
Frascati, 15-16 maggio 1987.
- n. 15 – Problemi applicativi della legge n. 663/86.  
Frascati, 26-28 giugno 1987.

- n. 16 – Problemi sostanziali e processuali del rapporto di lavoro dei dipendenti delle Ferrovie dello Stato.  
Roma, 26 settembre 1987.
- n. 17 – Fallimento e fisco.  
Fiuggi, 3 ottobre 1987.
- n. 18 – Prevenzione e repressione nella sicurezza e igiene del lavoro.  
Fiuggi, 9-11 ottobre 1987.
- n. 19 – Metodologie e strumenti per le indagini bancarie e patrimoniali.  
Trevi, 4-6 dicembre 1987.
- n. 20 – Iniziative di aggiornamento professionale in relazione alla prossima entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale.  
Trevi, 27-31 maggio 1988.
- n. 20  
suppl. – Codice di procedura penale e disposizioni complementari.
- n. 21 – Problemi attuali del diritto societario.  
Fiuggi, 27-29 novembre 1987.
- n. 22 – Problemi attuali dei procedimenti in tema di criminalità organizzata, anche in vista della riforma del C.P.P..  
Tarquinia, 29-31 gennaio e 19-21 febbraio 1988.
- n. 23 – Problemi attuali della Corte di Cassazione.  
Trevi, 25-27 marzo 1988.
- n. 24 – Norme e prassi in tema di direzione degli uffici giudiziari con particolare riferimento ai procedimenti tabellari, ai pareri per la progressione in carriera, ai poteri di vigilanza.  
Trevi, 26-28 febbraio e 8-10 aprile 1988.
- n. 25 – La tutela dei diritti soggettivi nelle procedure concorsuali.  
Frascati, 1-3 luglio 1988.
- n. 26 – Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del Codice di procedura penale e delle disposizioni complementari.  
Decreti Legislativi 28 luglio 1989, n. 271, n. 272, n. 273.
- n. 27 – Incontri di studio sul nuovo Codice di procedura penale. Relazioni e contributi – VOLUME PRIMO.  
novembre 1988 – giugno 1989.

- n. 28 – Incontri di studio sul nuovo Codice di procedura penale. Relazioni e contributi – VOLUME SECONDO.  
novembre 1988 – giugno 1989.
- n. 29 – Giurisdizione e responsabilità nei paesi della CEE e negli Stati Uniti d’America.  
Roma, 24-26 giugno 1987.
- n. 30 – Problemi medico-legali nella giustizia penale.  
Montegrotto Terme, 4-6 novembre 1988.
- n. 31 – Problemi applicativi della Legge n. 330/88.  
Trevi, 20-22 gennaio 1989.
- n. 32 – Incontri di studio sulle disposizioni di attuazione, di coordinamento e transitorie del nuovo Codice di procedura penale. Relazioni e contributi.  
Roma, 6-8 ottobre – 15-17 dicembre 1989.
- n. 33 – Diritti della personalità emergenti: profili costituzionali e tutela giurisdizionale.  
Firenze, 18-20 novembre 1988.
- n. 34 – Problemi attuali del Processo Civile.  
Trevi, 11-13 dicembre 1987.
- n. 35 – Tutela ambientale: Diritto nazionale e principi Comunitari.  
Alghero, 29 aprile – 1° maggio 1988.
- n. 36 – Relazione al Parlamento sullo stato della giustizia - 1990.
- n. 37 – Deliberazioni risoluzioni e pareri, aggiornati al 1990.
- n. 38 – Provvedimenti organizzativi pareri e circolari, aggiornati al 1990.
- n. 39 – Risoluzione 28 marzo 1990 in tema di provvedimenti urgenti sul giudizio di cassazione.
- n. 40 – Circolari del C.S.M., aggiornate al 1990.
- n. 41 – Nuovi orientamenti e nuovi criteri per la determinazione del danno.  
Trevi, 30 giugno – 1° luglio 1989.

- n. 42 – Reati contro la Pubblica Amministrazione, poteri del magistrato e discrezionalità amministrativa.  
Trevi, 19-21 maggio 1989.
- n. 43 – Reati tributari tra vecchio e nuovo rito.  
Fiuggi, 1-3 dicembre 1989.
- n. 44 – I procedimenti speciali nel nuovo C.P.P..  
Roma, 20-22 ottobre 1989.
- n. 45 – Normativa attuale e prospettiva di riforma in materia di brevetto europeo (Convenzione di Monaco 5-10-1983).  
Fiuggi, 29-30 settembre 1989.
- n. 46 – La magistratura di sorveglianza e il nuovo codice di procedura penale.  
Roma, 17-19 novembre 1989.
- n. 47 – Nuove tipologie contrattuali.  
Roma, 2-4 marzo 1990.
- n. 48 – Problemi interpretativi ed applicativi del nuovo C.P.P. alla luce dell'esperienza realizzata nel primo periodo di applicazione.  
Roma, 30 marzo – 1° aprile 1990.
- n. 49 – Tecnica dell'esame delle parti e dei testimoni nel dibattimento penale.  
Roma, 19-21 gennaio – 18-20 maggio 1990.
- n. 50 – Il principio del libero convincimento del giudice nel nuovo processo penale.  
Roma, 30 novembre – 2 dicembre 1990.
- n. 51 – La pretura circondariale.  
Roma, 8 aprile 1992.
- n. 52 – Manuale dell'udienza disciplinare: Legislazione e massime della sezione disciplinare aggiornate al dicembre 1990.
- n. 53 – L'analisi del lavoro d'ufficio presso il Consiglio superiore della magistratura.

- n. 54 – Controllo giurisdizionale ed amministrativo sulle società.  
Fiuggi, 9-11 febbraio 1990.
- n. 55 – Relazione annuale sullo stato della giustizia 1991. L'attuazione della VII disposizione della Costituzione. Orientamento per la riforma dell'ordinamento giudiziario.
- n. 56 – Procure circondariali: organizzazione del lavoro dei magistrati e rapporto con la polizia giudiziaria.  
Roma, 4-6 aprile 1991.
- n. 57 – I dirigenti degli uffici giudiziari: compiti e responsabilità. In particolare i problemi organizzativi posti dalla legge n. 353 del 26 novembre 1990.  
Roma, 30 maggio – 1° giugno 1991.
- n. 58 – Manuale dell'udienza disciplinare: massime della sezione disciplinare dal 1° gennaio al 31 dicembre 1991.
- n. 59 – I delitti contro la Pubblica amministrazione dopo la legge n. 86/90.  
Roma, 8-10 febbraio 1991.
- n. 60 – La riforma del processo civile.  
Roma, 2-5 maggio 1991.
- n. 61 – Corso di aggiornamento sulle tecniche di indagine “Giovanni Falcone”.
- VOLUME I – Attività e organizzazione del Pubblico Ministero  
VOLUME II – Indagini e dibattimenti  
VOLUME III – Tecniche di investigazione su particolari figure di reato  
VOLUME IV – Indagini bancarie e patrimoniali  
VOLUME V – L'apporto delle scienze alle indagini.
- n. 62 – Relazione riguardante uno studio sul possibile ampliamento dell'organico della Magistratura.  
Roma, 17 settembre 1992.
- n. 63 – Codice di procedura penale e disposizioni complementari.
- n. 64 – La riforma del processo civile.  
Roma, 26-29 marzo 1992.
- n. 65 – La riforma del processo civile.  
Roma, 9-12 luglio 1992.

- n. 66 – Il principio di precostituzione del giudice.  
Roma, 14-15 febbraio 1992.
- n. 67 – Nuovi profili del diritto commerciale.  
Frascati, 15-19 marzo 1993.
- n. 68 – Relazione al Parlamento sullo stato della giustizia per l'anno 1994. Reclutamento e formazione professionale dei magistrati.
- n. 69 – Quarto, quinto e sesto corso di aggiornamento sulle tecniche di indagine "Giovanni Falcone".  
VOLUME I – Attività e organizzazione del Pubblico Ministero.
- n. 70 – Quarto, quinto e sesto corso di aggiornamento sulle tecniche di indagine "Giovanni Falcone".  
VOLUME II – Le indagini sulla criminalità economica.
- n. 71 – Quarto, quinto e sesto corso di aggiornamento sulle tecniche di indagine "Giovanni Falcone".  
VOLUME III – Figure specifiche di reato. Problemi processuali.
- n. 72 – La tutela della proprietà intellettuale e commercio clandestino di videocassette e programmi per elaboratori.  
Roma, 22-23 ottobre 1993.
- n. 73 – La riforma del processo civile. VOLUME I.
- n. 74 – La riforma del processo civile. VOLUME II.
- n. 75 – La riforma del processo civile. VOLUME III.
- n. 76 – Diritto di famiglia.  
Frascati, 15-19 novembre 1993.
- n. 77 – Diritto del lavoro.  
Frascati, 5-9 luglio 1993, 29 novembre – 3 dicembre 1993.
- n. 78 – Corso di aggiornamento sulle tecniche di indagine "Paolo Borsellino".  
VOLUME I – Attività e organizzazione del Pubblico Ministero  
– Reati contro la persona  
– Reati contro il patrimonio, la fede pubblica e l'economia.  
Frascati, febbraio, marzo, aprile 1993 – gennaio, febbraio, marzo 1994.

- n. 79 – Corso di aggiornamento sulle tecniche di indagine “Paolo Borsellino”.  
VOLUME II – Assetto del territorio - Reati ambientali.  
Frascati, febbraio, marzo, aprile 1993 – gennaio, febbraio, marzo 1994.
- n. 80 – La magistratura di sorveglianza.  
Frascati, 16-20 febbraio 1993 – 2-6 maggio 1994.
- n. 81 – Aggiornamento professionale per i giudici delle indagini preliminari.  
Fiuggi, 18-20 ottobre 1993.
- n. 82 – Programma dei corsi di formazione e aggiornamento professionale per i magistrati 1996.
- n. 83 – Corsi di studio dedicati al diritto fallimentare.  
VOLUME I  
Frascati, 22-26 novembre 1993 – 26-29 aprile, 20-24 giugno 1994.
- n. 84 – Corsi di studio dedicati al diritto fallimentare.  
VOLUME II  
Frascati, 22-26 novembre 1993 – 26-29 aprile, 20-24 giugno 1994.
- n. 85 – Manuale dell’udienza disciplinare: Massime della sezione disciplinare depositate dal 1° gennaio 1992 al 31 dicembre 1995.
- n. 86 – Il diritto penale tributario: aspetti sostanziali e processuali.  
VOLUME I  
Frascati, 15-17 maggio 1995.
- n. 87 – Il diritto penale tributario: aspetti sostanziali e processuali.  
VOLUME II  
Frascati, 15-17 maggio 1995.
- n. 88 – La formazione professionale del magistrato. Relazioni e considerazioni sull’attività svolta.  
marzo 1994 – giugno 1995.
- n. 89 – Settimane di formazione dedicate al diritto civile.  
Frascati, 14-18 febbraio 1994 – Tivoli, 6-10 giugno 1994.

- n. 90 – Programma dei corsi di formazione e di aggiornamento professionale per i magistrati – 1997.
- n. 91 – Relazione al Parlamento sullo stato della giustizia (1996). Giudice unico di primo grado e revisione della geografia giudiziaria.
- n. 92 – Il nuovo processo civile e il Giudice di Pace  
VOLUME I.  
Bagni di Tivoli, 28 novembre-2 dicembre 1994 – Frascati, 19-21 gennaio 1995 - 22-23 maggio 1995 – Ostia Lido, 5-7 giugno 1995 – Frascati, 14-16 settembre 1995 - 27-29 novembre 1995 - 25-27 gennaio 1996.
- Il nuovo processo civile e il Giudice di Pace  
VOLUME II.  
Bagni di Tivoli, 28 novembre-2 dicembre 1994 – Frascati, 19-21 gennaio 1995 - 22-23 maggio 1995 – Ostia Lido, 5-7 giugno 1995 – Frascati, 14-16 settembre 1995 - 27-29 novembre 1995 - 25-27 gennaio 1996.
- Il nuovo processo civile e il Giudice di Pace  
VOLUME III.  
Bagni di Tivoli, 28 novembre-2 dicembre 1994 – Frascati, 19-21 gennaio 1995 - 22-23 maggio 1995 – Ostia Lido, 5-7 giugno 1995 – Frascati, 14-16 settembre 1995 - 27-29 novembre 1995 - 25-27 gennaio 1996.
- Il nuovo processo civile e il Giudice di Pace  
VOLUME IV.  
Bagni di Tivoli, 28 novembre-2 dicembre 1994 – Frascati, 19-21 gennaio 1995 - 22-23 maggio 1995 – Ostia Lido, 5-7 giugno 1995 – Frascati, 14-16 settembre 1995 - 27-29 novembre 1995 - 25-27 gennaio 1996.
- n. 93 – Programma dei corsi di formazione e di aggiornamento professionale per i magistrati – 1998.
- n. 94 – Settimane di formazione dedicate al diritto commerciale.  
Frascati, 14-18 marzo 1994 – Fiuggi, 21-23 novembre 1994 – Bagni di Tivoli, 26-28 gennaio 1995 – Ostia Lido, 18-20 maggio e 19-21 ottobre 1995.
- n. 95 – Circolari Risoluzioni e Delibere del C.S.M. (aggiornamento all'1 settembre 1997).
- n. 96 – Settimane di formazione dedicate ai Pretori Civili.  
VOLUME I.  
Frascati, 17-21 ottobre 1994 - 13-16 marzo 1996 - 2-4 dicembre 1996.
- Settimane di formazione dedicate ai Pretori Civili.  
VOLUME II.  
Frascati, 17-21 ottobre 1994 - 13-16 maggio 1996 - 2-4 dicembre 1997.

- n. 97 – Rapporto conclusivo sull'analisi delle informazioni raccolte a mezzo questionario finalizzato all'attuazione delle pari opportunità in magistratura.  
Giugno 1996/Settembre 1996.
- n. 98 – La prova penale.  
Frascati, 6-7 novembre 1995 – 23-25 giugno 1997 – 29 maggio-2 giugno 1995 – 3-7 giugno 1996 - 2-6 giugno 1997.
- n. 99 – I delitti di criminalità organizzata.  
VOLUME I  
Frascati, 25-29 ottobre 1993 – 7-11 febbraio 1994 – 3-5 luglio 1995 – 13-17 maggio 1996 – 12-15 dicembre 1996.
- I delitti di criminalità organizzata.  
VOLUME II  
Frascati, 25-29 ottobre 1993 – 7-11 febbraio 1994 – 3-5 luglio 1995 – 13-17 maggio 1996 – 12-15 dicembre 1996.
- n. 100 – Manuale dell'udienza disciplinare: massime della sezione disciplinare dal 1° gennaio 1996 al 31 dicembre 1997.
- n. 101 – Programma dei corsi di formazione e di aggiornamento professionale per i magistrati – 1999.
- n. 102 – Il diritto comunitario e la cooperazione penale.  
Roma, 26 novembre-1° dicembre 1973 – Frascati, 4-8 luglio 1994 – 26-27 settembre 1996 – 14-16 aprile 1997 – 18-21 giugno 1997.
- n. 103 – Settimane di formazione dedicate ai dirigenti degli uffici giudiziari.  
Frascati, 18-22 aprile 1994 – Fiuggi, 17-21 ottobre 1994 – Frascati, 9-11 novembre 1995 – 5-7 febbraio 1996.
- n. 104 – Nuove forme di prevenzione della criminalità organizzata: gli strumenti di aggressione dei profitti di reato e le misure di prevenzione.  
Frascati, 18-20 dicembre 1997 – 12-14 febbraio 1998.
- n. 105 – Circolari Risoluzioni e Delibere del C.S.M. (aggiornamento al 30 settembre 1998).
- n. 106 – La Tutela sommaria: la Tutela sommaria cautelare e la Tutela sommaria non cautelare.  
VOLUME I  
Frascati, 19-21 settembre 1996 – 13-15 maggio 1997 – 29-31 maggio 1997 – 25-27 settembre 1997 – 3-7 novembre 1997 – Roma, 13-17 ottobre 1997.

- La Tutela sommaria: la Tutela sommaria cautelare e la Tutela sommaria non cautelare.

VOLUME II

Frascati, 19-21 settembre 1996 – 13-15 maggio 1997 – 29-31 maggio 1997 – 25-27 settembre 1997 – 3-7 novembre 1997 – Roma, 13-17 ottobre 1997.

- n. 107 – Programma dei corsi di formazione e di aggiornamento professionale per i magistrati – 2000.

- n. 108 – La prova nel processo civile.

VOLUME I

Frascati, 12-14 giugno 1997 – 4-6 giugno 1998 – 8-12 maggio 1995 – 28-31 ottobre 1996, 3-7 novembre 1997 – Roma, 19-23 maggio 1997 – 16-20 febbraio 1998 – 23-27 febbraio 1998 – 2-6 marzo 1998 – 22-27 giugno 1998 – 29 giugno, 3 luglio 1998 – 6-10 luglio 1998.

- La prova nel processo civile.

VOLUME II

Frascati, 12-14 giugno 1997 – 4-6 giugno 1998 – 8-12 maggio 1995 – 28-31 ottobre 1996, 3-7 novembre 1997 – Roma, 19-23 maggio 1997 – 16-20 febbraio 1998 – 23-27 febbraio 1998 – 2-6 marzo 1998 – 22-27 giugno 1998 – 29 giugno, 3 luglio 1998 – 6-10 luglio 1998.

- n. 109 – Il processo civile minorile.

Frascati, 22-24 giugno 1995 – 9-11 giugno 1996 – 9-11 giugno 1997 – 18-20 giugno 1998 – Roma, 29 settembre-3 ottobre 1997 – 13-17 ottobre 1997.

- n. 110 – Il problema della criminalità organizzata all'attenzione del C.S.M..

- n. 111 – Circolari Risoluzioni e Delibere del C.S.M. (aggiornamento dall'ottobre 1998 al settembre 1999).

- n. 112 – Sezione disciplinare – Massimario delle decisioni. Anni 1998-1999.

- n. 113 – La durata ragionevole del processo.

- n. 114 – Programma. Corsi di formazione e di aggiornamento professionale per i magistrati 2001.

- n. 115 – Il processo civile dopo la riforma.

VOLUME I

Frascati, 29-31 gennaio 1998 – 26-28 ottobre 1998 – 7-9 maggio 1998 – 22-24 ottobre 1998 – 29 settembre-3 ottobre 1998 – Roma, 16-20 febbraio 1998 – 2-6 marzo 1998 – 22-26 giugno 1998 – 29 marzo-3 settembre 1998 – 6-10 luglio 1998 – 2-6 marzo 1997.

– Il processo civile dopo la riforma.

VOLUME II

Frascati, 29-31 gennaio 1998 – 26-28 ottobre 1998 – 7-9 maggio 1998 – 22-24 ottobre 1998 – 29 settembre-3 ottobre 1998 – Roma, 16-20 febbraio 1998 – 2-6 marzo 1998 – 22-26 giugno 1998 – 29 marzo-3 settembre 1998 – 6-10 luglio 1998 – 2-6 marzo 1997.

– Il processo civile dopo la riforma.

VOLUME III

Frascati, 29-31 gennaio 1998 – 26-28 ottobre 1998 – 7-9 maggio 1998 – 22-24 ottobre 1998 – 29 settembre-3 ottobre 1998 – Roma, 16-20 febbraio 1998 – 2-6 marzo 1998 – 22-26 giugno 1998 – 29 marzo-3 settembre 1998 – 6-10 luglio 1998 – 2-6 marzo 1997.

n. 116 – Circolari Risoluzioni e Delibere del Consiglio Superiore della Magistratura (aggiornamento dall'ottobre 1999 al settembre 2000).

n. 117 – Laboratorio relativo al corso sperimentale di “autoformazione” professionale per giudici e pubblici ministeri dell’area della famiglia e dei minori. Relazioni.

VOLUME I

– Laboratorio relativo al corso sperimentale di “autoformazione” professionale per giudici e pubblici ministeri dell’area della famiglia e dei minori. Documentazioni.

VOLUME II

(Casaldemarmo, aprile-dicembre 1999).

n. 118 – Programma dei corsi di formazione e di aggiornamento professionale per i magistrati – 2002.

n. 119 – Relazione quadriennale sull’attività di formazione professionale. (Gennaio 1997-dicembre 2000).

n. 120 – Relazione al parlamento sullo stato della giustizia – 2001. Tutela dei diritti, efficacia e tempi della giurisdizione. (Roma, 2 ottobre 2001).

n. 121 – Circolari Risoluzioni e Delibere del Consiglio Superiore della Magistratura (aggiornamento dall'ottobre 2000 al settembre 2001).

n. 122 – Raccolta di Risoluzioni, Risposte a quesiti e provvedimenti di natura disciplinare riguardante i Magistrati Onorari. (Febbraio 2002)

n. 123 – Nuovo sistema delle comunicazioni ed indagine penale. (Napoli, 15 dicembre 2001)

- n. 124 – Sezione disciplinare – Massimario delle decisioni. Anni 2000-2001.
- n. 125 – Il titolo esecutivo europeo e le problematiche di coordinamento con la normativa processuale civilistica interna e con il diritto processuale civile internazionale.  
(Roma, 17 novembre 2001).
- n. 126 – Le “Pari opportunità” – (Dieci anni di attività del Comitato per le pari opportunità in magistratura).
- n. 127 – Università e professioni legali: reclutamento, accesso e formazione. (Roma, 22 giugno 2001).
- n. 128 – Il processo ordinario di cognizione.  
VOLUME I  
Frascati, 22-24 aprile 1999, 7-9 ottobre 1999, 20-22 gennaio 2000, 24-26 maggio 1999, 1-5 febbraio 1999, 13-15 maggio 1999, 29 settembre - 3 ottobre 1998, Bagni di Tivoli, 15-19 novembre 1999, Roma, 15-19 febbraio 1999, 1-5 marzo 1999, 22-24 aprile 1999, 28 giugno - 2 luglio 1999.
- Il processo ordinario di cognizione.  
VOLUME II  
Frascati, 22-24 aprile 1999, 7-9 ottobre 1999, 20-22 gennaio 2000, 24-26 maggio 1999, 1-5 febbraio 1999, 13-15 maggio 1999, 29 settembre - 3 ottobre 1998, Bagni di Tivoli, 15-19 novembre 1999, Roma, 15-19 febbraio 1999, 1-5 marzo 1999, 22-24 aprile 1999, 28 giugno - 2 luglio 1999.
- Il processo ordinario di cognizione.  
VOLUME III  
Frascati, 22-24 aprile 1999, 7-9 ottobre 1999, 20-22 gennaio 2000, 24-26 maggio 1999, 1-5 febbraio 1999, 13-15 maggio 1999, 29 settembre - 3 ottobre 1998, Bagni di Tivoli, 15-19 novembre 1999, Roma, 15-19 febbraio 1999, 1-5 marzo 1999, 22-24 aprile 1999, 28 giugno - 2 luglio 1999.
- n. 129 – La partecipazione dell’Italia alla Rete Europea per la formazione giudiziaria.  
L’attività del Consiglio Superiore della Magistratura (1998-2002).
- n. 130 – Programma dei corsi di formazione e di aggiornamento professionale per i magistrati – 2003.
- n. 131 – Laboratorio di “Autoformazione” professionale per giudici e pubblici ministeri dell’area della famiglia e dei minori.  
*Seminari finali, Roma 30-31 maggio 2002.*

- n. 132 – Vademecum per gli uditori giudiziari.
- n. 133 – Circolari, Risoluzioni e Delibere del Consiglio Superiore della Magistratura (aggiornamento dall'ottobre 2001 al settembre 2002).
- n. 134 – Per una formazione europea dei magistrati. Atti degli incontri di studio a carattere internazionale realizzati dal Consiglio Superiore della Magistratura nel quadriennio 1998-2002  
VOLUME DI PRESENTAZIONE
- Per una formazione europea dei magistrati. Atti degli incontri di studio a carattere internazionale realizzati dal Consiglio Superiore della Magistratura nel quadriennio 1998-2002  
VOLUME I (*anno 1998*)
  - Per una formazione europea dei magistrati. Atti degli incontri di studio a carattere internazionale realizzati dal Consiglio Superiore della Magistratura nel quadriennio 1998-2002  
VOLUME II (*anno 1999*)
  - Per una formazione europea dei magistrati. Atti degli incontri di studio a carattere internazionale realizzati dal Consiglio Superiore della Magistratura nel quadriennio 1998-2002  
VOLUME III (*anno 2000*)
  - Per una formazione europea dei magistrati. Atti degli incontri di studio a carattere internazionale realizzati dal Consiglio Superiore della Magistratura nel quadriennio 1998-2002  
VOLUME IV (*anno 2001*)
  - Per una formazione europea dei magistrati. Atti degli incontri di studio a carattere internazionale realizzati dal Consiglio Superiore della Magistratura nel quadriennio 1998-2002  
VOLUME V (*anno 2002*) – TOMO I
  - Per una formazione europea dei magistrati. Atti degli incontri di studio a carattere internazionale realizzati dal Consiglio Superiore della Magistratura nel quadriennio 1998-2002  
VOLUME V (*anno 2002*) – TOMO II
- n. 135 – Programma dei corsi di formazione e di aggiornamento professionale per i magistrati – 2004.
- n. 136 – Ordinamento giudiziario pareri del Consiglio Superiore della Magistratura sulle proposte di modifica.

- n. 137 – Formazione e professioni legali.  
Atti dell'incontro di studio organizzato dal Consiglio superiore della magistratura in collaborazione con il Consiglio nazionale forense, tenutosi in Roma il 17 maggio 2002.
- n. 138 – Risoluzioni del C.S.M. in tema di criminalità organizzata.
- n. 139 – La riforma del diritto societario.  
(Roma, 27-30 gennaio 2003; 24-27 febbraio 2003; 6-8 febbraio 2003; 17-19 febbraio 2003).
- n. 140 – Relazione sull'attività svolta dalla Commissione Mista per i problemi della magistratura di sorveglianza nel corso del quadriennio 1998-2002.  
(Testo approvato nella seduta dell'Assemblea plenaria del 2 luglio 2003)
- n. 141 – Circolari, Risoluzioni e Delibere del Consiglio Superiore della Magistratura (aggiornamento dall'ottobre 2002 al giugno 2004).
- n. 142 – Relazione al parlamento sullo stato della giustizia – 2003.  
Formazione per l'accesso in magistratura e formazione professionale dei magistrati.  
(Testo approvato dal Consiglio Superiore della Magistratura nella seduta del 14 aprile 2004)
- n. 143 – Sezione disciplinare – Massimario delle decisioni. Anni 2002-2003.
- n. 144 – Vademecum per gli uditori giudiziari.  
(Appendice di aggiornamento al 1° febbraio 2005)
- n. 145 – La partecipazione equilibrata delle donne e degli uomini al processo decisionale.  
(Progetto a finanziamento europeo coordinato dal Consiglio Superiore della Magistratura italiano con il partenariato del Ministero della Giustizia italiano, del Ministero della Giustizia francese, del CGPJ spagnolo e della Procura Generale di Romania)
- n. 146 – Relazione quadriennale sull'attività di formazione professionale.  
(gennaio 2001 - dicembre 2004)
- n. 147 – Circolari, Risoluzioni e Delibere del Consiglio Superiore della Magistratura (aggiornamento dal luglio 2004 al luglio 2005).
- n. 148 – Attuazione del mandato d'arresto Europeo e tutela dei diritti fondamentali: ambito di applicazione e limiti delle garanzie procedurali a favore di indagati e imputati nel territorio dell'Unione Europea.  
(Versione disponibile solo su Cd-Rom)